This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

NYPL RESEARCH LIBRARIES
3 3433 07595745 0

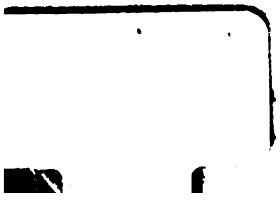

Crispi Sale

Nov. 25, 1907.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.

472

G. D. Romagnosi

GENESI
Del
DIRITTO PENALE.

MDCCXCI

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
416906
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
R 1906 L

AL CHIARISSIMO SIGNOR

DON LUIGI CREMANI

PROFESSORE D'ISTITUZIONI CRIMINALI E CIVILI
NELLA REG. IMP. UNIVERSITÀ DI PAVIA.

Intitolo a V. S. Ill.ma questo mio Scritto. Esso, mercè i di Lei incoraggimenti, è stato recato a fine, ed a stampa. Il Pubblico, che suona delle di Lei lodi, sappia così ch'Ella mi

onora della sua bontà, ed amicizia, e ch' io amo di esserne riconoscente. Me felice, se altresì potrà il mio Libro meritare favorevole il di Lei giudizio!

Miei

MIEI LEGGITORI

All'incominciamento di questo Libro vi chieggo la grazia di leggerlo con attenzione. Benchè io non abbia ommesse quelle gradazioni di conseguenze, le quali, come anelli intermedj, servono a connettere le più lontane idee; quantunque io abbia qua e là sparse alcune similitudini, affine solo di rendermi vieppiù intelligibile, e non mai di sostituirle alle vere prove, nulladimeno ho douvto per lo più concentrarmi in quelle astrazioni, e nessi che erano richiesti dal metodo dell'analisi, e dall'indole del mio soggetto.

Soventi volte, deviando dal cammin più breve conducente allo scopo propostomi, mi sono fatto lecito di salire fino a' primi principj delle cose e di derivarne indi la certezza delle mie riflessioni. Lungi che tale procedere dettato mi fosse da una mal intesa brama di far pompa di estensione di spirito, vi sono stato per lo contrario spinto mio malgrado. Chi più di me sentir poteva che tali digressioni frapposte al progresso diretto de' raziocinj, scostando fra di loro le idee, e quindi rendendone più malagevoli i paragoni, ne difficultavano quella immediata, e pronta comprensione che sì mirabilmente giova a far sentire la forza della verità? Ma poteva io senza rimorso prescindere dal fare tali digressioni, io che essendomi prefisso di comunicare a' miei pensieri la robustezza, ed evidenza maggiore, non vedeva (in una guisa almeno adattata al mio

subbietto) in veruno Scrittore di pubblico diritto nè colla dovuta, e precisa estensione snocciolati, nè con bastante accuratezza circoscritti, e lumeggiati, dirò così, i principj riguardanti quel ramo di scienza ch' io aveva impreso a trattare? In esse prime prove però non mi sono presa licenza nè di lussureggiar su i dettaglj, nè di abbandonarmi oltre il dovere all' analisi, anche nell' esposizione de' principj; ma bensì coll' occhio costantemente rivolto allo scopo finale del mio trattato, ho procurato di essere sobrio nella scelta, ristretto nell' esposizione, e sì ordinato nel giro, talchè le mie idee, anche le più eccentriche, avessero una certa piegatura, ed aspetto che indeclinabilmente le rivolgesse al centro loro comune.

Se per avventura il mio Libro cadesse fralle mani di coloro che non istimano un' opera se non a riguardo di uno stile seducente di vezzi, piccante di motti vivaci, forte per i sentimenti arditi, agitato per il contrasto delle idee, sorprendente per le novelle prospettive, ed elevato infine o per le grandi vedute, o per le raggruppate lontanissime immagini, io gli avverto che niente di tutto questo nè poteva, nè doveva io qui porre in opera. La sentita, e nuda verità delle cose, l'adequata e risaltante accuratezza del dire, il saldo, e progressivo concatenamento de' pensieri sono i soli ornamenti che si affanno ad una discussione metafisica, ed a questa segnatamente, in cui una Logica vigorosa deve sostenere i raziocinj in mezzo agli sbattimenti cagionati dalle versenze de' Jus pubblicisti, e porre in chiaro una delle parti più interessanti il diritto politico- naturale.

Qui

Qui l' effetto della verità non è nè specolativo, nè sterile; perciò chiunque mi disingannasse da qualche errore da me adottato, oltre trattare la causa della verità, acquisterebbe grande diritto sulla mia riconoscenza.

Finalmente mi si permetta di conchiudere colla protesta del celebre GROZIO, la quale, al par che a lui, diviene a me necessaria per i tempi, ne' quali il mio Libro va a prodursi al pubblico. *Injuriam mihi faciet si quis me ad ullas nostri seculi controversias aut natas, aut quae nascituras praevideri possunt respexisse arbitratur: Vere enim profiteor sicut Mathematici figuras a corporibus semotas considerant, ita me in jure tractando ab omni singulari facto abduxisse animum* (a).

Ge-

(a) *De I. B. et P. Prolog.* §. 58.

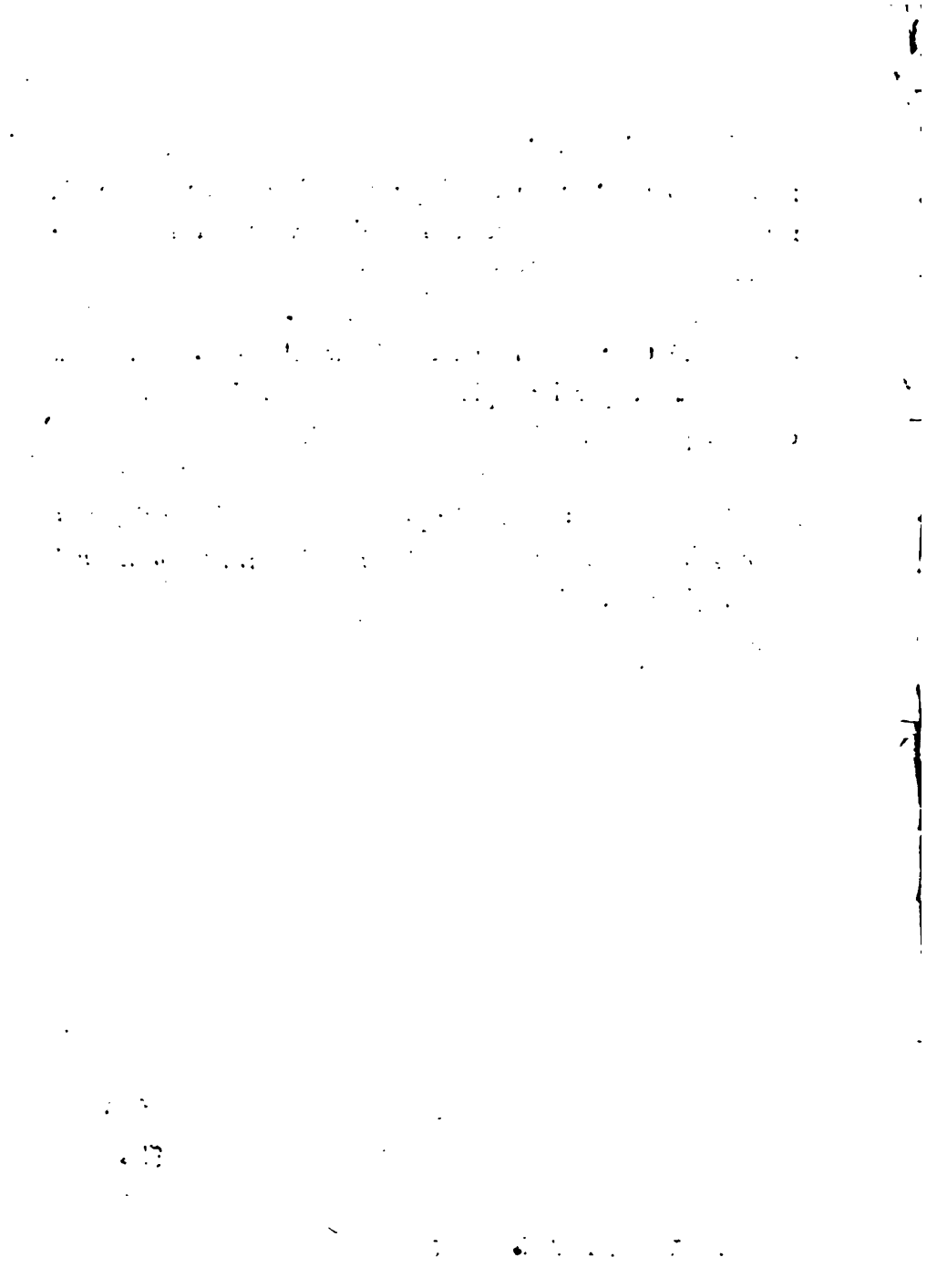

GENESI
DEL DIRITTO PENALE

INTRODUZIONE

Se è cosa importante, anzi un diritto de' Popoli, che la Legislazione non oltrepassi gl' immutabili confini della giusta *moderazione* nel decretare le pene, egli deve altresì essere cura della Società tutta che i suoi individui *siano persuasi* della loro giustizia. Quanto è desiderabile all' ordine sociale quell' accordo, in cui il Reo nell' atto di subire la pena dice a se stesso: *io me la sono meritata*, e lo spettatore pronuncia ch' ella è giusta! Questa voce sollevata dal sentimento indelebile di approvazione pel giusto, e pel vero, proprio dell' Essere intelligente e morale, è l' oracolo della stessa Natura.

Felice quel Popolo, nel quale questo sentimento è un cooperatore della Legislazione! Si può affermare che allora essa approfitta del soccorso di tutte le forze della ragione, dell' opinione, del senso morale, e spesso della religione degli uomini per arrestare, o almeno rallentare la fatale spinta verso i delitti. La vera Politica che ben comprende quanto tale sentimento, da sì sublimi e possenti principj scosso, ed afforzato, dia di elevazione, e di energia alle azioni degli enti guidati da lui; la vera Politica che vede le leggi impotenti ad esten-

der-

dersi al di là della limitazione essenziale all' opera degli uomini, e che perciò non potrebbero contrapporre un ostacolo a ben molte imprevedute, ed oscure sortite delle passioni perturbatrici dell' armonia sociale; la vera Politica, a cui tutto è prezioso, allorchè tende al gran fine della felicità de' Popoli, s' impossessa di un tale soccorso, e ne fa una concausa efficace a quell effetto che produr debbono le pene sugli animi degl' individui sociali.

Sostituiscasi all' opposto nelle menti loro la persuasione che una pena non sia giusta. All' istante la Legislazione, che non ha altri ostacoli di ripercussione, che quelli dell' esterna sanzione, sentesi costretta a sostener *sola* tutto lo sforzo del torrente della malvagità, che trabocca, e si diffonde da tutti quei lati, ove essa o non potè, o non seppe contrapporre un argine possente ad arrestarlo. Quindi nel tempo d' una Esecuzione penale scorgesi da un canto la malvagità captiva del reo che si rivolta alle leggi, nel mentre che dall' altra odesi il fremito dell' indignazione degli Spettatori, i quali riguardandole come espressioni fattizie di una violenza utile, colla voce della ragione rinforzano il grido della compassione che gl' immedesima coll' infelice che soffre, e si sentono sempre autorizzati a defraudarne lo spirito, ed a limitarne l' effetto. Ecco i risultati funesti della contraddizione delle leggi penali co' sentimenti, e la persuasione degli uomini.

Dimostrare pertanto l' *Esistenza* del diritto di punire, assegnarne il *Fondamento*, tesserne l' *Origine* naturale o metafisica, definirne la *Natura* intrinseca, fissarne i giusti *Confini*, e de-

ter-

terminarne le *Proporzioni* esatte, e vere, sarà la più utile specolazione, a cui uno Scrittore possa applicarsi, e per le leggi, che comandano, e per i Popoli che ubbidiscono.

Tutte queste cose ad un tratto io tenterò colla guida di una ragione scevra dalle prevenzioni de' sistemi, dalle deferenze della credulità, e dalle impazienze degli ostacoli che si attraversano alle teorie di diritto. Avrò però special cura di promovere principj luminosi, onde soddisfare all' importante ricerca, se ai Sovrani della Terra competa un vero diritto di punire colla morte; ricerca che divide i sentimenti di celebri Pensatori, e nella quale non mi crederò mai permesso di ommettere quelle attente, imparziali, e ben applicate indagazioni, che assicurano all' autore, ed a chi legge la scoperta della Verità.

CAPO UNICO

QUALE *DIREZIONE* DEBBANO PRENDERE LE NOSTRE RICERCHE PER ISCOPRIRE L'ESISTENZA, ED ORIGINE DEL DIRITTO DI PUNIRE.

Alla sicurezza di un Invasore del Trono è *necessario* lo estirpare tutti i rampolli della Famiglia che regnava prima di lui, dice Machiavello (*a*). Avrà egli dunque *diritto* a ciò? È troppo assurda, e scellerata questa conseguenza, onde abbisoguare d' essere combattuta.

Le pene sono *necessarie* alla sicurezza interna dello stato, dicono i Juspubblicisti. Dunque il Sovrano, che n' è il difensore, e vindice, ha il diritto di stabilirle, e di infliggerle.

È evidente che la opposizione di queste conseguenze nasce dalla opposizione intrinseca della qualità de' principj da cui derivano. Il principio ingiusto dell' usurpazione trasfonde così la sua reità su tutti gli atti consecutivi al primo misfatto, come un antecedente falso attira seco innumerabili false conseguenze. Per lo contrario la giustizia del principio constitutivo lo stato sociale si comunica a tutti gli atti necessarj alla conservazione del ben essere di tale stato.

Parmi però che una osservazione sì generale non baste-

reb-

(*a*) Del Principe *cap.* 3.

rebbe ancora a giustificare nei Sovrani la podestà di punire, e di punire colla morte. Sarebbe necessario ulteriormente indagare se la forza di questo principio di conservazione dello stato possa divenire tanto possente, e come il possa, onde rendere leciti gli spasimi, o la distruzione d'un cittadino, che fino ad un certo punto ne turbi la tranquillità.

Parecchj Scrittori, affine di decidere affermativamente la quistione, si limitano ostinatamente all'sovraccennato principio, senza volere estendere più oltre le loro vedute. Ma la loro prova pare un vero circolo vizioso. Dire infatti che siccome la Natura volle l'uomo socievole, così attesa la stretta connessione, ed armonia del suo sistema avrà unito il diritto di vita, e di morte alla Sovranità, come mezzo necessario alla sussistenza del piano voluto da lei, egli è un dire, che siccome destinò la Società alla felicità, e conservazione dell'uomo; così ch'ella rese lecita la infelicità, e la distruzione dell'uomo per la conservazione della Società. Queste idee, l'urto *apparente* delle quali è il risultato di una vera petizione di principio, debbono avere un punto di conciliazione. Ma è chiaro che egli devesi ricercare *fuori* del concetto delle idee contrastanti.

Noi lo ritroveremo questo principio, se rifletteremo che, trattando di un Diritto, fa d'uopo riportarsi alle relazioni fondate sull'essenza, ed attributi *reali* delle cose, per quel gran principio che tutti i diritti traggono la loro esistenza dalle predette relazioni.

Ora nel nostro proposito, ragionando della *realtà* delle cose,

è un fatto che la Società non è realmente che un aggregato d' *uomini*. Tutti i diritti adunque esistenti nello stato di società o saranno quelli che competono a' membri di essa come *uomini*, o quelli che ne risultano in quanto combinati, modificati, o derivati dalle circostanze dello stato sociale.

Affine adunque di scoprire la vera *Origine* naturale-metafisica del diritto di punire, è d' uopo riportarsi al complesso de' *primitivi* attributi morali dell' uomo, ossia esaminarli posti nella loro maggiore semplicità, e nuda entità, vedere quali relazioni ne nascano, seguire i risultati di queste relazioni, le trasformazioni di questi risultati, sino al punto in cui saremo risospinti dall' andamento delle idee in seno della Società, e del Governo.

Eccoci pertanto costretti ad incominciare le nostre ricerche da una *astrazione*, in cui l' uomo contemplar devesi spogliato da ogni sociale rapporto; astrazione che rassomiglia assai ad una ipotesi, la quale fu appellata stato di natura, o di naturale indipendenza, e più propriamente stato di *solitudine*.

Se fosse agevol cosa il figurarsi la natura umana, ossia l' uomo *da se*, cioè senza collocarlo in istato veruno speciale, una tale astrazione gioverebbe maggiormente alla verità, ed al mio proposito. Io dico alla verità, perchè la situazione dell' uomo mercè una tale astrazione non essendo propriamente che il risultato di una notomia o *scomposizione* dello stato sociale, e non un cangiamento, od una trasformazione dell' uomo istesso, non dà luogo, a pensar giusto, di consi-

de-

derarlo in istato selvaggio, ma soltanto come un composto de' primitivi bisogni, facoltà, e morali attributi non collocato in veruno stato *singolare*. Quindi l'idea, che dopo questa considerazione si formasse, racchiuderebbe propriamente que' *soli tratti* che nella separazione fatta dall' intendimento vengono dall' idea astratta veramente ritenuti.

Io dico altresì che al mio proposito questa guisa d' immaginare vieppiù gioverebbe; poichè nell' analisi si procederebbe con quella immediata mossa dal fondo della Società alla forma di lei naturale all' andamento degli oggetti che esponiamo.

Ma siccome una tale astrazione è difficile ad eseguirsi dal maggior numero de' lettori, ed accade nel fare delle astrazioni sull' uomo morale come su i corpi, che immaginar non si sanno se non rivestiti d' una qualche determinata figura, e per l' altra parte il quadro intero che racchiude il tutt' insieme della Società essendo troppo vasto, e complicato ond' essere ad un tempo solo agevolmente esaminato, e compreso, e perciò rendendosi necessaria l' analisi che dal semplice proceda al composto, così provisionalmente mi contenterò di contemplare l' uomo nello stato di selvaggia natura, per essere questa una situazione vieppiù approssimata, e rassomigliante all' astrazione, di cui ragioniamo.

Prevengo però che a suo tempo io avrò cura di annullare questa finzione posticcia, ed eterogenea, la quale frapponendosi alla vera progressione della verità, potrebbe guidare ad illusioni, e ad errori nelle illazioni, che si traessero dallo

stato astratto ed ipotetico allo stato reale, e concreto delle cose..

Per ultimo, se l'origine, della quale sono per andare in traccia, l'ho denominata *naturale-metafisica*, ciò io ho praticato affine di distinguerla dall'origine puramente storica, ed accidentale, e dall'origine morale del diritto di punire.

Per origine *storica* io intendo quell'unione di circostanze concrete, e di avvenimenti reali, i quali presso le tali, e tali altre Nazioni, come l'Inglese, la Francese ec. produssero, e modificarono le leggi penali di esse nazioni.

Per origine *morale* io intendo quel complesso di motivi, o ragioni, dalle quali gli animi delle Nazioni in generale mosse furono a stabilire le pene ai delitti. Forse questa seconda maniera di origine confonderassi colla prima. Benchè la prima si ravvisasse come *derivazione* speciale della seconda, pure non è assolutamente la stessa. Fra loro si distinguono quanto le leggi generali del sentimento, ed il principio di attività del genere umano distinguesi non solo dal sentimento, ma dalle azioni concrete, ed individuali di una data persona singolare.

Finalmente per origine *naturale-metafisica* io intendo la derivazione del diritto di punire da que' principj generali fondamentali del diritto naturale, da' quali per una combinazione intrinseca di rapporti fondati nella natura dell' uomo, e nelle circostanze sociali egli viene a ricevere il suo nascimento e sviluppo. Questa maniera di origine differisce dalle altre due, quanto la storia volgare dell'invenzione del quadrato dell'

ipo-

ipotenusa, e la descrizione del modo, che l'intelletto di Pitagora tenne ad iscoprirlo, differiscono dalla di lui dipendenza intrinseca, e naturale derivazione dalle precedenti Proposizioni, Teoremi, Problemi, Postulati, ed Assiomi di Geometria.

Affine di schivare tutte le anfibologie, le quali il vocabolo di *Origine*, nella sua significazione moltiplice e vago, poteva suscitare nelle menti de' leggitori, io ho scelto quello di GENESI, o generazione, essendomi sembrato più appropriato all' indole ed allo scopo delle mie meditazioni.

Dello Stato di Naturale Indipendenza

PARTE PRIMA

CAPO I.

DEL DIRITTO DI FELICITA' E DI VITA NELLO STATO DI SOLITUDINE NATURALE.

Ecuaglianza

§. 1

Lo stato di *naturale solitudine*, che dal Filosofo morale e dal Iuspubblicista nello spiegare la genesi de' diritti, e de' doveri deve valutarsi come la statua di Condillac dal Psicologista nell' esporre la figliazione delle idee; quello stato ove l'uomo sciolto da qualunque vincolo di *dipendenza* umana, e di *unione*, errante, selvaggio, isolato non ci può offrire che il quadro di que' soli diritti, e doveri che sono il risultato ancora intatto, ed immediato delle relazioni fra lui, ed i suoi simili, ma fondate su i soli di lui essenziali attributi, e prima, e semplice natura; questo è quello in cui ora osserviamo l'uomo, affine di scoprire se ci offra particolarità veruna onde immediatamente, o mediatamente possa nascere il diritto penale.

Qui io suppongo l'uomo con tutte le capacità possibili

di

di *diritto*. In *fatto* però lo stato psicologico di lui, privo de' segni delle idee, non è per niente superiore a quello dell' Ourang-outang, benchè egli sia dotato delle medesime facoltà d'un Newton e di un Montesquieu. Ma se riportiamo un tal fatto al diritto, dirà il Filosofo, ove sarà la *moralità* delle azioni, e quindi il fondamento de' diritti, e de' doveri? Io lo ripeto: egli è solamente per semplificare il mio soggetto, ch'io qui attribuisco all'uomo tutte le capacità di diritto.

Se al vocabolo di *pena* si lega comunemente l'idea di un male che taluno soffre atteso un passato suo misfatto: dunque il *diritto* penale sarà il diritto d'infliggere un tal male al delinquente.

Avverto ch'io non pretendo di averne data la definizione, ma bensì la semplice *spiegazione* del vocabolo. Presa infatti come definizione, sarebbe troppo vaga, poichè non offre veruna circostanza che distingua la pena dalla *vendetta*. Ora però contentiamoci di essa, dovendo l'analisi somministrarcene in progresso la più vera, e la più completa.

Non parmi nemmeno che interessi nè la spiegazione, nè la definizione il far parola della Persona che esercitar deve il diritto penale; poichè la quistione sarebbe *a chi* egli competa, non *cosa* egli sia. Che se poi taluno volesse dare il nome di *guerra* al diritto di punire esercitato fra eguali, riserbandogli il nome di *pena* allorchè solamente viene posto in opera da un Superiore verso di un inferiore, questo sarebbe un affare di nome che punto non altererebbe la sostanza della cosa. Uno sfrondato ramo di quercia usato da me ha il nome di bastone,

tone, e maneggiato da Ulisse ha il nome di scettro. Ciò però non toglie che egli veramente non sia un ramo di quercia, e che nelle mie mani non sia tanto buono a bastonare il Borsajuolo che tenta di rubarmi l'orologio, quanto nelle mani del Re d'Itaca a flagellare le spalle di Tersite per la sediziosa sua loquacità.

§. 2.

Analizzando quel principio possente animatore, ed inseparabile dall'uomo, i cui atti diretti da una FORZA ETERNA infinitamente superiore all'uomo, mercè le spinte del piacere, e del dolore ricevono la forma di *doveri*, e di *diritti*, io dico l'amor proprio, rinvenir si debbono que' primi elementi, dalla combinazione de' quali risultar deve la verità di cui andiamo in traccia.

§. 3.

Per *amor proprio* io intendo quella volontà generale che ogni Essere senziente ha di sentire aggradevolmente, e più aggradevolmente ch'egli può, che torna lo stesso che l'amore della *felicità*.

§. 4.

Questo amore in quanto nelle sue tendenze ed operazioni è *conforme* alle Leggi morali di Natura, possiamo dunque appellarlo *diritto* di felicità.

§. 5.

Una invariabile, e necessaria proprietà di lui è di essere dotato di una *forza*, la quale nell'atto che l'uomo s'impossessa, o ritiene gli oggetti produttori del piacere, non solo resiste

siste a qualunque loro diminuizione, ma altresì *respinge* per quanto può qualunque impressione tendente a turbargliene il possesso.

Quindi nel cuor dell' uomo sorge l' *odio*, genere universale di tutte le maniere di passioni figlie del dolore, divampa l' *ira*, e fuori si agita, eseguisce, e disfoga la *vendetta*. Come l' uomo per principio di natura è sensibile (dice il dotto autore del libro *l' Uomo libero*), così fisicamente gode delle sensazioni piacevoli, e si disgusta, e risente delle dolorose. Quindi è che alle prime si presta con ansietà, e nelle seconde si duole, e si rivolta anche contro la cagione che le ha prodotte. Un' offesa sulla persona che ecciti un dolore, risveglia un interno risentimento, per cui si fa istantaneamente uso della propria forza, e da assalito, ed offeso si passa rapidamente per una reazione più fisica che morale allo stato di assalitore. Un animale che dia un morso è tosto da noi perseguitato sino alla più completa vendetta: se s' incontra un sasso, o un tronco in cui involontariamente s' incappa, non possiamo contenere i primi moti di sdegno e d' irritamento. Tutto questo dimostra che il risentirsi del male che ci vien fatto, lo sdegnarsene, e l' assalire la cagione che lo produce, è un sentimento fisico di natura più o meno efficace secondo il diverso grado di robustezza, di sensibilità, e di riflessione. Questo si chiama *vendetta* (*a*)

(*a*) L' Uomo libero ossia Ragionamento sulla libertà naturale, e civile dell' uomo *Part.* 2. *Cap.* 4.

§. 6.

Fra gli oggetti utili, de' quali testè abbiamo ragionato, evvi l'*Esistenza*, la quale al di qua della tomba è il fondamento, e rappresenta tutto il ben-essere dell'uomo.

Quindi la *energia* dell'amor proprio tutta si condensa alla conservazione della vita, e del piacere, e si rinforza all'avvicinamento de' colpi distruttori affine di allontanarli.

§. 7.

In ciò egli agisce *a norma* delle regole della morale legislazione di natura; giacchè è certo che ella *volle* la conservazione della specie umana, e per conseguenza ne *proibì* ad ogni individuo la distruzione.

§. 8.

Questa legge sviluppata ci offre ad un tempo stesso *tre* morali relazioni. — Primo in chi gode dell'esistenza il *dovere*, e il diritto di conservarla. — Secondo in tutto il resto degli uomini, ed in lui, il reciproco *dovere* di non attentare all'altrui vita. — Terzo finalmente (per una correlazione necessaria) in ognuno che gode dell'esistenza, il *diritto* di non essere offeso da chicchessia.

§. 9.

Così questo diritto di conservazione, unito alle conseguenze che egli necessariamente produce, non è prodotto di una mera *facoltà* competente all'uomo, ma piuttosto effetto di un *dovere* che a lui incombe.

§. 10.

L'identità di origine, la somiglianza di costituzione, la

eguale

eguaglianza di attributi, e di fini essenziali, e naturali a tutti gli uomini, sono, com'egli è evidente, i principj produttori dell'*eguaglianza* de' loro primitivi diritti.

§. 11.

Si deve adunque ammettere come assioma, che la energia naturale, e primitiva del diritto di felicità (§. 4) sia *eguale* in tutti gli uomini: che torna lo stesso, la natura volle egualmente il ben essere, e la conservazione di tutti.

Quindi qualunque cosa che nello stato di *natura* si affermi di un uomo singolare, si verifica di tutti; e ciò che uno può esigere da altri, gli altri del pari lo possono esigere da lui: insomma, parlando di diritti, tutto in tale stato è *reciproco* ed *eguale*.

Questo principio dell'eguaglianza fondamento primo di quella che appellasi *equità* rigorosa, ed unica misura del diritto, e della morale sociale, la cui traduzione è: *ciò che non vuoi che sia fatto a te, non fare ad altri, e quello che tu esigi dagli altri, pratichelo tu verso di essi*: questo principio che i sentimenti di tutti i cuori, la Filosofia di tutti i secoli, le Religioni di tutti i paesi i più remoti della terra assumono quale regola prima degli umani diritti, e doveri; questo principio, io dico, è anche quello che *solo* può autorizzare la *disuguaglianza* di fortune, di potere, di dignità, di stima, e di ogni maniera di preferenze, che in seguito possono sopravvenire fra gli uomini nella Società.

Infatti se l'Eroe umano, con un vigor d'anima straordinario conciliasi gloria ed avvantaggio, e rapisce l'ammirazione,

zione, se l'artefice, mercè nuove utili invenzioni, attrae maggiori guadagni, e riconoscenza, se l'agricoltore, mercè un più assiduo, e ben diretto travaglio, raddoppia i proventi del suo campo, atteso appunto il principio di egualianza l'uno non ha diritto sopra degli altri, onde usurparsi a capriccio i frutti della virtù, dell'ingegno, e della fatica loro; quindi è tenuto a rispettarli. Chi ne fu autore perciò, consideratone vero *proprietario*, gode della preferenza da lui procacciatasi. Si verifica allora in diritto l'assioma matematico: se a cose eguali aggiungansi delle *disuguali*, quello che ne risulta è disuguale. E siccome la sopravvegnente disparità non toglie niente alla eguaglianza *primitiva* delle quantità fondamentali a cui si è aggiunto, del pari il sopravvegnente ingrandimento di colono, che per modi legittimi sovverchiano gli altri, non dona ad essi il diritto nè ad usurparli, nè ad opprimerli, attesa l'eguaglianza stessa fondamentale che sussiste, la quale essendo freno per gl'inferiori a prò di essi, lo è dei pari per essi grandi e ricchi a prò degli inferiori.

Ma senza un tale fondamento primo, unico, reale, evidente, e sentito, come avere un punto fisso, onde determinare le misure, e le progressioni dei diritti fra uomo, e uomo, e quindi ove rinvenire una norma della *giustizia* sociale? Rotta la linea dell'eguaglianza, ed erranti sfrenatamente i giudizj nostri nell'*indefinito*, ove la ragione arrestar ci potrebbe per segnare i principj, i confini, e le gradazioni delle *preferenze* fra Esseri vestiti della stessa natura, stretti da medesimi bisogni, spinti dalle medesime tendenze, e cedenti allo stesso fato?

Ho

Ho detto che la Filosofia di tutti i secoli, e le Religioni di tutti i paesi anche i più remoti della terra si accordano tutte nel principio dell'eguaglianza. Sono noti su di questo articolo i principj della più augusta delle Religioni, e sola vera; della Filosofia Europea tanto moderna, quanto antica, cioè Greca, e Romana; Gli Storici ci hanno lasciato memoria di pari sentimenti rapporto agli antichi Egizj. Rapporto agli Orientali tanto moderni, quanto antichi, senza entrare in lunghe relazioni de' precetti del Koran, e delle vecchie tradizioni, e dottrine di quella parte del globo, le quali si possono rilevare dall' Ezour-Vedam, dal Zend-a-Vesta, dal Bagavadam ec., ci basta accennare la nota morale dottrina dell'antichissimo e celebratissimo Filosofo Chinese Cong-fou-tzee espressa nel Con-King, e specialmente adottata da' Letterati di quell'antichissimo, e popolatissimo impero. Egli espressamente la fonda, e la ricava dall'accennato principio di non fare, o fare ad altri ciò che non amerebbesi, o si bramerebbe fosse fatto a se stesso. Finalmente i sentimenti di dolce fratellanza sparsi da Mango-Kapak nelle estremità dell' America, sono tutte prove della mia asserzione, e che per altro non abbisogna nè di apparecchio di prove, nè di peso, o numero di autorità, perchè è dimostrata da' sentimenti naturali, ed uniformi del cuor umano, mossi dappertutto dalle medesime circostanze.

CAPO

CAPO II.

Conseguenze del diritto di conservazione e dell'eguaglianza.

Diritto *di difesa*.

Requisiti.

Regole che ne dirigono l'uso.

§. 12.

Supponiamo ora il caso di una aggressione. Siccome io ho il diritto di *conservare* la vita, e ch' ella venga rispettata (§. 8.) (a); dunque come a mezzo *necessario*, ho diritto a sottrarmi, o a respingere l'offesa, che è lo stesso che difendermi.

Per difesa io intendo la *rimozione* da se di qualunque attuale, o imminente, o certamente futura offesa.

Requisiti del diritto di difesa.

§. 13.

Ma tale allontanamento può ottenersi o colla distruzione della

(a) Praticherò di rimandare ai paragrafi precedenti affine di risparmiare le ripetizioni, talvolta de' raziocinj troppo ovvj, e per segnare sempre la catena delle idee.

della cagione nociva, o col renderla inetta ad offendere, imprigionando la di lei perniciosa attività, o col sottrarre noi stessi dall'azione di lei, o con parecchj altri mezzi.

§. 14.

Ora, ragionando in diritto, sarà egli *lecito* scegliere fra questi mezzi a nostro talento, oppure dovremo attenerci ad un solo in particolare? E quindi ci sarà egli permesso, potendo ottenere la propria sicurezza, *senza* la morte, o la sventura dell'offensore, ci sarà, dico, permesso ciononostante infierire a capriccio contro di lui?

Semplifichiamo la quistione: il male ch'io voglio recare all'offensore, affine di difendermi, deve egli essere *necessario* per essere *giusto*?

§. 15.

Necessario è quello, a cui è *impossibile* di essere diversamente da quello ch'egli è.

Quindi la *necessità* sarà uno *stato*, o modo di essere di una cosa, in quanto va congiunta all'impossibilità di essere diversamente da quello ch'egli è.

§. 16.

Chiedere adunque se l'offesa, onde vuolsi respingere l'ingiuriante, affinché cessi di molestarci, debba essere necessaria affine di essere giusta, egli è chiedere se per recargliela giustamente, esser debba *impossibile* dal prescinderne nella difesa.

§. 17.

Ma se vi fossero *altri* mezzi, senza l'offesa dell'ingiu-

riante, onde porre in salvo la propria vita, e beni; perciò appunto sarebbe *possibile* ottenere lo scopo della difesa, senza il male di lui.

Dunque un tal male *non* sarebbe alla difesa necessario. (§. 15. 16.)

§. 18.

Chiedere pertanto se lo *debba* essere, egli è lo stesso che chiedere, se per rendere giusta la infelicità, o la distruzione dell'ingiuriante si richiegga *di diritto* che non siavi *altro* mezzo, onde provvedere all'indennità, e sicurezza della propria conservazione, e felicità, fuor che il male dell'ingiuriante istesso.

§. 19.

Presentata così la quistione, procediamo alla soluzione di lei.

Egli è certo che la Natura volle egualmente la felicità d'ogni uomo, e che ad ognuno partecipò diritto *eguale* a conseguirla, e ritenerla. (§. 11.)

Dunque, perciò appunto, ella avrà voluto che ognuno la conseguisse nella maggior maniera *compossibile* con quella d'ogn' altro.

§. 20.

Dunque, se non quando la *combinazione* delle cose ne rendesse impossibile il simultaneo conseguimento, avrà ella acconsentito che se ne faccia o una diminuzione, o un totale sagrificio.

§. 21.

§. 21.

Dunque, se non se nelle circostanze di *fatto*, si può rinvenire la cagione dell' *impossibilità* di ottenere simultaneamente la conservazione, ed il ben-essere di due o più uomini.

§. 22.

Dunque, perciò appunto, l' indole di un tal fatto è di essere *nocivo*, o *dannoso*. — Per nocivo, e per dannoso io intendo qualunque cosa atta a recar *dolore*, o a toglière i mezzi del *piacere*.

§. 23.

Ma ogni uomo ha *dovere* di rispettare la esistenza, e il ben-essere altrui (§. 8. 11.)

Dunque non potrà giustamente offenderla, se non quando la natura *dispenserallo* da un tal dovere.

§. 24.

Dunque se non dalla sola *necessità*, nata dal *fatto nocivo*, può l' uomo venire autorizzato a *nuocere* ad altri.

§. 25.

Ma se la necessità attribuisce a taluno il diritto d' arrecare danno ad altri, per non soffrirlo egli, per *identità* di ragione deve competere agli altri il diritto d' arrecare a lui danno per non soffrirlo essi (§. 11.)

Dunque un uomo non avendo altra circostanza, che la *sola* necessità di fatto, la quale lo autorizzi ad apportare un male ad un suo simile, onde garantir se stesso da un male, un tal uomo non acquisterà *preferenza* alcuna di diritto sopra altri.

E quindi, le cose stando così, seguirebbe un *contrasto* di diritti egualmente forti, i quali urtandosi in senso contrario sospenderebbero, dirò così, la *moralità*, e non lascierebbe all'uomo che l'esercizio della forza; o per meglio dire, in tali casi la forza non resterebbe mai condannata dalla giustizia come se non vi fosse moralità, sempre però entro i limiti della necessità.

Così non è del tutto senza effetto la preesistenza dei diritti contrastanti; giacchè se attesa l'eguaglianza loro non possono avere *preponderanza* urtandosi, e per questo riguardo non valgono a produrre effetto, pure producono l'altro effetto di *esimere* da ogni taccia d'ingiustizia qualunque esito della forza, la quale senza della loro preesistenza non sarebbe giustificata.

§. 26.

Passa però grandissima differenza fra il diritto della *necessità*, e il diritto del *più forte*, preso nel significato volgare. — Non è *iniquo* ch'io sagrifichi il ben essere di un altro per la necessità di conservare il mio, come non lo è ch'egli per la stessa ragione faccia lo stesso rapporto a me; e quindi la vittoria, e l'acquisto de' beni di lui, ch'io ottengo coll'uso della mia forza, sono cose sempre lecite: ecco il diritto della *necessità*.

Unicamente per essere io più forte di un altro (e quindi anche *fuori* del caso della necessità) sottometto giustamente al mio dominio la di lui libertà, o vita, o mi approprio i beni di lui; ecco il diritto detto *del più forte*; cosa assurda,

con-

contradditoria, nulla, cicè una vana parola nuda di realtà. (Vedi §. 10. 11.)

§. 27.

Dunque affinchè un uomo abbia una reale *superiorità* di diritto, ed una superiorità tale, onde poter privare un altr' uomo di un bene, o recargli nocumento, *senza* che quest' altro possa altrettanto contro di lui, oltre la detta necessità (§. 24.) richiedesi qualche *altra* circostanza di fatto (21.), che rechi tale superiorità.

Rammenti il Lettore che supponiamo sempre un fatto *dannoso*, o *nocivo*, poichè senza tale qualità non somministrerebbe una vera necessità di recar male altrui (§. 20, 21, 22, 24.)

§. 28.

Ora la circostanza di fatto prestante una tale preferenza di diritto, o che è un atto *giusto*, e una conseguenza *necessaria* di esso, oppure un atto *ingiusto*, o una di lui necessaria conseguenza.

§. 29.

Se è atto *giusto*, siccome per questo appunto ch' egli è giusto i di lui rapporti sono *conformi* a quelli dell' ordine, così la natura non potrebbe disapprovarlo. Resterebbe adunque *munito* di diritto.

§. 30.

Dunque a cagione di lui non accaderebbe in chi lo eseguisse *diminuzione* veruna reale di diritto.

§. 31.

§. 31.

Dunque la Natura legislatrice, atteso l'atto *giusto*, non avrebbe potuto autorizzare veun altro uomo a togliere all' autore di lui quel diritto che gli va annesso, e lo canonizza. Ciò non basta.

§. 32.

Siccome tutti gli uomini hanno diritti *eguali* (§. 10. 11.) all'esistenza, e ben-essere, siccome un tal fatto è *conforme* all'ordine morale (§. 29.), se questo deve produrre preferenza a riguardo di uno per gli effetti ch'egli ne prova, la deve altresì produrre a riguardo d'ogni altro; perchè eseguì l'atto istesso, e quindi le cose, rese eguali, la preferenza medesima più non esisterebbe.

§. 33.

Lo stesso deve dirsi di un avvenimento puramente *accidentale* dell'ordine fisico riguardante taluno, o di qualunque altro atto da lui non commesso, perchè appunto essendo cosa puramente fisica, oppure esterna all'uomo, e per conseguenza ad esso lui non *imputabile*, lascia intatta la giustizia, o carattere morale dell'uomo stesso; e quindi riguardo a lui produce le medesime conseguenze d'un atto giusto.

§. 34.

Dunque la circostanza di fato nocivo prestante a me il diritto di sagrificare il bene d'un altro uomo, *in guisa* tale ch'egli dal canto suo *non* abbia eguale diritto di sagrificare il mio, non potrebbe essere altra fuorchè un atto ingiusto, o per meglio dire l'*ingiustizia* di un atto nocivo della persona

me-

medesima che lo commette, o le conseguenze necessarie da lei derivanti.

§. 35.

E in verità taluno commettendo un atto ingiusto fa un atto *contrario* al suo dovere, vale a dire contrario al risultato de' rapporti morali esistenti in lui, e perciò tale che la Natura non solamente non può approvarlo, ma espressamente lo *vieta*.

Dunque questi stessi rapporti dell'ordine non possono *coincidere* coi rapporti del fatto ingiusto, e colle conseguenze da lui naturalmente derivanti; e quindi non possono avvalorare e l'uno, e le altre di diritto; ma anzi per lo contrario avranno essi rapporti una direzione del tutto *opposta* ad un tal atto, e nello stesso tempo una necessaria armonia con tutta l'altra serie de' diritti, e de' doveri.

§. 36.

Dunque se una conseguenza naturale di tal atto è appunto la *necessità* nell'uomo probo danneggiato di recar del male all'offensore *ingiusto*, non potrà da tale atto risultare in favore di costui diritto veruno.

§. 37.

Ciò non è tutto. Siccome egli fa un atto *vietato* dalla Natura (§. 35.); siccome egli aveva l'*obbligo* di non offendere senza ragione l'esistenza del suo simile (§. 8. 20.) perciò la Natura non avrallo dispensato da tale obbligo (23.), ma bensì resteranne tuttavia *avvinto*.

Ora

Ora siccome da tale necessità risulta all' offeso *diritto* a nuocere all' offensore ingiusto (§. 24.)

Dunque, oltre la necessità predetta, risulta in favore dell' offeso ingiustamente una *superiorità* di diritto, in virtù della quale può giustamente sagrificare il bene dell' offensore, nell' atto stesso che questi da tale fatto, non solo *non* ricava verun diritto onde arrestare, e collidere quello che il difensore esercita su di lui, ma resta tuttavia affrenato dal dovere di non nuocergli.

§. 38.

Dunque supposto che alla conservazione dell' assalito sia necessaria alcuna cosa, sulla quale l' aggressore aveva diritto avanti l' attentato, egli è evidente che l' offeso acquista sulla cosa istessa un vero *jus*. Diciam meglio, il diritto dell' assalito, per natural legge, si *estende* sulla cosa istessa, senza che l' offensore possa contrapporre o il dominio, o verun altro diritto valevole ad arrestare quello dell' affrontato che si difende.

Dunque è forza supporre che egli il malvagio *perda* relativamente al difensore il diritto su queste cose, a misura della necessità.

Perciò il diritto di nuocere a fine di difesa, esaminato per rapporto alla vita dell' offensore ingiusto, per naturale anzi più forte illazione si estende ai *beni* ed alla *libertà* di lui, e ad ogni altro modo di ben-essere dello stesso.

§. 39.

Il fine qui detto però si verifica supponendo che la neces-

sità di nuocere sia una *conseguenza* dell'atto ingiusto.

Ma s'ella nol fosse? Se posto il delitto, e posta altresì la necessità di offendere, si desse però il caso che ella non fosse vero, e natural effetto dell'ingiuria, chiedo io senza di una tale *connessione* si produrrebbe mai nell'ingiuriato quella *superiorità* di diritto essenziale per autorizzarlo egli solo a nuocere? (§. 27.) A dir breve si richiede egli di diritto che il fatto ingiusto sia vera e natural *cagione* della necessità di nuocere?

§. 40.

Si tralascierà di movere questa quistione ogni qual volta si concepiranno chiaramente i termini ch'ella racchiude. Infatti quand'io affermo essere *necessario* respingere, o nuocere all'offensore per liberarmi da un dato male, è forza ch'io supponga ch'egli sia *cagione* che mi pone in necessità di farlo tristo.

§. 41.

Imperocchè *data* un'ingiuria, o che mi è possibile sottrarmi da un determinato male *senza* offendere l'autore dell'ingiuria, o no. Se ciò mi è *possibile*, non esiste dunque più la necessità, di cui ragioniamo (§. 16. 17.); e quindi siamo fuori dei termini dell'ipotesi, e della quistione.

§. 42.

Se poi egli è *impossibile* sottrarsi da un determinato male, *anche* colla sciagura, ed uccisione dell'ingiuriante: dunque, a parlare con verità, *non esiste* la necessità di offenderlo per

difendersi, ma bensì esiste solo la pura *insuperabile* necessità di perire, o di soggiacere ad un dato male.

Dunque siamo del pari *fuori* dei termini dell' ipotesi, e della quistione.

Per una naturale estensione di questo raziocinio si può presentire cosa debbasi pensare dei mali *susseguenti* all' offesa, a riparare i quali è *inutile* il nocumento dell' offensore.

Quindi è evidente l' ingiustizia della pura *vendetta*.

§. 43.

Resta adunque che posta l' ingiuria, non mi sia possibile sottrarmi da un qualunque male, *se non coll'* offesa dell' ingiuriante; ciò che è appunto lo stato della quistione.

Ma posto ciò, è ben chiaro, che la situazione attuale, in cui mi trovo, la quale mi pone in necessità di nuocergli per questo stesso, è una naturale *conseguenza*, o effetto dell' ingiuria di lui.

§. 44.

Ecco pertanto la risposta categorica alla quistione proposta (§. 39.) — Primo si richiede di diritto che l' atto ingiusto sia *cagione* della necessità di offenderne l' autore per difendersi, in vigore del principio dell' imputabilità (addotto nel paragrafo 33.), il quale applicato ad un caso opposto, deve produrre opposte conseguenze.

Secondo. Ma data tale *necessità*, non astratta e non generale, cioè non di fare un atto qualunque, ma bensì di *offendere*: e non di offendere qualunque persona, ma bensì l' *autore* dell' atto ingiusto, e non per un *fine* vago, o in-

ingiu-

giusto, ma bensì ad oggetto di difendersi: data, dico, una tale necessità racchiudente nella nozione sua tutti questi rapporti, egli è *impossibile* che l' atto ingiusto non ne sia la vera *cagione*.

Quindi l' ipotesi della *disgiunzione* di queste cose allorchè *coesistono*, accennata di sopra (§. 39.) è del tutto assurda.

§. 45.

L' ultima distinzione, e la quistione unica che movere si potrebbe, ella è se sotto la *nozione* del male che il difensore di se stesso tende di rimovere da se, debba comprendersi quello *solo* che recato viene direttamente dalle forze, e dall' attività sola dell' ingiuriante, oppure *anche* quello che per la combinazione delle cose accompagna così l' ingiuria, che senza il male dell' offensore non si può riparare?

§. 46.

Ma le naturali *conseguenze* derivanti dall' ingiuria debbonsi riguardare come effetti, o parti di essa.

Dunque abbenchè la necessità di nuocere sia un risultato derivante in ragion *composta* dell' affronto dell' offensore, e delle attuali circostanze delle cose, siccome però respingendo l' offesa si *riesce* di liberarsi dal male che ci minaccia, nè vi si può riescire altrimenti, così dovrassi considerare la detta necessità come se fosse un effetto prodotto *unicamente* dall' ingiuria.

§. 47.

Quindi anche quella *porzione* di male che sopravviene

all'offeso non recata dalle mani dell'ingiuriante, ma derivante da una serie di combinazioni naturali, e necessarie dell'ingiuria, dovrassi, rapporto al diritto di difesa, considerare come *consolidata* col misfatto, e con essolui un tutto indivisibile.

E perciò il diritto preponderante di offendere per difendersi (§. 37.) si *estenderà* a proporzione delle urgenze predette nate dal misfatto.

Taluno m'impedisce ingiustamente la sortita da una casa che sta per rovinare. Quantunque la rovina, e la morte che mi sovrastano non siano direttamente, ed unicamente cagionate da lui, perchè precisamente egli non fa che trattenere, ed offendere che la sola mia *libertà*, pure la necessità di ucciderlo, o almeno di abbatterlo, affine di sottrarmi dall'essere schiacciato dalle rovine (necessità nata più dalla posizione della casa che dal di lui contrasto), sarà un vero, e natural *effetto* dell'ingiusta offesa ch'egli reca alla mia libertà.

§. 48.

Dunque allorchè chiedesi del diritto di offendere a propria difesa, non devesi precisamente esaminare qual male rechino, o recar possano le *sole* forze dell'ingiuriante, ma bensì indagare, se egli coll'offesa o isolata, o combinata ponga l'affrontato in necessità di nuocergli affine di difendersi da un male qualunque; e quali siano i rapporti, e quale l'urgenza di una tale necessità.

§. 49.

Risulta pertanto dal fin qui detto.

I. Che il diritto di *difesa* non è altro che una trasformazione, dirò così, del diritto di *conservazione* della vita, e del ben-essere, occasionato da un *fatto* nocivo; o per parlare più esattamente, non essere egli altro che una naturale conseguenza, ed un immediato *prodotto* dello stesso diritto di conservazione, il quale perchè è rivolto ad allontanare un' offesa acquista il nome di diritto di difesa. (§. 6. 7. 12.)

II. Nel senso il più ampio egli estendesi tanto contro gli agenti *nocivi* fisici, quanto contro i *morali*. (§. 6. 7. 12.)

III. Allorchè poi esercitar devesi contro un altro *Uomo*, egli non è propriamente *diritto* se non col concorso della *necessità*. (§. 13. fino al 25.)

IV. Infine, per autorizzare l'affrontato *solo* a nuocere all'ingiuriante, senza che a costui sia lecito fare altrettanto contro l'uom probo che si difende, e così affinchè il difendente se stesso acquistar possa una *superiorità* di diritto contro dell' avversario; *oltre* il requisito predetto della necessità, richiedesi che questa necessità istessa venga occasionata dall'*ingiustizia* dell' offesa. (§. 25. fino al 45.)

§. 50.

Regole riguardanti l'uso del diritto di difesa.

Ciò premesso, e restringendoci a contemplare il diritto di difesa in quest' ultimo modo d' essere, cioè in quanto è dota-

dotato della superiorità ad offendere, escludente nell' Ingiuriante il diritto a rioffendere, calcoliamo in generale l' *azione* del diritto superiore del difensore sull' inferiore dell' ingiuriante. Come agirà egli? Quali saranno i risultati dell' azione? — Dovremo noi paragonarla a quella di un corpo più greve appeso ad un braccio d' una bilancia su di un altro meno greve appeso all' altro braccio? — Allora un diritto inferiore ad un altro di un grado *solo* resterebbe interamente tolto, ed annullato dall' azione del diritto superiore.

Ora tale maniera di agire accorderebbesi ella colle leggi immutabili di Natura autrice de' diritti? Affine di scoprirlo presentiamo la quistione sotto il vero suo aspetto. Può essere ella *giusta* una diminuzione del ben-essere altrui, *al di là* di quella che è assolutamente necessaria per conservare il proprio diritto?

§. 51.

E' facile prevederne la risposta. Perciò appunto che qui cerchiamo se una diminuzione di ben-essere altrui *al di là* del necessario sia giusta, noi cerchiamo se sia giusto reçare ad altri per fine di difesa un male che *non sia* necessario. — Ma perciò appunto che non è necessario, è *ingiusto* (§. 23. 24., 49. III. IV.)

La Natura adunque non potrebbe aver voluta, o approvata in tale ipotesi la *detrazione* del ben-essere altrui, che torna lo stesso, il male di cui facciamo quistione sarebbe *ingiusto*.

§. 52.

§. 52.

Si può dunque dire in generale che se richiedesi una ragione per iscemare un diritto altrui, è necessaria una *ragione di più* per diminuirlo d'una *maggior* porzione.

§. 53.

Diamo lume maggiore a questa importantissima conseguenza. Cosa è che rende *giusta* la difesa allorchè nuoce? La sola *necessità*. (§. 24. 49.)

La necessità adunque è *cagione unica* del diritto. — *Cessata* adunque la necessità, il diritto stesso non esiste *più*. — Ogni atto adunque nocivo che contro di un uomo si eseguisse a motivo di difesa *oltre* la necessità, sarebbe *senza* diritto.

Ciò non è tutto. Siccome la necessità *sola* mi dispensa dal dovere di rispettare gli altri (§. 23. 24. 49.), e nel tempo che dà a me il diritto a nuocere ad un ingiusto avversario, toglie a lui quello d'essere inviolabile (§. 38.), così cessata la detta necessità della mia conservazione, questo stesso diritto di lui, ed il mio dovere *ripigliano* il loro primiero vigore.

Dunque l'atto che io eseguisco contro di lui *al di là* dei confini della detta necessità della mia conservazione, essendo nocivo, e dannoso, non solamente resta senza diritto, ma *contro* diritto, ed ingiurioso.

Così quello stesso principio che somministra all'uomo il diritto di difesa, ne assegna la *misura* giusta. Quindi ne nasce una teoria semplice, connessa, e dimostrativa, fondata su di un *solo* inconcusso, e luminoso principio.

§.

§. 54.

Nel diritto adunque che viene assoggettato ad una perdita, che appellammo inferiore, è necessario supporre una *resistenza* ad ogni grado di diminuzione.

E quindi un oggetto materiale più rassomigliante all'indole, e maniera di operare del diritto nel tempo, che assoggettato viene ad una diminuzione, sarebbe un corpo *elastico* che resiste sempre allorchè si tenta di ridurlo a minor volume, che non cede se non nel lato premuto, che tanto più ricerca di forza nella potenza comprimente, quanto è maggiore la restrizione che si tenta, e che finalmente tolta la pressione ritorna ad occupare lo stesso spazio di prima. Il progresso di queste ricerche mie ci somministrerà degli esempi di questa energia, e modo di operare dei diritti.

Non sembra adunque parlare esatto il dire che *nello stato naturale colui che attenta un diritto di un altro, perde nel tempo stesso il diritto corrispondente* (a). Crederei detto con più di verità ch' egli perde ed in ispecie, ed in quantità quello solo che è necessario alla conservazione del diritto dell' affrontato.

E' facile altresì inferire, cosa debbasi pensare circa il fondamento della tanto celebre, ed antica legge del *Talione* presa come legge penale.

§. 55.

(a) Filangieri. Scienza della Legislazione *Lib.* 4. *Cap.* 29. *in nota*.

§. 55.

Conchiusione del Capo

Primo. *Necessità inevitabile* di offendere per difendersi.

Secondo. *Diminuzione* del ben essere altrui la *minima* possibile.

Ecco i due importanti, universali, ed immutabili principj che danno l'*essere*, e dirigono l'*uso* del diritto di difesa, allorchè si esercita contro di un offensore ingiusto. Principj derivanti dalla *natura* stessa, e dai *rapporti* primitivi delle cose, e dell'uomo, e che per conseguenza servir debbono di norma indeclinabile all'uomo solitario, al Sociale, ai Popoli ed al Re, e per dimostrare i quali non mi sono stimato permesso di sopprimere nissuna delle idee necessarie, o avvolgerle collo stile impositore delle allusioni, della sensibilità, e immagini, pensando che i principj fondamentali di una Scienza importante debbono essere interamente, e chiaramente sviluppati, affine di agevolare il confronto delle conseguenze co' loro principj, e quindi più facilmente produrre la certezza nella mente di chi legge.

CAPO III.

Del diritto di uccidere l'aggressore ingiusto nello stato di natura.

§. 56.

Fingiamo l'aggressione talmente pressante che l'assalito non abbia *altro* mezzo fuorchè l'uccisione dell'aggressore per mettere in salvo la propria vita. Che ne risulterà egli?

§. 57.

All'affrontato è *impossibile* conservarsi senza uccidere il suo nimico. (dall'ipotesi)

Dunque ei viene perciò ad un tempo stesso e sciolto dall'*obbligo* di risparmiare a quello la vita, e ad acquistare *diritto* ad ucciderlo. (§. 23. 24.)

Dall'altro canto l'aggressore eseguisce un atto non solo sprovveduto di diritto, ma positivamente *ingiusto* (§. 8. n. II.)

Combinando adunque i principj premessi (§. 35. 36. 37. 38.) collo stato dell'ipotesi, risulta che l'assalitore nell'atto dell'aggressione non ha contro dell'assalito che l'*obbligo* di rispettarlo.

Dunque nell'atto stesso non ha diritto *alcuno* da contrap-

trappore a colui che si difende, e per conseguenza *perde*, senza compenso, il diritto d'essere rispettato nella vita.

§. 58.

Ma egli non fa tale perdita, se non in vigore dell'opposto *diritto* di conservazione dell'offeso, *combinato* col proprio attentato (§. 49. n. IV.)

Il di lui attentato non offende che il *solo* Essere dell'assalito — Dunque questo *solo* acquista diritto alla di lui uccisione. Rammenti il Lettore che ragioniamo dello stato di naturale solitudine.

CAPO IV.

VEDUTA DELLE *RELAZIONI* MORALI DELL' AGGRESSORE COLL' OFFESO, E COL GENERE UMANO.

§. 59.

Ho detto che l'aggressore perde il diritto ad essere *rispettato*, e non che perde il diritto alla vita. Prego il Lettore a fissare attentamente il senso di questa espressione, ed intenderla veramente giusta quella precisione colla quale è stata enunciata. E per eseguir ciò richiami l'osservazione di già

fatta sopra i *tre* distinti rapporti della legge morale di Natura riguardanti la conservazione di se stesso (§. 8.), per applicarla al nostro proposito.

§. 60.

E' chiaro che un atto ingiusto, ed ingiurioso ad altri, perciò appunto che è ingiusto, non può dispensare chi lo commette da un *dovere* verso se stesso. (§. 35.)

Il *primo* dovere, e diritto ritengono dunque tuttavia il loro primiero vigore, cioè l'aggressore *non* può contro di se stesso attentare, ed ha per conseguenza facoltà giusta a *vivere*.

§. 61.

Dunque egli non perde *assolutamente* diritto alla vita.

§. 62.

Che prima, nell'atto, e dopo l'aggressione egli venisse affrenato dal *dovere* di non ingiuriare gli altri, lo abbiamo dimostrato. (§. 37.)

Dunque il *secondo* dovere, che è appunto di non offendere il suo simile, non viene in virtù del delitto o scemato, o tolto *relativamente* all'ingiuriante verso altri, ma egli ne resta tuttavia avvinto, ed obbligato. Per ciò che spetta agli altri uomini verso di lui, tosto il vedremo.

§. 63.

Nasce dal *terzo* rapporto il diritto, per chi possiede la vita, di essere *rispettato* da altri, a cui corrisponde in essi il *dovere* di non offenderla (§. 8.). Ecco appunto qual diritto viene *perduto* dall'aggressore (non in vigore di un supposto

ta-

talione, ma della necessità *di fatto* racchiusa nell'ipotesi), e dal qual dovere l'offeso viene dispensato. (§. 37. 38. 57.)

§. 64.

Ma egli non fa tale perdita se non relativamente al *solo* assalito. (§. 58.)

Dunque tutti gli *altri* uomini, in vigore di questo *solo* motivo, non acquistano diritto a molestarlo, o a metterlo a morte.

§. 65.

Ma se è vero che il diritto di lui è *subordinato* a quello dell'assalito, in virtù dell'aggressione, cioè si scema, o si toglie affine di conservare la vita posta in rischio dall'aggressione istessa (§. 49. n. IV.), egli è vero altresì, che a quello non è subordinato, se non se *a misura* della pura necessità (§. 52. 53. 54. 55.)

§. 66.

Ecco pertanto il *risultato* delle relazioni morali dell'offensore coll'assalito, e col resto del genere umano. L'aggressore non perde nè riguardo a *se stesso* (§. 60, 61), nè riguardo agli altri uomini il diritto alla vita, o diciam di più (toltone all'assalito) il diritto di essere in quella dagli altri rispettato (§. 64); ma lo perde riguardo all'assalito *solo* (§. 58. 63.), e di questo diritto non fa perdita, se non a misura di ciò che è *necessario* per la salvezza dell'assalito istesso (§. 65.), nel tempo che egli l'aggressore ha tuttavia l'*obbligo* di non offendere tanto colui ch'egli assalè, quanto tutto il resto del genere umano. (§. 62.)

CAPO

CAPO V.

Osservazione.

§. 67.

Se all' affrontato ingiustamente *vietato* fosse di respingere l' offesa fino colla morte, o danno di chi la reca, oppure se l' ingiuriante avesse un *diritto* egualmente forte di quello di difesa, valevole ad arrestarlo, o colliderlo, tale divieto, e diritto violerebbero le Leggi dell' *eguaglianza* morale degli uomini emanate dall' ordine morale di Natura, e fondate dalla reale loro costituzione (§. 10. 11.), poichè il malvagio avrebbe il suo diritto di ben essere, e di libertà *più* quello che coll' offesa sottratto venne all' uomo probo.

§. 68.

Per l' altra parte, respingendo l' offesa solamente *fino* ai limiti della necessità, non si accresce, ma si *conserva* solamente il proprio diritto di felicità. (§. 50. 51. 52. 53. 54.)

Dunque dalla giusta difesa non risultando veramente *aumento* veruno reale nella massa de' diritti del difensore, quella *superiorità* qualunque che abbiamo in esso lui scorta sopra dell' offensore (§. 37.) non è realmente un aumento, ma

bensì

bensì un semplice *modo d' essere* dell' *Eguaglianza*, ed una conseguenza delle di lei leggi.

Ecco pertanto come le regole della giusta difesa vanno alla perfine tutte a risolversi in un solo semplice, primitivo, ed universal *principio*, fondato sul *fatto* della costituzione degli individui umani, e come l'analisi dopo essersi aggirata sulle diramazioni, ed i particolari ci ha guidati di nuovo, giusta le immobili sue regole, al principio d'onde eravamo partiti.

CAPO VI.

DEI DIRITTI SULL' OMICIDA *DOPO* IL DELITTO NELLO STATO DI NATURALE INDIPENDENZA.

RISPOSTA AD ALCUNE QUESTIONI DEL FILANGIERI.

§. 69.

Il diritto che avea uno acquistato sulla vita dell' aggressore resta forse estinto colla morte dell' assalito, o si diffonde egli sul resto degli uomini? Così propone la quistione uno Scrittor celebre d' Italia (*a*) §. 70.

(*a*) Filangieri *Scienza della Legislazione Lib.* 3. *Cap.* 29. In questo capo

§. 70.

Nello stato di naturale indipendenza ogni uomo è un tutto *separato* da qualunque altro (§. 1.)

Dunque la conservazione de' diritti di un individuo non ha *connessione* veruna con quelli dell'altro.

Qualunque cangiamento, o anche *estinzione* de' diritti di uno, non induce ne' accrescimento, nè diminuzione ne' diritti dell'altro.

§. 71.

Dunque nel caso presente, per la morte ingiusta dell' assalito, il resto degli uomini *non acquista* diritto alcuno sull' omicida.

§. 72.

Ma, insta il Filangieri, *dovremmo noi supporre che l'aggressore che aveva perduto il diritto alla vita prima di perfezionare il delitto, lo acquisti dopo che il delitto è consumato?* (*ivi*)

§. 73.

Sì. Dopo che il delitto è consumato l'aggressore riacquista il diritto di non essere ammazzato. Infatti la *perdita* di tale diritto era radicalmente cagionata dalla *esistenza* del diritto di conservazione proprio dell'assalito. (§. 38. 49. 57.)

La

capo egli parla dell'ipotesi dello stato di naturale indipendenza. Siccome però egli non ha definito precisamente se intenda di parlare d'uno stato di totale selvatichezza, e dove non siavi società, o solamente d'uno stato di società d'eguali, così io dichiaro che combatto i suoi raziocinj legando l'idea d'una vera vita *isolata*, ed ove stavi solamente unione di famiglia, e non di società, alla denominazione di *stato di Natura*, o di naturale indipendenza.

La consumazione del delitto togliendo la esistenza, toglie la *cagione* che lo assoggettava a tale perdita: toglie adunque ogni ragione, per cui possa essere messo a morte.

§. 74.

Ma dovremmo noi credere, ripiglia lo stesso Autore, *che l' istessa causa* (il delitto) *possa produrre un momento prima, ed un momento dopo due effetti opposti*? (ivi)

§. 75.

Ma egli è forse il solo attentato dell' aggressore considerato in se stesso, e *separatamente* dal diritto dell' assalito a conservarsi, e difendersi che priva l' aggressore del diritto d' essere rispettato nella vita, oppure ambe queste cose prese *collettivamente*? Certamente è la loro unione. (§. 58.)

Ora siccome nel momento dopo che il delitto è consumato, una di queste due cose (cioè il diritto del difensore) è in uno stato diametralmente *opposto* a quello, in cui ella si trovava nel momento prima che fosse affettuato: (§. 73.)

Dunque di nuovo si conferma che l' aggressore *dopo* l' omicidio riacquista il diritto a non essere molestato.

CAPO VII.

CONTINUAZIONE DELLO STESSO SOGGETTO.

CIRCOSTANZA IN CUI NELLA INSOCIALITÀ IL DIRITTO DI DAR LA MORTE ALL'AGGRESSORE SI *COMUNICA* AD ALTRI, NÈ VI RIMANE PUNTO IL DIRITTO DI PUNIR L'OMICIDA *DOPO* IL DI LUI DELITTO.

§. 76.

Rivestiamo il caso finora contemplato di una circostanza. Fingiamo che alcuni Selvaggi spettatori dell'ingiusta aggressione si uniscano all'offeso per difenderlo: che l'aggressore raddoppii i suoi assalti micidiali *unicamente* contro a quello, non curando de' soccorritori, e quindi, non essendovi altro mezzo alla difesa, essi uccidano costui.

L'atto di questi Selvaggi è egli *giusto*?

Se lo è, come *acquistarono* diritto a farlo?

§. 77.

L'uccisione dell'aggressore era *giusta* dalla mano dell'

affron-

affrontato, in vigore della giustizia della propria difesa (§. 57.). Questi uomini si unirono a di lui difesa, e *a motivo* di essa posero a morte l'aggressore (§. *prec.*). Essi dunque *concorsero* in un atto giusto.

§. 78.

Ma questo atto non era tale, se non per il *diritto* acquistato dall' assalito alla distruzione dell'aggressore, diritto *occasionato* dall'attentato di questi. (§. 75.)

Per l'altra parte qui non è attaccata *che* la esistenza del difeso. (§. 76.)

Dunque fa d'uopo figurarsi che la forza fisica dei soccorritori sia come *riunita* nello assalito, che sia egli stesso che agisca colle loro braccia; o, per dirlo in altri termini, che il diritto dell'offeso si *trasfonda* in essi.

§. 79.

Da ciò deriva che nell'evento contrario, che il difeso cada morto, e che essi non vengano minacciati, *perderanno* il diritto alla distruzione dell'uccisore.

§. 80.

Infatti tale diritto, prima della morte dell'offeso in essi esistente, era fondato sul *pericolo* dell'assalito. In lui, e in loro era messo in azione, perchè eravi la di lui esistenza da difendere. (§. 77.)

Quando viene trucidato, quest' esistenza si *toglie* di mezzo. Nissuno di loro, nè altro uomo viene attaccato da costui. (§. 76.)

Dunque, lungi che il diritto dell' assalito alla distruzione

dell' aggressore ingiusto si comunichi dopo la di lui morte al resto degli uomini, e in essi sopravviva, che anzi per l'opposto, essendosi per lo avanti esteso in loro, viene dalla morte stessa come *ritirato*, e riassorbito nel nulla.

CAPO VIII.

VI SAREBBE EGLI MAI NELL' INSOCIALITA' *ALTRO* PRINCIPIO PRODUTTIVO DEL DIRITTO DI PUNIR DI MORTE UN OMICIDA?

§. 81.

Mi sarei io mai innoltrato per una carriera, in cui il diritto in questione, quantunque non s'incontri, pure ciò non escluda che non si possa altrove rinvenire? Dubbio importante, ove si tratta di un' indagine *escludente* la esistenza di una cosa, a fronte specialmente della impositrice autorità di celebri Pensatori dissenzienti.

§. 82.

Non errino però le nostre ricerche in oggetti indeterminati. Riteniamo sempre che attesa la *concordia* necessaria fralle verità, quel principio *incognito*, di cui andiamo in traccia, qualunque ei siasi, non potrà giammai opporsi agli altri più co-

cogniti, ed universali, risultanti dai rapporti *fondamentali* de' diritti della natura umana.

§. 83.

Fra questi evvi il noto, ed evidente principio già dimostrato di sopra, che il diritto di uccidere l'aggressore ingiusto vien posto in esercizio dalla attuale *necessità* della di lui morte, risultante dalla incompatibilità della propria conservazione con quella del nimico, il quale al diritto del giusto suo avversario non potrebbe contrapporne verun altro, attesa la ingiustizia della sua azione. (§. 57.)

§. 84.

Dall'ipotesi, l'omicida dopo il suo delitto non affronta più verun altro in particolare.

Dunque, nel supposto che esista il diritto di punirlo del suo *passato* misfatto, non vi sarebbe ragione alcuna, per cui egli dovesse competere piuttosto ad un uomo in particolare che ad ogni altro.

Dunque supponendolo esistente, sarà proprio di *tutti* gli umani individui.

§. 85.

Ma la distruzione di un uomo è sempre un *male*. Questo male non può essere nè *necessario*, nè opportuno a riparare il passato dell'omicidio, come è ben evidente.

Dunque il delitto già consumato non può *da se solo* privare il suo autore del diritto d'essere inviolabile. (§. 55. I.)

§. 86.

§. 86.

Dunque in forza del *passato*, l'omicida ha un pieno diritto alla vita.

§. 87.

Sarebbe per lo meno inutile esaminare i rapporti del *presente*. Giacchè o il malvagio attualmente ingiuria, e in tal caso si respinge in vigore dell'*attual* delitto non di quello ch'ei *prima* commise; ma questa sarebbe una ipotesi tutta *contraria* a quella che esaminiamo, O che non esiste ingiuria, ed allora siccome il presente è il tempo, in cui cerchiamo se si possa punire l'omicidio *passato*, così sarebbe un *riproporre* di nuovo la quistione.

§. 88.

Esaminiamo pertanto l'*avvenire*. Ritenuta la esistenza della *necessità* di dare la morte, circostanza *essenziale* per l'esercizio del diritto relativo (§. 55.); ritenuto che nell'ipotesi nostra si tratta di far *succedere* la morte al delitto, si dovrà dunque verificare che dal delitto *passato impunito*, combinato coi rapporti del futuro, *indotta* venga la richiesta necessità.

Non basta: ma che risulti in una guisa sì determinata, da render giusta la morte di un *certo* delinquente.

§. 89.

Ma il futuro non influisce sul presente, se non mercè d'una *necessaria connessione* colle attuali circostanze.

§. 90.

Ciò essenzialmente inchiude la *infallibile* esistenza della cosa futura; e quindi, per correlazion necessaria, una *combina-*

direzione, e *successione* tale nelle attuali circostanze da realizzare infallibilmente l'evento futuro.

§. 91.

Avvicinando pertanto questi principj al nostro soggetto, dovrassi supporre un male *certamente* futuro: non basta, ma così certo, e di tal indole, che per prevenirlo si renda *necessaria*, e giusta la distruzione *anticipata* di un uomo, e di quel determinato uomo.

§. 92.

Dunque è d'uopo supporre, che l'omicidio *impunito*, attese le circostanze *attuali* di *tutto* il genere umano, ne *attiri* di natura sua degli altri in appresso; e che per prevenirli, rendasi *necessaria* la morte dell'omicida attuale.

§. 93.

Ma in generale dove la comunicazione degli uomini non è effetto delle *attuali* circostanze dello Stato, in cui vivono, ma del solo *accidente*, un omicidio non solo sarà egualmente *accidentale* dell'incontro degli uomini (perchè abbisognerebbe che ogni loro incontro fosse aggressione, e morte ingiusta); ma una cosa ancor più accidentale, ed in infinite guise evitabile, attesa la situazione, che rende gli uomini *isolati*, e direi così meramente possibile.

Quindi non offrendo *certezza* della sua futura, e inevitabile esistenza, non può indurre un' *anticipata necessità* di pena per prevenirlo.

§. 94.

Tale è lo stato di naturale indipendenza. (§. 1.)

Dun-

Dunque in esso dai rapporti del *futuro* non risulta vera *necessità*, e quindi *diritto* veruno agli uomini d'infliggere o morte, o altra pena all'omicida pel suo passato misfatto.

§ 95.

Da questi *soli* rapporti poi avrebbe dovuto nascere, in caso che egli competesse agli uomini isolati (come si deduce dai §. 86, 87.).

Dunque possiamo fissare la Tesi *generale*, che nello stato di naturale indipendenza non vi può essere *principio veruno* produttivo negli uomini del diritto di porre a morte, o in altra guisa punire il loro simile *dopo* il di lui delitto d'omicidio.

Non ispingo l'analisi agli altri articoli di ricerca enunciati nel §. 92., perchè ciò non tenderebbe che a procurare una ridondanza di prove.

CAPO

CAPO IX.

Esame della sovresposta sentenza relativamente allo spirito, e connessione generale delle *Leggi* naturali.

Obbiezioni e risposte

§. 96.

Crederei superfluo, a maggior confermazione della sentenza da me adottata, esaminarla anche relativamente al tenore generale, col quale suole operare la Natura, per vedere se risulti convenienza o sconvenienza veruna, onde farci dubitare della di lei verità, se alcuni celebri Pensatori (*a*) da tale considerazione non avessero preso il partito contrario al mio. Il ponderare le loro obbiezioni ci offrirà l'occasione onde trattare l'argomento sotto di quest'altro aspetto.

(*a*) Fra gli altri Locke, Barbeirac, Filangieri, Burlamaque, Vattel, Grozio

§. 97.

OBBIEZIONE PRIMA

Le Leggi di Natura hanno per iscopo la tranquillità, e la conservazione del Genere umano.

Esse quindi hanno accordato ad ogni uomo il diritto di conservare non solo se stesso, ma altresì il genere umano, e di fare ragionevolmente tutto quello che è possibile su tale soggetto

Dunque nello stato di Natura *hanno posto ciascuno nel diritto di punire la violazione delle sue Leggi, ma in un grado che la impedisca in avvenire.*

Infatti se altrimenti avesse disposto sarebbe stata inconseguente, poichè *le Leggi della Natura come anche tutte le altre Leggi che risguardano gli uomini in questo mondo sarebbero del tutto inutili, se anche nello* stato di Natura *nessuno avesse il potere di farle eseguire, di proteggere, e conservar l'innocente, e di reprimere coloro, che ad essolui fan torto.* (a)

RISPOSTA

§. 98.

Avanti di rispondere, stimo cosa conveniente determinare quale idea Locke si formi dello *Stato di Natura*. Egli

la

(a) Locke *Governo civile Cap* 1. §. 4.

la esprime colle parole del celebre Ricardo Hooker, il quale lo caratterizza uno stato, ove gli uomini sono *soli*, e *solitarj*, e non presenta precisamente che que' soli tratti di diritto, e di fatto, i quali nella definizion nostra (§. 1.) abbiamo a lui attribuiti.

§. 99.

In secondo luogo credo importante il sapere che Locke non assume *altro* principio per provare la sua opinione, fuorchè quello che è addotto nell' obbiezione.

§. 100.

Ciò premesso, ripiglio il principio di Locke. Le Leggi di Natura hanno per iscopo la tranquillità, e conservazione del genere umano.

Verissimo. Ma con qual *mezzo* vogliono dette Leggi arrivare ad un tale scopo? Con quelli che somministra *lo stato di Natura*? Dall' uomo collocato in tale stato? Oppure per altre vie?

§. 101.

Ogni Lettore di buon senso di leggieri conviene, che affine di accertarsi se la Natura abbia *voluto* qualche cosa, fa d' uopo riportarsi al piano *realmente* da lei *divisato*, ed eseguito; esaminarlo nelle sue relazioni, e notare i risultati della nostra analisi. Se la risposta al nostro quesito si ritrova fra questi risultati, allora possiamo assicurarci della scoperta della verità.

§. 102.

Un altro principio teoretico non men vero egli è, che ad

oggetto di distruggere i raziocinj che si versano su di un' ipotesi, fa d' uopo che si scuopra l'errore dal *paragone* delle proprietà, e relazioni *intrinseche* de' soggetti in essa immaginati, nè sono mai lecite le illazioni dallo stato ipotetico allo stato reale.

§. 103.

Ora da Aristotele in qua egli è dimostrato, ed ammesso che la Natura volle che lo stato di *Società* fosse il mezzo adattato, e *necessario* alla conservazione felice del genere umano.

Quindi, in vista di ciò, a lui diede delle qualità *relative* a tali mire, cioè tali, che riportate alla Società, gliela ottenessero.

§. 104.

Ne deriva quindi, che situate, e combinate queste qualità con *altre* circostanze, non solo la Natura non gli avrà *mai* procurato il conseguimento dello *stesso* fine, ma per questo stesso motivo glielo avrà reso *non ottenibile*.

L'artefice che destinò i rocchetti, e le ruote insieme collegate a segnare le ore; avrebbe mai destinati gli stessi pezzi ad eseguire la stessa funzione, allorchè gettati alla rinfusa, o divisi qua e là fossero su di un tavolino? E se fosse stato così pazzo da volerlo, vi sarebbe egli mai riuscito? Le leggi immutabili, e necessarie, che derivano dai rapporti delle cose, fanno sì che l'*unità* di uno scopo induca una tale *unità di convergenza* nelle parti a lui ordinate, che, come egli è impossibile che una cosa sia nel medesimo tempo, e la stessa

e diversa, così egli è impossibile che le stesse parti in tal guisa *preordinate* ottengano un fine diverso in vigore di tale preordinazione; oppure che in vigore delle stesse qualità, per cui prima ottenevano un fine, lo ottengano anche dopo diversamente modificate.

§. 105.

Ora siccome non v'ha cosa così *opposta* allo stato di società, quanto lo stato di naturale indipendenza; qual meraviglia adunque se in esso nascano relativamente alla conservazione, e felicità dell'uomo degli *inconvenienti*?

Qual meraviglia se quell'albero che la Natura destinò a gettare le sue radici in un terreno fermo, ed accalorato, a nutrirsi di succhi attivi e di sostanze solide, e mescolate; ed a spiegare i rami in atmosfera aperta, e ventilata, se, dico, immerse le radici in un flegma morto, ed inattivo, e cinto da un'ambiente inerte, e ristretto, non istenda de' rami maestosi, e non si ricuopra di vistosa chioma?

§. 106

Anzi ardisco dire che se la Insocialità era uno stato dalla Natura *aborrito*, e la Società era quello stato in cui ella voleva l'uomo, siccome ella doveva preparare degli *impulsi* per questa, così doveva per conseguenza permettere in quella degli inconvenienti che ne respingessero gli uomini, per indurli a raunarsi in colleganza, ove ritrovassero rimedj agli inconvenienti suddetti.

§. 107.

Sembrami adunque un cattivo raziocinare (siami permesso

usa-

usare de' diritti che mi dà la verità, e la ragione senza detrar niente alla venerazione dovuta a que' grand'uomini, a' quali ora mi oppongo) sembrami, dico, un cattivo ragionare l'applicare ad uno stato del tutto *ipotetico* (§. 102.), e, quel che è più, *proscritto* dalla Natura, qual è quello della naturale indipendenza, un principio che non potrebbe aver forza che nello stato di Società, destinato dalla Natura stessa alla vita umana.

§. 108.

Le conseguenze quindi dedotte da tale ragionamento *cadono* da se; e resta perciò immutabilmente vero che il diritto di uccidere l'ingiusto aggressore non si *trasfonde* dall'ucciso al resto degli uomini, ma con lui resta estinto.

§. 109.

Un'altra riflessione. La Natura non ha ommesso di provvedere l'uomo isolato di un diritto, onde allontanare le offese che contro di lui si tentassero, dotandolo del diritto di difesa *diretto*. (§. 49.)

Ora non solamente *la concessione* di questo solo basta ad esimerla dalla taccia d'*improvvida*; ma anzi per avergli concesso questo *solo*, risalta quell'*economia*, la quale in ogni opera di lei sì vivamente si ammira, perchè questo *solo* poteva essere *proporzionato* alle circostanze dello stato di Natura.

Infatti ancorchè gli avesse, per falsa ipotesi, accordato *di più*, voglio dire anche il diritto penale, egli sarebbe per lui rimasto *superfluo*, e di niun uso, attesa la *deficienza* di mezzi, onde metterlo in opera; deficienza necessariamente *in-*

erente

crente alla costituzione dello stato antisociale; come vedremo in seguito. (§. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185.).

Quest'ultima verità è stata riconosciuta dallo stesso Filangieri (*a*)

§. 110.

Ciò non è tutto. Locke vuole che l'*oggetto* delle pene nello stato *di Natura* esser debba la correzione del reo, e lo spavento agli altri (*b*). E ciò con verità, come si dimostrerà a suo tempo.

Nella pena di *morte* poi dell'*omicida*, egli assegna qual cagione, e motivo giustificante il *terrore* altrui.

Ma in uno stato di *solitudine* insociale, come ottenere un tal fine? Si dovrebbe pure *pubblicare* prima il delitto, e preesistere alla pena la *persuasione* ch'egli fosse stato realmente commesso. Dovrebbe altresì la pena succedere *come effetto* dello stesso delitto, ed in una guisa del pari pubblica, e tutto questo affinchè non si desse luogo a pensare che la pena o di tormento, o di morte recata al delinquente fosse anch'essa un altro *delitto*, e non producesse un esempio pernicioso.

§. 111.

Ora chi ardirà sostenere che tutto questo *eseguir si possa* nello stato di Natura fra uomini dispersi, e *solitarj*: non basta, e che ciò sia veramente *necessario*?

Ciò

(*a*) *Scienza della Legislazione lib. 4. part. 2. cap. 29.*

(*b*) Ciò viene stabilito anche dal lodato Filangieri *Scienza della Legislazione lib. 4. part. 2. cap. 27.* per la Società qual confine che oltrepassato dal Sovrano *egli cade nella tirannia*

Ciò mancando non *manca* egli altresì interamente l'oggetto *giustificante*, secondo Locke istesso, l'uso della pena di morte? E tolto l'oggetto, ove si fonda la podestà d'infliggerla?

Le *altre* pene poi che non sono di morte non mancano forse anch'esse d'una parte grandissima del loro oggetto, il *terrore* pubblico? (§. 110.)

§. 112.

Se dunque la Natura avesse all'uomo in tale stato conceduto il diritto penale, ella, ciò facendo, non avrebbe anzi *peccato* contro le regole di quel *risparmio*, il quale nell'economia di tuttoquanto il di lei sistema risulta sempre il *massimo* possibile?

§. 113.

Lungi adunque che la negazione del diritto penale allo stato di Natura le si debba ascrivere a *difetto*; affermare anzi si deve che la *concessione* di lui ne sarebbe stato uno.

§. 114.

SECONDA OBBIEZIONE

Ciaschedun uomo è vindice e *custode delle Leggi naturali* (*a*).

§. 115.

(*a*) Filangieri *ivi*

§. 115.

RISPOSTA.

Questa è una di quelle asserzioni vaghe, che non inducono conseguenza veruna, e che nel nostro caso *supporrebbero* tutto al più ciò che è in questione.

§. 116.

TERZA OBBIEZIONE.

La Natura, che fa tutto per un fine, pose nel cuor dell' uomo il *desiderio* che l' omicida sia punito. Dunque siccome ella è *conseguente* nelle sue operazioni, a tale impulso avrà fatto *corrispondere* il *diritto* relativo (*a*).

§. 117.

RISPOSTA.

Non mi arresterò nemmeno a sciogliere questa obbiezione, perchè da una *legge di sensibilità* dell' uomo formato per la so-

(*a*) Questa obbiezione accennata da Locke (*cap.* 1. §. 8. *del Governo civile*) è dallo stesso Filangieri stata estesa, e rinforzata. Io non riporto le parole di lui, perchè v' impiega più di due pagine per darle tutto quel risalto, quell' enfasi, e que' colori, per i quali egli mostra dappertutto una dichiarata predilezione.

Società, non ci è mai permesso inferire la esistenza di un *diritto* per l'uomo posto in uno stato del tutto *antisociale*.

§. 118.

QUARTA OBBIEZIONE.

Senza ammettersi l' esisteuza di questo comune diritto di punire nello stato naturale *io non so come si potrebbe giustificare il diritto della confederazione di due o più Nazioni per far rispettare i loro diritti, e per punire quella Nazione che ardirebbe di violarli Le Nazioni sono fra loro nello stato di Natura come lo erano gli uomini prima della formazione delle Società civili. Or niuno ha negato che tutte le Nazioni hanno il diritto di unirsi, e di muover la guerra a quella Nazione che ha violato il diritto delle genti contro qualcheduna di esse. Non è la sola Nazione offesa che ha questo diritto, ma tutte le altre possono a lei unirsi per vendicarla, giacchè ciascheduna Nazione è custode, e vindice delle leggi dipendenti dal diritto delle genti. Se si concede questo diritto alle Nazioni, bisogna concederlo agli uomini nello stato naturale; e se si nega agli uomini, si dee negare alle Nazioni.*

§. 119.

RISPOSTA.

Quando una, o più Nazioni si uniscono ad un' altra offesa

per

per vendicarla, o ripararne i danni, o che ciò fanno per adempiere ai patti d'una precedente confederazione, ed allora elleno agiscono astrette da un *obbligo convenzionale*; o che lo fanno per un proprio, e libero impulso, e senza prima pattuire veruna cosa colla Nazione offesa, ed allora la difesa è *giusta* come quella de' Selvaggi che soccorrono l'assalito (§. 76. 77. 78. 79.). Ma che perciò?

Per dedurre con *parità* di ragione che nello stato di naturale indipendenza competa agli uomini il *comune diritto* di dar la morte ad un altro, perchè *uccise* ingiustamente un suo simile, gioverebbe avere di già dimostrato che le Nazioni della terra abbiano un *diritto* comune alla *distruzione* di un altra, unicamente perchè contro diritto esterminò *tutto* un Popolo.

Ma in allora non trattiamo più d'una confederazione con una Nazione *esistente*, ed offesa, per ripararne i danni, e vendicarla, ma di una *vendetta* fatta da un Popolo per l'eccidio d'una Nazione che non è più.

§. 120.

Il ragionamento adunque del Filangieri non regge punto applicato all'origine del diritto di punir *colla morte*, al proposito della quale egli lo tesse.

§. 121.

Ciò non basta. Conceduto al Filangieri ciò che egli dice delle Nazioni, affinchè la *illazione* avesse forza, o si parli della pena di morte, o si parli di altre pene, richiederebbesi che egli avesse dimostrato, o che la posizione attuale delle

Nazioni, che sono *fra di loro* in uno stato di indipendenza, non sia effetto del piano di quella *stessa* Natura, che le divise coi mari, e colle montagne; oppure, in compenso, che la insocialità sia la posizione *destinata* dalla Natura stessa al genere umano. (vedi il §. 101.)

§. 122.

Ommetto tutti gli altri caratteri di disparità, lascio di accennare che le regole della guerra de' confederati sono egualmente soggette a principj immutabili che quelle della difesa privata ec. e conchiudo, che parmi dopo tutto questo, di essere in libertà di *concedere* alle Nazioni il diritto di confederarsi alla difesa di un' altra, e di combattere l' assalitrice, e nello stesso tempo di *negare* all' uomo in istato di Natura il diritto di punire l' omicida.

CAPO

CAPO X.

ALTRI PRODOTTI DEL DIRITTO DI CONSERVAZIONE

DOMINIO

LIBERTÀ.

RAGIONI PER ESTENDERSI A TRATTARNE.

§. 123.

Il diritto di conservazione della propria esistenza acquista la *forma* di diritto di offendere o di dar la morte da un *fatto*. Questo è quello che abbiamo di già dimostrato. (§. 49. I.)

Considerato adunque sotto di questa forma avrà un'*esistenza* unicamente *prodotta*, ed estesa dai *fatti*.

§. 124.

L'omicidio inevitabile è l'unico *caso* da noi analizzato, e che ci ha somministrato il diritto di cui ragioniamo.

Restringersi pertanto a lui, sarebbe quasi un insinuare che il diritto di distruggere uno scellerato *non si verifichi* che in vigore dell'omicidio inevitabile, oppure sarebbe un assegnare una *porzion* sola del diritto suddetto, e così renderne falsa la nozione, che per essere vera, deve essere *intera*.

Alla

Alla piena esposizione della verità sono dunque necessarie *altre ricerche*. Ciò non è tutto.

§. 125.

Nell' insocialità, su cui di presente sono rivolte le nostre osservazioni, spuntano i primi *germi morali* che sviluppati, e rinvigoriti in seno della Società, e del Governo, producono tutti i fenomeni del giusto, e dell' ingiusto.

Egli è adunque necessario *additare* questi germi, fare la loro storia naturale, affine di non affermar in seguito cosa veruna, di cui non siasi assegnata l'*origine*, fatti precedere i principj dimostrativi, e soprattutto per non lasciare occasioni all'*abuso* pernizioso che di essi far si potrebbe, lasciando un soggetto indeterminato a cui applicarli.

Ecco ciò che mi ha determinato ad inserire nell' opera presente, relativa all' origine d' ogni diritto penale, e principalmente di quello di morte, quanto sono per dire, e che del pari ne manifesta la *necessità*, e previene ogni accusa di superfluità. Entriamo in materia.

§. 126.

L'uomo che ha dovere, e diritto a conservarsi (§. 8. 9.) ha dovere, e diritto a *nutrirsi* ed a *coprirsi* dalle ingiurie degli elementi, e di tutti gli Enti animati.

Egli ha dunque diritto *su* quegli *oggetti* che gli somministrano nutrimento, vestito, ricovero, ben-essere ec.: ed ecco il diritto di *DOMINIO*, e la di lui origine naturale.

§. 127.

Egli ha dunque diritto ad essere *sciolto* nell' esercizio di

sue

sue facoltà da qualunque opposizione, e vincolo per procurarsi le predette cose, ed ecco il diritto di *LIBERTA*, e la di lui origine naturale.

§. 128.

Senza *beni* l' uomo mancherebbe dalla fame, e dai disagi . . . . . .

Senza poter *liberamente* agire per procurarseli, ed evitare o respingere gli oggetti distruttori, egli perirebbe di fame, e di *violenza*.

§. 129.

Tutto questo ci presenta i diritti di *Dominio*, e di *Libertà*, includente la *Tutela*, talmente *collegati* col diritto di conservazione, e ben essere, che appariscono *parti integranti* di lui: diciam meglio, egli è il diritto *stesso* di felicità (§. 4.) che si offre sotto le *forme* di conservazione dell' esistenza (§. 5. 6. 7.), e successivamente di dominio, di libertà, di tutela. ec.

§. 130.

Ciò altresì ce li mostra come prodotti del *bisogno* (§. 128.) e quindi resi *doveri* per ognuno (§. 8. n. I.) e diritti *inviolabili* da ogni altro. (§. 8. n. III.)

§. 131.

Ma soddisfatti tali doveri e indigenze fisiche, *sopravanzano* ancora ad ogni Individuo degli altri *beni* nella Terra, e alla di lui *libertà* degli altri atti, i quali possono *estendere* il di lui ben essere, *senza* turbare lo altrui.

§. 132.

§. 132.

La Legislatrice Natura non saprebbe dunque disapprovare un tal *uso*.

§. 133.

Qui è dove essi, sciolti dai *vincoli* di morale *obbligazione*, e per essere conformi tuttavia alle di lei mire, ci offrono la nozione dell'*Onesto* semplice.

E quindi l'altra *classe* de' diritti fondata sul *Lecito*.

§. 134.

Arrestiamoci sul fondamento di questa distinzione. Qui il dovere si *estende* quanto il *bisogno*, perchè trae la sua *origine* dal bisogno. (§. 130.)

§. 135.

Dunque i *diritti* di cui trattiamo, fondati sul *dovere* (§. 130.) solo sino al confine del bisogno, sono *inalienabili* per chi gli ha, ed *inviolabili* per ogni altro.

§. 136.

Al di là non potrebbero essere effetto del bisogno, perchè al di là *non esiste* più.

Dunque *al di là* il diritto è *alienabile* per chi lo ha, ed oggetto per altri di *acquisto*.

§. 137.

Posti adunque due uomini, uno de' quali, *oltre* l'estensione conveniente di cose soddisfacenti a proprj bisogni, ne abbia *di più*, e l'altro non ne abbia, nè possa averne altronde *niente*, quest'ultimo avrà incontrastabilmente diritto sul *di più*. (§. 19. 130.)

In-

Infatti v'è una ragione, per cui al secondo individuo competa un *vero diritto* sul dippiù (§. 1. 30.), ma non v'è ragione per cui il primo possa contrastarglielo. La Natura, che volle *egualmente* il maggior ben essere *compossibile* d'ogni uomo (§. 19.), vedendo che l'interesse del primo resta al *coperto*, anche nel tempo che si soddisfacesse quello del secondo, non potrebbe volere che questo dovesse essere *sagrificato* a quello, per aver riguardo ad una mera *sovrabbondanza*.

§. 138.

Non succede adunque nella nostra ipotesi un *conflitto* di diritti egualmente forti, i quali urtandosi in senso contrario, distruggano la moralità per identificarsi colla forza (*vedi* §. 25.); ma per lo contrario dal canto dell'Individuo indigente evvi un diritto di felicità operante colla *massima* sua attività, perchè pria condensata dal sommo bisogno, la quale nell'atto che si espande sopra la estensione che sopravanza, all'uomo ricco, non ritrova che un diritto di *convenienza* (§. 133.); il quale in conflitto dell'indigenza svanisce, ben sicura di non essere elisa, e di non incontrare l'inviolabile *primitivo* diritto del ricco, perchè estendersi non può *più in là* della latitudine, su la quale ha esaurita tutta la sua energia. (§. 136.)

§. 139.

Anche nello stato di *naturale* indipendenza, anche *prima* d'ogni Patto, evvi adunque un principio immutabile che *limita* i diritti dell'uomo.

§. 140.

Un seguace di Hobbes non potrebbe negarmi la *verità* di questa conseguenza. Hobbes nell'attribuire ad ognuno nello stato di Natura un diritto illimitato sopra tutte le cose contro di tutti, è partito dallo stesso principio, dal quale io ho ragionato (*a*). La quistione adunque sarebbe, chi di noi abbia meglio dedotto.

§. 141.

Rimettiamoci in cammino. Ravvicinate le comuni proprietà de' diritti, ancorchè si contemplino nella loro maggiore *eterneità* dal diritto di conservazione, e ben essere, non possono però nascondere la loro *unita* derivazione fuorchè all' occhio del volgare limitato, il quale si perde nel seguire gl' intralciati, tortuosi, e prolungati loro vincoli di origine, e di dipendenza. Ma lo sguardo vasto, e penetrante del Filosofo, dall' alto delle idee generali li vede *tutti* alla perfine metter capo ad un punto solo, e da quello venir animati; diciam meglio, essere una *propagazione* di lui.

Infatti l'uomo ha egli più di una *vita* di cui procurare la felice durata? Quando egli ha l'incontrastabile morale *potenza* di occupare, ed usare degli oggetti che tendono alla di lei conservazione (*Dominio*): Quando ha una simile potenza di *operare* senza ostacolo per procurarsi quelli, e di allontanare i perniciosi (*Libertà*), qual *facoltà* a lui manca alla di lui felicità richiesta?

Fuori

(*a*) Vedi Hobbes *de Cive cap.* 1. *art.* 8. 9. 10., e si paragoni co' paragrafi 126. e seguenti di questo libro mio.

Fuori di essa, qual altro scopo di *tendenza* saravi, verso il quale l'uomo si porti, e la Natura lo guidi?

§. 142.

Arrestiamoci ancora un momento sul punto di vista, al quale si siamo elevati per discernere, ed osservare le altre particolarità sparse sull'orizzonte steso sotto a noi.

Dal diritto di esigere la minima convenienza civile, sino a quello di sedar la fame avvi una *prossimità*, o *lontananza* di diritti, che più o meno influiscono sul ben essere *reale* dell'uomo.

§. 143.

All'*unità* adunque diffusa in tutto il sistema naturale de' diritti (§. 141.) va accoppiata l'*importanza* gradatamente crescente, e decrescente, a misura che si avvicinano, e scostano dal loro principio produttivo, ed animatore.

§. 144.

Si badi bene che quest'importanza cresce, e decresce, non solamente passando da una *categoria* all'altra di diritti, ma anche in ragione de' *gradi* di estensione d'ogni diritto preso *da se*: imperocchè ogni diritto, preso singolarmente, ha una intrinseca, ed *assoluta* utilità, che influisce sul ben essere dell'uomo.

§. 145.

Ad oggetto di ben comprendere, ed estimare quest'altra qualità, giova addurre la semplicissima, ma forse non conosciuta distinzione del diritto *in se stesso* (il quale essere non può che una *potenza morale* competente ad un uomo di fare,

o di omettere una cosa, o di esigerne da altri la *esecuzione*, od *omissione* incontrastabilmente) dall' *oggetto* del diritto, cioè dal soggetto, su del quale la potenza stessa si esercita.

Ogni diritto *individuale* (vale a dire ogni *reale* diritto) non solo è cosa *immateriale*, ma altresì è cosa *semplice*, cioè avente una così rigorosa *unità*, che l' intelletto non può formarsene una nozione *complessa*. Questo si potrebbe evidentemente dimostrare.

§. 146.

Quindi ragionando dell' oggetto, la *vita*, cioè quell'armonia di movimenti della nostra macchina, e complesso di reazioni dell' anima, da cui risultano la nutrizione, l'accrescimento, funzioni, e piaceri dell' animale, forma l' *oggetto* del diritto di *esistere*.

§. 147.

Le produzioni della Natura, e dell' arte, ed ogn' altra cosa fisica *utile* all' uomo, formano l' *oggetto* del diritto di *dominio*. (§. 126.)

§. 148.

Tutta la serie innumerabile delle modificazioni fisico-morali dell' attività dell' uomo, forma l' *oggetto* del diritto di *Libertà*.

Qui considero la libertà non applicata alla volontà, ma alla facoltà *esecutrice* delle volizioni, cioè alla potenza di agire dell' anima *fuori* di se.

§. 149.

Quanto più si *moltiplicano* gli *oggetti*, su de' quali si versa

un

un diritto, tanto più la di lui attività si esercita su di una maggiore *estensione* di cose. (§. 145.)

E quindi si può dire che, almeno *esteriormente*, acquisti una *Latitudine* proporzionata a detta estensione, contuttochè egli sia in se stesso *indivisibile*. (§. 145.)

§. 150.

Questa estensione del soggetto del diritto può avere varj *gradi*.

Dall'agonizzante, che manca, fino all'Atleta, che combatte, evvi una *gradazione di vita*.

Da Diogene fino a Lucullo, una gradazione di *Beni*.

Dall'avvinto nei ceppi fino al Cacciatore, una gradazione di *Libertà*.

§. 151.

L'indole de' diritti è di avere un' *adesione* coi soggetti, su de' quali si applicano (§. 5. 126. 127. 145. 146. 147. 148)

Un diritto infatti non è *qualche cosa* pel ben essere se non perchè dai soggetti, su' quali si esercita, apporta *utile* all'uomo. (§. 126. 127. 128. 129.)

§. 152.

Quindi la *sottrazione* di tutti interi, o di una porzione di questi soggetti, porrà in moto la loro attività, la quale soffrirà, o una *restrizione*, o farà una *resistenza* a norma della giustizia, o ingiustizia della cagione sottraente (§. 25. 26. 34.); e nello stesso tempo per un consenso necessario, recherà nocumento al *ben essere*.

Nella diminuzione di questi diritti parziali accade lo stes-

stesso che ne' Circoli Meridiani tirati dal Geografo sul Globo, i quali restano accorciati, non solo col sottrarre da essi de' gradi interi, ma anche dei *minuti* ad ogni grado.

§. 153.

Non urtiamo però dopo tutto questo negl' inconvenienti de' Giureconsulti. Guardiamoci dal pensare che alle denominazioni, e divisioni de' diritti corrisponda qualche cosa di *reale*. Esse non sono che cose *artifiziali* adattate alle nostre occorrenze, cioè per facilitare i raziocinj, e determinare gli spazj, su cui debbono versarsi: sono cose *nominali*, cioè relative alla nostra maniera di concepirli, e intenderli.

Quello che evvi di *vero* egli è un *unico* diritto, che sempre ci si presenta sotto diversi aspetti. (§. 129. 141. 142. 143.)

§. 154.

Riduciamo il fin qui detto alla materia de' delitti, almeno in generale, ed in parte. Mi riserbo a sviluppar meglio le cose, e ad applicarle interamente in altre parti di quest' opera, o in altri esami, che potessero essere dipendenti dai principj in quest' opera stabiliti.

CAPO

CAPO XI.

DELLE OFFESE ALLA LIBERTA', ED AL DOMINIO EC. DEL *DIRITTO* NELLO STATO DI NATURA DI DIFENDERNE GLI OGGETTI. LIMITI DELLA DIFESA.

§. 155.

Il delitto a parlar propriamente non toglie, o diminuisce i diritti altrui considerati *in se stessi*, nè potrebbe toglierli, o diminuirli, ma solamente il *soggetto* loro; imperocchè il delitto è un atto *ingiusto*. Un furto è bensì valevole a privarmi del *possesso* di una cosa, ma non mai del diritto del *dominio*. Il ladro è *tenuto* a restituirmela, ed io ho diritto a ricuperarla. (*vedi* §. 36. 37.)

Il *campo* del delitto sono dunque gli *oggetti* de' diritti.

§. 156.

Ma un diritto non è prezioso all'uomo, se non perchè va *accoppiato* col suo soggetto (§. 151.)

Tentare adunque la *distruzione* de' soggetti de' diritti, egli è attentare alla esistenza, e ben essere dell'uomo. (*vedi* §. 128. 129. 130.

§. 157.

Avrò dunque sempre diritto di respingere l'attentato, e

di

di approfittarmi di tuttociò, che è *necessario* alla difesa de' miei diritti. (§. 38.)

§. 158.

Se dunque la morte dell' offensore fosse *necessaria* per la conservazione della mia *libertà*, e *dominio* tal morte sarebbe *giusta*.

Entriamo in un qualche esame per confermare vieppiù questa importante conseguenza.

§. 159.

Non v' ha dubbio che allor quando si tenta la *distruzione totale* de' predetti diritti, o di alcuno di essi (*a*) mercè un delitto, si attenta contro diritto e fondamentalmente all' *esistenza*. (§. 156.)

Dunque allora si realizza il *diritto* di mettere a morte il malvagio offensore. (§. 56. 57.)

§. 160.

Ma non ogni delitto è delitto che attacchi la *vita* dell' uomo (che io appellerò per brevità *radicale*). Vi possono essere tanti *gradi* ne' delitti, quanti vi possono essere *punti* da sottrarre negli oggetti de' diritti (*vedi* §. 150. 152.). Ogni sottrazione però *offende* a proporzione il ben essere dell' offeso. (§. 152.) (*b*)

§. 161.

(*a*) Si ritenga che quando parlo di diritti lesi *ingiustamente*, uso tale espressione come di una maniera accorciata di spiegarmi; ma io intendo sempre ragionare de' loro *soggetti* a tenore del §. 155.

(*b*) Mi si permetta una similitudine guidata dall' analogia delle mie idee riunite.

§. 161.

Ciò supposto quantunque il diritto di dar la morte si realizzi negli attentati *radicali*, ed assoluti (160.), si verifica mo egli negli attentati *parziali* contrarj a' diritti dell' uomo?

Presupponiamo sempre *necessaria* la morte alla difesa loro.

L §. 162.

I. Le radici dell' albero *tutte* discendono dallo stesso, ed *unico* tronco, e sono una diramazione delle di lui fibre.

Così i diritti tutti lo sono di quello di felicità. (§. 129. 141.)

II. Tutte le ramificazioni diverse, in cui le radici si suddividono, tendono ad un *fine* unico; la vegetazione, e prosperità della pianta.

Così tutti i diritti tendono all' unico fine della conservazione, e felicità dell' uomo. (§. 141.)

III. Le ramificazioni più *vicine* al tronco interessano più fortemente la salute della pianta.

Così le Categorie de' diritti più vicine all' esistenza interessano il ben essere dell' uomo. (§. 128.).

IV. Quindi la *recisione* d' ogni radice interessa sempre la prosperità della pianta.

Così l'*offesa* ad ogni diritto, o ad un di lui oggetto interessa sempre il ben essere dell' uomo. (§. 128.)

V. Per ultimo a proporzione che si offendono le diramazioni più *grosse* delle radici, e più vicine al tronco, se ne offende più davvicino il tronco, a segno che la total recisione produce la morte dell' albero

Così a proporzione che si attaccano le più vicine, e prime categorie de' diritti, o i loro oggetti, si offende più gravemente la conservazione nell' uomo, cosicchè alla fine la loro privazione totale, e sottrazione intera de' loro oggetti arreca la morte, e la distruzione del ben essere umano. (§. 128. ec.)

§. 162.

Io non esito punto a decidere per l'affermativa.

Esiste bensì una legge di Natura che mi vieta nel difendermi ogni diminuzione de' diritti altrui al di là del *necessario* (§. 51. 52.); ma niuna se ne ritrova, nè *essere vi può* che mi comandi il *sagrifizio* del mio ben essere in conflitto di quello dell'ingiuriante. (§. 37. 38. 67. 68.)

§. 163.

Anzi quello stesso principio che limita la *superiorità* di chi si difende (§. 49.) presuppone sempre come un dato fisso, ed immutabile, l'*incorruttibilità* del diritto di conservazione dell'offeso, facendogli succedere come *accessorio* il risparmio de' diritti dell'offensore, il quale risparmio misurare, e comporsi debba in una guisa che serbi illeso ed intatto il ben essere dell'offeso. (§. 67. 68.)

Risparmia gli altrui diritti per quanto ti è possibile nell'atto che difendi i tuoi, è lo stesso che dire: metti *prima* in salvo i tuoi diritti; usa di tutto ciò che può allontanarne il detrimento, ed in ciò guardati di non offendere gli altrui diritti che per quello solo che è necessario all'*integrità* de' tuoi.

§. 164.

In un attentato adunque tanto *radicale* (§. 161.) quanto *parziale* (a) la morte *necessaria* dell'offensore è sempre *giusta*.

§. 165.

Ma nasce una difficoltà per i delitti non radicali, nè dis-

(a) Ho già spiegato quale idea debbasi legare a questo vocabolo. (nel §. 160.)

distruttori dell' esistenza. Come mai nell' offeso un diritto di una categoria *inferiore*, e meno importante (vedi il §. 144.), e perciò più debole può nell' ingiuriante soggiogare un diritto di una categoria *superiore*, e più importante, e forte, anzi il massimo de' diritti, quale è quello dell' esistenza?

§. 166.

Questa difficoltà non può essere pressante che agli occhi di colui che i proprj giudizj intorno alla *realtà*, e verità de' diritti abbandona ad una illusione, cioè all' errore che la distribuzione *nominale* e *fittizia* de' diritti possa influire sulla loro *vera* azione, e dimentichi qual fondamento abbia la superiorità del giusto difensore sull' offensore ingiusto. (vedi il §. 153. 162. 163.)

Infatti se rammenteremo che egli è un *solo* e *totale* diritto di felicità sparso in tutte le categorie (§. 153.): se terremo presente che ragioniamo nell' ipotesi in cui si verifica la *necessità* di offendere per difendersi (§. 161.), noi vedremo che anche in un *piccolo* attentato contrario al diritto dell' uomo offeso, e giusto, il diritto di felicità riagisce con *tutta* la sua energia, come per rimettere ogni minimo difetto d' equilibrio dell' aria vi concorre la pressione di tutta l' atmosfera circostante, e nel tempo stesso non si potrà addurre l' esistenza di ostacolo valevole a resistere, o diminuire la *reazione*, attesochè in *ogni* categoria non si può verificare che il giusto debba soffrire di essere leso dall' ingiusto. (§. 162. 163.)

§. 167.

Spieghiamoci in una maniera diretta. Il *paragone* delle

categorie de' diritti, e quindi i calcoli sulla loro reciproca azione, non si possono verificare che fra due diritti che *realmente* esistono.

Ma fra un uomo che *ritiene* un diritto, e l'altro che lo *perde*, al primo momento dell' attentato, quali paragoni e conseguenze si possono mai dedurre?

Ora è tanto falso che l' offensore ingiusto, contemplato come tale, sia dotato di un diritto di una categoria *superiore* a quella del difensore di se stesso, che anzi colui nel tempo che ingiuria, non ne ha nessuno da contrapporre ad arrestare, o collidere quello che la *necessità* dona a chi giustamente difende se stesso. (§. 37. 38. 67. 68.)

Tutti i raziocinj adunque appoggiati ad un tal fondamento mancano nel loro *supposto*.

CAPO

CAPO XII.

Continuazione.
Dei diritti dell' Offeso contro l' Offensore *dopo* il delitto in istato di Natura.

§. 168.

Quali saranno i diritti che *dopo* la consumazione del delitto competeranno all' offeso? Perderà egli quello stesso diritto, che nel tempo dell' *attentato* acquistato aveva contro l'ingiuriante?

§. 169.

Si noti bene che fra il caso dell' omicidio per lo addietro analizzato, e quello che ora abbiam in veduta, si frappone una *differenza* essenziale.

Là si trattava se un diritto competente ad un uomo ingiustamente assalito, essendo *vivo*, passi agli altri uomini *dopo* la di lui morte, oppure anche nasca in essi assolutamente per la di lui uccisione. (Cap. VI., e VII di questa prima Parte)

Qui per lo contrario ove egli sopravvive all' offesa si cerca se il diritto acquistato dalla stessa persona nell' attentato, *continui* in lei tuttavia lo stesso, dopo che il delitto è consumato.

La *non-esistenza* dell' ucciso toglieva ogni diritto distruttivo dell' omicida al resto degli uomini (§. 71.)

La

La *sopravvivenza* del molestato all' insulto farà essa che perduri in lui il diritto di arrecare del male all' offensore?

Presupponiamo sempre una perfetta *desistenza* dall' offesa.

§. 170.

Non oltrepassiamo gl' immutabili confini che ci vengon prescritti dalle regole riguardanti l' *offesa giusta* recata altrui per qualunque siasi titolo. (§. 53.)

Quale sarebbe la *ragione* produttrice del diritto di arrecare un male all' offensore?

Al *passato* non si può più rimediare colla semplice *pena*.

Il *dolore*, che gli si facesse soffrire, non potrebbe essere dunque *necessario*, e quindi sarebbe *ingiusto*. (§. 49. 53.)

§. 171.

A riguardo dell' *avvenire* non potrebbe nello stato di naturale indipendenza competere all' offeso il diritto di vendicare un delitto consumato, se non nel caso che l' impunità ne attirasse di natura sua, e *certamente* degli altri in avvenire. (§. 89. 90. 91. 92.)

Senza di una tal *connessione*, che rendesse necessario lo stesso *grado* di pena che era permesso nell' attentato, sarebbe di niun effetto la preesistenza del diritto di dar la morte all' offensore ingiusto, quantunque tuttavia sopravviva la persona ingiuriata.

§. 172.

Ma ciò supposto non verrebbe il delinquente punito per una *continuazione* del primo diritto esistente nell' offeso nel tempo dell' attentato, o, dirò meglio, in vigore dello stesso

fon-

fondamento; ma bensì in forza d' un motivo *aggiunto*, e successo al passato, ritratto dal seno dell' *avvenire*.

§. 173.

Ma esiste veramente nell' insocialità una tale *convenzione*? D' onde rilevarla? Come *assicurarsi* che il suo nemico od altri gli recheranno nuovi insulti, se fu effetto dell' *accidente* il primo ch' egli ricevè? (§. 93.)

Nel *cuor* degli uomini, nelle *circostanze* dello stato di Natura, ove ricavar con fondamento, che l' impunità sarà infallibilmente *cagione* di nuove ingiurie? In uomini *dispersi*, e *solitarj* esistono essi i desiderj fattizj, e fomentati, i bisogni moltiplici, la necessità, e l' allettativo, e la circostanza di nuocersi?

§. 174.

E dato per falsa ipotesi che l' impunità del misfatto aprisse la via ad altri nell' insocialità, renderebbe ella perciò *necessaria* la morte dell' offensore primo che fece ingiuria?

La fuga, la solitudine, l' unirsi con altri Selvaggi, non sarebbero forse spedienti opportuni, onde premunirsi contro nuovi pericoli? In uno stato, ove egli è effetto dell' accidente l' incontrarsi col suo simile, è un *dovere* mettere in opera tali spedienti, perchè usati non ci pongono nell' occasione di nuocere. (§. 16. 17. 18. 24.)

§. 175.

Ho affermato che la vendetta dell' offesa non può rimediare al male *passato*. (§. 170.)

Rapporto ad un' offesa alla persona, *dolorosa*, o ad una

violenza alla libertà, egli è evidente che le angoscie del reo nè possono rivocare l'ingiuria, nè toglierne le vestigia.

§. 176.

Ma per i delitti contro il *dominio* accade egli lo stesso?

Riteniamo l'ipotesi che ci siam proposta, in cui le rapine, i furti, ed altre siffatte azioni non attaccano l'esistenza di alcun individuo. Noi parliamo de' delitti che non sono fondamentali, o *radicali*. (§. 160.)

Ciò posto, *cosa* sarebbe propriamente un furto, una rapina nello stato di naturale indipendenza?

Ove non esistono convenzioni, che determinino gli oggetti de' *possessi*, ne fissino i confini, e ne assicurino il godimento, non si verifica *incontrastabilmente* il dominio che di quelle sole cose, le quali vengono attualmente, e fisicamente *occupate*, e *ritenute* da un individuo, e che sono *necessarie* alla di lui sussistenza. (§. 130. 139.)

Così alcuno de' delitti contrarj al dominio si verificherebbero, a cagion d'esempio, in un animale accalappiato dal uom naturale, che gli venisse strappato di mano, nelle frutte spiccate per nutrirsi, nella sottrazione del capro, o dell'agnello dal gregge, e in altre cose di tale natura.

§. 177.

Ora se il *ricuperare* il rubato si volesse riguardare qual *pena*, si avrebbe torto. Quale *offesa*, o *diminuzione* soffrono i diritti del ladro nel rivendicare un di *più* ch' egli aveva tentato di accrescere al suo dominio? Qual *male* soffre egli, onde ei possa restar *corretto*, e gli altri *atterriti* dal non commettere più lo stesso delitto?

§. 178.

§. 178.

Affine di pareggiare il diritto del derubato contro del ladro *dopo il furto* al diritto che abbiamo negato all'offeso dopo la violenza, e le ferite, gioverebbe dimostrare che possa divenir tale da autorizzare un *dolor* fisico alla persona del depredatore in mancanza di beni, o che al primo possessore della cosa tolta, essendo già altrove *provveduto*, sia lecito privare dopo alcun tempo il suo nemico di beni, anche a segno di farlo perire di fame, o recargli altro incomodo, o sciagura.

Ma non essendo, come ben vedesi, i tormenti cosa *necessaria* al ben essere del Padrone antico, come diverrebbero *giusti?*

Conchiudiamo: Non esiste dunque diritto a vendicare il mal *passato* in istato di Natura. (§. 179.)

§. 179.

Che se rifletteremo che nello stato di Natura la forza d'ogni individuo non può per l'ordinario essere *superiore* a quella d'ogni altro individuo preso *singolarmente*, molto più s'egli è riunito con altri, allora si vedrà che il dolore, che si facesse soffrire all'offensore, non potrebbe trattenerlo dal replicare altri atti posteriori di atrocità, ch'egli disegnasse di commettere. Imperocchè sentendo egli di avere *eguali*, o *maggiori* forze del suo avversario, allorchè egli premeditasse di offenderlo, lusingherebbesi di potere facilmente evitare ogni disastro. Quindi, allontanatone il *timore*, non avrebbe ritegno

alcuno esteriore all' empia sua spinta. Da ciò come da naturale, ed *infallibil* causa nascerebbe sempre il *delitto*.

§. 180.

Non potrebbe adunque la vendetta produrre nello stato di naturale indipendenza nè la *correzione* del malvagio offensore, nè la sicurezza dell' offeso.

§. 181.

Ciò che si afferma di uno si può del pari di tutti verificare in tale stato.

La vendetta adunque non potrebbe nemmeno essere un *freno* per arrestare ogn' altro individuo, a cui nascesse voglia di offendere il suo simile.

§. 182.

Questo non è ancor tutto. Il delinquente inasprito dalla vendetta, *più ferocemente* di prima ritornerebbe a caricar l' offeso, ed alle prime violenze, de insulti nè farebbe succedere de' vieppiù atroci, colla morte sovente del vendicatore senza che a ciò potesse ripararsi. (§. 179.)

§. 183.

Così in vista del delitto *consumato* far soffrire nello stato di naturale indipendenza un male al delinquente sarebbe l' atto il più *fatale* a chi lo esercitasse, a meno che in ogni pretesa pena non si pretendesse che si *debba* mettere a morte l' ingiusto suo nemico, e che ciò sia e *permesso* dalle leggi di Natura, e sia eseguibile in fatto.

§. 184.

La conseguenza adunque di già dedotta (§. 178.) cioè che

che non compete alla Persona offesa diritto veruno per arrecare un male all'offensore dopo il delitto *consumato*, in vista del delitto stesso, non solo è ragionevole riguardo al diritto, ma altresì riguardo di *fatto* dell'uomo selvaggio.

§. 185.

Dunque l'*imperfezione* dello stato naturale non risulta solamente dalla deficienza de' *mezzi*, ossia della forza necessaria a punire i delitti (come lo pretende Filangieri (a)), ma altresì e principalmente dalla deficienza di *diritto*. Si richiamino qui i paragrafi 109. 110. 111. 112. 113.

CAPO XIII.

AVVERTIMENTO.

Avanti di chiudere questa prima Parte io giudico necessaria un'osservazione, la quale prego il mio Lettore di tenere presente, perchè s'incamminiamo a contemplare l'uomo in altre posizioni più complicate. — Avendo noi sino ad ora ragionato dello stato di naturale indipendenza, facil cosa sarebbe il pensare che tutto quello che abbiamo fin qui affermato

(a) *Sciensa della legislazione* lib. 3. Cap. 29. Part. 2.

nato dell'uomo sia *proprio* dello stato medesimo, nè si possa di lui verificare che in tale posizione. Tale opinione però, facile ad insinuarsi, attesa l'associazione delle idee contratta dalla simultanea, e costante esistenza ed enunciazione degli oggetti, sarebbe un grave errore.

Non tutto quello che si afferma dell'uomo nello stato di Natura è talmente *proprio* di tale stato che ad una diversa posizione applicar non si possa; Anzi per lo contrario vi sono moltissime cose che gli vengono in esso attribuite per lo *stesso motivo* pel quale attribuite gli verrebbero in qualunque situazione, cioè in vigore della *natura*, *ed attributi*, e de' primitivi, e reali bisogni ch'egli ha, non perchè solitario, ma perchè *è uomo*.

E' dunque mestieri distinguere i principj di diritto fondati sulle qualità ch'egli ha come *uomo*, da quelli che gli vengono appropriati come *selvaggio*.

Egli è facile lo scernerli, esaminando se nella composizione loro v'entrino le circostanze *di fatto* dell' insocialità, se vi si mescolino per entro i lineamenti, dirò così, della grezza, e solitaria Natura, oppure se vengano soltanto assunte le nude, e semplici nozioni della di lui natura, ed i caratteri *generali*, ed astratti dell'umanità verificabili in qualunque stato. Quelli della prima specie sono sempre contrassegnati da qualche tratto di *particolarità*; io voglio dire che involgono sempre nel loro aspetto qualche circostanza *ipotetica* ed allusiva allo stato di Natura. Quelli della seconda

specie

specie per lo contrario si annunziano sempre in una maniera *generale*, semplice, e non avente relazione a situazione veruna speciale di fatto di qualsiasi stato.

Di quest' ultima specie sono propriamente tutti i principj, e le regole generali del diritto di difesa poste in fronte del presente trattato (Cap. I. e II.), e parecchj altri principj sparsi per entro di questa prima Parte.

Del Genesi del Diritto Penale

PARTE SECONDA.

Dello stato di naturale Società ossia della Società d' eguali.

Ordine nel trattarla.

Chieggo ad un Naturalista dell' *origine* di un insetto presentatomi già trasformato, Egli dopo avermene fatta la storia nello stato primitivo di uovo, o di bruco, ad un tratto, soppressane la descrizione nello stato di ninfa, e di altre mutazioni intermedie, mercè le quali si segue senza interruzione l'insetto nelle successive sue apparenze, nè perdesi mai di vista come le susseguenti uniscansi colle precedenti, soppresse, dico, tutte queste particolarità passa a ragionarmene sotto la più rimota metamorfosi. Con tale ommissione, non manca egli forse al suo assunto?

Trattando dell' *origine* del diritto penale, dobbiamo tanto atteso lo *scopo* dell' Opera, quanto dell' ordine, col quale ad esso tendiamo, dobbiamo, dissi, astenerci dal trasportare *per*

salto le nostre ricerche dall' Insocialità alla Società governata dalla Sovranità, e dalle Leggi. Arrestiamoci prima ad analizzare l'uomo in uno stato *intermedio*.

A riguardo del *metodo*, riflettasi che nella progressione analitica gli oggetti procedono sempre con *gradazione* dal semplice al composto.

Finalmente dove tutto è *connesso*, dove evvi oggetto di *quistione* colla moltitudine, fa d'uopo segnare gli anelli di mezzo della catena delle verità che sostengono i più remoti. Più *lento* è il corso allorchè si contrasta colla corrente.

CAPO

CAPO I.

Prenotati generali.
Primo Prenotato.
Diritto di *Socialità*.

§. 186.

L'argomento che io tratto ha una stretta *connessione* con tutto il sistema de' principj di diritto. Sotto l'aspetto, del quale m'incammino a ragionarne in questa seconda parte, ha la più diretta relazione con tutto il sistema del Diritto *politico-naturale*.

Ecco il motivo che mi guida ad accennare, a modo di *prenotati*, alcuni principj, i quali per la loro fecondità, forza, ed influenza più estesa debbonsi avere specialmente presenti, prefiggendomi in ciò le leggi della più rigorosa sobrietà nelle idee, e brevità nell'espressione. (*a*)

§. 187.

(*a*) Debbo necessariamente supporre il Lettore già istrutto almeno nelle Teorie generali del diritto. Non è un trattato di tutto il jus che io espongo, ma solamente un piccolissimo *ramo* di Diritto politico-naturale.

§. 187.

Io presuppongo in primo luogo come assioma, che la *Società* sia lo stato per cui la Natura *ha formato* l'uomo, la cui struttura, e facoltà sono come i *pezzi relativi* ad un tal fine, ed al quale coll'imperiosa legge del *bisogno* unita alla voce del *sentimento* e della ragione la Natura stessa lo spinge.

Che per conseguenza lo stato di barbara indipendenza, nel quale fino ad ora lo abbiamo contemplato, sia del tutto *contrario* alla di lui destinazione, ed attuali rapporti colla Natura.

§. 188.

Quindi che competa agli uomini un *diritto* che lo appellerei di *Socialità*, tanto importante, e sacro, quanto quello della conservazion di se stesso.

CAPO II.

Modificazione ne' Diritti dell' Uomo indipendente passando in Società.

§. 189.

L'uomo è *realmente* lo *stesso* nello stato di Natura, e di Società.

Dunque passando da quello a questo non cangia che di *rapporti*.

§. 190.

Dunque in tale passaggio i di lui diritti *assoluti*, cioè quelli che sono immediatamente fondati su la di lui persona, essia bisogni assoluti, e primitivi rapporti del di lui essere, non iscemano di numero, non mutano natura, ma cangiano solo *maniera di essere*.

§. 191.

Ma un Ente cangiando maniera d'essere, cangia anche nelle sue *relazioni*.

I diritti sono anch'essi *risultati* delle relazioni dell'Essere morale colle cose, che lo circondano.

Dunque i diritti assoluti dell'uomo nello stato di Società sarebbero in ragion composta dell'indole loro *naturale*, e delle circostanze *sociali*; cioè sarebbero *risultati* d'ambe le cose unite, soffrendo delle modificazioni di *relazione*.

CAPO III.

Estensione acquistata dai diritti dell'Uomo selvaggio effetto dello stato di Società.

§. 192.

Quantunque per assegnare accuratamente, e con sicurezza le modificazioni che lo stato di Società produce su la massa de'

de' diritti dell'uom naturale che passa in lei, sia primieramente necessario nel fondo, dirò così, delle circostanze sociali cogliere tutte le *qualità*, e *rapporti* che possono avere tale influenza, ed in seguito, non mai perdendo di vista il soggetto *passivo* da esse modificato, cioè il solido de' diritti medesimi, notare le metamorfosi ch'eglino subiscono, non solo per essere al caso di riconoscerli in seguito, ma altresì di determinare a quali di essi si debbano attribuire gli effetti morali, che nasceranno dalla mescolanza, e concentramento loro nello stato di Società, quantunque, dico, tutto questo sembri necessario, nulla di meno, anche prima di averlo eseguito, si può predire che l'*effetto* generale della Società su i diritti dell'uomo selvaggio che passa in lei, sia di dar loro la *maggior estensione*.

Infatti se i diritti sono quelle tracce, le sole *convergenti* verso la felicità dell'uomo, dalla segnate stessa Natura; se lo stato di Società è un mezzo *indispensabile* voluto dalla stessa Natura alla di lui conservazione, e ben essere;

§. 193.

Presa adunque la Società con i suoi *dovuti* requisiti sarà il fondo più *adattato* per lo svolgimento, e conservazione de' diritti dell'uomo.

§. 194.

Si potrebbe quindi affermare che qui ogni loro *trasformazione* è un maggiore *sviluppo*, ed ogni apparente restrizione è *dilatazione*.

416906

CAPO IV.

ALTRO EFFETTO DELLA SOCIETÀ. *CONVERGENZA* DELLE AZIONI PARTICOLARI AL BENE COMUNE.

§. 195.

L'amor proprio (§. 3.) d'ogni individuo trasportato in Società è un *centro d'attrazione* che tende indurre a se il maggior numero possibile di soccorsi altrui. (§. 5.)

Ma l'uguale amor proprio di ogni altro simile, per la *stessa* ragione, tende dal canto suo ad attirare a se con *egual* forza i soccorsi di tutti. (§. 10.)

§. 196.

Il prodotto adunque migliore di queste azioni centripete, e *singolari*, sarebbe una totale *inerzia*, e scambievole *non curanza* degli individui avvicinati, la quale ne' suoi effetti punto non differirebbe dalla insocialità, se il *concorso* sino ad un certo segno nella tendenza *altrui* non procurasse il conseguimento dello scopo di ognuno.

§. 197.

Questo *scopo* è la propria conservazione, e felicità. (§. 3. §. 141. 187.)

Dunque, affinchè *sussista*, ed abbia il suo *effetto* la sociale

ag-

aggregazione, egli è assolutamente *necessaria* una *convergenza* delle azioni di ogni individuo al bene di tutti.

Ella è questa convergenza, che forma l'oggetto dell' *Ordine sociale*.

CAPO V.

CONTINUAZIONE DELLO STESSO SOGGETTO PER RIGUARDO AL *DIRITTO*.

§. 198.

Siccome la Natura volle la conservazione, e ben essere *migliore* dell'uomo (§. 7. 11.), e perciò appunto anche lo stato *sociale* (§. 187.); così egli è evidente che quella *direzione* reciproca delle azioni degli individui sociali al maggior utile di ognuno dimostrata già un requisito *essenziale di fatto* della Società (§. 197.), sarà la più conforme alle leggi *morali* della stessa Natura, cioè *doverosa*, e giusta.

§. 199.

Eguali sono i diritti di oguuno, che passa in Società. (§. 10. 11. 190.)

Dunque non evvi ragione alcuna *assoluta*, per la quale un membro sociale possa pretendere giustamente una *maggior porzione* di soccorsi, di ben essere, di diferenza, e di soggezione che qualunque altro.

§. 200.

§. 200.

Dunque *soltanto* la compossibile *massima* felicità di ognuno con quella di ogni altro può essere lo *scopo* propostosi dalle Leggi morali di Natura nello stato sociale; precisione importante della quale in progresso rileverassi il valore.

CAPO VI.

QUADRO DELLA SOCIETÀ NATURALE DEDOTTO DALLE PRECEDENTI RIFLESSIONI.

§. 201.

Un numero sufficiente d'uomini posti in una mutua comunicazione, nella quale ciascheduno non solo si astenga dall' attentare alla vita, mantenimento, e legittimo eseroizio della libertà d' ogni altro, ma eziandio in virtù de' soccorsi prestati, ricevuti, e in varia guisa riflessi, e moltiplicati ritrovi *sostentamento*, *sicurezza*, *cultura*, e in una parola il proprio ben essere cooperando all' altrui, ecco il *modello* della Società d' eguali, e que' di lei *essenziali*, (§. 197.), e *giusti* (§. 200.) caratteri, che sono l' oggetto importante delle tendenze dell' uomo, e della di lui destinazione dalla Natura.

§. 202.

Impieghiamo qui l' analisi per un momento, per accen-

nare,

nare, almen di volo, quale sia la *costituzione* di questa Società, quali diritti, e doveri ne nascano, per intendere precisamente cosa sia un *delitto* in tale stato, e per comprendere dove si appoggi il diritto penale, s'egli nasce in tale stato, e qual modo d'essere egli acquisti.

§. 203.

Se attentamente vi riflettiamo, tosto si avvediamo non essere questa un'unione di parti collegate ad essere *dipendenti*, ma bensì una semplice aggregazione di molte parti simili avvicinate fra di loro del tutto *eguali*, ed *indipendenti*.

§. 204.

Quindi lo scambievole soccorrimento d'ogni individuo non deriva da una *sommessione* od uniformità alla volontà di un tutto, o di un solo, ma bensì dalla semplice *volontà* di ognuno, preso *singolarmente*, di fare il suo miglior bene facendo lo altrui, in vista de' rapporti *necessarj* delle cose. (§. 197.)

Questa situazione di cose ci offre questa Società sottomessa, e diretta da *leggi* naturali, e superiori dell'ordine morale di Natura; ma le quali per non essere state dedotte in *patto* espresso, nè notificate mercè di un tal patto agli individui della collegatza, non possono riguardarsi come *convenzionali*.

Ad un tempo stesso però per doversi osservare dagli individui stessi, e quindi a loro essere *note*, debbono perciò conoscersi mercè l'uso della ragione *sola* di ognuno. Quindi per tal motivo si possono denominare *leggi razionali* di Natura.

§. 205.

§. 205.

Quest' aggregazione però è realmente *distinta* da ogni altra, e forma un *tutto collettivo* diverso dalla dispersione di quegl' individui solitarj erranti nella selvaggia insocialità.

Inoltre ha *uno stesso* comune scopo il miglior essere di tutti, che non può ottenersi che da un' *unità* di mire, di atti, in somma dalla uniforme ed universal convergenza di volontà, e di azioni degli individui aggregati. (§. 197.)

Quindi sotto degli accennati aspetti ha una vera *unità*.

§. 206.

Per esprimere pertanto in pòche parole cosa sia la costituzione di questa Società, dir si può ch' ella è un' aggregazione, la quale considerata nel suo *interno*, cioè nelle relazioni da parte a parte, ha un avvicinamento, e colleganza, ma non *dipendenza* di membri, *concordia*, ed uniformità, ma non *unità* vera di volontà.

Considerata poi nel suo *esterno*, e prendendone collettivamente le parti, ch' ella è un certo tutto avente *unità* di scopo, e convergenza d' atti, di forze, e di effetti.

§. 207.

La Società non si può concepire senza *uomini*, ma si possono concepire degli uomini senza Società; riflessione ovvia che guida alla semplice, ed in se stessa speculativa distinzione della *forma* della Società, la quale per ora è il complesso de' rapporti derivanti dall' unione, dal *fondo* materiale di lei, che sono gli uomini che la compongono.

§. 208.

§. 208.

Dall'aggregazione nascer debbono diverse *relazioni* che riportate ai termini, su i quali si appoggiano, si riducono a *tre* specie, da cui è d'uopo che ne risultino altrettante di *diritti*, e di *doveri*. (§. 191.)

I. Relazioni, diritti, e doveri dell' *aggregato intero* verso ognuno degli individui.

II. Di *ognuno* di questi verso tutto l'aggregato.

III. Di ogni *singolare* verso ogn'altro singolare.

Si potrebbe anche aggiungere dell'aggregato *intero* ad un altro aggregato, che è ciò che dà fondamento al diritto delle *genti*, o delle nazioni; ma ciò non interessa lo scopo di quest' Opera, in cui m'è d'uopo adocchiare per un istante solo i rapporti *interni* del corpo sociale.

§. 209.

Tutte queste specie di direzioni sono come tante forze *cospiranti* al bene di tutti. (§. 197. 200. 201.)

Dunque l'esistenza, e felicità di ognuno interessa nello stesso tempo tutto l'aggregato, ed ogni individuo in particolare, e così a vicenda quella dell'aggregato, e di ogni singolar membro interessa ogni altro singolar individuo, e per ognuno di questi componenti diventa oggetto di *diritto*, e di *dovere*.

§. 210.

Quindi siccome l'uomo selvaggio porta seco in società tutti i diritti, e doveri *assoluti* fondati sulla di lui costituzione (§. 190.), così ne risulterà una *somma* composta di detti pri-

mitivi diritti, e doveri assoluti, modificati però socialmente (§. 191.) e di tutti i diritti, e doveri *relativi* o ipotetici poc'anzi enunziati risultanti dall' aggregazione.

§. 211.

Pensando che vi sono de' diritti, i quali sono tali in chi li ha, perchè *altri* è tenuto a prestare alla stessa persona qualche *uffizio*, vale a dire fare qualche azione in di lui pro', o astenersi da qualche altra *in virtù* de' rapporti di *fatto* sopravvenuti allo stato primitivo dell'uomo, si forma l'idea del diritto *relativo*, o ipotetico, dal quale per correlazione necessaria si forma l'idea di *dovere* relativo, od ipotetico, pensando cioè all' *obbligazione* che stringe l'altro di prestare lo stesso atto, o di astenersene in virtù de' medesimi *rapporti*.

Altrove ho accennato cosa intenda io per diritto e *dovere* tanto in *genere* (§. 2. 4. 145.) quanto *assoluto*. (§. 190.) Io mi farò sempre coscienza di definire i vocaboli da me usati.

§. 212.

Ancora un' osservazione che non sarà forse del tutto superflua atteso il punto di vista, sotto il quale ella presenta le cose.

L'unione, l'ordine, e la convergenza di tutte le parti del corpo sociale alla maggior felicità (§. 197. 200. 201.). il *diritto*, ch'essa ha, considerato come un tutto di conservarsi in istato di aggregazione (§. 188.) e di rendersi felice, le comunica una certa ampla bensì, ma però vera *personalità* di diritto, per cui il dominio, la libertà, e la difesa

fesa le convengono, come se fosse una persona reale, abbenchè non abbia peranche tutta la morale *unità*. (§. 206.)

CAPO VII.

Convenzioni.

§. 213.

L'agricoltore semina. La semente si sviluppa, cresce, getta e dirama profonde radici in terra, e vigorosi rami in aria.

L'organizzazione del germe racchiuso fra i lobi, e cinto dal guscio, le relazioni fra la terra, e la semente, il concorso, ed il fermento delle diverse molecole di fluido, e di solido combinate a nutrire la pianta, e finalmente le leggi, con cui vegeta, e fruttifica sono tutte cose affatto indipendenti dall'agricoltore. Non è suo che l'atto della seminagione: il resto è della Natura. In somma egli non è che *cagione occasionale* dello stato attuale della pianta. Eppure questo *atto solo* basta per arrecargliela sviluppata, e fruttifera.

Ecco l'immagine delle umane convenzioni. Esse possono ben sì realizzare un fatto, ma non possono *creare*, o donare i *diritti* e *doveri* propri di esso; perchè appunto questi nascono dai rapporti fondati sulla natura stessa delle cose, e da una volontà infinitamente superiore all'uomo (§. 2.); co-

sicchè, se le convenzioni tendessero a stabilire alcuna cosa *contraria* a questi rapporti primitivi, d'onde nascono i doveri, esse sarebbero moralmente *nulle*, o inique.

§. 214.

Perciò datemi il solo *fatto* dell'unione degli uomini. Posto quello, tutti i *rapporti* derivanti da lei, e dal di lei scopo sono *indipendenti* dalla volontà dell'uomo.

Concediamo per un momento che fosse in libertà di lui porlo, o no, questo fatto, come a me di descrivere o no un circolo, ma postochè gli uomini si aggregarono per convivere assieme, i sopraddetti rapporti sono così indipendenti dal loro potere, come è indipendente da me che i raggi del circolo sieno *eguali*.

§. 215.

I *risultati* adunque di questi rapporti sono egualmente *indipendenti* dagl'individui aggregati.

§. 216.

Dunque i diritti, e i doveri sociali affine di essere o acquistati, o contratti, non hanno di bisogno di specifica *stipulazione*, bastando solo a tal effetto agli uomini l'unirsi, ed il supporre lo *scopo* dell'aggregazione.

§. 217.

Questa conseguenza dedotta dal *principio* generale, e *teoretico*, è stata, per quel che mi sembra, già dimostrata *in fatto*, in forza, cioè della natura stessa del soggetto, cui ella riguarda, se ben si penetri lo spirito dei Capi III. IV. V. di questa seconda Parte.

§. 218.

§. 218.

Io non dico assolutamente che siano *inutili* le convenzioni ad acquistare de' diritti, e contrarre de' doveri. In molte cose di dettaglio, e particolari non indicate dalla Natura se non in *generale*, oppure ove si tratta di diritti che campeggiano sull' *onesto* semplice. (§. 133. 136.) sono così necessarie, come è necessaria la seminagione affinchè nasca la pianta, cioè come cause determinanti, od occasionali. Io dico solamente . . . . . Il lettore già m' intende ed è superflua una ripetizione.

§. 219.

Tutto ciò che affermo, è vero in qualunque sistema che si adotti intorno alla *destinazione* dell' uomo alla Società; perchè in qualunque sistema si verificheranno sempre le leggi dell' amor proprio, quali le abbiamo espresse, e tutto ciò che abbiamo esposto nei §. 195, 196. 197. 198, 199. 200.

§. 220.

Che se poi, come egli è verissimo (vedi §. 187.), riguarderemo lo stato sociale come un fatto *voluto* dalla Natura *autrice* del diritto, le premesse riflessioni raddoppieranno di forza.

CAPO

CAPO VIII.

Del diritto di Difesa proprio della Società.

§. 221.

Riduciamo i principj fin qui esposti allo scopo di quest' Opera. Supponiamo in questa Società d' eguali il caso d' un' *aggressione*.

Nell' essere egli un attentato fatto contro dell' *esistenza* di un individuo, egli è un attentato fatto contro una cosa ch' egli ha diritto di conservare *da se* medesimo, e la Società tutta assieme a lui. (§. 49. 209. 210.)

Dunque contro l'aggressore ingiusto militano *due* diritti; I. quello di tutela dell' assalito, II. quello che compete alla Società in favore de' suoi individui, e di se medesima.

§. 222.

E' cosa evidente che questo diritto *proprio* della Società a concorrere alla difesa di un singolar suo individuo, è tanto *diverso* da quello che abbiamo accennato nella prima Parte Cap. VII. competere ad alcuni selvaggi che accorrono alla difesa di un assalito ingiustamente, quanto è diversa la Società dalla Insocialità.

Là infatti egli non era che l' effetto di un atto meramen-

te-*arbitrario*, ed in se stesso era un diritto *imprestato* e del tutto annesso alla sorte dell' assalito, anzi non era che lo stesso identico diritto esteso ai soccorritori (§. 78. 79. 80.); dovecchè qui egli è l' effetto di un *dovere* che lega la Società verso de' suoi individui (§. 209.), e del *diritto* che ella medesima ha di conservarsi in istato di aggregazione, ossia di *socialità* (§. 188.); diritto che non potrebbe sussistere senza l' altro di difendere la esistenza de' suoi membri . (§. 207.)

§. 223.

Dunque, per dirlo in breve, la Società acquista diritto, postane la *necessità*, alla distruzione dell' aggressore ingiusto, non mediante la *trasfusione* del diritto dell' assalito in lei, ma per un diritto suo *proprio*, distinto, semplice ed universale prodotto dall' indole stessa dell' aggregazione.

§. 224.

In vigore de' medesimi principj compete ad ogni membro ed al Corpo sociale un simile diritto negli attentati contro la *libertà*, e *dominio*, tanto particolare, quanto comune, regolandone però sempre l' uso con i due gran canoni di già fissati. (§. 55.)

Questa proposizione affine di essere vieppiù dimostrata non abbisogna che di un solo atto di attenzione combinata su i paragrafi 128. 164. 190. 212.

CAPO

CAPO IX.

Se col diritto acquistato nel tempo dell' aggressione la Società possa passare a punire il delitto *consumato*.

§. 225.

Avanziamo la nostra analisi. Supponiamo l'esito dell' aggressione fatale per l' assalito, e ch' egli soccomba.

La Società avrà essa diritto di far soffrire un qualche *male* all' omicida, fino anche al segno di metterlo a *morte*?

Poniamo come dato che costui desista da ogni molestia, e macchinazione, tanto contro l' aggregato, quanto contro ogn' altro individuo sociale.

§. 226.

Abbiamo osservato che il *diritto* della Società a concorrere alla difesa di un suo singolare individuo, e quindi a mettere a morte l' ingiusto aggressore *differisce* da quello de' Selvaggi, che soccorrono l' uomo indipendente ed isolato, in quanto quello de' Selvaggi *tutto* si appoggiava su dell' assalito, dovecchè quello della Società ad essa compete in vigore di un principio tutto *proprio* di lei. (§. 222.)

Ora se nello stato d' insocialità colla *morte* dell' assalito cessava nei Selvaggi soccorritori, appunto perchè egli era un

di-

diritto *imprestato*, viceversa continuerebbe egli, anche dopo la di lui morte, per essere un di lei *proprio*, e *distinto* diritto?

Non sembra egli che la mancanza dell'assalito non debba cagionare *diminuzione*, o privazione nella Società di questo diritto medesimo, appunto perchè le compete per un principio da esso lui *distinto*, e *diviso*; e che anzi all'opposto e prima, e dopo *eguale* ed inalterabile ritenendolo in amendue i tempi esercitare lo possa contro dell'omicida con *egual* forza, e giustizia?

§. 227.

Vediamo se questo raziocinio regga all'analisi. Prescindendo dal diritto di difesa *particolare* dell'assalito che non entra più nell'ipotesi, perchè egli si suppone *morto*, abbiamo di già accennato che il diritto di *difesa proprio* dell'aggregato si poteva considerare sotto *due* diversi rapporti.

I. Della Società rapporto all'*individuo*, sì perchè è in *dovere* di conservare i suoi membri per un obbligo diretto, sì perchè è in *diritto* di conservarsi in istato di *aggregato*, cosa che non potrebbe ottenere senza la conservazione degl'individui.

II. Della Società considerata *assolutamente* come un *tutto* ossia una *Persona* morale (§. 212.), il qual diritto appellar si potrebbe *solidale*, ed universale egualmente semplice, ed *indivisibile* di quello d'ogni individuo. (§. 212.)

Un caso nel quale questo secondo diritto verrebbe messo in azione sarebbe un attentato diretto contro la *forma* (vedi

§. 207.) della Società, il quale tendendo a lederla o a distruggerla nella sua *totalità* non potrebbe perciò dar occasione che di esercitare un diritto proprio dell' *aggregato intero*.

§. 228.

Ma qui noi trattiamo di un delitto commesso contro di un *singolar* membro. (§. 225.)

Dunque dobbiamo contemplare il diritto di difesa della Società unicamente sotto il *primo* rapporto.

§. 229.

Ma è certo primieramente che l' atto della difesa *nell' attentato* aveva unicamente per *oggetto* di respingere l' offesa, affine di conservar l' esistenza dell' individuo a pro' di *lui*, e della *Società*, cosicchè *prima* dell' aggressione questo atto non esisteva, nè sarebbesi giammai realizzato, se non *in vista* di queste *due* condizioni.

Questa è una riflessione che nasce da quelle sole idee che la nozione di difesa in se stessa involge. (vedi §. 21. 22. 49.)

§. 230.

E' certo altresì che questo atto di difesa era *giusto* abbenchè rivolto ad offendere l' aggressore, perchè era *necessario*. Questa necessità è una condizione *inseparabile* dal diritto di offendere per difendersi. (§. 24.)

§. 231.

Ora nella nostra ipotesi (§. 225.) dopo la morte dell' assalito ov' è la *cosa* da difendere? Ove è l' offensore? Ove in vigore *del passato* solo quella situazione di cose che ren-

den-

dendo *incompossibile* la conservazione, e ben essere dell'omicida pacifico colla conservazione, e ben essere della Società, e de' di lei componenti, faccia nascere la *necessità* di esterminarlo ? Non è egli evidente che contemplando il passato, senza punto volgersi all'avvenire, tutte queste cose *cessano* alla morte dell'individuo offeso ?

§. 232.

Ma tutte queste erano le *sole* cause che davano, o dar potevano l'*esistenza*, e l'azione al diritto difensivo della Società *nell'attentato*. (§. 221.)

Dunque alla di lui morte, questo diritto che la Società ebbe *in tempo* del delitto, ed in forza de' rapporti di allora, ad offendere, o porre a morte l'omicida, *cessa* in lei irrevocabilmente.

§. 233.

Se dopo il delitto vi fosse qualche tentativo, o macchinazione, allora il diritto, di cui ragioniamo, competerebbe alla Società non in forza del *primo* delitto, ma in vigore de' rapporti del secondo attentato, come è troppo evidente. (vedi §. 87.)

§. 234.

E' vero che nello stato di naturale indipendenza non competeva ai Selvaggi soccorritori un diritto di difesa a favore dell'uomo isolato, prodotto o da un principio di *Socievolità*, o da qualche altra *obbligazione* convenzionale o tacita, o espressa; ma egli è vero altresì che se tal diritto compete alla Società, il di lui esercizio, e vigore sono però talmente

connessi colla vita dell'assalito, che ciò che è proprio della Società istessa non può nè essere, nè avere azione senza l'intervento dell' individuo attaccato, come abbiamo di già dimostrato.

Onde è che relativamente *a lui* il diritto di difesa del corpo sociale *proprio*, rassomiglia ne' suoi *effetti* al diritto nell' insocialità imprestato ai Selvaggi difensori.

§. 235.

Oltredichè se in vista dell'*esenzione* da ogni obbligo di difendere l'offeso abbiamo negato ai Selvaggi il diritto di recare male alcuno all'omicida, tale principio non escludeva mica il concorso di un altro (quale è quello di cui ci siamo serviti ragionando in Società), in virtù del quale dedurre si potesse la medesima conseguenza.

CAPO X.

Continuazione del medesimo soggetto. Estensione de' Principj esposti,

§. 236.

Fino ad ora non abbiamo ragionato che sull'ipotesi dell' omicidio. È però facile prevedere che le ricerche relative *al pas-*

passato intorno al diritto di punire delitti d'altra natura ci guiderebbero al medesimo punto.

Abbenchè la circostanza della *non esistenza* dell'offeso, che diversifica il primo delitto dagli altri, sembri meritare qualche attenzione, pure un momento solo di riflessione ci persuade che ciò apportar non potrebbe opposizione nei risultati dei raziocinj che li riguardano.

Imperocchè è immutabilmente vero che la *cagione*, la quale nel caso d'omicidio poneva in essere, e in azione il diritto di difesa tanto dell'individuo quanto della Società, non era precisamente la di lui esistenza, ma il di lui *pericolo*, e della di lui vita. (§. 229.)

Cessando questo (e così dicasi in una *violenza*, molestia, o attentato contro de' *beni*) quale *incompossibilità* evvi di coesistenza e di ben essere tra l'offensore, e l'offeso, e la Società?

§. 237.

Dunque quell'*identica* ragione, che nell'attentato dava l'essere al diritto di difesa, *cessa* da se, e perciò anche il diritto stesso che ne era il *prodotto*.

Io non mi arresto a maggiormente sviluppare il mio ragionamento. Richiami il Lettore i paragrafi 170. 175. 176. 177. 178. perchè ciò mi risparmia una ripetizione, e dei dettagli.

CAPO

CAPO XI.

Conseguenze.

§. 238.

Avvicinando pertanto il risultato della nostra analisi al dubbio che ci siamo proposto (§. 225.); siamo forzati a decidere per la *negativa*; e quindi esprimendo in altri termini ciò che abbiamo fin qui provato, dir possiamo che il diritto *penale*, seppur lo ha la Società, non deriva in lei in forza de' rapporti del *passato*.

§. 239.

Dunque ne viene la tanto ripetuta, ed evidente conseguenza, che la *vendetta* del delitto non può essere lo *scopo* delle pene; che anzi sarebbe tanto *ingiusta*, quanto il delitto medesimo che si volesse vendicare.

§. 240.

Per *vendetta* io intendo l'irrogazione a taluno di un male, fatta *unicamente* a motivo di una *passata* ingiuria.

§. 241.

Se dunque il diritto penale compete alla Società, ciò sarà *unicamente* in forza dei rapporti dell'avvenire. Vediamo se ciò sia vero.

CAPO XII.

Nascita del Diritto penale.

§. 242.

Una circostanza essenziale al diritto di offendere taluno è la *necessità* di recargli del male, affine di allontanarne un altro ingiusto da noi. (§. 24. 49.)

Dunque si dovrà verificare che in Società, *atteso* il delitto passato *impunito* combinato coi rapporti del *futuro*, nasca la richiesta necessità della pena. (vedi §. 171.)

§. 243.

Ora è egli forza che ciò avvenga?

Ove all' uomo per una conseguenza dello stato, in cui è posto, è *sempre* agevol cosa il dare i maggiori soccorsi alla sussistenza, e ben essere de' suoi simili (§. 201.), ivi egli è del pari agevole l' apportarvi i più gran *danni*.

§. 244.

Ove l' uomo ritrae la somma maggiore di *utili*, e piaceri ivi sente svegliarsi (si eccettuano i pochissimi saggi) dei *desiderj*, i quali dall' opinione, dall' abitudine, e dal contrasto dell' altrui amor proprio son resi vieppiù violenti. (vedi §. 195.)

§. 245.

§. 245.

Ma dove spesso vede di non potere soddisfarli che *sacrificando* la tranquillità, o la esistenza del suo simile, ivi egli ha un possente *motivo*, onde determinarsi a farlo.

§. 246.

Infallibilmente vi si determinerà, se non avrà un altro *contrario*, o superiore, o almeno egualmente sensibile, ed efficace motivo che ne lo distorni.

§. 247.

Ma l'effetto primo, e naturale dell'*impunità* consiste appunto nel togliere dagli animi degli Esseri capaci di moralità il *timore* di un male certamente *futuro* connesso col delitto, l'impressione del quale potesse sormontare, o almeno contrabbilanciare le lusinghe del delitto istesso.

§. 248.

Dunque posta l'impunità del delitto in Società, attese le *circostanze* medesime dello stato sociale, ne seguirà *certamente* un numero spaventevole d'altri simili, o anche più atroci.

§. 249.

Ciò non è tutto. Abbiamo osservato che la Società ha *diritto* di arrecare del male, e persino la morte a colui che *attenta* all'altrui esistenza, e ben essere (§. 221. 222. 223. 224.). Ebbene tale diritto diventagli la cosa più *fatale* nell'ipotesi dell'impunità; giacchè tutto il pericolo che il malvagio poteva temere cadendo sull'*attentato*, e cessando dopo che il delitto è perfezionato, egli ha tutta la premura di schivare le preparazioni, e di compirlo.

§. 250.

§. 250.

Così il diritto dato dalla Natura stessa a *difesa* del corpo sociale (§. 221.) comunica una certa *celerità* ai misfatti, la quale, togliendo anche que' pochi *pentimenti* che potrebbero aver luogo nell' intervallo che passa fra l' attentato, e la piena esecuzione, accresce fino al colmo gli orrori dell' impunità!

Un fluido quanto più da ogni lato è chiuso, e represso, con tanto più di veemenza schizza dal solo meato che gli viene aperto. Così nello stato sociale la gagliardìa delle contrarie passioni, quanto più da altre parti vien trattenuta, e concentrata dalla sanzione (che dal loro equilibrio forma la forza degli stati) o da un timore che tenga luogo di sanzione, con tanto più di *violenza* scoppia da quel solo varco, ove non evvi obice veruno.

Quindi ai confini dell' *avvenire* affacciasi l' impunità qual fantasima minaccioso, e terribile avanzantesi verso la Società seguito dal calunniatore, dall' assassino, dal parricida, i quali per esercitar *sicuri* la loro micidiale podestà, non abbisognando nè delle tenebre, nè del segreto, nè della solitudine, ma della sola *sorpresa*, imbrattano a capriccio di sangue umano e l' ara della Religione, nell' ora appunto del sagrificio al Dio di pace, e i Troni dei Re nel tempo che spiegano la loro benefica maestà agli occhi dei Popoli.

§. 251.

Contemplata adunque l' *impunità* nelle circostanze dell' *avvenire* in seno della Società, si scorge che sarebbe radicalmente *distruttiva* del corpo sociale.

§. 252.

Dunque avrebbe la Società in *necessità* per difendersi, e quindi in *diritto* (§. 227.) di togliere di mezzo l'impunità, abbenchè non sia parte integrante, ma solamente *conseguenza* del delitto. (§. 46. 47.)

O per parlare più propriamente: la Società ha *diritto di far succedere* la pena al delitto, come *mezzo necessario* alla conservazione de' suoi individui, e dello stato di aggregazione, in cui ella è; cose tutte alle quali ella ha pieno ed inviolabil diritto. (§. 212.)

Ecco il momento della *nascita* del diritto penale, il quale in sostanza non è che un diritto di difesa *riflesso*.

CAPO XIII.

Continuazione del medesimo soggetto. Confermazione e schiarimento.

§. 253.

Trattandosi di tormentare, o distruggere un uomo di presente pacifico, e fors'anche impotente a nuocere, per un suo passato delitto *in vista* de' mali, de' quali la di lui impunità minaccia la Società attualmente però tranquilla, è d'uopo assegnare la *connessione*, e dipendenza che passa fra questi og-

oggetti, poichè su questa connessione è fondata la *giustizia* dell'atto penale. (§. 171.)

§. 254.

Ho di già dimostrato come in seno del corpo sociale, racchiudendosi inevitabilmente il fermento del delitto, l'impunità comunichi al medesimo la più sicura, e fatale *attività*. (§. 250. 252.)

Potesse almeno la Società con sicuro *antivedimento* discernere il malvagio dal giusto! Ma quale umana intelligenza scorgere potrà nella notte eterna de' possibili? O chi potrà per lo meno in questo istante assicurarmi di ciò che accaderà nell'istante che segue?

§. 255.

Diremo adunque che attesa tale *incertezza* dovrà l'aggregato sociale porsi, e stare in guardia contro gli attentati degli empj, quantunque pernche non la molestino, piuttostochè infierire contro chi fu *di già* delinquente?

§. 256.

Ma nell'ipotesi dell'impunità quale provvedimento sarebbe questo mai? Dove il delitto giustamente camminerebbe *armato* perchè la virtù farebbe d'uopo che fosse armata, dove ne' più terribili sospetti della *diffidenza* gl'individui d'una medesima famiglia tremerebbero di convivere sotto lo stesso tetto, come ottenere e quella *tranquillità*, e quella *sicurezza* tanto *necessarie* al ben essere, all'ordine, all'adempimento de' sociali doveri, ed a cui l'aggregato ha per conseguenza de' così grandi diritti? (§. 201.)

§. 257.

Ciò non è tutto. Giovassero almeno tali precauzioni ad allontanare, non dico già *tutti* i delitti, ma solamente i più atroci! Ma la sicurezza che avrebbe il facinoroso di non subire male alcuno *dopo* il delitto, non immergerebbe essa nella guisa più *repentina* la umana Società in tutti gli orrori? (§. 249. 250.)

§. 258.

E' dunque *necessario* alla conservazione, e tranquillità sociale, che il malvagio *futuro* tema non solo i preliminari, ma altresì le *conseguenze* del suo delitto.

§. 259.

Dunque essa ha un incontrastabile *diritto* a que' *mezzi*, che possono incutere tale timore. (§. 46. 47. 48.)

§. 260.

Ma dire che non sarebbe *lecito* alla Società di procedere contro colui che *in passato* la offese; egli è lo stesso che dire, che non le sarebbe lecito far provare male alcuno al delinquente *dopo* il delitto, ossia che il delitto non avrebbe veruna dolorosa *conseguenza*, come è evidente.

Dunque il malvagio *futuro* non potrebbe temerne alcuna per la rea azione ch'egli meditasse di eseguire.

§. 261.

Ma così è, che la Società ha un vero ed assoluto diritto d'incutergli tale timore, e di penetrarne sì profondamente la di lui anima, onde riesca ostacolo che lo trattenga dal misfatto. (§. 258. 259.)

Dun-

Dunque ella ha altresì assoluto *diritto* di far subir pena a colui che *fu* colpevole, la quale da colui che lo sarebbe in avvenire (o sia egli stesso, o altri) deve infallibilmente, ed efficacemente temersi.

Ecco pertanto, come mi sembra, dimostrata quella *connessione* che si ricercava fra le vedute del diritto penale (§. 253.), e ad un tempo con graduato, e progressivo dettaglio esposte quelle idee, le quali per essere state soppresse, ed *inchiuse* nell'accelerata deduzione del paragrafo 252. si dovevano in ogni loro aspetto sviluppare.

CAPO XIV.

SITUAZIONE MORALE DEL DELINQUENTE COLLA SOCIETA' RIGUARDANTE LA GENESI DEL DIRITTO PENALE.

DIFFICOLTA'.

RISPOSTA.

§. 262.

Sciaurato Straniero, disse Ziad ad uno ch'egli condannò a morte, *io debbo sembrarti ingiusto nel punire una contravvenzione a degli ordini che tu hai potuto ignorare: ma* la salute di Basra dipende dalla tua morte: *io piango, e ti condanno.* (*a*)

Quan-

(*a*) *Ziad* era un arabo Governatore di Basra. Egli dopo avere inutil-

Quando l'innocenza viene dalla *necessità* sagrificata al pubblico interesse, evvi sempre fra la nazione, e l'innocente un *urto* di diritti in senso contrario, il quale fa sì che qualunque esito della forza venga giustificato. (§§. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.)

§. 263.

Se dopo il primo delitto si avesse una morale *certezza* che non siane per succedere verun altro in seguito, la Società non avrebbe diritto *veruno* a punirlo. Ecco un' immediata conseguenza dei Capi IX., e X.

Diremo adunque che il *futuro* sia per tal modo cagione *unica* del diritto penale, onde escludere qualunque relazione al passato?

E quindi che nel Reo, punendosi propriamente i *futuri malvagi*, egli sia propriamente vittima, nel mio sistema, di un diritto, cui fu d' uopo esercitare *in figura*?

§. 264.

Non sarebbe egli dunque l'atto stesso penale piuttosto una *violenza* giustificata dalla dura legge della *necessità*, che un prodotto genuino di un diritto?

Ecco

utilmente tentato di purgare la Città dagli assassini che la infestavano si vide costretto di decretare la pena di morte contro chiunque si fosse ritrovato di notte tempo per le contrade. Uno straniero fuvvi arrestato, e condotto avanti al di lui Tribunale. Nel tempo ch' egli colle lagrime tentava di piegare la di lui clemenza, gli fu data la riferita risposta.

Ecco una difficoltà, a cui risponderò unicamente, perchè mi porge occasione di accennare le *relazioni* morali del delinquente colla Società per quella parte che riguarda la *generazione* del diritto penale; poichè tale argomento preso in tutta la sua ampiezza appartiene propriamente alla *estensione* del diritto istesso, di cui non è nostro istituto il ragionare.

RISPOSTA.

§. 265.

Ponete un Uomo fra le tenebre. Col miglior occhio egli non vedrà. Dunque le sensazioni della vista dipendono *unicamente* dalla luce, e niente dall'occhio. Ecco il raziocinio del precedente obbietto.

§. 266.

Nel mio sistema è vero che la Società non avrebbe diritto a punire un primo delitto, se essa avesse la morale *certezza* che non se ne commettessero più; ma egli è vero altresì che ella non infliggerebbe pena veruna, se non *atteso un* delitto *passato*. Ciò è dell'essenza medesima della pena propriamente detta. (vedi §. 261.)

§. 267.

Posto ciò è d'uopo dimostrare come dalla *preesistenza* del delitto, circostanza essenziale alla pena, si deduca che il diritto di punire il delinquente tal quale l'ho disegnato nei Capi precedenti, sia *dissimile* a quello che la nazione esercita allor-

allorchè di necessità sacrifica taluno innocente alla pubblica salute.

§. 268.

I *diritti* che il malvagio aveva *prima* del delitto, ossia quando era innocente, verso la Società erano. I. L'*assoluto* ed immutabile diritto di essere rispettato nella libertà, nella vita, ne' beni ec.. II. Il diritto *relativo* d'essere *protetto*, e soccorso. (§. 7. 126. 127. 128. 191. 193. 209.)

Nel nostro caso restringiamoci a parlare del primo, poichè ciò che diremo di esso, potrassi con *più forte* ragione applicare al secondo.

§. 269.

Dalla nozione sola del diritto di *non essere molestato*, competente all'individuo sociale avanti il delitto verso della Società, e degli altri particolari individui, si vede che egli tende a *frenare* e l'una, e gli altri col vincolo del *dovere*, affinchè non gli nuocano senza ragione.

Si può dir quindi che lo *scopo* di questo diritto sia *fuori* del di lui Possessore, quantunque ridondi in di lui prò.

§. 270.

Ma *in vigore* del delitto la Società acquista un ineontrastabile diritto ad arrecargli *del male*. (§. 252. e seg.)

Dunque perciò appunto ella vien *sciolta* da quel vincolo di dovere, che trattenevala dal nuocergli, e per conseguenza il delinquente *perde* l'anzidetto diritto d'essere rispettato nell'esistenza, e negli altri beni.

Non sono queste due proposizioni riguardanti due oggetti

ti semplicemente *connessi*; ma cadono bensì sullo stesso, ed *individuale*, come è chiaro da vedersi.

§. 271.

Ma la perdita di questo diritto non scioglie il delinquente dal *dovere* di conservarsi, come è evidente, perchè un atto ingiusto non può sciogliere veruno da un obbligo ch'egli ha. (§. 60. 61.)

§. 272.

Alla Società poi non dona facoltà d'infierire a capriccio, ma solo a *misura* di ciò ch' essa abbisogna per essere sicura, e felice. (§. 55. 253.)

§. 273.

Dunque il Reo atteso il suo delitto non perde *assolutamente* diritto alla vita, ed alla felicità, ma solo il diritto di *essere rispettato* dalla Società; e da *quella* Società sola che è *interessata* a punirlo (§. 58.), e *proporzionalmente* a quello che richiedesi dalla di lei sicurezza.

È però chiaro che ogni *altra* Società straniera può coadiuvare questa ad infliggere la pena del Reo, come da' rapporti *generali* della difesa apparisce. (vedi §. 77. 78. 121.)

Dallo svolgimento di questi principj discende tutta la Teoria del diritto *naturale fralle genti* riguardante la punizione de' Rei, le scambievoli consegnazioni di essi, le taglie, le persecuzioni eseguite negli stati esteri, ed altre cose siffatte, delle quali il mio istituto mi vieta di ragionare.

§. 274.

Ma anche nel caso che siavi *necessità* di sagrificare un

Innocente alla pubblica salvezza, la Nazione resta sciolta dall' *obbligo* di risparmiarlo (§. 20. 24.). Ella è nello stato di un uomo che fa naufragio, il quale resta sciolto dal dovere di non poi mano ad una tavola, o ad un legno d' altri, quantunque da essi posseduto, ed al loro uso necessario (§. 20.). Ma che perciò? Potrà essa tale situazione assomigliarsi a quella della Società punitrice, e del Reo?

§. 275.

Allorchè un Innocente viene immolato al pubblico Interesse, perciò appunto ch' egli è *innocente*, viene a ciò condotto da una necessità di combinazioni a lui *esterne*, e che lo lasciano *giusto*. (§. 33.)

Ma allorchè taluno è punito, non lo è se non per qualche *suo delitto*. (§. 266.)

Dunque lo è per un atto *derivato da lui*, libero ed *ingiusto*.

Ecco un punto essenziale di *disparità*, che guida a conseguenze opposte.

§. 276.

Imperocchè abbiamo provato che all' esercizio penale fa chiedesi la *necessità* di distruggere, o rendere infelice un offensore, che ha danneggiato, o tentato di ledere ingiustamente una cosa che avevasi diritto di conservare. (§. 49. 55.)

Il malvagio adunque col suo delitto, *pone* la Società in necessità, e in diritto di appropriarsi, e di sottrarre a lui o parte, o tutto il di lui ben essere.

§. 277.

§. 277.

Riducendo adunque le quantità ai *minimi* termini risulta che l'atto del delinquente è occasionalmente, ma necessariamente *produttivo* alla Società del diritto *di pena*.

Veggiamo cosa ei produca nel delinquente.

§. 278.

Il delitto non può essere nel soggetto che lo commette *produttivo* di un *diritto*, come la negazione non può esserlo dell'esistenza. (vedi §. 35. 36.)

Dunque presentandosi la Società *munita* di diritto penale, che riguardar devesi una *conseguenza* e parte del delitto stesso (§. 277.) i *morali* rapporti del delinquente, lungi dal fare contrasto veruno, *cospireranno* anzi con tutto ciò che il diritto medesimo della Società esige. (§. 35. 36. 37. 38.)

§. 279.

Dunque non avviene del delinquente che si punisce come dell'innocente che è vittima del ben pubblico, il quale *contrappone* un complesso di diritti risultanti dai di lui rapporti d'innocenza a quelli del pubblico; ma per lo contrario dir si può ch'egli col suo delitto *attiri* in certo modo la Società contro di se, e le porga *nuda*, e sgombra da ogni diritto *contrastante* o parte, o tutta la latitudine del proprio ben essere, a norma di quello che esige la tranquillità, e sicurezza sociale.

CAPO XV.

Ragguaglio del Diritto penale col Diritto di Difesa.

§. 280.

Ho detto che il diritto penale non è in sostanza che diritto di difesa *riflesso* (§. 252.). Riscontriamone i caratteri.

E' chiaro in primo luogo che il diritto di difesa involge nella sua nozione come requisito *di fatto*, che da un canto vi sia un' *offesa*, e chi la reca o intenta; dall' altra un *danno*, e chi lo soffre, o n' è in rischio.

Ora abbiamo dimostrato che in Società ammessa l' *impunità* dai malvagi, i quali o sono in disposizione, oppure si determinerebbero *infallibilmente* ad esserlo, si effettuerebbe certamente ogni sorta di delitti. (§. 243. fino al 251.)

Ma un delitto certamente futuro, è un *male* certamente futuro per la Società.

Un male che certamente sovrasta è un vero *pericolo*.

Dunque un delitto certamente futuro, equivale ad un *attentato* attuale.

E per conseguenza l' *impunità*, la quale ad un tempo n' è cagione, e segno rappresentativo, equivale anch' essa ad un *attentato*, o ad una somma di attentati.

§. 281.

Chiedete adunque nel diritto penale quale sia l' *offensore*? — Il futuro malvagio.

Qual *male* egli rechi o tenti? — Egli minaccia ogni sorta di danno e di delitti.

Contro *chi*, ovvero qual sia la persona ch'è in *pericolo*? — La Società.

§. 282.

Quando la difesa arriva a nuocere, fa d' uopo che come *risultato* della situazione d' ambe le Parti, ne derivi la *necessità* nella Parte attaccata di apportare un male all' ingiusto avversario, affine di allontanare quello ch' ei vorrebbe arrecarle. (§. 49. 55.)

Che un *risultato* naturale della situazione della Società con i futuri malvagi sia la *necessità* di infliggere la pena al delinquente, lo abbiamo dimostrato. (§. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258.)

§. 283.

Lo stato *morale* del delinquente punito in Società *assomiglia* perfettamente a quello dell' aggressore respinto colla difesa diretta. Imperocchè questi *perde* veramente il diritto d' essere rispettato dall' assalito nella vita, e con più forte ragione negli altri beni, senza ch' egli possa contrapporre verun diritto contrastante. (§. 36. 37. 38. 57.)

Il delinquente in Società *perde* questo medesimo diritto, e nella medesima maniera. (§. 279.)

§. 284.

Perde l'aggressore diritto alla vita, ed agli altri beni, ma ciò se non *relativamente* alla persona ch' egli assale. (§. 58. 66.)

Il delinquente non le perde *se non* relativamente al *corpo* sociale, che è interessato a punirlo. (§. 273.)

§. 285.

Per ultimo, supposta in chi si difende la predetta *necessità* di offendere, fa d' uopo *presupporre* come essenziale, e primario *requisito*, ch' egli abbia un vero *diritto* a conservare, o ritenere quel tale stato, o cosa, che si tenta distruggere, o togliere. (§. 49.)

E' evidente che senza questo diritto *fondamentale*, la difesa sarebbe un atto puramente *fisico*, nè acquisterebbe mai la qualità di *diritto*; e che egli è in forza di lui che essa assume un tal nome, e carattere.

§. 286.

Anche questo carattere si rinviene nella Società. Ella non ha il dovere di *sciogliersi* in faccia dei malvagi, e di rinviare i membri suoi in seno della barbara, ed indolente solitudine, ma bensì è dotata d'un vero *diritto* a conservarsi in istato di *aggregazione*, diritto concessole pienamente dalla stessa Natura (§. 188.), che ha efficacemente voluto questo stato, e di fare il suo miglior bene, e quello d'ogni suo membro. (§. 212.)

Infligendo adunque una pena, essa ha quel diritto *fondamentale*, per cui il di lei atto riceve la forma, e il nome di *diritto*.

§. 287.

§. 287.

Si riuniscono adunque nel diritto penale tutti i *caratteri* del diritto di difesa.

§. 288.

Ma siccome la Società non lo esercita per allontanare semplicemente un' offesa *presente*, ma bensì lo pone in opra contro di uno che commise un delitto *passato*, affine di respingere con la pena altri attentati *futuri* (§. 260. 261.), così attese tali mire egli non è un diritto di difesa *diretto* come quello che si esercita nello stato di Natura, ma bensì *riflesso*.

CAPO XVI.

COME DEBBA INTENDERSI CHE IL DIRITTO PENALE SIA LO *STESSO* DI QUEL DI DIFESA.

§. 289.

Deve uno Scrittore aver cura che le nozioni da lui insinuate nella mente de' Leggitori siano, per quanto si può, chiare, precise, e conformi alla verità delle cose. Ecco ciò che mi obbliga ad una osservazione dopo il ragguaglio or ora fatto.

Il diritto di difesa preso nella maggior sua ampiezza è un diritto *generico* (§. 12. 49. II.). Egli abbraccia quindi sotto la sua nozione tante *specie*, ed *individui*, quante vi sono ma-

maniere specifiche, ed individuali di esistere di questo stesso diritto. Infatti nello stato di naturale indipendenza ne abbiamo distinte fino a *tre*. (§. 49. I. II. III.

Il diritto penale è anch' egli una *specie* di diritto di difesa, diversa però da tutte le altre dapprima annoverate, attesa la diversa maniera di nascere, e di esistere ch' egli ha. Le maniere sue *individuali* nascono, e si distinguono dalle circostanze, che producono, e diversificano le varie pene, che s' infliggono contro i delinquenti.

Allorchè adunque dissi che il diritto penale è diritto di difesa, io non poteva intendere che egli fosse lo stesso diritto di difesa, cioè la stessa *specie*, o modo di essere del diritto di difesa competente ai Selvaggi dello stato di Natura, e con lui si confondesse, ma solo ch' egli si riferiva allo stesso *genere*, sotto del quale quello si riduceva.

Ma perciò appunto che ad un tal genere *si* riferiva, verificare si dovevano in lui que' caratteri, in vigore de' quali sotto di esso si comprendeva; e dovevasi quindi dimostrare aver egli *comuni* colle altre specie quelle stesse cagioni, attributi, e nascimento, che danno origine, ed il temperamento, dirò così, al diritto di difesa *in genere*.

Ecco precisamente lo scopo del precedente Capo, e ciò che io intendeva, allorchè *ragguagliai* il diritto penale col diritto di difesa,

CAPO

CAPO XVII.

Dubbio da schiarire circa l'origine, e caratteri del penale diritto.

§. 290.

Mi sarei io mai ingannato nell'assegnare l'origine, e la generazione del penale diritto? Avrei forse ommessa, o dimenticata qualcuna delle *sorgenti*, d'onde egli deriva? Chi sa che essendomi io più occupato nell'accertarmi della di lui *esistenza* che attento a discernere partitamente tutte le cagioni, e gli elementi generanti non me ne sia sfuggito qualcheduno? Come accertarsi che ciò non sia avvenuto?

Parliamo in una maniera più applicata al nostro proposito. Ho detto che il diritto penale è una specie di diritto di *difesa* (Cap. XV.). Ma è egli poi *unicamente* diritto di difesa?

§. 291.

Se egli nol fosse schietto schietto; se qualche altra cosa vi si mescolasse che lo rendesse d'un'indole *mista*, e che da diversi altri principj ripetesse l'origine sua, non è egli vero che la *natura* di lui, la *estensione*, i canoni che ne dirigono l'*uso* non potrebbero essere più gli *stessi* affatto di quelli del diritto di difesa? Anzi per lo contrario è ben evidente che,

tutte queste cose avrebbero dovuto derivare in una maniera *composta* dell' indole de' principj produttori.

§. 292.

Chi sa adunque ch' egli aver non potesse un altro o più tardo, o più sollecito momento di *nascita?* Chi sa ch' egli non avesse diversi altri *attributi*, diverso grado di *forza*, e di *estensione*?

Quanti *diritti* pertanto o di *più*, o di *meno* assegnati alla Società, ad ai Sovrani? Giacchè non è egli vero che i risultati è forza che sieno *diversi* in proporzione della diversità degli elementi *combinati?*

In qual guisa pertanto, io lo ripeto, assicurarsi senz' ombra di dubbio, che *null' altra* cosa v' abbia parte atta a produrre le differenze che temiamo?

§. 293.

Mi pare che se facessimo prova di smenticare le idee *particolari* che entrano nella composizione del mio sistema, ritenendo solamente que' principj evidenti, ed *universali*, *certi*, in qualunque siasi sistema, ed in ogni parte della scienza di diritto, e combinando quindi tali principj con quel *carattere* sempre mai costante, ed essenziale alla pena che non può essere negato da verun essere ragionevole senza distruggerne la *nozione*; se da tali principj, dico, in tal guisa combinati, *risultasse* unicamente un diritto di difesa tal quale l' abbiamo già proposto, e derivato fin qui, noi avremmo una *prova* che ci assicurerebbe, non solo che la *derivazione* da noi segnata del penale diritto sia la vera, ma l' *unica* altresì: e quindi

che

che il *carattere* di lui sia *senza* mistura alcuna semplice, ed inalterabile di diritto di difesa.

§. 294.

Ecco ciò che io vado a tentare, e le ragioni che mi vi spingono.

Il Leggitore ben s'avvede che ciò è un dare la prova a tutta la catena analitica delle idee fin qui connessa, e protesa, nella stessa guisa che si dà la prova ad un calcolo aritmetico per accertarsi della di lui esattezza.

§. 295.

Egli è altresì un ripigliare in certa guisa la cosa da capo, ma in una maniera rapida, e *compendiata*, e che perciò richiederà somma attenzione.

§. 296.

L'oggetto contuttocchè assai *connesso* con quello, che fino al presente abbiamo avuto in mira, è però *diverso*; perchè, se per l'addietro l'analisi doveva aggirarsi fra i principj del diritto per iscoprire se egli *esisteva*, ora lo suppone esistente per cercare esclusivamente della *maniera*, e delle *cagioni* che lo caratterizzano in guisa da esser certi che non siavene verun' *altra*. Entriamo in materia.

CAPO XVIII.

Il Diritto penale è *unicamente* Diritto di difesa.

§. 297.

Ogni pena involge nella sua nozione la *sottrazione* o totale, o parziale del ben essere di colui che la soffre.

§. 298.

Ma *ogni uomo* ha diritto alla conservazione e felicità propria. (§. 11.)

Dunque, dato che s'infligga *giustamente* una pena, deve competere alla Podestà punitrice un diritto *più forte*, al quale quello del punito deve o in tutto, o in parte sagrificarsi.

§. 299.

Ma *eguale* è in ogni uomo il diritto di esistere, e di essere felice. §. 10. II.)

Dunque si deve supporre che nella Podestà punitrice sopravvenga un *aumento* di diritto, o vero ed *assoluto* al di sopra di quello del Punito, o un aumento *relativo* in vigore d'una diminuzione di diritto in quest'ultimo, e fa d'uopo supporre una *cagione* di tutto questo.

§. 300.

Ora questa *cagione* si troverebbe ella nel sistema *generale*

ed

ed assoluto delle Leggi di Natura senza aver riguardo ad alcuna circostanza *di fatto*?

§. 301.

Ma la Natura ha data a tutti gli uomini una *simile* morale *costituzione*. (§. 10.)

Dunque il *fondamento*, su del quale si appoggiasse quest' aumento, sarebbe *comune* a tutti gli uomini.

§. 302.

Dunque sarebbe *eguale* tanto nel Punitore quanto nel Punito.

Dunque anche il *diritto* a sminuire il ben essere dell' altro, che indi ne nascerebbe, sarebbe in ambi *eguale*, ciò che è in ipotesi *assurdo*, e ridurrebbe le partite *eguali*.

§. 303.

Dunque *dobbiamo* rintracciare la *cagione* unica della superiorità di diritto della Podestà punitrice nel *fatto* dell' uomo.

§. 304.

Quindi le due questioni accennate (§. 299) si presentano da sciogliere.

Questa superiorità consiste ella in una vera *addizione assoluta* di energia, restando cioè nel Punito il diritto di ben essere nello stato suo *naturale*? O piuttosto questo diritto *diminuendosi* nel Punito, e rimanendo egli nella Podestà punitrice nel grado suo *naturale* viene a diventar superiore a quello del paziente? Prima quistione

Seconda quistione — Come accade egli ciò?

§. 305

§. 305.

La Natura diede *eguale* diritto ad ognuno alla *massima* compossibile felicità. (§. 112)

Ciò che è massimo ed eguale non ammette *incremento*.

Non è in podestà dell' uomo il *cangiare* la propria natura, attributi, e i rapporti, che ne derivano.

Dunque, supponendo che nel Punendo *restino*, intatti, e nel grado loro *naturale*, e primitivo i diritti di esistenza, e di ben essere, egli non potrebbe *dare* per un suo *fatto* alla Podestà punitrice, nè questa a se medesima un vero, ed assoluto *aumento* di diritto ad esistere meglio, o a nuocere ad altri.

§. 306.

Dunque, ritenendo sempre il principio che nella Podestà punitrice vi sia una *superiorità* di diritto (§. 298.), essa non potrà risultare che da una *diminuzione* accaduta nel Puniendo, ossia essa sarà una superiorità *relativa*.

§. 307.

Ma *come* ciò si produce? — Seconda quistione. (§. 304)

Riteniamo che la *cagione* unica è un fatto dell' uomo. (§. 303.)

Ma questo fatto o è giusto, o ingiusto. Se è *giusto*, cioè munito di diritto, non viene adunque a *restringere* l' estensione del diritto altrui (per l' ordinario almeno).

§. 308.

Dunque non *sagrifica* nè il bene, nè il diritto della Podestà punitrice.

E supposto anche che vi fosse qualche *torto*, non vi sarebbe *ragione*, per cui l'uno dovesse cedere all'altro, perchè sono *eguali*. (299.)

§. 309.

Se è *ingiusto*: o che è pregiudiziale all'altrui ben essere, o no.

Se non *nuoce*; dunque siccome l'altrui diritto non soffre nella estensione dell'*oggetto* suo nè *restrizione*, nè diminuzione, così egli non potrebbe *collidere* il diritto del Puniendo, nè urtarlo, e sagrificare, o in tutto, o in parte il di lui ben essere.

§. 310.

Dunque, se fosse possibile *comporre* l'interesse della Società con quello del Puniendo, non sarebbe *lecito* a lei lo sminuire il ben essere di questi.

§. 311.

Dunque, ritenendo il supposto, che *competa* alla Podestà punitrice il diritto penale, da' precedenti raziocinj si deduce, che *unicamente* in vigore di un fatto a lei ingiustamente *dannoso* ella acquista la indicata *superiorità* di diritto, vale a dire il diritto penale.

§. 312.

Ma un atto dannoso suppone necessariamente un *oggetto*, a cui si fa nocumento, e l'*agente* che lo reca.

E' dunque necessario *presupporre* e l'uno, e l'altro nella Società, ed altresì è d'uopo supporre che in questo stesso

oggetto, *combinato* coll' atto nocivo del Puniendo, esista la *cagione* della detta superiorità, ossia del diritto penale.

§. 313.

Ma l' *essenza*, e l' effetto d' un atto ingiustamente dannoso in chi *lo soffre*, tutto quanto consiste nel *sentire* a sminuire o togliere ingiustamente il proprio ben essere.

In un attentato poi ingiusto, e nocivo consiste nel sentire che *si tenta* o l' una o l' altra di queste cose.

La cosa *essere non più* altrimenti, poichè un' ingiusta *sottrazione* non può essere che *privazione*, ossia una negazione fatta, o tentata di una cosa.

§. 314.

Dunque dovrebbe nella Società (se fosse, dessa stessa *cagione* di diritto penale) produrlo, in quanto è una vera *negazione*.

§. 315.

Ma una *negazione*, nel soggetto in cui ritrovasi, *da se* produr non può diritto veruno, perchè è precisamente un *nulla*.

§. 316.

Dunque è mestieri supporre che questo atto ingiustamente dannoso sia, non causa *efficiente*, ma unicamente *occasionale* nella Podestà punitrice dell' aumento predetto *di diritto*, ossia del diritto penale.

§. 317.

Dunque è necessario supporre in lei un' altra facoltà *materice*, ossia un fondo materiale, d' onde debba sorgere il diritto

ritto penale che ne sia la sola cagione veramente *reale*, e produttrice attiva.

§. 318.

Ma se non si avesse diritto a *conservare* intatto l'oggetto, al quale l'atto ingiusto nuoce, nè l'atto nocivo sarebbe *ingiusto*, nè l'oggetto stesso potrebbe essere produttore di un diritto *contrario* all'atto nocivo; diritto che nasce appunto perchè l'atto stesso *nuoce* (§. 311.). Questa è una proposizione che non abbisogna di essere dimostrata, poichè si tratta di oggetti fra di loro *correlativi*.

§. 319.

Dunque devesi supporre nella Società I. un vero ed incontrastabile diritto a *conservare* il proprio ben essere nella sua naturale ampiezza II. e che questo diritto sia l'*unico* essenziale Principio *produttore* del diritto penale.

§. 320.

Dunque ritenendo lo *scopo* unico, ed immutabile che risulta dalla di lui essenza medesima, ossia dalla di lui *nozione*, è forza conchiudere che lo scopo *unico* per cui egli diventa *penale*, sia d'allontanare, o *respingere* ogni nocumento al ben essere di colui a cui desso diritto appartiene.

Egli dunque riguarda unicamente l'*avvenire*.

§. 321.

Abbiamo detto che se fosse possibile il *comporre* il ben essere della Società con quello del Puniendo, non le sarebbe lecito sminuire il di lui ben essere. (§. 310.)

Dunque si ricerca questa *incompossibilità* di ben essere

della Podestà punitrice con quella del Puniendo, quale *necessario* requisito per esercitare l'atto penale.

§. 322.

Ma data la *incompossibilità* di coesistenza di due cose, se vuolsi ammetterne una a preferenza, ciò rende *necessaria* la non esistenza dell'altra.

Dunque un requisito di fatto dovuto all'atto penale sarà la *necessità* della pena, affine di conservare il ben essere della Società punitrice.

§. 323.

Ho detto che quando la Società esercita il diritto penale devesi ammettere che *precedentemente* ella abbia acquistata quella superiorità di diritto, d'onde risulta la relativa *diminuzione*, o perdita nel Puniendo. (§. 298. 299.)

Dunque è mestieri supporre il *fatto* ingiusto nocivo che n'è cagione (§. 311.) di già *accaduto*.

§. 324.

Ma se, come è stato dimostrato, compete alla Società tale superiorità *unicamente* ad oggetto di conservare il suo ben essere, *respingendo* cioè ogni attacco ingiusto, e dannoso che tendesse a sminuirlo (§. 319. 320.); se l'oggetto finale della pena è nell'*avvenire*, (§. 320.) dunque tale atto pernicioso è forza supporre che *non sia* peranche accaduto; ora come ciò si combina colla precedente opposta e contraddittoria propozizione; che il penale diritto ragionato sia da un atto *già consumato?* (§. prec.)

Ecco quello che non ho peranche messo in chiaro, se-

guen-

guendo il filo di *que' soli* principj generali assunti in questo Capo, i quali *da se soli* debbonci condurre alle medesime leggi, e risultati che abbiamo somministrati nel resto dell' opera, se essi sono veri.

§. 325.

Riduciamo la questione a' suoi termini più semplici. Il delitto, in vista del quale esiste, e si esercita il diritto penale, è già *consumato*, o solamente *futuro*?

Se è *effettuato* il dolore di un uomo non potrebbe *disfarlo*. Si noti che qui parliamo di *pena*, e non di risarcimento di danno.

La Podestà punitrice non avrebbe dunque in vista di esso *diritto* veruno alla pena. (§. 322.)

Dunque è d' uopo supporre il delitto *futuro*.

§. 326.

Ma la pena debb' essere *necessaria*, per esser giusta (§. 322.). Essa s' infligge contro un *determinato* uomo.

Dunque è d' uopo supporre che l' *impunità* di questo determinato uomo possa seco recare per naturale, ed *infallibil* legge il delitto, e quindi ciò renda *necessaria* la pena.

§. 327.

Ma la giustizia, e le virtù sociali per loro natura *non possono* giammai nè in presente, nè in avvenire produrre il delitto, perchè tutte le loro determinazioni sono ne' rapporti dell' *ordine* morale.

§. 328.

Dunque, all' esercizio dell' atto penale, è forza presup-

porre il Puniendo *delinquente*, o in prossima *dichiarata* disposizione a consumare il delitto, ossia fare un *attentato*.

Nel primo caso deve l'*impunità*, per natural conseguenza, trar seco altri delitti nell'avvenire.

Nel secondo fare, con morale *certezza*, temerne l'esecuzione.

§. 329.

Dunque all'esistenza, ed esercizio dell'atto penale, richiedendosi sempre almeno *due* atti ingiusti nocivi, ossia due *delitti*, uno in *passato*, l'altro nell'*avvenire*; l'uno commesso dal Puniendo, l'altro da commettersi da' malvagi, o dal Reo stesso contemplato nell'avvenire, *nel caso* sempre che colui, che fu reo, andasse *impunito*; l'uno quale condizione necessaria e causa *occasionale* della pena, l'altro quale *oggetto* che per mezzo della pena vuolsi schivare, infine uno occasione della pena, *perchè* l'altro n'è oggetto, ossia motivo, e questo *motivo* perchè nocivo alla Società ingiustamente.

§. 330.

Ecco pertanto conciliate le due proposizioni, fra le quali sembrava sorgere contrasto. (§. 324.)

§. 331.

Per ultimo, allorchè taluno si rende *degno* di pena, si pone in situazione di fare la propria distruzione, o sciagura *necessarie* alla Società, mediante un atto *proprio* di lui, ed *ingiusto*, e nocivo, cioè dannoso, e sprovisto, e contro diritto. (328. 329.)

Dunque in favore della conservazione della sua vita, o

ben

ben essere, non potrebbe il delinquente contro alla Società punitrice *opporre* diritto veruno contrastante.

§. 332.

Se il mio Lettore non è stato capace di abbracciare la catena intera de' raziocinj contenuti in questo Capo, se non ha potuto seguirne la connessione, sentirne la forza, vederne la comune convergenza ad un solo punto, benchè gli presentassi la proposizione che *unicamente* diritto di difesa è il diritto penale, come una conseguenza del fin qui detto, egli più la crederebbe sulla mia parola, di quello che esserne convinto in forza della mia dimostrazione.

Quindi, per la stessa ragione, sarebbe superfluo riassumere i caratteri, lo scopo, e le cagioni del diritto stesso somministrateci nel nostro ultimo tentativo, presentarne il tutto in un punto di vista unito e paragonarlo ai caratteri costituenti, ed alle circostanze prodduttrici il diritto di difesa per mettere nel suo maggior lume la verità dell' enunciata conseguenza.

Per gli altri Lettori poi di maggior forza, ed estensione d' intendimento, è tanto visibile la rassomiglianza, o dirò meglio l' *identità* di tutti questi requisiti con quelli della *difesa*; risalta in ogni passo così vivamente l' unica ed esclusiva tendenza de' principj universalissimi assunti da noi a produrli, che la verità della conseguenza non abbisogna di ulteriori cure per essere pienamente dimostrata, anzi per parlare con maggiore esattezza parmi dimostrato *il Diritto penale non essere*

altra

altra cosa fuorchè il diritto di difesa modificato dalle circostanze sociali, ossia una *specie* del diritto generico di difesa.

CAPO XIX.

RIFLESSIONI.

§. 333.

Soffermiamoci un momento in mezzo alla carriera delle nostre idee, per volgere sullo indietro uno sguardo di riflessione. Il Leggitore attento si sarà avveduto come l'*esistenza*, e l'origine del diritto penale, oggetti di loro natura intimamente connessi, siano stati ad un tempo stesso scoperti, e dimostrati.

Avrà veduto che nel far ciò non ho supposto che tale diritto *esista*, e poscia indicatone il fondamento, e la derivazione, ma bensì che appigliatomi ad alcuni luminosi, e semplici primarj principj di diritto, mi sono alla direzione loro interamente affidato, disposto ad affermarne, o negarne l'esistenza, a norma dei risultati che in progresso mi avessero somministrati.

§. 334.

Felicemente io l'ho *rinvenuto* tale principio, e diritto; mi sono convinto che la strada da me tenuta era quella che mi poteva a lui guidare, e quello ch'è ancor riescito meglio,

egli

egli è che la stessa apparente *opposizione* fra la prima e la seconda parte, ridonda a maggior dimostrazione della verità.

Infatti nella prima Parte di quest' Opera abbiamo *negato* allo stato d' *incocialità* il diritto di punire. Quindi dovevasi, per una correlazione almeno generale, inferire che s' egli competeva agli uomini, doveva nascere solamente nella Società, e in virtù dei rapporti intrinseci dello stato sociale medesimo.

§. 335.

Ciò tuttavia è ancor troppo *generale*. Il Lettore riflessivo esaminando nella prima Parte di quest' Opera la *ragione*, in vista della quale io negava all' uomo isolato il diritto penale, da ciò appunto gli era permesso dedurre anche il *perchè* preciso, per il quale tal diritto poteva competere alla Società.

E in verità, se uno stato ove gli uomini in vigore della *solitudine*, e dispersion loro non somministravano le circostanze *generanti* il diritto penale (vedi §. 93. 94. 95.); se uno stato in cui non essendone possibile l' *esercizio* efficace, e sicuro, attesa la separazione delle forze (§. 179. 181.) non poteva far supporre d' inchiudere un tal diritto, nè per ragioni fondamentali della *scienza* del diritto, nè per principio veruno di quell' *economia* armonica della Natura che nulla fa di *superfluo*, (§. 112.) se dico tale stato ci spingeva a negarlo, per una correlazione opposta piegar ci doveva a congetturare, come per presentimento, che in uno stato, ove gli uomini vivessero *uniti*, e per conseguenza vi fosse anche stata collegaza di *forze*, questo diritto medesimo dovevasi ritrovare.

§. 336.

§. 336.

Questo è appunto ciò che sembrami d'avere di fatti chiaramente dimostrato in questa seconda Parte.

Io rammento con una specie di soddisfazione tutti i passi da me fatti seguendo il filo delle mie idee. Sotto di essi io vedeva a grado a grado spuntare, dirò così, da se stessa la verità che andavo rintracciando; cosicchè posso affermare che la *Genesi* del diritto penale è stata l'opra naturale delle mie idee.

§. 337.

Quando la verità nasce così spontanea, v'ha egli sospetto di errore? Ma per procurarmi un tal esito, m'era pur d'uopo d'apparecchiare le fonti, d'onde essa trae la sua origine.

Al presente comprenderà il Leggitore, se mi è stato necessario richiamare que' pochi Principj di Diritto politico-naturale da me premessi, a modo di prenotati, all'incominciamento di questa seconda Parte.

CAPO XX.

Continuazione.

§. 338.

Ma se l'origine da me assegnata non fosse stata che *parziale*; se col diritto, se colle cagioni del diritto di difesa si

fosse

fosse realmente accoppiato qualche *altro* elemento a produrre il diritto penale, io l'ho già detto, ciò avrebbe prodotto un gran divario di principj e di conseguenze. (§. 291.)

Interessava adunque sommamente *depurarne* l'origine; cioè assegnarne altre cagioni se vi avevano luogo, od escluderle se non vi avevano parte.

§. 339.

Egli parmi d'avere ciò eseguito con una dimostrazione che non ammette dubbio, e per l'evidenza de' principj, e per la robustezza della connessione.

E' troppo chiaro che l'idea di *pena* doveva entrare in essa qual *prima* ed essenziale, giacchè non d'altro si trattava che del *penale diritto*.

§. 340.

Non ne ho premessa una definizione *sistematica*, ed insidiosa, la quale racchiudendo di già in se stessa tutti i rapporti dell'opinione adottata, tendesse poscia, nello svolgimento che se ne facesse, a *confermarla* necessariamente. Non ne ho nemmeno esibita definizione veruna.

Io non ho assunto che quel essenziale, ed evidente carattere di lei, il quale non in verun sistema solamente, ma in nissuna testa pensante può essere rivocato in dubbio, qual è che la pena sia cosa *sottraente* il ben essere nella persona, a cui si fa soffrire. (vedi §. 297.)

341. §.

Questo *solo* carattere, combinato con pochi principj generali, evidenti, e veri in qualunque stato de l'uomo non ci

ha egli guidato precisamente alle sorgenti, e ai requisiti del diritto di difesa? Diciam meglio, non vi siamo noi stati spinti come a forza nell'atto stesso che tentavamo di deviare? Ad ogni passo non incontravamo noi un sempre nuovo carattere del diritto di difesa, e ad ogni passo non si sentivamo ad un tempo stesso dirci sottovoce: *qua solamente* tu puoi essere guidato dal filo del raziocinio? O per parlare senza metafore: i rapporti necessarj di questi principj non hanno essi avuta una direzione *unica*, ed essenziale, ed escludente ogni altra via verso i caratteri, e le cagioni del diritto di difesa?

§. 342.

Lo sbandirci ch'essi hanno fatto da tutto quanto l'immenso campo de' diritti, per rinserrarci in quell'angolo solo, ove germoglia e si dirama il diritto di difesa, non è egli un dirci che sarà mai sempre vero che il diritto penale *non sarà mai altra cosa* che diritto di *difesa?* Questo linguaggio trasportato ad un principio filosofico, ed immutabile non si può tradurre altrimenti che dicendo: *non può* il diritto penale avere altra origine, od essere altra cosa fuorchè diritto di difesa.

§. 343.

Quale compiacenza pertanto il vedere, come la connessione, e le gradazioni tutte delle idee procedenti da' ridetti principj estrinseci, e generali, avevano un andamento in tal guisa acconsenziente, ed accostevole al vario ondeggiare, e savvolgersi del concepimento, e progressi del diritto di difesa, che sembrava quasi ad uno ad uno additarceli attraverso al velo stedella generalità! Con-

Convengo che i principj sparsi in tutto il resto antecedente dell'Opera erano, non solo evidenti, e *generali* al par di quelli che trovansi assembrati nel Capo XVIII., ma eziandio essi avevano una tendenza apertissima ad *escludere* tutte le altre cagioni diverse da quelle del diritto di difesa, a produrre quello di punire. Essendo però cosa di fatto, che l'attenzione stava in allora del tutto rivolta ad investigarne l'*esistenza*, mentre le idee dimostranti la tendenza, ed esclusione, di cui ragioniamo, erano fra di loro assai *discoste*, così la mente del Leggitore non poteva ad un tempo stesso essere intenta a vedere l'universale *confluenza* de' principj suddetti a farlo nascere unicamente dagli elementi, e nel modo del diritto di difesa; escludendone espressamente ogn'altra radice, e derivazione. Quindi la catena de' raziocinj del detto Capo avrà giovato del pari a dimostrare la detta verità, quanto ad esibire un epilogo, ed un complesso raggruppatoi de' principj inconcussi, e generali, i quali avendoci guidati allo stesso scopo per via *diversa* hanno comunicato la maggior certezza, e la . . . . . M'arresto nelle riflessioni, perchè tutte non debbo prevenirle nel Lettore. Ritorno in cammino.

CAPO XXI.

Della Pena di morte.

§. 344.

Due parti aveva la quistione promossa nel §. 225. La prima se abbia la Società diritto di far soffrire un qualche male all'omicida, e la seconda se abbia diritto di punirlo anche *colla morte*.

Al primo quesito parmi abbastanza soddisfatto, mercè quello che abbiamo scritto fin qui.

§. 345.

Per rispondere adequatamente al secondo, converrebbe discoprire prima quale sia la vera *norma*, e d'onde desumerla per trascegliere, e proporzionare le pene, ed indi venendo al *particolare* determinare, se è possibile, quale sia la giusta pena dell'omicidio.

Ma egli si scorge di leggieri che tale ricerca ci farebbe di soverchio divergere dallo scopo che ci siam prefisso, qual è l'*esistenza*, e l'*origine* del penale diritto, e non la *norma* e *misura* delle pene. Pure siccome per altri titoli ci verrà reso quest'ultimo soggetto necessario, come testo vedrassi, così ci converrà, almeno di volo, entrare nelle indagini ch'egli richiede.

§. 346.

§. 346.

Quello ch'è innegabile e risulta dal fin qui detto si è, che *se* la pena di morte è *necessaria* per trattenere gli uomini dagli omicidj non solo, ma da ogn'altra maniera di delitti, ella sarà altresì pienamente *giusta*, e la Società avrà un vero diritto ad infliggerla. Io lo ripeto, supponendo il *fatto* della necessità, che essere non può che fatto, (§. 282. 303. 311.) il *diritto* d'irrogare la pena mai sempre l'accompagnerà, perchè ne preesiste il fondamento ne' più sacri e primitivi diritti della natura umana. Io l'ho già dimostrato.

§. 347.

Avverto però che questa *sola* cosa ci sarebbe permessa affermare, ancorchè entrassimo ne' dettagli del diritto penale in *ispecie*, nè sott'occhio avessimo un dato popolo, ma *tutto* il genere umano.

Dico di più: qualunque esame, o calcolo si tentasse, discendendo al *particolare* delle diverse specie di pene, non risulterebbe alla fine giammai che la data pena *sempre*, ed *universalmente* dir si dovesse proporzionata e giusta per un tal dato delitto.

Più abbasso vedremo se tutto questo sia vero. Ora ci è mestieri passare a alcune altre investigazioni necessarie per molti aspetti a quest'Opera.

CAPO

CAPO XXII.

Il Diritto penale appartiene *solidalmente* a *tutta* la Società

§. 348.

Tutta la Società ha diritto di punire il delinquente, perchè *tutta* la Società ha diritto a difendere se stessa, ed i membri suoi dalle ingiurie de' malvagi. (§. 222. 286.)

Ma il fine della pena, non è momentaneo, singolare, e presente, ma solamente si versa, ed estende su *tutto* il *futuro*. (§. 241. 280. 281. 320. 329.)

Dunque comprende *tutti* i misfatti, che si possono commettere, e per conseguenza tende a difendere *tutte* le persone che ne possono venire offese.

§. 349.

Ma nessuno attuale individuo in *particolare* può con certezza prevedere *se* egli in futuro verrà affrontato, e da *chi*, e *come* lo sarà. (§. 254.)

Bensì la Società *tutta* con *sicuro* antivedimento, conosce che lasciato il delitto impunito ne verrebbe in *futuro* turbata e distrutta. (§. 248. 249. 250. 251. 256. 257.)

Dunque nissuno preso *singolarmente*, e in disparte da tutto l'aggregato, può essere interessato *a preferenza* d' ogni altro a decernere ed irrogare la pena ai misfatti.

§. 350.

Dunque il diritto penale è di *unica* spettanza di *tutto* il Corpo sociale, ed è propriamente della specie di quelli che altrove denominammo *solidali*, ed universali della Società. (§. 227. II.).

CAPO XXIII.

Della *difesa* personale diretta d' ogni Individuo in Società'.

§. 351.

L' uomo è realmente lo *stesso* nello stato di Società, che nello stato di Natura. (§. 189.)

Il ben essere dell' uomo non è stato *ordinato* alla conservazione dello stato sociale, ma bensì lo stato sociale è stato dalla Natura ordinato alla conservazione, e ben essere dell' uomo. (§. 187. 192.)

Dunque l'uomo avendo, avanti di passare in Società, il diritto di difesa come *mezzo necessario* alla propria conservazione e ben essere (§. 12.), egli lo riterrà anche in Società col vigore istesso per tutti que' casi, ov' ella nol difenda da qualche male, o molestia *irreparabile*.

§. 352.

Dunque l' uomo in Società ha per propria difesa le sue forze *particolari* istesse, delle quali egli era munito nell' in-

cialità, *più* le forze riunite della Società tutta da dirigersi sempre a norma della necessità.

§. 353.

Dunque nel passaggio dalla solitudine alla colleganza, il diritto di preservazione di lui non si restringe, ma anzi acquista la maggiore sua *estensione*. Egli non perde, o si spoglia del diritto di difesa personale, ma per lo contrario ne *acquista* uno dippiù

Così da una parte il diritto di punire essendo riservato solo *a tutto* il Corpo sociale in solido, ed il diritto della solamente necessaria, ed indispensabile presente difesa al privato, si viene in tal guisa

I. A provvedere maggiormente alla preservazione del ben essere pubblico, e privato, come è evidente dal fin qui detto.

II. Il diritto in ogni sua maniera è munito della *forza* necessaria al suo esercizio. Il privato infatti non poteva sicuramente avere una forza che superasse le resistenze, e le sorprese dei molti facinorosi. E quindi doveva per necessità giovarsi de' sussidj de' colleghi componenti l' aggregato sociale.

III. Il fermento dell' odio, e l' espansione della *vendetta* personale, avrebbe certamente fatto eccedere sempre i confini della *giusta* moderazione, se ai privati fosse stato concesso il diritto d' infliggere delle pene. *Neque enim, cuiquam mortalium injuriae suae parvae videntur*, diceva Salustio.

IV. Ma ciò non è tutto. Non bastava che le Leggi naturali

turali disarmassero l' offeso. Per un fomento troppo funesto, ma comune alle passioni umane, l' ira non si spegne in petto dell' offeso, fino a che l' Ingiuriante non abbia subìto quel male, il quale sembra che rimetta fra entrambi quell' eguaglianza, che fu lesa ingiustamente da lui (§. 67.), la violazione della quale sembra irritare il cuore umano fino dalla fanciullezza. Così il vendicativo vede nella Società il ministro del suo risentimento.

Quindi s' egli è tanto crudo da godere della pena, e di usurparsi col cuore la vendetta delle Leggi (come diceva un Poeta latino); se le di lui viscere infuocate dalla bile, lo pungono di stimoli ardenti a nuocere, egli si *disbrama* intanto o collo spettacolo completo del supplicio del Reo, o colla collisione della compassione.

Ma se la Società disarmando il privato offeso, non assumesse in se questa specie per lui di vendetta, nel tempo però ch' ella, simile alla Divinità, cui non l' ira, ma la ragion sola move a punire, e le mire della sola *pubblica* sicurezza rendono *imparziale*; se, dico, non supplisse, o non desse sfogo con questo; allora la collera privata ritenendo il suo primo vigore, trascorrerebbe con violenza a farsi ragione da se, e ricolmerebbe la Società di una *riazione* vendicativa, non mai soddisfaciente, spesso funesta, e sempremai terribile.

Che bella connessione, ed armonia! Quale perfetta, e ragionata economia è distribuita in tutto l' ordine morale di Natura! Quale convergenza, che schiva le collisioni, ad un solo centro! E questo centro è il miglior essere dell' uomo.

CAPO XXIV.

DELLE *CONVENZIONI* RIGUARDANTI IL DIRITTO PENALE.

§. 354.

Alcune centinaja di Selvaggi si adunano per vivere in colleganza, e goderne gli avvantaggi. Ognun di loro prescrive a sè stesso di prestarsi a quegli *ufficj*, senza de' quali non vi potrebbe essere Società, ed i quali richiesti vengono alla di lei continuazione, e prosperità. — Ognuno però si prefigge, anzi altamente dichiara, che se mai a lui avvenisse di cadere in qualche delitto, di *non volere* soggiacere a pena veruna, e non intende di trasferire nè all'aggregato sociale, nè ad alcuno di lui individuo diritto veruno su di questo oggetto; ben lontano dal voler sottomettersi a verun atto di un Potere punitore. Ora chieggo io; dopo tale dichiarazione competerebbe egli *tuttavia* alla Società il diritto penale?

§. 355.

Invece, mi si dica: qualunque dichiarazione, o protesta altrui può essa giammai *togliere* a me quel diritto, del quale la Natura mi dotò alla vita ed alla felicità? (§. 213.)

Ora siccome abbiamo dimostrato in tutta quest'Opera, che il diritto penale compete alla Società in virtù del diritto *di difendere* i membri suoi, e di *conservare* se stessa quieta, e felice in istato di aggregazione;

Dun-

Dunque deducesi apertamente, che, malgrado una tale vana e mal intesa dichiarazione, l'unione sociale *avrebbe tuttavia* il diritto a punire i misfatti, ed avrebbelo nella maggior sua estensione. (vedi §. 213. e seg. fino al 220.)

§. 356.

Ciò parmi che sentir dovevasi fino al primo momento della scoperta di questo diritto. Infatti siamo giunti ad essa senza fare giammai menzione di convenzioni di sorta veruna, ed invece tutto abbiamo derivato dallo stato, ed indole *reale* delle cose.

CAPO XXV.

CONTINUAZIONE.

ERRORE RIGUARDANTE IL FONDAMENTO DEL DIRITTO DI PUNIRE.

§. 357.

Superflue pertanto sono le convenzioni degli individui della social colleganza, affinchè ella acquisti il diritto penale.

§. 358.

Giovano però assaissimo, per il *fatto*, cioè per l'*esecuzione* del diritto istesso, in quanto che realmente sottomettono la volontà degli uomini alla giusta regola morale. (§. 213. fino al 218.)

§. 359.

E' quindi agevole inferire qual giudizio recar debbasi della opinione di coloro (e questa è assai comune), i quali ne' *patti*, e nelle *rinuncie* de' singolari componenti la Società ravvisarono la cagione *unica*, e primitiva del diritto di punire i delitti.

CAPO XXVI.

ANALISI SULL' ULTIMA *MANIERA* DEL NASCIMENTO DEL DIRITTO PENALE.

§. 360.

Senza le convenzioni, e col variar solo delle posizioni di *fatto*, si cangia il tenore dei diritti dell' uomo (§. 191.). *Tacite*, o supposte appellate vennero dagli Scrittori di diritto quelle obbligazioni, e facoltà, le quali in tal guisa egli contrae.

E' vero che il diritto penale sorge solamente in seno della Società (§. 335. 336.), ma è altresì vero ch' egli tutto si appoggia sullo stato reale delle cose. (§. 355. 356.)

Ora l' uomo è realmente lo *stesso*, tanto nello stato di natura, quanto nello stato di Società. Il fondamento primo, sul quale *tutti* si appoggiano i diritti umani, è un *solo*, e lo stesso, ed è intimamente radicato nell' umana natura, tanto nello stato di solitudine, quanto in quello di colleganza. (§. 129. 141.)

§. 361.

§. 361.

Si potrebbe adunque forse dire, che il diritto di punire nasca in Società, mercè una *modificazione* di uno o più diritti *anteriori* allo stato sociale?

Ecco l'opinione di qualche Scrittore. Esaminiamola, non a dir vero per disputare, ma bensì per far distinguere, ed ispiccare con vieppiù di forza, ed atteggiare coll'ultima esattezza una particolarità ultima riguardante non l'esistenza, non l'indole, non il fondamento, ma la sola *maniera* della generazione del diritto penale. — Di questa maniera l'abbozzo era già stato altrove delineato, e doveva esserlo quando scoprimmo l'esistenza di lui. Ma in allora le ricerche nostre essendo tutte dirette ad iscoprirlo se esista, o no, non in qual maniera egli nasca, ciò che della maniera stessa allora fu detto, ebbe luogo solo per incidenza, ed in una guisa affatto *subalterna*. Ora la esattezza analitica richiede di finire, e lumeggiare un tale abbozzo.

§. 362.

Ripigliamo la quistione, e fissiamone precisamente lo stato. Se vuolsi sostenere che il diritto di punire sia un *modo* di essere di qualche *specifico* diritto anteriore allo stato sociale (il qual diritto anteriore si dovesse raffigurare come una sostanza suscettibile di modificazioni diverse), farebbe mestieri immaginare ch'egli nasca, ed acquisti la forma di diritto penale mercè di una *trasformazione*.

Infatti, avanti lo stato sociale, non esistendo egli sotto la forma di diritto *penale* (§. 335.), nè esistendo nemmeno

in

in verun individuo *singolare* componente, ed esistente nella già adunata Società (§. 349. 350.), ma ritrovandosi soltanto nell' aggregato *intero* (§. 350.), in virtù de' soli reali rapporti delle cose (§. 355. 356.) comuni a tutto il complesso della Società, è forza, se ne vogliamo ammettere la sostanza, ed il fondo, dirò così, esistente avanti la formazione della Società, che lo supponiamo in allora preesistente *implicitamente*, dirò così, e sotto di un' *altra forma*.

§. 363.

Dunque è necessario supporre, che ad acquistare i caratteri specifici di *penale*, egli abbisogni di un *cangiamento*.

E per conseguenza che la *maniera*, ond' ei si palesa, e va ad investire il corpo sociale, consista propriamente in una *trasformazione*.

E che dessa in *ultima* guisa si operi in forza dei rapporti *reali* della pluralità degli uomini uniti.

§. 364.

Ciò posto, senza divergere ad investigare quali determinazioni, cangiamenti e foggie di svolgersi, e di adattarsi subire egli dovrebbe, nell' ipotesi che detta trasformazione avvenisse, io m' innoltro direttamente ad indagare, se tale guisa di figurare la maniera ultima di svilupparsi del penale diritto sia conforme alla verità, o no.

§. 365.

Giusta le vere nozioni del diritto, l' accennata *metaforica* idea di trasformazione (e se voglionsi anche aggiungere le idee di *aggregazione*, oppur anche di perfetto *mescolamento*, è con-

confusione in una sola, e pura massa] cosa possono mai significare? Quale idea si può mai formare di un diritto, che si trasforma, o di più diritti, che trasformandosi, ed unendosi non ne formano che un solo o per aggregato, o per omogenea, e non discretiva sostanza?

§. 366.

Un diritto *individuale*, cioè tal quale esistere può in natura, essere propriamente non può, che una cosa rigorosamente unica, semplice, *indivisibile*. (§. 145.)

Considerato *staccato* dal suo oggetto, ed in se medesimo, egli rassomiglia al punto matematico. (§. 145.)

Considerato poi riguardo all'*atto*, col quale egli ha relazione (poichè ogni singolar diritto è necessariamente *relativo*, come dall'enunciazion sola di esso apparisce), se in qualche guisa assomigliar si potesse ad un oggetto sensibile, egli lo si potrebbe alla linea matematica, che è una traccia indivisibile lasciata dal punto che scorre. L'uomo, a cui egli appartiene, è il principio, dal quale la linea parte, l'atto ch'egli esige da altri; o ch'egli stesso eseguisce è il fine a cui si arresta (*a*).

§. 367.

(*a*) Io ho detto se si potesse assomigliare a qualche oggetto sensibile: imperocchè a parlar precisamente non è il diritto ossia la giusta facoltà *morale* dell'uomo (la quale non è che la di lui libertà in quanto è *conforme* negli atti suoi ad una regola) che qui si assume, ma bensì la sola *relazione* di questa facoltà coll'atto suo.

Siami permesso il ripeterlo, dopo tanti eccellenti metafisici, e siami permesso il ripeterlo una volta per sempre: nelle teorie morali è neces-

§. 367.

Siccome però i diritti, perciò appunto che sono per essenza *relativi* all'atto, tanto si distinguono, e son *diversi* fra di loro, quanto lo sono le azioni da esigersi, o da farsi, così in vigore di una tale essenziale *unità*, e semplicità rigorosa

cessario lo sbandire affatto i colori dell'immaginazione. Io poi aggiungo, che ella è cosa pericolosissima usare delle idee metaforiche nelle teorie del rigoroso diritto, e nella esposizione delle verità di questa scienza. Quanti falsi raziocinj sono stati appoggiati su del solo vano prestigio di una immagine! E quante volte gli uomini ne sono stati la vittima! Gran che! Si dura anche troppa fatica a cogliere direttamente i nudi e genuini lineamenti della verità, eppure essa si vuole o accennare indirettamente, mercè le sole idee associate, oppure esibire, come per riverbero, in una sensibile immagine, la quale d'ordinario non ne presenta che qualche leggiera traccia, e grossolana rassomiglianza.

Io non condanno perciò ne' morali subbietti l'uso delle *similitudini*. Io stesso ne ho fatto uso, ed a momenti il praticherò: Esse anzi giovano mirabilmente ad illustrare qualche pensiero, il quale per la sua grande profondità, o per la sua molta finezza non sia all'intelligenza de' più de' Leggitori approsimato. Ma di esse però non è lecito giovarsi, se non *dopo* di avere colle nozioni proprie, e dirette annunziato l'oggetto primario, al quale esse si riportano. Imperocchè essendo egli di già stato esattamente circoscritto, e fedelmente delineato, quando sopraggiungono le similitudini, egli non soffre nè offuscamento, nè confusione; ma per lo contrario la di lui apparenza ne viene viepiù ravvivata.

Ma porre una similitudine *a fianco* di una nozione distinta, è ben altra cosa che lo frammischiare, ed impastare dei tratti sensibili, e materiali *entro* il disegno stesso delle nozioni, che compor debbono, ed annodare le morali teorie.

rosa ed indivisibile non potranno in verun modo trasformarsi, ma soltanto o essere come sono, o non esser più.

§. 368.

Quindi nell' ipotesi di un *tangiamento* non è altrimenti il diritto di prima che passi ad esistere dopo in un' altra guisa; ma bensì un *nuovo* diritto che succede in luogo di un altro che prima esisteva.

§. 369.

Dunque la maniera *ultima* di nascere del diritto penale non può consistere nè in una trasformazione, nè in un mescolamento, o aggregazione di uno o più formali, e singolari diritti preesistenti allo stato sociale, la cui massa, o sostanza venga modificata dai rapporti sociali, e ne risulti la forma di penale, ma bensì consiste in una *emanazione immediata* de' rapporti reali degl' individui uniti in colleganza, i quali rapporti, senza passaggio, o vicenda alcuna, somministrano il detto diritto, e ne investono tutto il complesso della Società (vedi §. 222. 223.), e questo diritto è *semplice* quanto quello d'ogni individuo. (§. 227. 330.)

§. 370.

Per chiarire con una similitudine tutto questo pensiero, che può forse sembrare troppo astratto a taluno de' miei Leggitori, si tochi alla fantasia la formazione di una figura di Geometria, a cagion d'esempio di un triangolo. Egli è un risultato, è vero, di tre linee che chiudono uno spazio; ma in se stesso egli è una figura semplicissima. Levate una linea sola, o aggiugnetene una di più, o fate che esse non

chiudano uno spazio, o adducete qualche altra mutazione, tosto non si ha più un triangolo, ma un' altra diversa figura.

Ora *prima* che queste tre linee serrino da ogni lato uno spazio, figuratevi che abbiano una diversa disposizione, che siano a cagion d' esempio fra di loro parallele, oppure che una di esse giaccia orizzontalmente, e le altre due vadano ad appoggiarsi su di essa perpendicolarmente; se *indi* vanno a formare un triangolo, si dirà forse che egli sia una trasformazione delle precedenti figure? Non mai; ma bensì si dirà invece ch' egli è l' *immediato* risultato della posizione attuale delle tre linee, le quali senz' altra dipendenza dalle precedenti figure, al momento che vanno a chiudere un' area, lo fanno sorgere semplice, unico, e con tutte le sue determinazioni.

CAPO XXVII.

OSSERVAZIONE SULL' ULTIMO ELEMENTO, O *GERME* DEL DIRITTO DI PUNIRE.

§. 371.

E' pur vero, e provato che il diritto di punire i delitti tutto si appoggia sullo *stato reale* delle cose, e de' rapporti formanti la Società tutta. (§. 349. 350. 355. 356)

Ora quello, che v' ha di reale in Società, non sono propriamente che uomini uniti: e questi uomini non sono che *singolari individui*.

Dun-

Dunque egli risultar deve da qualche cosa *proprio* di questi singolari individui, ed a tutti *comune*.

§. 372.

Ma s' egli non risulta nè da una progressione, nè da una trasformazione di verun diritto speciale anteriore allo sociale, nè proprio dell' uomo singolare esistente in Società, ossia degli individui presi singolarmente (§. 369.), e nello stesso tempo egli deve nascere da qualche cosa di *proprio* di questi individui tutti tali, e quali sono in natura, cioè individui (§. 371.), se tutto questo è certo, come lo è veramente ;

Dunque è forza inferire, che quantunque presi *singolarmente*, eglino non lo somministrano di già formato, pure debbono avere in se stessi, se non de' *formali diritti* che si acconcino a modo di penale diritto, debbono avere almeno certe *qualità*, e *determinazioni*, in virtù delle quali andando eglino ad unirsi in colleganza, il diritto stesso deve nascere da essi, come da elementi proporzionati, e riceverà la forma, ed i caratteri suoi, nella stessa guisa che le linee del triangolo avanti di combinarsi a chiudere uno spazio, quantunque non racchiudano de' triangoli formali, pure debbono avere, come hanno di fatto, certe determinazioni, in virtù delle quali, venendo a toccarsi tutte e tre nelle estremità loro, debbono far nascere il triangolo medesimo.

§. 373.

Ora cosa v' ha di reale, di permanente, ed a tutti comune fra gli uomini, e di proprio a tutti gli stati, fuorchè

la comune, e simile *natura*, ed origine, i bisogni che vi sono annessi, e l'amore del ben essere?

§. 374.

Ma la natura umana, *spogliata* d'ogni maniera di bisogni, non potrebbe somministrare fondamento nè di alcun diritto; nè di alcun dovere; poichè la libertà mancherebbe affatto di *azione*.

§. 375.

Dunque, presa in tale guisa spogliata, *da se sola* essere non potrebbe il germe produttore del diritto penale.

§. 376.

Ma i bisogni tutti dell'uomo, tutti quanti si riducono o al *desiderio* di un piacere che alletta, o all'*avversione* di un dolore che ributta.

Essi veramente sono i soli *motori* adoperati dalla Natura per fare agire l'uomo.

§. 377.

Per l'altra parte il primo *Movente*, che giustamente spinge l'uomo a soddisfarli, è propriamente l'amore di se stesso: (§. 3. 4. 5.)

Dunque in *ultima maniera* il penale diritto si appoggia in lui, e da lui nasce come da sua radice, o vero *germe*.

§. 378.

Per parlare adunque colla maggiore esattezza, e verità, diremo che la vera fondamental cagione, ed elemento del diritto penale altro non è che l'*amore*, e diritto a conservarsi, e ad essere felice, ossia la di lui forza *repellente* il dolore au-

torizzato dalla Natura (§. 5.), inseparabile dagli uomini *tutti* componenti la Società, non presi separatamente, ma *collettivamente*, ed in qualunque posizione di fatto.

§. 379.

Eccoci pertanto avanzandoci grado a grado, scomponendo sempre, e cancellando all' uso degli Aritmetici, che riducono le quantità ai minimi termini, e ne vanno a ritrovare le radici; eccoci, dico, ridotti alla prima *sorgente*, e fondamento del penale diritto, e ricondotti al punto d' onde eravamo partiti; avverandosi così a pro' dell' armonica, e sistematica *unità* delle verità quello, che al principio dell' opera avevamo predetto. (§. 2.)

CAPO XXVIII.

Oggetto preciso del Capo antecedente. Sua necessità.

§. 380.

Egli è vero che altrove io aveva già accennato, anzi espressamente detto, e dimostrato, che il diritto proprio della Società a mantenersi in istato di colleganza (stato necessario all' uomo pel di lui ben essere, e per lo sviluppo delle di lui facoltà) e di conservare se stessa, ed i membri suoi, era l' unico essenziale Principio di jus produttore del diritto penale (§. 285. 286. 318. 319.). Io l' ho detto, e dippiù do-

veva

veva averlo già dimostrato nell' atto di scoprire l'esistenza del diritto di punire, il quale n'è un *prodotto* immediato. (§. 221. 242. 258. 259.)

Ma se, a cagion d'esempio, spiegando il meccanismo d'un orinolo, io affermassi, e provassi che esiste in lui una molla, la quale mercè la sua elasticità è l'unico principio produttore di tutto il movimento, e delle funzioni di lui, ne avrei io perciò descritta la figura spirale, e la di lei ubicazione in tale o tal altra parte della macchina, e le immediate relazioni con tutto ciò che la circonda?

§. 381.

Ora è questa ultima operazione appunto che non abbiamo testè eseguita rapporto al principio produttore del diritto di punire.

Sembrami di aver dimostrato ov' egli realmente risegga, e, per dir così, qual luogo egli occupi nella macchina sociale considerandolo relativamente all' intorno delle cose che il cingono. Sembrami di aver toccati, abbenchè leggiermente, gli aspetti, mercè i quali egli distinguesi come *cagione* dal suo effetto; e quegli altri aspetti, mercè i quali egli ha *connessione* con il prodotto che da essolui deriva. Che anche in mezzo alle ripercussioni, ed avviluppamenti de' combinati rapporti sociali, non ismentisce il suo carattere di prima cagione: e non scema per nulla la forza del suo reggimento: ma che anzi, per un'altra via inversa, cioè dalla estremità, dirò così, di questi stessi rapporti del corpo sociale, siamo metodicamente spinti verso di lui.

§. 382.

§. 382.

Ora tal cosa non solo è utile, ma a mio credere era altresì *necessaria*. Se in Fisica ogni nuova ragione di un fenomeno, che mercè di una data teoria si adduca, ne conferma la verità; se in Metafisica ogni nuova spiegazione di una operazione dell'anima, che riesca mercè di un dato principio, acquistagli un grado novello di probabilità; se in Matematica un calcolo, il quale per una via diversa dalla prima offra lo stesso risultato, produce la perfetta acquiescenza della certezza; con quanto più di ragione tentar ciò sarà utile, e doveroso in Morale, ed in Diritto, mercè la riduzione fatta, anche a ritroso, delle più svariate regole a quello stesso principio, d'onde si era partito? Un nuovo grado di certezza sulla verità della conseguenza che se ne deduce, e sulla rettitudine del metodo che si è usato, non sarà forse l'utile effetto che sorgerà da tale maniera di adoperare?

Oltredichè nel caso nostro, se all'esattezza analitica ciò era necessario, lo era del pari al fondamento di più rimote, e future conseguenze riguardanti l'esercizio della giustizia punitiva de' Sovrani, le quali un certo antivedimento deve far presentire al Politico, abbenchè non siano peranche espressamente dedotte.

CAPO

CAPO XXIX.

Riflessioni.

§. 383.

Chi mai può essere tanto folle da avvisarsi essere necessario che la specie umana esista *prima* selvaggia, e poi socievole, affine di avere quegli attributi, bisogni, e facoltà che gli sono proprj? O dirò meglio chi potrà affermare essere mestieri che l'uomo viva prima solitario, e selvaggio, per vivere indi socievole, e per essere uomo? Al primo momento che il Cittadino viene alla luce, i diritti, ed i rapporti della Società non vanno forse a cingere, per dir così, la di lui culla, ed a vegliare attorno a lui a pro' della di lui sicurezza, e conservazione?

Ora i diritti alla conservazione, ed al vivere beato che egli ha, gli gode egli forse mercè un' ereditaria tradizione, o non piuttosto in virtù di un principio *proprio* a lui, ed inerente alla natura umana? (§. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11.)

§. 384.

Svezziamoci adunque dall' *accoppiare* costantemente l'epoca della insocialità a quella del vivere in unione, e tronchiamo quel vincolo, col quale finora l'uno stato in prima, e l'altro dopo abbiamo veduto succedersi, tronchiamolo, dico, e

smen-

mentichiamo lo stato di selvaggia solitudine, e il giudichiamo *necessario* al *reale* nascimento del diritto penale.

Ecco quello che altamente insinuato vienci dall' analisi di tutta quest' Opera, e segnatamente di quella, che è stata rivolta sulle ultime *maniere*, onde generato viene il diritto di punire.

§. 385.

Ma se il considerare l' uomo errante in prima ne' deserti della selvatichezza non era necessario per la *realtà* delle cose, lo era però nel caso nostro per la *distribuzione* del metodo. Non è egli forse dimostrato che l' uomo è in *origine* di titolo autorizzato a punire il delitto in forza de' primitivi diritti del di lui essere, *identici* in ambe le epoche di solitudine, e di colleganza? (§. 378.)

Ma non è egli altresì vero che le Leggi generali, e primitive del diritto di difesa assegnare non si potevano, se non *semplificando* il subbietto morale dell' uomo, e collocandolo per conseguenza in quella nuda, e da ogni sociale rapporto disgombrata semplicità, sotto la quale lo abbiamo dapprima esaminato?

§. 386.

Ma semplificato in tale guisa il nostro subbietto, non è egli forse vero altresì, che le teorie generali, e prime di esse, leggi di difesa da noi offerte, dovevano per necessità essere in ambi gli stati *immutabili*, e vere, appunto perchè il principio di conservazione, e di eguaglianza, gli attributi, ed i bisogni reali degli uomini, tanto nell' uno, quanto nell' altro

stato, essendo non solamente simili, ma gli *stessi* affatto, facevano sì che qualsiasi *specie* di diritto di difesa, i requisiti di lui; ed i canoni generali che ne dirigono l'uso dappertutto dovessero essere i medesimi?

§. 387.

Parmi adunque di avere ad un solo tratto cancellata, come dapprincipio io promisi, (Capo unico, Proem.) quella qualunque traccia di falso immaginare, la quale dall'abitudine di accoppiare le due epoche di Solitudine, e di Società avevasi potuto nelle menti de' Letteri imprimere. Come del pari di avere indicata la necessità di *distribuire*, siccome ho fatto, il mio trattato fissando avanti ogni cosa le generali Leggi della tutela nello stato di natura, abbenchè in tale epoca il penale diritto non avesse il suo nascimento.

Una riflessione mi si presenta in questo punto. Cercare storicamente (come hanno fatto i più celebri Politici, e Jus-pubblicisti) con quali andamenti siansi formate le prime Società umane, nella guisa istessa che si cerca come fondate furono Roma, ed Atene, indagare con tormento, e giro incerto dell'attenzione quali ne furono i motivi impellenti, e volere indi fissare gli articoli de' primi patti sociali, egli sarà eternamente oggetto di una mera, e specolativa curiosità, che non potrà mai venire sodamente soddisfatta, e che sarà mai sempre del tutto *inutile* nella Scienza del Diritto.

A qual pro volete voi sapere il tenore delle prime convenzioni de' vostri avi? A quale oggetto volete voi determinare, quali fossero gli stimoli, che gli avvicinarono alla

colle-

colleganza? Forse per misurare, e dirigere indi i vostri diritti, e doveri? Ma voi dovete prima dimostrare un' altra cosa, cioè che que' primi barbari, e crudi fondatori delle nazioni avessero diritto a legare la volontà de' loro posteri, fin anche con rozzi, e capricciosi regolamenti.

Quando si avrà dimostrato che uomini, i quali non avevano il minimo diritto ad obbligare la volontà di un altro uomo *dissenziente*, lontano da essi un sol passo, abbiano avuto diritto di legare le volontà tutte della più remota posterità *eguale* a loro per natura, e per diritti (§. 10. 11.), che tutti i diritti, e doveri ritrae dal proprio fondo (§. 383.), ed in massima parte poggia i proprj diritti su i suoi *Doveri* (§. 9. 10. 129. 130. 134. 135. 141.), quando si avrà riescito a dimostrare che tutta una generazione non abbia diritto di provvedere con istituzioni acconcie alle attuali sue circostanze fisiche e morali al bene universale, che n'è il risultato; ancorchè si supponga che le antiche siano state dettate dalla saviezza, e dall' umanità, ma che le vicende de' tempi, e dello stato delle cose abbiano rese o inutili, o nocive; quando, dico, si avrà riuscito a provare tutto questo, io converrò della necessità, e della utilità di sapere qual sia l' *origine morale* delle Società.

Che se poi voi promovete tali ricerche, onde scoprire l' origine, e la misura de' diritti, e de' doveri degli uomini in Società a norma della loro natura, fini, e relazioni all' ordine morale, e perciò a norma di quello che *sempre* è necessario sentire, sapere, esigere, e praticare verso i vostri simili

allora è troppo chiaro che voi non abbisognate d' indagare se la cagione, che unì i primi uomini, fosse il timore, o la benevolenza; l' amore fra ambi i sessi, o la fame, la forza, i latrocinj, e la violenza od altro siffatto singolare principio; ma sibbene dovete additare qual forza, e quali ragioni rattengano, e regger debbano sempre gli uomini nelle viventi Società, onde non più dissociarsi, e se il fossero, spingerli ad unirsi; e dall' altra parte a quale felicità la Natura chiami le nazioni della terra.

Ma se così è, ripiegate l' attenzione su di voi stesso: entrate nel fondo del vostro cuore; richiamate i vostri reali bisogni; esaminate le vostre facoltà fisiche, e morali; ed in una parola tutta la vostra naturale costituzione, e là vi ritroverete gl' impulsi imperiosi e costanti, i titoli veri e perenni, e la carta autentica e chiara di fondazione della umana Società, senza che siavi d' uopo di spingervi brancolando nella notte di una antichità favolosa; o fantasticare a tessere fatiçosi Romanzi, ove la verisimiglianza dipinga l' umanità sotto di un punto solo di vista, sempre staccato dagli altri, e solo aggirantesi fra chimeriche circostanze, e talvolta falso del tutto.

§. 388.

Se al mio Lettore recasse qualche meraviglia ch' io entri sovventemente a ragionare del metodo da me tenuto ora in una, ed ora in altra parte di questa mia Opera, affine di rilevarne la utilità, o di giustificarlo, lo prego avanti di condannarmi ad avere presenti i seguenti riflessi.

Non

Non è perchè fino ad ora dagli Scrittori di Diritto non è stato mai tal metodo usato ch' io adopero in simil guisa; ma sibbene perchè I. egli sembrami il *solo* acconcio ad iscoprire, ed a provare colla maggiore esattezza, e forza qualunque verità. Ora negli oggetti di diritto si può ella mai tale cosa apprezzare quanto basta? II. Egli dispiega all' intendimento certi *nodi* segreti, o dirò meglio inosservati che passano fralle idee, e soprattutto una vicendevole *influenza*, una certa azione, e riazione, la quale ad un tempo stesso reca al fondo dell' anima la ferma sicurezza, e la penetrante compiacenza della persuasione nata dalla ripetuta confermazione delle recate teorie; e dall' altro canto somministra in atto pratico alcuni tratti della grand' *arte di osservare* le complesse idee del Diritto, e della Morale.

CAPO XXX.

Ricapitolazione degli oggetti *precipui* delle antecedenti Ricerche. Esito di esse.

§. 389.

I. *Evvi* egli fra la serie dei diritti umani non dico una semplice forza spinta dalla sola utile necessità, oppure una podestà convenzionale, ma bensì un immutabile naturale diritto, anteriore alle umane convenzioni, e da esse indipendente: in una

una parola un vero, e rigoroso *Diritto* di punire il misfatto, e fin' anche colla morte, o no? — Ecco la prima ricerca riguardante l' ESISTENZA del diritto penale.

Tutta la prima parte di quest' Opera ci ha apparecchiati, e somministrati i principj, al lume de' quali indi (ai Capi XII. e XIII. della II. Parte) siamo stati guidati a soddisfarvi affermativamente.

§. 390.

II. *Cosa* è propriamente questo diritto, tal quale lo abbiamo scoperto? — Ecco la seconda ricerca riguardante la di lui NATURA, e caratteri essenziali.

Si è detto ch' egli non è che diritto di *difesa* (Cap. XV. e XVI. Part. II.), nè *può essere* altra cosa che diritto di difesa. (Cap. XVIII. Part. II.)

§. 391.

III. D'*onde* egli trae la sua prima forza, ed origine? — Ecco la terza ricerca riguardante il FONDAMENTO, o la radice di lui.

Egli risulta dal diritto che hanno gli uomini di conservare la loro felicità accoppiato all' eguaglianza legale-naturale che passa fra uomo, e uomo: ma e l' uno, e l' altra posti in moto dalla considerazione di un *male* derivante dal facinoroso. (§. 285. 286. 318. 319. e Cap. XXIV. e XXVII. della II. Parte)

§. 392.

IV. *Come* nasce egli dagli indicati elementi suoi? — Ecco la quarta ricerca, la quale riguarda la MANIERA del-

la

la di lui generazione; ossia la esposizione del *modo* di agire degli elementi generanti il diritto penale onde farlo nascere.

Egli nasce mercè una *emanazione immediata* de' rapporti *reali*, e naturali degli individui uniti in colleganza; emanazione che ne riveste la Società tutta senza *vicenda*, o passaggio frammezzato. (Cap XXVI. della II. Parte)

§. 393.

V. *Quanto* la Podestà legittima di punire può ella estendersi nel suo esercizio? — Ecco la quinta ricerca sulla ESTENSIONE, ed i veri *confini* del diritto di punire.

Abbiamo detto ch' egli si estende quanto la *necessità* di usare delle pene per la preservazione del giusto ben-essere umano.

E che *oltre* la detta necessità non dispiega la sua esistenza, ed attività. (§. 49. 53. 55. 170. 171. 231. 242. 252. 258. 272. 273. 322. ec.)

§. 394.

VI. *Ove*, o in qual persona risiede egli il penale diritto? — Vi risiede egli *singolarmente*, oppure con partecipazione ad altri? Ecco altre due ricerche relative alla di lui APPARTENENZA.

Si è veduto ch' egli appartiene, e risiede sempre nella *collezione* intera dell' aggregato sociale — Ed appartiene a lui *singolarmente*, ad esclusione di ogni privato individuo (Cap. XXII. della II. Parte). Ed inoltre appartiene alla *sola* Società, in cui avvenne il misfatto ad esclusione di ogni altra Società. Ad ogni altra però è *lecito* coadiuvarla a punire il malvagio che la offese. (§. 273.)

§. 395.

§. 395.

VII. *Qual cosa* la Società si può, e deve proporre di ottenere colla pena? Questa mira è egli *sola* o moltiplice? — Ecco le ultime ricerche intorno al FINE del diritto penale umano.

Non il tormentare, o affliggere un essere sensibile; non di soddisfare un sentimento di vendetta; non *il* rivocare dall' ordine delle cose un delitto gia commesso, ed espiarlo; ma bensì *incutere timore* ad ogni facinoroso onde *in futuro* non offenda la Società. E questo è il solo fine giusto della pena. (§. 231. 232. 236. 237. 238. 239. 242. 241. 258. 259. 261. 263. 280. 281. 320. 325. 348.)

I. Ottenere la *conservazione* del ben essere sociale: ecco il fine ultimo, e *generale* delle pene. Ma ad un tempo stesso, egli è il fine di tutta quanta la scienza versantesi fra i rapporti degli uomini collegati. L'economia, l'educazione, la sociale Religione, le scienze, tutto insomma l'ordine sociale ha questo fine *comune* colle pene. (§. 197. 200. 201.)

II. Quindi, proposto tale scopo, *allontanare* dalla Società ogni delitto è un altro fine vieppiù *vicino* della pena, subordinato all'antecedente. — Ma esso è *comune* a lei con tutti quegli altri mezzi acconci a prevenire, o a sopprimere il delitto, *non* tormentosi o afflittivi agli esseri umani, ed i quali perciò non possono essere considerati come pene.

III. Per ultimo *incutere timore* acciocchè non si commettano delitti, ecco il fine, ed effetto *immediato* speciale, e *proprio* delle pene, tanto minacciate, quanto eseguite. — Esso,

come

come vedesi, è connesso, e subordinato alle altre mire antecedenti.

Se tuttociò, che ci fa certi di non soffrire un male, o di non subire la privazione di un bene, reca *Sicurezza*; e s' ella quindi risulta dal sentimento di questa certezza accoppiato alla compiacenza di sentirsi sgombri da timore; è troppo chiaro che il *Bene* o il frutto utile, e proprio derivante dall' efficacia della pena, consisterà nel toglierci il timore di essere molestati dal delitto altrui, ossia produrrà la *Sicurezza* sociale dal delitto.

§. 396.

Questi sono i *Risultati* precipui, i quali, all' occasione delle mosse analitiche da noi eseguite nello scoprire l' esistenza, e l' origine del diritto di punire, ci sono stati spontaneamente offerti dai rapporti naturali, ed immediati degli oggetti, che avevamo sott' occhio. Essi sono altrettanti *Portimi* per quelle ricerche, che ci avanzano tuttavia a praticare.

PARTE TERZA

GENESI DEL DIRITTO PENALE NE' RAPPORTI DELLA SPECIE E DE' GRADI DELLE PENE PROPORZIONATE AI DELITTI NELLA SOCIETA' NATURALE DI EGUALI.

CONNESSIONE, E PASSAGGIO CO' PRECEDENTI ARGOMENTI. DEI DISPARERI VIGENTI.

§. 397.

Non esistono in natura, nè si possono infliggere, che delle pene *individuali*.

Esse fra loro non differiscono, e non possono differire, che nella *specie*, e nel *grado*.

Fin qui, è vero, noi abbiamo trattato dell' origine metafisica del diritto di punire *in generale*; fatta cioè astrazione dalle loro varie specie, e gradi. Con tutto ciò in forza della scala de' rapporti, e della connessione ontologica delle cose, è di mestieri, che que' *medesimi* principj, i quali producono il diritto generico di punire, e ne somministrano i canoni universali sull' uso, è di mestieri, dico, che del pari producano il diritto di applicare, e graduare le pene *in ispecie*.

§. 398.

§. 398.

Dunque, in forza di tale nesso, possono *naturalmente* entrare nel piano di quest' Opera. E se il possono, dunque non solo è cosa per me conveniente, ma *doverosa* il trattarne. E' dovere di ogni Scrittore procurare colle proprie dottrine la maggiore utilità, approssimando le troppo generali, e rimote teorie, per quanto la natura de' subbietti il permette, alle esigenze della Vita sociale, e de' Governi. Ogni vacuo, che si lascia, è un arbitrio ai dispareri: ed ogni punto di disparere è un' occasione d' infiniti errori nocivi all' umanità.

§. 399.

Quale argomento imprendo io mai a trattare? E' vero che su di esso è stato meditato, scritto, e disputato assai, specialmente in questo secolo: ma chieggo io, ne sono stati peranche fermamente fissati i principj? Ne sono mai stati chiaramente dimostrati i rapporti, e tracciate fedelmente le connessioni?

Se diasi un' occhiata alla più parte delle leggi, onde i popoli vengono governati, ed alle dottrine di coloro, che fino al dì d' oggi dettarono precetti di diritto, e che tuttora ne scrivono, si scorge frà tutti su di questo particolare un contrasto di disposizioni, una moltitudine di dispareri, ed una confusione di opinare tale, che giungerebbe a far meravigliare lo stesso Filosofo, se, istrutto dalla esperienza di tutti i secoli, non sapesse, che lo spirito umano non s' incammina, ed innoltra sulle vie del vero, se non dopo di

avere traviato a seconda delle illusioni tutte dell'interesse, delle surrette prevenzioni de' sistemi fattizj, dei delirj funesti della licenza, della deferenza indolente della credulità, ed in breve, se non dopo di avere esauste le sorgenti tutte dell'errore.

Quindi, anche in oggi colui, che si propone di scrivere sulla *Proporzione* dei delitti, e delle pene, è costretto a camminare o fra scogli di errori celebri per i moltiplici naufragj di coloro, che gli adottarono, o fra il fluttuamento de' mal fermi raziocinj, i quali, raccomandati non venendo ad inconcussi, ed evidenti principj, nè gagliardamente annodati, e diretti dal retto, e possente metodo, è forza, che pieghino agli urti dell'interesse, ed agli sbattimenti della controversia, talchè la ragione de' Legislatori, sprovveduta di saldo, ed unico sostegno, è costretta tuttavia ad errare a seconda di incerte, o licenziose, o tiranne opinioni.

Quale sarà pertanto lo Scrittore tanto orgoglioso, e tanto cieco, che non senta almeno, che sarebbe temerità, a fronte della riverenza ispirata dalla moltitudine, e dalla celebrità di coloro, dall'avviso dei quali ei si diparte, il non porre in opera tutti i mezzi valevoli ad illustrare, e ad afforzare la verità, e ad assicurare i suoi Leggitori, e se stesso che non vanno traviati? Seppure gli rimane tuttavia tanto coraggio, onde tentare lo stesso assunto, e nodrire fidanza d'un esito felice. (a)

CAPO

(a) *Perplexa rite extricare, confusa invicem distinguere, veri, ac falsi confinia, locumque sinuosos anfractus satis habere exploratos, et demum*

LIBRO PRIMO

TEORIE GENERALI SU I GIUSTI GRADI DELLE PENE, E SULLA VERA NORMA ONDE APPLICARLE, E PROPORZIONARLE AI DELITTI.

CAPO I.

REGOLE GENERALI DI GIUSTIZIA SULLA *QUANTITA'* DELLE PENE.

§. 400.

Ogni pena deve essere *necessaria* affine d'essere giusta. (§. 393.)

Dunque una pena *eccedente* sarà, al più, giusta a quel solo *grado*, al quale è necessaria — E *al di là* sarà ingiusta.

§. 401.

Il fine *unico* delle pene egli è di distornare i delitti dalla Società. (§. 395.)

Dunque una pena sarà giusta unicamente quando, ed in quel solo *grado*, che sarà necessaria ad allontanare i delitti dalla Società. §. 402.

mum ex eis, quae superstruuntur, de fundamentis, atque principiis recte conjiccre, res est perquam ardua, pene inaccessa, et mortalium, paucissimorum.

Joannis Selden. *de J. N. et G. juxta discip. Hebr. lib.* I. *c.* 2. *pag. mihi* 39. *edit. Bishopii.*

§. 402.

Dunque se la pena la più *leggiera* bastasse ad allontanare il più nocivo dei delitti, questa *sola* sarebbe giusta, ed un' altra più dolorosa sarebbe ingiusta.

§. 403.

Ma può essere, che una certa *specie* di pena applicata ad un determinato delitto, col suo terrore (§. 395.) non valga a frenarlo, se non se irrogata fino ad un certo *grado*. Per lo contrario un' altra pena in se stessa *minore*, cioè coll' arrecar danno, o dolor minore a chi la soffre, e coll' apportare alla Società, che l' infligge, un minor sagrificio, può esser che basti al suo fine.

Quest' ultima dunque, cioè la *minore*, deve essere scelta a preferenza d' ogni altra, ed ogni altra sarebbe ingiusta per essere e crudele, e non recante sicurezza.

Quest' osservazione è inchiusa nella precedente, ed è una maggiore spiegazione di lei.

§. 404.

Dunque la pena giusta deve essere *la minima* possibile e in *grado*, ed in *ispecie*, o a parlare più esattamente deve riunire il *maximum* di sufficienza al fine suo di imprigionare la cagione del delitto (§. 395.), e il *minimum* di dolore ed in ispecie, ed in grado per colui, che la soffre.

Ecco delle regole certe, ed immutabili, e dirò anche conosciute in qualunque sistema si adotti sulla misura punibile de' delitti, e sul metodo di scegliere e graduare le pene; perchè sono derivazioni immediate da' principj *universali* di naturale diritto.

Altre

Altre volte era stato detto, che la giusta pena deve essere la *minima* delle possibili nelle date circostanze, e deve avere ad un tempo stesso la dovuta sufficienza. Ma era mai stato veramente dimostrato essere questa cosa di rigoroso *diritto?* E senza avere dapprima svolta l'*origine* naturale del diritto di punire; senza avere prima fatto sentire non potere egli essere altra cosa che diritto di *difesa*; che la *misura* di questo diritto era determinata dalla sola *necessità*; e che questa stessa necessità era indotta dai rapporti primi ed universali poggiati in seno della stessa *natura*; senza, dico, aver tessuta questa catena, si poteva offrire giammai il detto Teorema come una legge di giustizia spirante una certezza irresistibile? Egli è d'altronde importante per la pubblica, e privata felicità, ed egli è uno de' fondamenti di tutta la scienza politica versantesi sulla misura delle pene.

CAPO II.

DELLA VERA *NORMA*, ONDE SCEGLIERE LE SPECIE, E GRADUARE L'INTENSITA' DELLE PENE.

§. 405.

Ho parlato dell'ingiustizia della pena *eccedente* (§. 400.). Ma *quale* è la pena eccedente, e quale la moderata? Quale necessaria, e quale no? D'*onde* prendere norma affine di co-

noscer-

noscerle, e decidere? Adottare l'una; e proscrivere l'altra? *Come* adoperare per giungere a tale cognizione, e scelta.

Tentiamo di soddisfare a queste ricerche di diritto, sommamente interessanti quella sorta di Politica, che ama di rimovere il male dalla Società, e ad un tempo stesso di rispettare i giusti confini della libertà dei Popoli, fissando, se è fattibile, una volta per sempre, qualche cosa di certo fra i contrarj dispareri, che dividono tutti i Politici, ed i Iuspubblicisti.

§. 406.

Dacchè sono esistiti degli uomini uniti, e de' Governi sulla Terra, dacchè si sono fatte delle leggi, anche di un ordine superiore, si è sempre supposto, che le pene mercè il terrore, che ispirano, *possono* prevenire la commissione del delitto.

Questo è un fatto luminoso, ed incontrastabile: e questo è il *solo* (si noti bene, questo è il solo), su del quale io tenterò di stabilire la gran teoria della vera norma, onde scegliere, e proporzionare le pene ai delitti, della quale però in questo scritto non mi sforzerò di dimostrare, che i *primi* principj. Io analizzerò le parti di questo fatto, ne paragonerò le circostanze, ne indicherò i rapporti, ne offrirò i risultati, e se riuscirò nel mio intento, mi lusingherò d'avere fermamente dimostrata la verità.

Un'osservazione qui cade prima in acconcio di fare, riguardante tutta questa parte. E' vero, che qui non abbiamo avanti agli occhi, che la Società *naturale* di eguali; nulladimeno

meno io non atterrommi così entro i di lei confini, se le riflessioni mie si potranno per egual modo adattare alle *civili* Società, ch'io mi astenga dal farne l'applicazione. Tale riserva sembrerebbemi del tutto pedantesca, e puerile. Fra la naturale, e la civile Società non avvi frammezzo, che un semplice *aggiunto*, e non una trasformazione di cose: voglio dire non v'ha, che la Sovranità, ed i rapporti, che ne nascono. Tutto il resto è *simile*, ed eguale, ed esserlo deve. Infatti siccome la Sovranità, qualunque ella siasi o singolare o collettizia, viene istituita e mantenuta per vegliare all'esecuzione dell'*ordine sociale* di Natura, che è appunto il quadro in cui ora contempliamo le cose, o per parlare più esattamente, siccome ella è istituita a frenare i disordini delle passioni devianti da un tal ordine, così ella propriamente non è un *assoluto*, ed essenziale requisito, di cui, attesa la *natura* delle cose, l'umanità abbisogni, onde costruire il piano della sociale aggregazione in se medesimo, e armonizzarlo alla comune felicità; ma riveste soltanto il carattere di *Rimedio*. (a)

(a) *Si contineri sua sponte intra fines justitiae posset genus humanum, tunc in pari omnium pietate, non supervacua modo, sed injusta essent Imperia, quae cives, jam sponte aequissimos, ad inutilem servitutem adigerent. Sed cum ex vitiis mortalium haec felicitas sperari non possit, ea maxime forma reiminis ad naturam accedit, quae homines vetat extra leges naturae ipsius, virtutisque exerrare* diceva Giovanni Barclai ligio di mente, e di cuore al Governo monarchico, e Patrocinatore brillante dello stesso. *In Argenide lib. 1. pag. mihi 82. edit. venet. Franc. Baba 1656.*

Perciò i dettami di Politica, e di diritto veri nella naturale Società dovranno per necessità verificarsi anche nella civile.

Laonde non dovrà recar meraviglia se talvolta io parlerò di leggi, e di governi in questa parte. Allora il farò per estensione, ed *identità* di rapporti; cioè quello, che ne dirò, sarà tale in forza della *natura* stessa degli uomini, collegati, e non dipendentemente dai tratti proprj, e caratteristici del civile governo.

§. 407.

Ripigliamo l'accennato fatto, o piuttosto annunciamone lo spirito. Il delitto è *oggetto* di pena, e colla pena *può* essere dalla Società distornato.

Dunque la *ragione*, per cui la pena può allontanare il delitto, deve risiedere in ultima guisa, ossia risolversi nelle *determinazioni* delle *Cagioni*, che producono il delitto stesso.

Del resto se fra la pena e le cagioni del delitto non passassero que' *rapporti*, onde l'una sull'altro avere efficacia, come mai la pena potrebbe aver forza a contenere il delitto? O per parlare più esattamente, se la *intimazione* della pena non avesse forza *efficace* sulle *cagioni*, che lo producono, come potrebbe prevenirlo?

§. 408.

L'*indole* adunque *punibile* del delitto, ossia quella qualità, per cui il delitto può in *fatto* essere oggetto di pena, e la pena può essere per lui cosa acconcia, ed efficace a contenerlo, in ultima guisa consiste, non nella di lui proprietà di nuocere, ma precisamente in quella qualunque siasi determina-

minazione, ed attitudine, in virtù della quale può ricevere l'azione della pena, cedere a lei, e da lei essere, avanti che nasca, respinto, e soffocato.

Incontanente spiegheremo cosa sia questa determinazione, della quale ora ragioniamo. Qui mi contenterò d'accennare essere ella tale, che se col minacciare, ed infliggere le pene a degli esseri irragionevoli, ed inanimati, fosse possibile di distornare i mali, che da essi derivare ci possono, ciò sarebbe *ragionevole*.

§. 409.

Ciò posto, se dallo *stesso motivo* intrinseco, in virtù del quale si minaccia, ed irroga la pena, ed essa è efficace a frenare i misfatti, o á dir meglio; se da quelle istesse determinazioni, e rapporti, in virtù de' quali un delitto è un atto *in fatto* punibile, e la pena è una cosa conveniente, ed opportuna a frenare gli uomini dal commetterlo, io dedurrò quale deve esserne la vera norma; onde poi adattarsi i canoni sovraenunciati di diritto riguardanti la specie, e la misura delle pene, egli sarà *impossibile* che tale norma non sia la *vera*, e la misura, che si scoprirà, non sia *giusta*.

Se poi per l'altra parte dimostrerò non potervene essere verun'altra *diversa*, o almeno tale che possa produrre una diversa misura, io avrò dimostrato che la norma scoperta è altresì l'*unica*.

§. 410.

Ora mi si dica per qual ragione si minaccia la pena, e qual effetto può ella produrre?

L' *Effetto* essere non può, che l'*ispirar terrore* colla previsione di un dolore o fisico o morale, speciale o generale annesso al fatto contemplato dalla minaccia.

La *ragione* poi o motivo egli è, affinchè allontani gli uomini dai misfatti. (§. 395.)

§. 411.

Dunque si suppone I. che la pena minacciata *possa* incutere timore. II. Che questo timore incusso possa *allontanare* gli uomini dai misfatti.

Ma una minaccia può ella agire su di altro soggetto, che su gli animi? Può ella produrre altro effetto, che quella impressione, che deriva dalla *certezza*, o probabilità di un male, ch' ella fa prevedere annesso ad un qualche atto proprio dell' essere minacciato, o ad un evento esterno qualunque, il qual male perciò ne riesca come la condizione?

§. 412.

Ma se l'essere, al quale s' intima la pena I. fosse *incapace* di comprendere il senso di una tale minaccia, o non la comprendesse *di fatto*, egli è certo che non potrebbe mercè di lei astenersi da ciò, che gli viene colla pena vietato.

II. Ed anche compresone il senso, se ella non facesse su di lui *impressione* veruna, egli è certo che una spinta verso l'atto vietato quantunque *minima*, lo renderebbe infrattore della proibizione, e nulla la minaccia.

III. E se ad onta di conoscere il senso del divieto, a fronte di presentire il male, che gli sovrasta, e malgrado, che il voler suo lo spingesse ad evitarlo, con tutto ciò s'egli

non

non potesse dirigere le sue azioni in guisa da non incorrere nel divieto, la pena sarebbe del pari *frustranea*, nè mai otterrebbe il suo fine.

La minaccia adunque della pena suppone, come fondamento, I. l' *intelligenza*, II. la *sensibilità*, III. la *libertà*, IV. e sempre, qual fondamento, l' *imputabilità* del delitto, cioè ch' egli sia un atto *proprio* dell' Ente, cui la pena viene intimata, o inflitta. — Per dirlo in altri termini: la pena suppone che il delitto sia *effetto* di un Ente *senziente*, intelligente, e libero.

L' *unione* delle predette cose è quella, che in ogni sistema costituisce il fondamento della *Moralità* dell' azione: poichè per esse l' uomo si rende *capace* di conformare le sue azioni alla legge, d' onde assume la denominazione di *Agente morale*.

§. 414.

Ciò non basta: La pena suppone altresì, che col *sottomettere* ella alle leggi della sua energia la cognizione, la sensibilità, e la volontà dell' uomo si ottenga l' allontanamento di lui dal delitto.

Ecco perchè, attesa la connessione delle cose, e per un rapporto *mediato*, nella legislazion criminale sono necessarie tutte le teorie della *colpa*, del *dolo*, del *caso*, e tutte le enumerazioni, e dettagli circa le persone capaci, o incapaci a delinquere, sulle quali si occupano i Dottori.

Le leggi penali debbono richiedere ne' delitti, perchè senza di esse le pene sarebbero *frustranee* (§. 414.), e quindi inutili crudeltà.

I Gin-

I Giureconsulti le debbono *verificare* ne' delitti, perchè sono prescritte dalle leggi.

§. 415.

Così veramente la pena desume dalla *natura* stessa delle cose l' *unico* mezzo efficace al fine, ch' ella si propone. Infatti l' uomo in libertà è (come la sperienza il mostra) respinto, o trattenuto dal fare una data azione dall' *apprensione sola* del dolore, e degli inconvenienti spiacevoli annessi all' azione stessa.

Quindi la ragione, per cui si minaccia la pena, ha un fondamento *reale*, onde ripromettersi di ottenere il fine inteso.

§ 416.

Altra conseguenza. La minaccia suppone, che la cognizione, la sensibilità, la volontà siano le *cagioni uniche* del delitto.

Non abbisogna questa conseguenza di prove ulteriori. Dall' *indole* stessa della minaccia, e dal di lei fine rilevasi, che questo è un *supposto*, senza il quale ella sarebbe irragionevole, e frustranea.

Prego il Leggitore a richiamar qui le idee ineluttabili dei paragrafi 411. e 412, ed a riflettere un istante. Come infatti, potrebbe il timore incusso allontanare dal delitto, se ne lasciasse libere le *cagioni* ? — E se a vicenda *senza* la moralità (413), tutta la forza della minaccia è frustrata (412), e colla moralità può avere il suo effetto (414. 415). Se la minaccia non può agire, che sulle *sole* facoltà ove risiede la moralità (411), le quali appunto sono la sola intelligenza, sensibilità,

lità, e libertà, come è noto, e bene chiaro, che le facoltà, ed i modi costituenti la moralità stessa debbonsi nella teoria delle pene supporre essere *Cagioni*, e cagioni *uniche* del delitto

§ 417.

Ciò posto, essendo certo che le prime, ed uniche ragioni impellenti delle azioni degli uomini liberi sono i *Motivi*, che gli determinano ad agire; perciò egli sarà d'uopo che la pena agisca contro di loro per correggere, o imprigionare il delitto nella sua sorgente.

Non v'ha dubbio, che il timore non sia un Agente *idoneo* a tal uopo. Tale è stato sempre riputato, e tale la esperienza, e la ragione lo hanno dimostrato (veggi §. 406, 411. 414.).

§ 418.

Ma se la pena non avesse forza *bastante* onde rendere *senza effetto* i motivi del delitto, ella sarebbe *frustranea*, poichè la cagione avrebbe tuttavia la forza di effettuarlo, e quindi sarebbe *ingiusta* per i membri della Società, che hanno diritto d'essere *difesi*.

Se la pena avesse una forza *eccessiva*, ossia maggiore di quella, che *v'abbisogna* a rendere senza effetto i motivi del delitto, o atteso un soverchio *grado d'intensità*, o atteso lo scambio, o un' altra *specie* di pena (la quale non essendo *relativa* alla natura de' motivi, fosse più nociva d'un' altra, la quale avendo tale relazione potesse con *minor danno* di chi la soffre, o della Società, produrre l'effetto desiderato) tale pena sarebbe del pari *ingiusta*, perchè aggravante oltre il ne-

cessa-

cessario per colui, che la dovesse soffrire, o per altri aventi de' rapporti con esso. (vedi i §§. 400, 403)

§ 409.

Dunque, affinchè la pena sia *giusta*, è assolutamente d'uopo che ella sia assortita, e proporzionata alla *spècie*, ed al *grado* di forza delle *cagioni*, che spingono al delitto, cioè, ch' ella sia di tale natura, ed intenzione, che niun' altra *minore* possibile basti a respingere, e frenare i *motivi* determinanti, gli animi degli individui sociali a commettere misfatti.

In fatti ben si vede, che in tal guisa la pena aurà tutti i requisiti di *sufficienza* a prevenire il delitto, e que' gradi di *moderazione*, onde non eccedere in intensità, e perciò sarà in ogni parte *utile* e *giusta*. (vedi il §. 404.

§. 420.

Dunque le *cagioni* determinanti al delitto, o per dirlo con un sol vocabolo, la *spinta* al delitto considerata nella sua natura, e forza somministra la giusta, e vera *norma* onde stabilire la specie, ed intensità ossia grado di pena.

Ora veggiamo se l'accennata norma sia la *sola*?

CAPO

CAPO III.

SE LA NORMA ASSEGNATA PER ISCEGLIERE E GRADUARE LE PENE SIA L'*UNICA*.

§. 421.

Qualunque altra regola di proporzione penale vi fosse, o assegnar si volesse, diversa da quella, che abbiamo dimostrata, i *risultati* di lei dovrebbero necessariamente essere *simili* a quelli, che ci furono somministrati dall'analisi precedente, ossia dovrebbe sempre additarci delle pene *simili*, ed *eguali* a quelle che determinate vengono dai *motivi* impellenti al delitto.

Imperocchè se le altre pene esibiteci altronde fossero più *deboli*, a caso *pari*, di quelle che suggerite vengono dalla considerazione della spinta al delitto, esse sarebbero *frustranee*, perchè le cagioni del delitto non sarebbero rese *inefficaci*, e quindi non verrebbe provveduto alla sicurezza, e tranquillità sociale, e sarebbero del pari crudeli, perchè recherebbero un male privato senza produrne un bene pubblico, e senza ottenere l'unico fine, che le autorizza. (Vedi §. 395.)

Se poi a caso *pari* fossero più dolorose, e nocive, sarebbero *aggravanti* e *inique*, perchè le cagioni del delitto potendo essere rese *inefficaci* da un'altra pena *minore*, sarebbe

superfluo, e quindi ingiusto l'infierire maggiormente contro di un uomo. (§. 419.)

§. 422.

Dunque è forza, che le pene che additate ci fossero da una norma *diversa* dall'indicata, fossero *simili*, ed *eguali* a quelle, che risultano dalla considerazione della spinta degli uomini verso il delitto.

§. 423

Ma, riassumo io, un'*altra norma* vi può ella essere?

Notiamo che l'*unico* scopo delle pene deve essere, non di vendicare, ma di *prevenire* il delitto. (§. 401.)

Dunque è d'uopo, che esse dirigano la loro azione *unicamente* contro le *cagioni* produttrici del delitto.

§. 424.

Ora non evvi verun'altra cagione *veramente* produttrice del delitto, che i *motivi* di lui, (§. 416.) e ciò si sente da ognuno che pensa: poichè il delitto agli occhi di qualunque uomo, ma specialmente della podestà punitrice, essere non può, che un atto libero, ingiusto, e nocivo di un uomo. (vedi §. 413.)

Corretti questi motivi, perciò appunto il delitto è rotto e *corretto* nella stessa sua sorgente, nè può più sortire a turbare la Società.

Dunque non vi può essere *altra* norma d'onde scegliere, e fissare il genere, ed il grado giusto delle pene, che la considerazione della spinta morale, che porta al delitto.

§. 425.

§. 425.

Non deve però confondersi la forza de' motivi impellenti al delitto colla forza *naturale* delle *Passioni* umane. Quantunque le passioni, e gl' impulsi al delitto riseggano nello stesso soggetto, vengano prodotte dalle medesime facoltà, la sensibilità, e volontà umana (§. 416.), e le une vengano messe in moto nell' effettuarsi l' altre, pure non può dirsi precisamente, che la forza morale del delitto sia propriamente, ed universalmente la forza naturale delle passioni, considerando cioè detta forza dal canto delle *cagioni*, che la svegliano, e la dirigono, ma dessa è esattamente quella forza che le fa *deviare* dal giusto loro scopo, che io appellerò con altro vocabolo *malvagità*.

Basti per ora l' avere accennato questa precisione importante, onde rettificare la nozione della spinta criminosa. Mi riserbo a dimostrarne la verità laddove io esaminerò i rapporti coll' *ordine* morale di Natura. Là io studierommi di fissare il punto esatto, ove le tendenze dell' amor proprio si trasmutano in malvagie. Quindi sarammi concesso di determinare la *quantità* generale della energia di lei verso il delitto, e di instituire dei cacloli giusti su i gradi diversi di questa forza nelle *specie* diverse di delitti. Ma questa Teoria vasta, e sublime involge, come vedrassi, ne' suoi progressi tutte le viste, le quali da un canto offrono alla Politica principj giusti, ed efficaci onde prevenire i delitti, e correggere i facinorosi col minor male possibile degli individui *sociali*, e senza che resti snervata la pubblica sicurezza; e dall' altro canto addita rego-

le immutabili, e chiarissime di giustizia, onde vengono punite quelle azioni solamente, le quali sono veramente delitto; escludendo tanto quelle, che il privato interesse, o la licenza chiama con un tal nome; quanto quelle, che istituzioni umane, o barbare, o superstiziose, o ignoranti, o pregiudicate resero nocive, mercè un apparecchio di combinazioni ingiuste del pari che gravose. Determinare quindi esattamente, e con limpida apparenza d' idee, quale *nozione* debbasi annettere al vocabolo di *spinta criminosa* dipende dalla soluzione de' più grandi problemi della scienza del diritto naturale, sociale, e della Politica criminale.

CAPO IV.

Analisi della spinta criminosa.

§. 426.

Non interrompiamo il filo progressivo delle nostre idee. Se la sola spinta criminosa deve somministrarci la norma onde scegliere, e proporzionare le pene (§. 424.), egli è dunque necessario conoscerne intimamente la vera indole, e presentare le leggi, colle quali viene risvegliata, e posta in esercizio. Noi scopriremo in progresso, che questo esame diviene a noi necessario ad un tempo solo per fini diversi.

§. 427.

Il delitto è un atto *libero* di un Essere senziente, ed intelligente (§. 413.). — Ora cosa si distingue in *lui*? Quali ne sono le leggi? In

In tutte le azioni libere, e riflesse dell' uomo si distinguono due parti; l' una la *Deliberazione* dell' atto, e l' altra la di lui *Esecuzione*.

Dunque del pari si distingueranno nel delitto. E tanto meglio, in quanto che, se non se quando è *esternato* può *nuocere*, e quindi divenire oggetto di pena (§. 27, 309, 311.).

A suo luogo io ragionerò più a lungo di questa osservazione, d' onde soltanto possono trarre forza, e giustizia tutti gli spedienti penali, onde *anticipatamente* reprimere la malvagità.

§. 428.

Nel delitto adunque possiamo distinguere due parti; la prima *interna*, che appellare potremo parte *morale* del delitto, perchè opera delle facoltà morali dell' uomo (§. 416.); e l'altra *esterna*, che denominar potremo parte *fisica*, perchè opera della di lui facoltà fisica, ed esecutrice.

§. 429.

Esaminiamone la parte *morale:* Egli non sarà in generale altro che un divisamento, una risoluzione, una *volizione* infine tendente a recare danno ingiusto ad altrui.

Ora la volizione, o il *volere* è un atto di un Essere senziente, per cui egli preferisce, fra più maniere di *essere*, quella ch' egli vede, o giudica procurargli il *più* di beni, e il *meno* di mali.

§. 430.

Ma perciò appunto, che si sceglie, o si vuole, si sceglie, o si vuole qualche *cosa*.

I. Dunque si suppone sempre sentito, e cognito l'*oggetto* voluto, che è il *Motivo* della volizione. Non è mestieri essere filosofo per comprendere, che non si vuole senza *Ragione* di volere.

E perciò la *Perfezione* della volontà consisterà eternamente nella ragionevolezza de' motivi.

§. 431.

II. Perciò appunto che si vuole sempre ciò che si conosce apportare il più di *bene*, o il meno di *male* (§. 429.), si suppone *sempre*, che la volontà si appiglii a ciò, che all'uomo sembra *Meglio*; cioè a quello che pare procurare il più di piacere, ed il meno di dolore.

Questa tendenza costante è quella che altrimenti si appella *Amor di se stesso*. Di ciò parlerò più estesamente, e con qualche apparecchio, e nerbo di osservazioni.

§. 432.

E siccome ella è l'anima dell'uomo *ragionevole*, che nel caso nostro deve comprendere, e sentire l'oggetto della volizione (§. 427.), perciò la di lui Idea dev'essere presente all'Intelletto.

§. 433.

Dunque è d'uopo supporre, che il delinquente I. abbia l'*idea* della azion criminosa, e della *cosa*, che coll'azione criminosa egli tende a procacciarsi. II. che elleno lo allettino alla *scelta*, in forza del piacere, con cui solleticano la di lui morale sensibilità.

§. 434.

III. E che perciò la di lui *Determinazione* al delitto sia

Ri-

Risultato della presenza dell' Idea dell' azione criminosa, e dell' oggetto, che con lei si vuole conseguire, ed in ultima guisa dell' impressione loro *piacevole* preponderante sull' anima.

§. 435.

Dunque la tendenza rea, ossia la *Spinta* al delitto, è anch' essa *Effetto* di più cagioni precedenti.

§. 436.

Ora, siccome per una parte noi dobbiamo veramente salire alle *prime* sorgenti, affine di scoprire la vera, e precisa norma, onde assortire, e graduare le pene (§. 416.); e per l'altra parte la spinta verso il delitto presa rigorosamente, cioè come Effetto non potrebbe *sola* offrirci tutte le leggi di connessione, e le cagioni prime per essere ella medesima una cosa *derivata* (§. 435.);

Fa dunque d' uopo spingere le nostre ricerche più *oltre*: salire alle sorgenti, che sono le *Idee* de' misfatti presentate agli animi umani, meditare su i loro *Caratteri*, sulla loro *forza* piacevole impellente, sulle *leggi*, colle quali agiscono, affine di recarsi avanti le vedute primitive, ed esatte di norma, e di proporzione, che rintracciamo: in breve è d'uopo volgere, e fissare le nostre osservazioni su i *Motivi* del delitto (Vedi §. 430, 434.).

CAPO V.

CONTINUAZIONE.

ANALISI DE' *MOTIVI* DEL DELITTO.

§. 437.

OGNI notomia, che tentar piacesse, di un' idea, considerata rapporto alla *sensibilità*, non potrebbe somministrare all' occhio del filosofo, che una distinzione, e divisione; io voglio dire quella che passa fra l' idea in *se stessa*, considerata come una semplice maniera di essere dell' anima per una parte; e la di lei *Attività* piacevole, o dolorosa per l' altra.

§. 438.

Anche queste cose però sono realmente, e per necessità impastate, dirò così; in una *stessa* cosa semplicissima, cioè s' identificano in una maniera stessa di esistere dell' anima, non essendo il piacere ed il dolore che una *Qualità* intimamente unita all' idea, ossia l' idea stessa in quanto è atta a *muovere* la sensibilità.

§. 439.

Quindi, a parlare esattamente, il piacere, ed il dolore non pongono una diversità *specifica* nella *forma* delle idee, ma solamente una differenza di attrazione o di ripulsione, ed una distinzione di *gradi* nella maggiore, o minore attività sulla sensibilità. Ne volete una prova di sperienza? Aprite gli occhi sopra un piano coperto di neve, su cui riflettano i raggi

gi

gi del sole. Per brev'ora voi ne sentirete piacere, indi passerete all' incomodo, al dolore. La *stessa* stessissima sensazione continuata è quella, che vi fa provare questi due stati opposti.

§. 440.

Perciò il piacere, e il dolore presi quali cose aventi una *forma*, e fisonomia, dirò così, o per dirlo altrimenti il *Carattere* del piacere, e del dolore, sono realmente tutt' uno col carattere dell' idea piacevole, e dolorosa. Non è che l' idea stessa in quanto è piacevole, e dolorosa.

§. 441.

Ora le idee in se stesse per le differenti loro forme, specie, e qualità tanto assolute, quanto relative si possono variare, e moltiplicare, quanto possono variare, e moltiplicare le maniere o semplici, o complesse, colle quali la *facoltà* di percepire, e di sentire può essere affetta, e modificata.

Dunque la differenza de' loro *Caratteri* (440) formerà la differenza de' *Motivi* determinanti la volontà.

§. 442.

Quindi ne segue I. che il carattere delle idee determinanti al delitto costituirà precisamente il *Carattere* interno, ossia *morale* di lui. Fra queste idee determinanti farà la precipua comparsa l'*Oggetto*, che move, ed alletta, e l'*Atto*, che si sceglie qual mezzo per conseguire l'oggetto istesso (Vedi §. 434.).

II. Che l' attrattiva più, o meno gagliarda di queste idee, e i gradi maggiori, o minori di lei, costituiranno la *Forza morale* del delitto, e i *Gradi* di essa forza.

§. 443.

Ma quello che eccita i voleri, e l'opera dell' uomo, non è propriamente la forma, o il numero delle idee; ma bensì l'attività loro o piacevole, o dolorosa: non altrimenti che quando un corpo prepondera in una bilancia, non lo fa atteso il colore, la figura, il volume, la durezza; ma bensì attesa la sola maggiore gravitazione.

Questa è parimenti una di quelle verità di sensibilità sperimentale cognite a chiunque rifletta al suo senso interiore. Chi però amasse di rinvenirne in se stesso l'esempio, e la prova, troverà che testimonj di ciò sono que' momenti, che appellansi d'*Indifferenza*, e di *Apatìa*, la quale veramente non è che relativa, ne' quali l'anima è sovente subbietto di moltissime idee o semplici, o complesse, e quasi direi di volumi, e gruppi d'idee ad un sol tratto, eppur giace nell' inazione; mentre per lo contrario un' idea *sola*, un atomo, dirò così, di un' idea, che la punga dolorosamente, o la solletichi piacevolmente, da *se sola* la sveglia, e la mette in moto infinitamente più che tutta intera la *somma*, e varietà di quelle, che trapassarono nella svogliatezza.

§. 444.

Devesi dunque affermare, che la *Cagione* veramente efficace, e proporzionata delle tendenze, ed azioni umane *sia unicamente* l'attività piacevole, o dolorosa delle idee (§. 443.).

E perciò crescendo, e decrescendo detta attività, deve *di natura sua* crescere, o decrescere l'*Impeto* della tendenza, ossia della volontà ad amare, o ad odiare, a desiderare, o

ad

ad abborrire, a sperare, od a temere, ad inseguire una data cosa, o a fuggirla.

§. 445.

Non osta a ciò, che l'attività piacevole, o dolorosa delle idee venga spesse volte rattemperata da altre circostanze; e quindi gl' impulsi della volontà vengano rallentati, e l'azione esterna spesso repressa, e divertita. Tutto questo è anzi una prova ulteriore della mia asserzione.

Infatti se entro le idee reprimenti non fosse racchiusa una *naturale* energia *operante* sulla sensibilità, e volontà umana; se il consenso di queste facoltà non piegasse a seconda, ed a proporzione delle forze delle idee suddette, come potrebbesi spiegare, ed asserire, non dico soltanto, che esse abbiano efficacia a frenare, o a rallentare gli altri precedenti impulsi, ma che nemmeno abbiano la facoltà di produrre un effetto qualunque? Perchè un corpo spinto da due forze, giusta un certo angolo, descrive la diagonale, ne segue perciò, che abbandonato, e sommesso all' impulso di una sola forza non moverebbesi giusta la semplicissima, e rettissima di lei naturale direzione? Anzi perciò appunto che di *natura sua* egli è necessitato a seguire la direzione retta di una sola forza, perciò stesso nel concorso di due, o più forze impellenti, egli descrive la direzione composta.

§. 446.

Ma il cuor dell' uomo, per natural legge, gravita sempre verso del piacere: se nel dolore tanto fisico, quanto morale le scosse, le agitazioni, e gli sforzi della volontà tenden-

do a respingere il dolore istesso, fanno sentire, che lungi, che la infelicità smentisca la prima, ed *unica* tendenza dell' uomo verso del piacere, all' opposto la fanno sentire vieppiù costante, vivace, universale; e se perciò risulta, che la tendenza unica, e perenne del cuore umano, non astretto da una dura, ed insuperabile alternativa derivante da una situazione infelice, ma lasciato del tutto *libero* ad agire, si è il piacere, ed il massimo piacere possibile o reale, o apparente, cioè la *felicità*; quindi è che la *cagione* unica, universale, ed invariabile delle volizioni, ed atti liberi dell' uomo è quello, che da' filosofi appellasi *Interesse*.

§. 447.

Perciò, a parlare esattamente, l' interesse non è la *tendenza*, o il desiderio del bene, e della felicità. Tale desio va bensì *congiunto* coll' interesse, ma egli propriamente n'è l' *Effetto*. Quest' effetto appellasi *Amor proprio*, o della felicità (§. 431), non interesse.

Del pari per interesse, io non intendo il piacere, o il dolore, considerati in *se stessi*, cioè nella sola loro indole, e natura intima, e disgiunti da ogni azione sulla sensibilità, e da ogni urto a determinare la volontà all' atto. Quanti piaceri, e dolori rimangono inoperosi nel cuore umano! Sterili a produrre qualch' atto, o deliberazione, o perchè non possono superare l' inerzia dell' uomo, o perchè altri motivi giungono a colliderne l' attività, lasciano perciò l' uomo o nell' esitamento, o nell' indolenza.

Bensì fra dette due cose sta quasi di *mezzo* l' interesse, il

quale

quale potrei definire ogni idea, o maniera di essere della sensibilità, *in quanto praticamente* move, e spinge la volontà a qualche scelta, o deliberazione. A dir breve, l'interesse non è altra cosa, fuorchè il *Complesso* de' motivi tutti, che sono sparsi sulla vita umana, in quanto vengono considerati, non semplicemente come modi di essere della facoltà di sentire, non come immagini, o come oggetti, scopo de' desiderj umani, ma bensì come *forze* impellenti l'umana attività al centro suo naturale, ossia de' *motivi* considerati rigorosamente *tali*.

§. 448.

Dire che l'interesse tal quale quì lo consideriamo sia la stessa cosa dell' *Utile*, che può derivare da una data cosa, ed azione; e quindi nel caso nostro dell' utile, che può trarsi dal delitto, sarebbe uno scambiare due cose connesse bensì, e relative; ma fra loro *distintissime*, e differenti. Ciò indurrebbe una differenza importante fra le regole di scelta, e di misura delle pene, che su di esse rispettivamente fondar si volessero.

A parlar precisamente, l'uomo non è mosso più, o meno ad agire a misura della *realità* dell' utile, cioè di quello, che le sue cagioni reali prese in se stesse, e combinate colla natura e costituzione dell' uomo possono costantemente, e veramente apportare di bene all' uomo; nè manco a proporzione che certi combinati rapporti fisico-morali possono specialmente apportare di bene agli *altri* suoi simili; nemmeno a proporzione che l'uomo stesso deliberante, e delinquente lo conosce più, o meno *chiaramente*, o semplicemente se lo può ri-

ripromettere con maggiore, o minore *certezza*, ma bensì a proporzione, che la di lui idea solletica, ed attrae con più, o meno di forza la di lui sensibilità. Questa osservazione non è che uno sviluppo maggiore, una estensione, e conseguenza immediata di ciò, che altrove colla scorta dell' esperienza abbiamo dimostrato (§. 443, 444).

§. 449.

Quindi giudiziosamente osserva il Wollaston, che *l' Estimazione della felicità, e de' piaceri degli uomini debbe essere regolata da ciò, che questa felicità, e questi piaceri sono a riguardo delle persone, che gli risentono, o a proporzione de' pensieri, e del sentimento, che queste persone ne hanno. Questa estimazione non deve essere regolata dal valore, che può loro essere aggiudicato dagli altri uomini, che non hanno il diritto di giudicarne, che non possono esattamente sapere cosa in se medesimi siano questi piaceri, e questa felicità, che usano di regole differenti per recarne il loro giudicio, che hanno una minore sensibilità, che ritrovansi in disposizioni diverse, e che il delitto infine ha riempiti di parzialità verso di se medesimi. Quel Principe, che usurpando ad un pover uomo la sola sua cara pecora, benchè egli possedesse gran copia di greggie, se avesse giudicato che la perdita di questa pecora non fosse niente più importante al povero che la perdita, che egli stesso avesse potuto fare di una delle sue proprie; quel Principe avrebbe certamente commesso un grave fallo di aritmetica morale, ed egli assai poco avrebbe intesa la dottrina delle proporzioni. La felicità di ognuno è un bene, che gli appartiene in una guisa affatto propria, e la perdita ch'egli ne fa è proporzionata ai gradi della sua percezione,*

se, ed alla sua maniera di adattarsi a' suoi bisogni, ed allo stato suo (a).

§. 450.

Infatti, se il piacere, e il dolore non sono, nè possono essere altra cosa, che *sentimenti*, o modi del sentimento (§. 438, 439, 440.); se il sentimento è una cosa affatto *interiore*, e propria di ogni anima; se egli è incomunicabile di natura sua; poichè s'identifica con lei, e non è che l'anima stessa senziente o in quanto sente; se in natura non esistono realmente, nè possono esistere che degli *Individui* singolari, e le specie, ed i generi (pure astrazioni) realmente non esistono; egli è evidente, che l'addotta regola, onde valutare la vera quantità delle tendenze, o passioni degli uomini, e perciò anche della criminosa, nasce dall' indole, ed *Essenza* stessa delle cose.

§. 451.

Essa è, come vedesi, *universalissima*. Come è acconcia a misurare la forza solleticante delle *Tentazioni* al delitto, può esserlo del pari ad estimare, tanto la quantità sentimentale del *danno* derivante altrui dalla di lui commissione, ossia la quantità del tormento, e dell' afflizione, che il deliquente può recare altrui col suo misfatto, quanto la dolcezza, ed il rigor della *Pena* relativamente alla *sensibilità* del paziente.

CA-

(a) Wollaston *Ebauche de la Religion naturelle Sect. 2. Prop. 1. Observ. 4.*

CAPO VI.

Obbiezione.

§. 452.

Aggirando l'attenzione, ed il raziocinio solo entro il complesso delle idee racchiuse nelle precedenti osservazioni, pare che nascer possa ragionevole dubbio, se la norma da noi fissata, onde procedere alla scelta, e misura delle pene (perchè è desunta dall' indole e forza delle umane passioni) possa somministrare una Regola, che sia *possibile* di ridurre a pratica: Infatti, ogni Leggitore chiedere mi potrebbe, come mai si possa farne uso nelle esigenze della vita sociale, se gli uomini non possono, se non se assai imperfettamente, conoscere lo stato del cuore altrui? E' forse ad essi concesso esplorarne direttamente i cupi tortuosi seni, distinguerne i compostissimi variati movimenti, e seguirne le obblique, e spesso all' uomo stesso, che opera inavvertite intenzioni, non dico solo fra gli atti abituali, ma eziandio fra i riflessi, fra le passioni, e la ragione, fra i difetti, e la stessa virtù? O non piuttosto il di lui sguardo, costretto ad arrestarsi alla superficie esterna, somministra egli altro che un barlume di congettura, ed un presentimento di probabilità sullo stato dell' interno altrui; anzichè lo splendore, e la forza irresistibile della certezza?

§. 453.

Nel delitto poi, cui le speculazioni irrequiete del malvagio sfor-

sforzansi mai sempre con ripetuti tentativi, ed arte feconda di avviluppare entro lo spesso impenetrabil velo della simulazione, della menzogna, e delle larve istesse della virtù, come mai il più penetrante sguardo umano innoltrerassi fino al profondo dell' anima, onde discernervi nuda, e sgombra di tenebre la molla operante, che spinge la mano al misfatto, e misurarvi i gradi esatti di energia, co' quali si sforza di sormontare le resistenze della pietà, la ripercussione de' rimorsi, e l'impero dell' opinione?

E se ciò non è fattibile, come ridurre ad *esecuzione* la Teoria da me promossa sulla scelta, e proporzione delle pene?

§. 454.

Queste riflessioni a prima vista captivano tanto più l'approvazione, e la confidenza della ragione, in quanto che, lasciando intatta la *Verità* della esposta Teoria, sembrano volgersi, e restringersi soltanto all' altro articolo della *Possibilità* di ridurla ad atto, ed a far sentire, che *mancano* i mezzi onde farne uso.

§. 455.

Esse parvero talmente convincenti al citato dotto Inglese, che immediatamente dopo il recato passo (§. 449.) egli, senza sospettare di falsità, e quasi passando a legittima conseguenza, soggiugne: *A qual segno* (a) *i Principi, i Legislatori,*

(a) *Ebauche de la Religion naturelle Sect. 2. Observ. 5. Tom. 1. pag.* 104. Edit. de Iean. S. Wart. a la Haye 1756.

i Giudici, i Giurati, e gli stessi Padroni, non dovrebbon essi esse-re giudiciosi, e prudenti? Eglino non tanto dovrebbero considera-re quello, che soffrir possono delinquenti, robusti, ostinati, indu-riti, quanto ciò che soffrir possono coloro, che sono sensibilmente tocchi dal proprio stato, se ciò possa essere scoperto. Io voglio di-re, che questi Giudici dovrebbero ben pesare la natura del castigo che ciascun Reo merita. Egli è costante che tutti non sono della prima specie; ed eglino non dovrebbero per conseguenza essere pu-niti, come se lo fossero. Parecchj s'impegnano, senza saper come, in delitti che loro attirano de' pubblici castighi; altri vi sono stra-scinati dalla necessità, dalla forza della tentazione, e dalla dispe-razione, dalla virtù elastica degli spiriti, da uno sbalzo subitaneo di collera, dall' ignoranza delle leggi, dal difetto d'una buona edu-cazione, o per qualche infermità, o inclinazione naturale; taluni infine sono oppressi, benchè in sostanza innocenti, dall' iniquità, o dall' errore dei Giudici, dei Testimonj, e dei Giurati, o fors' an-che dallo zelo di una fazione, alla quale il loro buon senso, e la loro probità ha loro impedito di collegarsi. Qual differenza non de-ve egli frapporsi fra il supplicio di un povero sciaurato, sensibile alla sua sfortuna, che si pente del suo delitto, e che donerebbe vo-lontieri il mondo tutto, s'ei lo avesse a sua disposizione, per istrap-parsi dalle mani della giustizia, e fra quello d'uno scellerato inso-lente, invecchiato nel delitto: fra i terrori, le lagrime, e gli sfini-menti del primo, ed i liquori che quest'altro tracanna in copia, la di lui indifferenza, i suoi giuramenti, in breve fra un buon na-turale, e un cuor di macigno?... Nissuno può giudicare nè da se stesso, nè in verun' altra guisa, come gli altri siano disposti.

Quin-

Quindi egli conchiude citando l'autorità del Rabbino Albo (a): *che non vi può essere alcuna distribuzione eguale di pene, e di premj stabilita dalle leggi: una ragione fralle altre è questa, che la stessa e rade volte un premio, e una pena eguale rapporto a differenti persone.*

§. 456.

Io non arresterommi per ora a dissombrare questa difficoltà, ch' io credo a buon diritto poter appellare mera *obbiezione*. Ella, come quelle altre tutte che riescono speciose, risulta dall' apparente contrasto di alcune idee parziali, che intanto si fanno insieme urtare, perchè isolate si lasciano le altre tutte intermedie, o connesse che le possono conciliare.

Ma dopo, che le membra tutte della verità saranno state fedelmente prodotte, e accuratamente delineate, dopo che i vincoli di connessione onde l'una parte della Teoria coll'altra si annoda, ci avranno mostrato sotto quali aspetti le idee dell' obbiezione, entro tutto il *Complesso* delle mie dottrine, fra di loro si riguardino, e dipendano, e se sole, o accoppiate, se per ogni verso, o in parte soltanto; a dir breve, dopo che la catena tutta delle idee sarà stata tessuta, e rinforzata, mi lusingo, che la nebbia del dubbio sollevata dall' obbiezione, sparirà in faccia al lume vittorioso dell' evidenza.

Come io penso, che la maniera più breve, più vittoriosa, e più utile di combattere un errore sia il dimostrare in

(a) Il Rabbino G. Albo è stato soprannomato il *Filosofo divino* a motivo de' suoi grandi talenti: Egli fioriva nel decimoquinto secolo. V. la *Biblioteca Rabbinica di Buxtorf*.

tutti i suoi aspetti. ...traria verità; del pari spiacemi, specialmente negli argomenti Morale, di Politica, e di Diritto, quella maniera negativa ...ogliere le obbiezioni, la quale attenendosi soltanto a dimostrar... insussistenti, non sale alla sorgente stessa dell' errore, e toglien... un male, non arreca un bene. Spiacemi del pari quell' altra g... di purgare l'opinione che si difende da ogni taccia di falsità, ... di dimostrarla solida, la quale consista nell' accattare con ist... i rapporti di convenienza fra l'oggetto difeso, ed i principj certi ed ammessi delle cose, e gli pieghi, e addatti al caso, quasi con resistenza. Allora la causa della verità veste l'aria forzata, propria del raziocinio ministro del paradosso, e dell' ingegnosa conghiettura, e non anzi con facile, e piano andamento scorre da una in altra idea, facendo sentire i pensieri, quasi per ispontanea, e naturale mossa, da se stessi spuntare, stendersi, e collegarsi.

Perciò io affido al progressivo avanzamento della presente Teoria la risposta adeguata all' obbiezione del Wollaston.

CA-

CAP. VII.

CONTINUAZIONE DELLA CONNESSIONE INVARIABILE FRA L'ENERGIA DE' MOTIVI, E LE DELIBERAZIONI DELLA VOLONTA'. SUA CERTEZZA.

§. 457.

OGNI uomo di buon senso ammette, che il *Mobile* unico universale, e costante delle azioni degli uomini, sia l'*amore della felicità*.

Amare la sua felicità, egli è amare il proprio *meglio* o reale, o apparente.

Amare, egli è *determinare* la sua volontà.

Dunque amare *sempre* il suo meglio, egli è determinarsi *sempre* pel suo meglio.

Dunque l'anima, per naturale, ed *infallibil legge*, sempre si determina per quello che a lei sembra il migliore o reale, o apparente.

§. 458.

Questa è una verità di *Sentimento*, e di *Pratica*, tanto certa, tanto chiara, e della quale gli uomini hanno una così intima *persuasione*, che a dispetto di tutte le sottigliezze di alcuni chimerici Specolativi, l'hanno assunta come *base fondamentale* di tutte le loro istituzioni, e della loro pratica giornaliera.

Che

Che più? la [illegible] sua *certezza*, e tutta la [illegible] della sua *direzione* su di questa grande verità.

In effetto, se entro certi [illegible] presentati agli uomini, non si supponesse racchiuso un' *efficace* ed *infallibile potere*, onde determinare la loro volontà, ed arrestare le loro passioni, per dirigerli verso di un dato fine, e per sorreggerli, e ricondurli allorchè traviano; se fra l'attività de' motivi, e le determinazioni della volontà, non si supponesse una certa, e costante *connessione*; se quanto pare nello spirito il più *conforme* alla sana ragione, ed all' attuale suo interesse, non influisse così sulle sue deliberazioni; ch'essa *contro* la veduta distinta, e la forza pressante del suo meglio operare, o rimanersi inattiva moralmente potesse, a che servirebbero le istruzioni, le insinuazioni, i consigli, le preghiere, le promesse, l'eloquenza, insomma *la parola*? Qual *frutto* ripromettersi potrebbe dall' Educazione, dalla Morale, dalla Legislazione, e fin anche dalla stessa Religione?

§. 459.

Quando taluno da noi vien pregato, consigliato, ovvero persuaso a fare tale cosa, o ad astenersi da tal' altra, che altro si fa, se non rendere presenti alla di lui anima le idee degli avvantaggi, o svantaggi fisici, o morali, della bellezza, o della turpitudine dell' azione da eseguirsi, o da tralasciarsi.

Ora si praticherebbe ciò egli mai, se non si fosse persuasi, mercè l'esperienza, che la considerazione del bene, e

del

del male può fare *efficace* impressione sull' umana sensibilità, e che può *certamente* muovere la volontà ad intraprendere, o ad astenersi da una data azione?

Il commercio adunque giornaliero degli uomini, il giro degli affari tutti, l'arte stessa del dire, sono una conferma zione luminosa, e perpetua di questa verità.

§. 460.

Inoltre, che altro fa l'*Educazione*, se non se comunicare alle volontà degli allievi le prime spinte al vero, al bello, al giusto, onde far loro contrarre delle *abitudini*, rinforzarle, ed obbligare i cuori loro a rimanervi soggetti, ed in fine somministrar loro dei motivi o veri, o falsi, onde agire d'una data maniera? Allorchè un Padre minaccia al suo figlio il castigo, o che gli promette un premio, non è egli convinto che queste cose agiscono sulla di lui volontà, in guisa da determinarlo a fare ciò ch'ei gli comanda?

§. 461.

La *Morale*, quella scienza che si occupa dei rapporti, che passano fra gli spiriti, le volontà, e le azioni umane, quale altro oggetto si propone dessa mai nelle sue lezioni, se non se di mostrare agli uomini, essere del loro *interesse*, ch'eglino reprimano le loro momentanee passioni, in vista di un bene assai più durevole, e più vero di quello, che la soddisfazione passeggiera de' loro desiderj può loro procurare? Egli è ben chiaro, ch'essa sarebbe una *chimera*, nè sarebbe fornita di sicuri principj, se non poggiasse sulla cognizion de' motivi, che *certamente* debbono influire sulle volontà umane, e determinare le loro operazioni. §. 462.

§. 462.

La *Legislazione* che altro fa, se non se presentare agl' individui di una Nazione i motivi, ch'ella suppone necessarj, per determinarli a fare certe azioni, e ad astenersi da alcune altre? La *forza* della Sovranità non si risolve forse in ultima maniera nella *forza* di *questi motivi*? Egli è ben chiaro che il Sovrano, che mercè le sue leggi spaventa il delitto; perciò appunto, presume, che gli ostacoli politici, ch'egli oppone alla malvagità, bastino per contenerla entro i limiti dell' ordine.

§. 463.

Le promesse finalmente, e le minaccie della *Religione* (tacendo di que' dogmi, che riguardano la felicità, o la sciagura eterna degli uomini dipendente dal Reggitore assoluto, ed irresistibile dei destini), non sono forse esse medesime fondate sull' idea de' possenti, ed utili effetti, ch'esse produr debbono negli animi de' credenti?

§. 464.

Se la cosa fosse altrimenti, come assicurarsi della probità, della virtù, e della condotta altrui? E quindi ove sarebbe la *Sicurezza sociale*?

§. 465.

Le Legislazioni, sì divina, che umana, non sarebbero esse un puro giuoco, una cosa del tutto *vana*, e *superflua*, e che non gioverebbe che a mostrare o la follia, o la crudeltà dei Legislatori? Imperocchè, come affermare allora, ch'elleno fossero mezzi *acconci*, ed *efficaci* al fine inteso dalle leggi stesse,

che

che è di guidare l'umana volontà a certi fini, come non affermare che i premj non sieno allettativi vani, e le pene crudeltà irragionevoli, se esistesse nella natura stessa dell' uomo la cagione *costante*, la quale togliesse loro una certa connessione, ed influenza colle azioni umane?

§. 466.

Ove sarebbe la *Certezza morale*, cosa che sì largamente, e sì sovranamente influisce sull' ordine tutto morale, politico, e religioso? Ove ritrovare stabili *fondamenti* da credere ai fatti passati? E quindi dove risolverebbonsi *le prove* della Storia, e della stessa Religione?

Infatti, ammesso il principio, che quello che sembra il più *conforme* alla ragione, o all' attuale interesse dell' uomo, non influisca efficacemente sulle determinazioni della di lui volontà, e non sia valevole a produrre *infallibilmente* l'effetto conforme, e proporzionato alla natura, e forza de' motivi, ammesso, dico, tale principio, sarebbe a me affatto libero il pensare, che molti uomini abbiano potuto mentire *gratuitamente*, contro la testimonianza de' loro occhi, e contro quello ch' essi sapevano colla certezza maggiore.

Sarebbemi libero il pensare, che certe azioni, eseguite dagli uomini contemplati *in se stessi*, e nelle quali, a tenore del comun pensare, ritrovasi o dell' *Eroismo*, o un *rovesciamento* delle leggi cognite, e credute del cuore umano; e che perciò sogliosi riguardare come *effetti* di un Principio possente, e *superiore* all' uomo, sarebbemi, dico, libero il pensare, che questi fatti non significano *nulla*, nè possono servir di prova

dell' esistenza di un Potere *superiore* all' uomo, al quale attribuir si dovessero; poichè nella ipotesi, che combattiamo, non troverebbesi *nelle leggi* del cuore umano una vera costante, e ferma *resistenza* al contrario (poichè egli non sarebbe invincibilmente spinto a tenore di costanti, ed infallibili leggi), nè per conseguenza si potrebbe riguardare come *uno sforzo*, o l'annichilamento delle ordinarie, e preesistenti passioni, o l'elevazione alla più sublime, e straordinaria virtù religiosa, ed al più stupendo Eroismo.

§. 467.

Dal fin quì detto adunque, deve ammettersi come *assioma* certo, ed universale, tanto in Morale, quanto in Legislazione, che: *evvi una infallibile e costante connessione fra i motivi, che sono presenti all' intendimento, e le determinazioni dell' umana volontà, e che queste determinazioni sono sempre relative, e proporzionate alla specie, ed all' energia de' motivi medesimi.*

LIBRO II.

PRENOTATI GENERALI PER SERVIRE ALLA TEORIA DELL' *APPLICAZIONE* DELLE PENE GIUSTA LA NORMA SCOPERTA.

§. 468.

Mio Lettore, non accusarmi di superfluità, se ho sì lungamente insistito su di un articolo tanto ribattuto, ed abbastanza adottato da ogni uomo di buon senso; e se mi sono giovato eziandio di alcune di quelle prove, le quali negli scritti de' migliori Filosofi veggonsi promosse, e corroborate. Non mancano persone per altro stimabili che pure hanno il coraggio di porlo in controversia. D'altronde sembrami, che sommamente importar doveva a tutta quanta la parte di *Fatto* del presente Trattato, che la di lei certezza fosse profondamente sentita.

Infatti basta un po' di buon senso per accorgersi, che i calcoli tutti di probabilità, che si debbono, e possono tessere sulle *Cagioni*, e tentazioni al delitto, sulla *Certezza* del di lui avvenimento in Società; e quindi sulla *Necessità* di infliggere le pene in *generale*, contemplata tanto dal canto delle occasioni, che la fan nascere, quanto della sua *natura*, e rapporti intrinseci; e finalmente sulla necessità movente a sceglierle

in particolare tanto rapporto alla *specie*, quanto rapporto al *grado* loro: a dir breve sembrami, che tutta la certezza della Teoria di *fatto* concorde al diritto, intorno ai delitti, ed alle pene, tutta si appoggi, e tragga il suo vigore dalla esposta, e dimostrata legge d' *invariabile* connessione fra la forza de' motivi, e le determinazioni della volontà.

§. 469.

Se questa osservazione è vera, quanto diviene ella interessante! I. Ella ci mostra il vincolo sacro, e possente, onde si può, e deve annodare, e rinforzare col giusto tutta quanta la Politica versantesi sulle materie criminali, mercè la più grande, e perenne legge del cuore umano: II. Ella ci offre sparsa sulle nostre idee quell' *unità* sistematica, propria della sola verità, e che costituisce il fondamento unico del bello intellettuale. III. E finalmente, mercè di lei, moltiplici, e contrastanti opinioni vengono rovesciate: ond' anche ci avverte, che importava ragunare, e concentrare entro poco spazio, quello di più robusto, e di più dimostrativo che dir si poteva in favore della testè dimostrata verità.

Dovrò io verificare in dettaglio questa osservazione? Quanto volontieri io mi dispenserei dal farlo! Ma io debbo confessare, che ella, oltre indicare questa influenza generale, che reca seco, somministra inoltre la veduta di alcuni rapporti, che riguardano direttamente l'argomento, ch'ora mi occupa. Dovrò in progresso giovarmi delle nozioni ch' ella mi somministra.

Duolmi la lunga digressione, in cui mi getta; ed il Leggitore

re ne sente la pressante ragione (*a*): e tanto più mi duole, perchè debbo entrare in dettagli analitici i più elementari. Quanto sarei grato a quello Scrittore, che avesse svolta, come conviensi, l'idea della *necessità* della pena, e ne avesse fatta sentire non solo la teoretica importanza, ma altresì l'influenza generale applicandola, e ne avesse offerti i rapporti tanto dell' origine, quanto del fondamento!

Io stesso quì fare nol posso quanto gli aspetti della cosa lo esigono: debbo restringermi soltanto ad un informe abbozzo, il quale abbia la relazione più vicina all' indole, ed al corso delle mie ricerche.

SE-

(*a*) Vedi l'avvertimento posto in fronte dell' Opera.

SEZIONE I.

Della necessita' della pena, e de' suoi rapporti interni, ed esterni.

CAPO I.

Del primo attributo della pena necessaria, *l' efficacia*.

§. 470.

Qual è la regola giustificante l' uso delle pene? La sola *Necessità* (§. 393.).

Non mi stancherò mai di ripeterlo a' miei Leggitori, onde nol possano obbliare: la necessità è l' unico punto di contatto, mercè il quale il *fatto* delle pene può unirsi al diritto. Anzi si può dire, che dal seno stesso de' principj di diritto si apre, e protende questo solo ramo di comunicazione, mercè il quale la giustizia può spandere, e propagare la sua forza, e santità su tutta l' economia delle pene. Mai, senza la necessità, non può la Politica inviare al sacro, e inflessibile tribunale della natural Religione un suo divisamento penale, onde venga munito, ed autenticato dalle venerande, e divine sue sanzioni; che anzi, senza di lei, verrà eternamente proscritto come crudele, e condannato come tirannico.

Quin-

Quindi, io lo ripeto, la necessità sarà quell' unico, e gran Canone, dal quale al Filosofo, ed al Legislatore non sarà mai lecito, per minima distanza, allontanarsi. In particolare poi per ogni Pensatore, che medita o su controversi, o su non bene esaminati argomenti di Criminale, di Diritto, e Politica, ella diviene una di quelle tanto celebrate, ed utili *Nozioni direttrici*, che lo guidano attraverso alle complicatissime, e sfuggevoli circostanze delle Nazioni, onde svolgere, e scegliere fra l' utile i rapporti soli armonici al giusto. E quando egli si abbatte nell' inestricabile laberinto delle moltiplici, e contrastanti opinioni de' numerosi Scrittori di cose criminali si può dire che la necessità diviene per lui il filo di Arianna, onde affrontare strani, e sanguinarj errori, ben più funesti all' umanità, de' più feroci mostri. In breve, egli regge lo spirito, e la mano del Filantropo, allorchè egli deve fissare tremando, gli augusti teoremi della pubblica sicurezza a fianco delle ferrate porte, delle manaje, e de' capestri.

§. 471.

Ciò premesso innoltriamo le nostre osservazioni su di lei. Esame fatto, noi rileviamo, che ella può assumersi sotto *due* principali aspetti. Il primo *interno*, e l' altro *esterno*. Nel primo viene riguardata ne' rapporti *interni*, che la costituiscono, ove esaminata viene la di lei *Essenza*, caratteri, e *rapporti* esclusivi. Nel secondo viene esaminata dal canto delle cagioni di *fatto* occasionali, che la fanno nascere (§. 316.), e così rapporto alla sua *Origine*.

§. 472.

§. 472.

Ora, colla guida di un' analisi combinata, si ritrova egli che tanto l'una, quanto l'altra delle predette cose in ultima guisa si *risolve* nella naturale, ed infallibile influenza, e connessione, che passa fra l'azione de' motivi, e le determinazioni della volontà umana? Veggiamolo; ed incominciamo dal primo aspetto.

§. 473.

Col dire, che la pena è *necessaria* a reprimere il delitto, cosa si suppone egli? Non sembra egli, che dir si voglia, ch' ella sia mezzo *efficace* ad ottenere un tal fine?

§. 474.

Dire infatti che una data cosa è un *Mezzo*, onde ottenerne un' altra, o a produrre un dato effetto, egli è lo stesso che dire che con lei, ossia pel di lei intervento, e forza, si ottiene quella data cosa, o effetto.

Quando dunque si restringiamo a ragionare di un *Effetto*, non si può affermare che ella ne sia con verità il *mezzo*, se non è altresì *efficace*. Questa non è che la spiegazione stessa del vocabolo.

§. 475.

Un mezzo adunque inefficace, in tal caso, non è realmente un mezzo. Egli potrà essere bensì una cosa esistente, ma però senza rapporti attivi all' effetto inteso, e per tal riguardo un vero *nulla*.

Sarà solo efficace nel *giudicio* erroneo di chi lo avrà scelto come tale, e quindi sol di *nome*.

Da

Da ciò traggono origine que' modi consueti di favellare, de' quali così spesso suonano i nostri ragionamenti. Quegli scelse un mezzo *inopportuno*; tal altro usò un mezzo ineffica-ce, ed altri simili.

§. 476.

Dunque una pena che riescisse *inefficace* al fine suo che è di frenare il delitto in petto a tutti i malvagi (§. 395.), lungi dall' essere necessaria, non sarebbe rapporto al suo oggetto, che un puro *Nulla*. In pratica poi rimarrebbe sola crudeltà, ferocia, e tirannia, perchè recherebbe un male privato, senza produrre un bene pubblico (vedi §. 421.).

§. 477.

Ciò non è tutto. Se oltre un dato mezzo efficace a produrre un dato *effetto* ne esistessero degli *altri* praticabili del pari opportuni; egli è evidente, che perciò appunto sarebbe *possibile* di usare di essi con frutto, senza ricorrere al primo. Dunque egli non sarebbe veramente *necessario* (§. 15, 16, 17.).

§. 478.

Dunque, se oltre la pena, si rinvenissero degli *altri* mezzi praticabili, onde evitare il danno degli atti criminosi, ella *non* sarebbe veramente necessaria. — È chiaro, che lo stesso ragionamento può con pari ragione estendersi ai *gradi* delle pene, ed alle loro specie.

Ecco delle osservazioni di una semplicità, ed evidenza al pari rigorosa di quella de' subbietti matematici.

§. 479.

Dunque dicendo, che la pena è *necessaria* a prevenire il delitto, si afferma essenzialmente, che ella deve essere un mezzo *efficace* ad imprigionare le cagioni, ed il *solo* mezzo a ciò efficace.

Soddisfatto così alla ricerca promossa nel §. 473. procediamo oltre sull' esame della natura, e de' rapporti degli enunziati due *attributi*; e indi passiamo all' applicazione, ed alla scoperta divisata (472.).

§. 480.

Se', come ora abbiamo avvertito, l' *efficacia*, e la *singolarità* della pena a ripercuotere il delitto, sono i caratteri essenziali della di lei *necessità* ad un tal fine: se essi sono i due soli *Elementi*, oltre i quali ella non si può scomporre; egli è troppo chiaro, che il primo carattere rappresenta quello, che v' ha in lei di assoluto, d' intrinseco, e di *reale*; poichè rappresenta un *effetto* reale su il cuore dell' uomo, cioè un terrore incusso; ed una *cagione* del pari reale, che non è altro che una forza in esercizio, e produceute effetto.

§. 481.

Il secondo carattere poi, che è quello della *singolarità*, rappresenta quello, che nell' idea di necessità vi ha di *estrinseco*, e di puramente *relativo*. Infatti perciò appunto che dicesi la pena essere il *solo* mezzo efficace, si suppone un *paragone*, ed una relazione di esclusione degli altri tutti come inetti al fine inteso. Scorgesi chiaro questo secondo carattere non essere veramente che una *maniera di essere* del primo, o a dir meglio,

non

non essere altra cosa, che la stessa *efficacia* della pena, in quanto vien riferita, e paragonata agli altri mezzi tentati, onde frenare il delitto.

§. 482.

Ciò osservato, ripigliamo il *primo*, e riflettiamo ove egli si risolva. Abbiamo detto altrove, che la pena non può avere azione a contenere i misfatti, se non *supposta* la cognizione, e la sensibilità negli uomini, che possono divenir delinquenti (§. 413, 414.).

Dunque ne viene, che per l'*efficacia* di lei si deve nell' uomo supporre la capacità ad intendere il senso della minaccia, e la suscettibilità a sentirne la impressione dolorosa tanto in previsione, quanto nell' attuale passione.

§. 483.

Ma quantunque tutto questo sia verissimo, pure non basta a soddisfare alla ricerca, che ci siamo proposta; anzi non la riguarda direttamente.

Affine di sapere con chiaro, e preciso concetto ove veramente l'efficacia della pena vada a risolversi, non basta solamente additare, *cosa* si richiegga ad oggetto che la pena possa aver adito, e penetrare fino all' anima del delinquente, ma è necessario dimostrare inoltre, *quale* sia il principio, e la legge possente, ed attiva, la quale (quando appunto la minaccia è giunta nell' interno dell' uomo) fa sì, ch' ella riesca *vittoriosa* contro la voglia a delinquere: e quindi la Società ne possa far uso colla lusinga di ottenere il suo intento. Ciò è dimostrato dall' essenza stessa della cosa; poichè l'*Efficacia* del-

la pena, e del terrore di lei consiste appunto in questa stessa *forza* atta ad allontanare gli uomini dal delitto, ossia nel vincere la spinta della passione criminosa (§. 408, e 411. II.).

§. 484.

Ora, esprimendo la cosa stessa in altri termini, si sente che ella non significa altro, se non che l' efficacia della pena, si risolve nell' attività infallibile, e vittoriosa de' *Motivi* presentati all' anima dalla minaccia, in quanto appunto riesce a far determinare la volontà umana a desistere dal divisare, e dal ridurre ad effetto il divisamento facinoroso.

§. 485.

La *necessità* adunque della pena, per quello che risguarda il primo di lei carattere, attributo *unico*, *reale* di lei (480.), si risolve nella legge universale, e costante di connessione, che passa fra la forza de' motivi, e la deliberazione della volontà.

Passiamo all' altro carattere della pena necessaria, quello cioè, che la costituisce *indispensabile*. Questo consiste nell' esser ella *singolare* affatto a procurare la comune sicurezza (§. 481.).

CAPO II.

CONTINUAZIONE
DEL SECONDO ATTRIBUTO DELLA PENA NECESSARIA; LA *SINGOLARITA'*.

§. 486.

SE il *fine* unico, legittimo delle pene altro essere non può che di *prevenire* i delitti (§. 395.); se l'*uso* del diritto penale è regolato dalla sola *necessità* (§. 393.); e se da ambi questi riflessi combinati risulta, che la necessità della pena non consiste altrimenti nel dover punirli consumati, perchè furono commessi, ma bensì affinchè non si commettano di *nuovo*, come altrove ho già accennato (§. 401.); se tutto ciò è vero:

Dunque, avanti ogn'altra precauzione dolorosa, egli è di rigoroso *dovere* di chi ha la podestà di punire, il porre in opera a prevenire i delitti tutti que' mezzi acconci, ed efficaci, i quali non siano nocivi; ricorrendo alle pene come ad *ultimo* rimedio (§. 55, 163.).

§. 487.

E' stato detto, e ripetuto, che è *meglio* prevenire i delitti, che punirli. Così esposta, questa non è che una massima di politica provvidenza. Ma io dico dippiù, che sarebbe crudeltà, ed *ingiustizia* punirli, quando si possono prevenire. Così quello, che fu dettato, come *utile* soltanto, si vede qui essere *Regola* di rigoroso *jus*.

Que-

Questa verità sarà in progresso vieppiù estesa e dimostrata; e vedrassi da quanti aspetti ella comunichi, e corrisponda a tutto il sistema di diritto sociale, ed allo scopo ultimo della vera Politica. Proseguiamo.

§. 488.

Ma se la qualità di *indispensabile*, e di *singolare*, propria della pena necessaria, non è altro, che la *impossibilità* di frenare il delitto senza l'uso di lei (§. 486, 478, 479.),

Dunque questa qualità non si potrà nè in diritto, nè in fatto verificare, se non *dopo* che tutti gli altri mezzi non dolorosi saranno stati resi *frustranei* dalla opposta resistenza della passion criminosa.

§. 489.

Ciò dunque suppone, che l'azione de' motivi impellenti al delitto sia stata sull' umana volontà più *possente* della contraria riazione che i mezzi piacevoli si sforzavano di opporre loro: per cui appunto, essendo stati resi *illusorj*, sia stato *necessario* di ricorrere all' uso della pena.

§. 490.

Ma, se data una determinata Società, date le tali comuni circostanze fisiche, e morali, non risultasse che veramente per una universale, ed invariabil *legge* i motivi rei, con tutto che possenti, la vincano su gli ostacoli piacevoli, ma anzi accadesse il contrario; con qual fondamento si potrebbe credere in pratica indispensabile l'uso di un tormento contro di un dato uomo, nel tempo che vedrebbe, che *senza* l'uso di lei, e blandamente con altri si può ottenere lo stesso fine?

§. 491.

§. 491.

Ora, se in vista delle leggi fondamentali del cuore umano in certe circostanze, non fosse *certo*, ed universalmente infallibile, che tanto i motivi criminosi debbano soperchiare la resistenza degli ostacoli non dolorosi, quanto questi correspettivamente debbano riescir vani, perciò appunto non sarebbe certo, che la pena sia veramente *indispensabile*, come scorgesi dalla nozione stessa delle cose.

§. 492.

D'altronde l'oggetto della pena non è nè momentaneo, nè singolare, nè presente, ma bensì perenne, universale, e versantesi sul futuro (§. 348.); e perciò stesso la necessità della pena si deve verificare in tutti i tempi, ed in tutti i luoghi, ed abbracciare la massa intera della Società, situata però nelle stesse circostanze.

Dunque, a rendere certamente *indispensabile* la pena, ossia a far sì, che si verifichi essere ella in tutti i suoi dovuti estremi di spazio, e di tempo, il *solo* mezzo valevole a frenare il delitto, è d'uopo presupporre che l'azione de' motivi non dolorosi impiegati a reprimere il delitto resi illusorj, poste certe circostanze, lo saranno pure in *tutto* il tempo che le circostanze stesse dureranno, e *sempre* lo saranno, ogni qual volta esse ritorneranno.

§. 493.

Ma perciò stesso, si sente che ciò risulta vero, unicamente in forza dell'accennata fondamental legge naturale d'influenza vittoriosa, e d'invariabile connessione, e proporzionato

nato effetto fra la forza de' motivi, e le deliberazioni della volontà.

§. 494.

Dunque l'altro carattere essenziale, e *relativo* della pena necessaria, sebbene *indirettamente* (e non può essere altrimenti, attesa appunto la sua qualità relativa), tutto *intero* però si risolve sulla enunciata legge fondamentale della umana volontà.

§. 495.

Possiamo dunque offrire, come dimostrato Teorema, che l'essenza, i caratteri, ed i rapporti esclusivi, e naturali della necessaria ossia giusta pena, tutti traggono la loro esistenza, forza, e certezza unicamente da questa legge; o, per dirlo in altri termini, che tutti poggiano solamente sulla *legge* universale dell' interesse, e perciò sull' amor proprio (Vedi i §§. 446, e 447. e si combinino col §. 467.).

CAPO III.

ESPOSIZIONE

DE' RISULTATI DEI DUE ANTECEDENTI CAPI; LORO CONFERMAZIONE.

§. 496.

UN Lettore metafisico, che amasse di restringere le dottrine esposte ne' due antecedenti Capi ai loro precisi risultati, e

di

di richiamarle ad un tempo stesso a' loro principj generali, parmi che potrebbe forse usare della maniera seguente.

L'*Efficacia* della pena sull' anima del delinquente è in generale il *Risultato* de' rapporti, che passano fra il dolore o minacciato, o irrogato, e l' anima sensibile, e ragionevole, cui s' intima, e si fa sentire.

Questi rapporti poi sono fondati sull' *Essenza*, e determinazioni tanto della pena, quanto dell' anima umana;

Dunque l' efficacia della pena, in ultima guisa, risulta in ragion *composta* della natura, e forza del dolore, e della natura, e forza dell' anima umana assieme *combinate*.

Non altrimenti che la efficacia del fuoco ad ardere un qualche corpo è in ragion composta dei rapporti che passano fra il fuoco, e la materia combustibile, i quali rapporti poi si risolvono nella natura dell' uno, e dell' altra. — La combustione è il *Risultato*, e l'*effetto* di questi rapporti, praticamente combinati. — E la combustione è una *legge* di Natura.

§. 497.

Passando quindi alla *Certezza*, ed alla costanza perenne dell' efficacia della pena, elleno dovranno in vista della premessa osservazione risultare dalla certezza, e costanza, con cui, poste le stesse determinazioni, il dolore agisce sull' anima sensibile, e ragionevole.

§ 498.

Ma v' è dippiù. Siccome l' efficacia della pena, considerata nelle sue ultime cagioni reali, e veramente attive, è un ri-

sultato dell' essenza, e della qualità dell' anima sensibile, e ragionevole, combinata colla natura della pena (§. 496.),

D' altronde quello che deriva dalla natura, o essenza delle cose, è *certo*, ed *invariabile*, — Così i *rapporti* che ne derivano, ed i loro *risultati*, sono del pari certi, ed invariabili. Tale adunque sarà anche l' efficacia della pena.

Perciò si vede dippiù che la certezza, e la costanza, di cui facciamo parola, non deve ripetersi da altre qualità delle cose, ma nasce dall' *essenza* stessa della pena, o a meglio dire dell' anima umana, di cui la pena è un modo di sentire.

§. 499.

Per l' altra parte l' *inefficacia* degli altri correttivi del delitto, non dolorosi, rende *singolare* l' efficacia della pena a contenere i misfatti, come abbiamo veduto (§. 488.), ed apparisce dalla nozione stessa relativa di lei.

Dunque questa singolarità sarà resa *certa*, e costante, dalla *certezza*, e costanza stessa dell' inefficacia loro.

Ma l' inefficacia è anch' essa, come l' efficacia, un *pari risultato* della *natura* stessa delle cose, per la ragione de' correlativi contrarj.

Dunque la *certezza* dell' inefficacia sarà anch' ella un pari risultato; e attesa la natura delle cose sarà resa veramente tale.

E quindi la *singolarità* dell' efficacia della pena deriverà anch' ella dalla *natura* ed essenza stessa delle cose, o sarà resa tale in forza di questa stessa natura; e perciò anche *invariabile*.

§. 500

§. 500.

Ecco come un Metafisico, il quale amasse per una contrazione penosa alla comune de' Leggitori astrarre assai le idee, e coartarle entro poco spazio, potrebbe non solo far sentire che la *necessità* di usare della pena, considerata anche ne' suoi rapporti *interni* soltanto, tutta deve poggiare sulla legge universale dell' *Interesse* (446, 447.), ma ad un tempo stesso elevare ad un grado più alto di dimostrazione questa legge stessa, che era il centro, a cui egli *tentava* di piegare, e ridurre le idee racchiuse nella nozione della detta necessità (Vedi §. 480.).

Analizzato così, e ridotto agli arrecati principj il *primo* aspetto della necessità della pena, che appellammo *interno* (§. 471.); passiamo al secondo, onde scoprire se avvenga lo stesso, e se si verifichi in ogni sua parte la riflessione che femmo al paragrafo 468.

CAPO IV.

DELL' *ORIGINE* DELLA NECESSITA' DI PUNIRE.

§. 501.

Il secondo aspetto generale della necessità della pena, che appellammo *esterno*, è quello, nel quale ella viene esaminata dal canto delle *cagioni* occasionali, che la fanno nascere (§. 471.).

Senza preamboli: è chiaro, ed è già dimostrato, che quando non esiste atto veruno nocivo, ed ingiusto, o a dir me-

glio, quando non si ha fondamento di temere ch'egli possa esistere, cessa qualunque *cagione* di giusta pena (§. 311, 312) —; e perciò anche la di lei necessità (§. 49, 321.).

Così l' *Origine* della necessità della pena si risolve sull' origine, e le cagioni dei delitti (*a*).

§. 502.

Ciò non è tutto. Se si trattasse solo di minacciare un male agli uomini, onde reprimere gli atti della loro nociva malvagità, senza che poi in pratica ciò andasse a nuocere al giusto ben essere di veruno, è troppo chiaro che a rendere *lecita* la pena, o a dir meglio la *minaccia* della pena, basterebbe anche la sola possibilità astratta, ed anche chimerica del delitto. Ridotta allora la *minaccia* della pena ad una *sovrabbondanza* di precauzione, e di cautela, non giungerebbe a nuocere nell' *esecuzione* a veruno, comunque anche smodato fosse il male ch'ella presentasse all' immaginazione.

Ma trattandosi di punire un delinquente, affine di contenere sì lui, che ogni altro, onde in futuro non nuocano alla comune felicità, e quindi trattandosi di sagrificare alla pubblica sicurezza la vita, o il ben essere di un uomo particolare, la possibilità sola chimerica del delitto non basta; ma richiedesi

(*a*) Quando Montesquieu per provare, che *ogni pena, che non derivi dalla necessità, è tirannica*, adduce la ragione, che: *le cose indifferenti per loro natura non cadono sotto la di lei animadversione* (*Esprit des Lois. lib.* IX C. XV), sembra avere avuta presente la necessità sotto di questo aspetto. Io non so se sotto degli altri egli l'abbia ben compresa ed apprezzata.

desi inoltre una *morale certezza* (la quale non è che una somma *probabilità*), che senza l' uso della pena il delitto sorgerebbe a turbare la tranquillità comune.

Parmi di avere accennata, sebben di volo, l' importanza, e la necessità di questa certezza; onde rendere la pena *giusta* (§. 88.). Siccome però quello, che allora ne dissi, sembrami assai poco, onde non rimanga forse qualche dubbio, perchè racchiude parecchie cose da sviluppare, così io avverto, che questo Articolo merita di essere più estesamente trattato. Egli è una quistione propriamente di *diritto*; questione interessantissima, onde fissare i confini, entro i quali le precauzioni assunte a prevenire i delitti, debbono immutabilmente contenersi.

§. 503.

'Concedendolo adunque come provato, chieggo io: *ove* tale certezza finalmente si risolve? Affine di accertarsene, basta solo un momento di attenzione sui paragrafi 242. fino al 246, e 249, 250. per dedur tosto che la certezza dell' avvenimento del delitto, lasciandone scorrere sfrenate le cagioni, si risolve sulla certezza invariabile, con cui la legge dell' interesse opera sul cuore umano'.

CAPO V.

Schiarimento.

§. 504.

Avvicinare degli uomini, e fargli vivere *indipendenti*, sarebbe, fra gli altri inconvenienti, svegliare il fermento terribile delle passioni particolari, da cui, come inevitabile conseguenza, schiuderebbe uno stato di *guerra* tanto più spaventevole, in quanto che gli uomini, vieppiù a portata di offendersi, non avrebbero niente, che ne potesse rallentare il furore, la continuità, e la universalità.

§. 505.

Alla *sussistenza* adunque della Società, ed al conseguimento del grande oggetto, per cui fu istituita (§. 200.), rendesi necessario un preponderante ed efficace *terrore* annesso alle malefiche azioni, il quale superando l'energia delle passioni fattizie, che vi spingono, ne reprima la esteriore propagazione, e con *uniforme* ed universal volere diriga gli atti singolari alla conservazione, e al ben essere del tutto.

§. 506.

Ecco la *Necessità* delle pene, e l' *Origine* morale (*a*) del diritto di statuirle, ed infliggerle (vedi il §. 243. fino al 262.).

Io l'ho detto, e m'era d'uopo il richiamarlo.

§. 507.

(a) Cosa io intenda per *Origine morale* del diritto di punire, l' ho spiegato nel Capo unico, che serve di Prolegomeno a questa Opera

§. 507.

Ma ecco altresì la *Sovranità*, e l'origine della Sovranità. Infatti, senza una aggregazione, ed *unità* di *forze*, la cui *somma* superando quella d'ogni particolare, e delle parti singolari della Società ne reprima il turbolento, e distruttore moto intestino, il terrore delle pene non riescirebbe egli in pratica illusorio? Quanta *lusinga* d'impunità non lascierebbesi al malvagio!

La *Podestà* di punire non può essere diversa dalla Sovranità, come vedesi, presa nel senso il più *generale*; e il diritto di punire non può andar disgiunto dalla forza necessaria a porlo in esercizio, come è pur chiaro.

Io amo, che il Lettore vegga di passaggio la *coincidenza* di questi oggetti, e il fondamento unico, d'onde ognuno trae i suoi rapporti di origine, e di estensione. Vedi il §. 406. come si combina con ciò, che io dico quì (*a*).

§. 508.

(a) Notissimo, ed antichissimo è il riflesso, su cui si appoggia questa mia osservazione. Un Poeta Filosofo fra gli altri lo espresse così:

Nam genus humanum defessum vi colere aevum
Ex inimicitiis languebat; quo magis ipsum
Sponte sua cecidit sub leges arctaque jura;
Acrius ex ira quod enim se quisque parabat
Ulcisci, quam nunc concessum est legibus aequis.
Hanc ob rem est homines pertaesum vi colere aevum
Unde metus maculat Poenarum praemia vitae.

Lucret. *de Rerum. Nat. lib.* 5. *juxta edit. Creech.*

Poichè

§. 508.

Ma lo scambievole appressimarsi degli uomini, d'onde, siccome nascono tutti i beni, e tutte le virtù sociali, nascono del pari l'abuso delle arti, rese fomentatrici di fattizj sterminati bisogni; gli stimoli della cupidigia moltiplicati, e resi vieppiù pungenti dal commercio, l'avidità del potere sostenuta, e rinforzata dagli avvantaggi dell' opulenza, e dagli incomodi della povertà, che condensa le sue forze attorno al ricco, l'aggravamento dell' inerzia accidiosa effetto del Clima, o del dissociamento d' interessi, corruttrice de' costumi; in breve l'intemperanza fisica, e morale, se sono *cagioni* di delitto, sono, come vedesi, riposte in subbietti *esterni* al cuore di ogni delinquente.

Esse

Poichè il genere uman di viver stanco
Pe 'l mezzo della forza, egro languiva
Fra guerra e inimicizie; ond' egli stesso
Tanto più volontier soppose il collo
Delle rigide leggi al grave giogo;
Quanto più aspramente a vendicarsi
Correa ciascun, che dalle giuste, e sante
Leggi non si permette: il viver quindi
Per mezzo della forza a tutti increbbe,
Onde il timor delle promesse pene
Di nostra vita i dolci premj infetta.

Tito Lucrezio Caro trad. di Alessandro Marchetti *lib.* 5. *pag.* 313, 314. *ed. Londra per Gio. Pickard* 1757.

Esse inoltre *variano* al variare delle posizioni fisiche, morali, e politiche di ogni Popolo.

§. 509.

Dunque si dovrà dire piuttosto, che la *Certezza*, o a dir meglio la probabilità maggiore, e minore dell' avvenimento dei delitti, le loro specie diverse, la loro frequenza, la maggiore, o minore loro atrocità, *tutta* si risolve sul concorso di certe circostanze fisiche, e morali delle nazioni, prese nella loro *totalità*, anzichè sulle leggi interne fondamentali dell' amor proprio di *ognuno*?

§. 510.

Sgombriamo ogni occasione di ambiguità. È vero, che è opera delle circostanze *esterne* il somministrare alla volontà piuttosto certi *motivi*, che certi altri. E' noto, anche a chi non è Filosofo, che abbisognano de' motivi alla volontà, affine di porla in esercizio, giacchè ella è una mera *Facoltà*: che l' Intendimento glieli presenta, o che egli dal canto suo li riceve dalle *Circostanze*. Tutto questo è vero, e noi lo abbiamo sempre supposto nell' analisi antecedente, e ne abbiamo contemplata la concorrente influenza, ed effetto nella Necessità della pena (§. 488., 490, 491, 492.), e lo abbiamo del pari supposto, ed accennato nello scoprire l' origine del diritto di punire (§. 242. fino al 246., e ne' §§. 249, 250.).

§. 511.

Ma dopochè questi motivi di una certa specie, e forza, partiti dagli oggetti esterni, si avvicinarono all' uomo, si avanzarono, e giunsero entro la di lui anima, e appuntaronsi,

dirò così, contro la di lui volontà, dopo tutto questo, dico, lo spingerla, e l' ottenere invariabilmente un effetto proporzionale alla loro forza o semplice, o composta (Vedi §. 444, 445.) è opra di essi *soli*: e questa è appunto la legge dell' interesse (§. 446, 447.).

Ora era dessa appunto in quanto *sostiene* la necessità della pena, che formava l' *Oggetto* delle nostre ricerche (§. 472.).

§. 512.

Abbracciando quindi quello, che v' ha di vero in ambe le precedenti riflessioni, risulta, che la cagione *prossima*, ed immediata della necessità della pena, io voglio dire l' unione de' rapporti, che *connettono* la forza della pena col soggetto, sul quale ella si esercita, e che la rendono invariabilmente efficace, tutta propriamente si appoggia sulla legge generale dell' interesse.

§. 513.

La cagione *mediata* poi, e meno prossima di detta necessità consiste appunto nell' unione, e concorso delle circostanze *esterne* eccitanti il desiderio del misfatto.

§. 514.

Conoscere in generale l' uomo, le leggi dell' amor proprio, i bisogni possenti, ed invariabili, che lo fanno agire a tenore della costituzione della di lui natura, conoscere poi le circostanze locali, ed avventizie di una data nazione, distinguere le une dalle altre, misurarne le forze o semplici, e composte, antivedere coll' ajuto del calcolo delle probabilità l' avvenimento de' misfatti, se a dette cagioni libero si lascias-

se il corso, ecco in cosa consiste la *scienza* fondamentale, o a dir meglio il complesso de' principj della Legislazion criminale. Il possederne le viste, ed i rapporti distintamente, ed estesamente, costituisce il *Genio* del Legislatore in materia criminale.

§. 515.

Divertire, contrapporre, e combinare queste forze impellenti, onde *non* siasi costretti ad usare de' mezzi dolorosi ad imprigionare il delitto in petto agli uomini, togliendone le tentazioni, ecco ove consiste l'*Arte*, e la prudenza *preveniente* il delitto richiesta dalle leggi di Natura quale dovere (§. 487.).

§. 516.

Infine scegliere, e graduare le forze degli *ostacoli* penosi, onde le tentazioni svegliate non iscoppino in atti ingiustamente nocivi contro della Società, o de' di lei individui, in guisa però, che se taluno cadesse per avventura nel delitto, non debba essere tormentato *oltre* quello, che importa questo fine, costituisce la *Prudenza punitrice*, della quale appunto in questa parte io tento di stabilire le giuste, ed utili *regole* di applicazione.

Tutte queste cose unite debbono concorrere alla formazione del *Codice Criminale* di ogni secolo, e di ogni Nazione.

§. 517.

Alcuni Filosofi, per altro meritevoli di tutta la riconoscenza, ed ammirazione della Società, si sono alquanto occupati nell' accennare i mezzi, onde *prevenire* i delitti, quantunque sembri, che non abbiano del tutto raggiunto, e messo in

pieno lume l'unico punto, d'onde è necessario prendere regola, ed al quale tendere dovevano le loro massime. — Una folla d'altri hanno offerti i loro sistemi di prudenza *punitrice*; ma parmi, che nè gli uni, nè gli altri siansi, come il soggetto, ed i bisogni dell' umanità richiedevanlo, occupati nelle osservazioni, che debbono servir di *fondamento* alla criminale Filosofia, sotto il punto di vista di già accennato (§. 514.).

Montesquieu (*a*), e assai più dopo di lui un moderno Italiano (*b*), considerando *espressamente* il sistema penale ne' rapporti dello *stato* diverso delle Nazioni, e de' Governi differenti, sembrano essersi più occupati a risguardarlo dal canto della maggiore, o minore *impressione* dolorosa, cui certe pene, nelle diverse circostanze, possono recare al delinquente, che dal canto della diversità, numero, e gagliardia delle *tentazioni* al delitto, nate dalle diverse circostanze fisiche, morali, e politiche delle Società. Entro le stesse viste si è pur ristretto il celebre Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene (*c*), ove tende a dimostrare, che la grandezza delle pene deve essere relativa allo *stato* della Nazione medesima.

Ma se ommettendo di formare della cognizione delle diverse specie, e gradi delle passioni malefiche la base, e la norma della prudenza punitrice può facilmente accadere, anzi è inevitabile, che i suppliej riescano o di soverchio severi per

(*a*) *Esprit des Lois. Liv. 6. Chap. 9.* specialmente, ed altrove per cenni.

(*b*) Filangieri *Scienza della Legislazione Lib. 3. Part. 2. Cap. 36.*

(*c*) §. *XLVII.*

pel loro eccesso sopra l'attività della passione criminosa, o crudeli per la loro inefficacia contro di lei (§. 421.); è dunque stata una *mancanza perniciosa* l'ommettere di esibire i principj, onde conoscere le cagioni diverse, la loro direzione, influenza, e forza a svegliare queste istesse passioni.

§. 518.

Non deve però in essi recar meraviglia questa ommissione. Ella è una naturale *conseguenza* delle idee (mi si permetta il dirlo) mal concepite sulla *misura* punibile de' delitti, che essi si erano formate, come in progresso sforzerommi di dimostrare.

In particolare poi sul Filangieri, potrei rilevare, che essendosi egli proposto di dimostrare l'influenza, che debbono avere nel sistema penale le diverse circostanze politiche, fisiche, e morali de' popoli già pervenuti alla loro maturità; ed essendovi guidato, per quel che sembra, più dai freddi suggerimenti di una fattizia ripartizione propostasi al principio dell' Opera, che dall' urto segreto, e possente delle idee, le quali da se stesse tentano di spuntare, di annodarsi, e di presentare delle viste inopinate al Pensatore, che docile ne segue il corso, e la energia; il detto Autore, giunto a voler segnare l'influenza, che può avere sul sistema penale l'ubertà, e la sterilità del *suolo* (*a*), tace affatto del terrore coibente il delitto, e de' gradi diversi di dolore che la pena, in vista della differenza del suolo, può apportare, d'onde il Legislatore deb-

(*a*) Nel detto Capo 36. verso la fine.

debba prender norma per usarne differentemente, tace, dico, di tutto questo, per sostituirvi delle mire del tutto *economiche* alla Società offesa.

Io non nego, che ambe queste cose talvolta non si possano ad un tratto ottenere: ma egli è vero altresì, che nel criminale Diritto, e nella Politica, la parte lucrativa è cosa affatto *accessoria*. Era d'uopo dimostrare prima in quale guisa soddisfar si possa al fine *proprio* della Legislazione criminale, e quale influenza la diversità del suolo produca nel modo giusto, ed umano di conseguirlo, ed indi passare, se stimavalo opportuno, all' utilità, che trar si può dalla pena, mostrando però il *nesso* delle cose.

Ma contemplando, come ha fatto Filangieri, piuttosto il *risarcimento* del danno, od un' ultronea percezione di *utile*, che far si può dalla pena istessa, resa di diversa, oppure di nissuna forza dalla diversità del suolo, egli è uno *scambiare* il vero scopo.

Questo ultimo era il punto di vista, sotto del quale doveva riguardare la circostanza della natura del terreno presa ad esaminare, siccome egli lo era stato in tutte le altre antecedenti ricerche.

Io confesso, che mio malgrado vengo spinto tratto tratto ad indicare qualche difetto in questo dotto Scrittore, come in alcun altro. Se però è vero, che l'errore, specialmente in materia di Politica, e di Diritto più da vicino e largamente nuoce, e molto più quando è munito d'autorità: se i doveri, che ci stringono alla verità non ci permettono di lasciarne

gia-

giacere infruttiferi i germi nelle menti de' Leggitori; mi lusingo, che otterrò perdono se ardisco talvolta assumere le parti di censore. Del resto io dichiaro, che spiacerebbemi se perciò in minima parte si derogasse alla stima, ed alla gratitudine dovuta alla memoria di un uomo, che tentò di rendere assai più famigliare all' Italia una scienza da lei negletta, e mostrò un coraggio, che poteva forse fra noi recare meraviglia senza però essere ingiusto.

SE-

SESIONE II.

Del delitto, e de' suoi rapporti.

CAPO I.

Definizione del delitto.

§. 519.

Ogni *atto* che in vigore de' diritti fra uomo, e uomo può essere oggetto di *pena* umana, è un atto libero, fatto con intelligenza, *nocivo* altrui, ed ingiusto.

§. 520.

Appena richiedesi, ch'io avverta, che sotto il nome generale di *atto* deve qui intendersi, non solamente qualunque esercizio reale di una forza, ossia la *esecuzione* di un'azione ingiusta, ma altresì ogni *ommissione* di un atto, che dovevasi eseguire.

E cosa già convenuta fra i Filosofi, ed i Giureconsulti, che parlano di *delitti*, il comprendere ambe le dette cose sotto il nome generale di atto. Infatti se ogni delitto sociale è l'infrazione di un *dovere* sociale; e se ogni dovere si riduce ad un'azione, od ommissione, a cui vada congiunta l'*obbligazione* morale; perchè tutte le modificazioni possibili dell' umana libertà filosofica, come di qualunque altra forza, non si possono ridurre che all'esercizio, o alla negazione di un

atto:

atto; egli è manifesto, che ogni delitto sociale deve ridursi di natura sua o all'una, o all'altra delle dette cose.

§. 521.

Dopo le ricerche da noi fatte fin quí, la *definizione* ora recata del delitto non abbisogna di prova.

Infatti parmi già dimostrato, che se egli non fosse un atto *libero* di un essere *intelligente*, benchè fosse ingiusto, e nocivo, non potrebbe naturalmente essere nemmeno oggetto di *pena* (§. 412. 413.). In tale ipotesi divenendo la pena inefficace a reprimerlo, ridurrebbesi ad un *frustraneo* dolore dell'uomo cui si facesse subire (*ivi*). Quindi malgrado l'ingiustizia, e la dannevolezza, se m'è permesso il dirlo, dell'atto, ella diverrebbe affatto *ingiusta*, e tirannica. (§. 42. 476.)

Ma per lo contrario derivando il delitto da un essere dotato di cognizione, e di libertà, per cui il terror della pena può divenire efficace (§. 415. 483. 484.) ed il *solo* mezzo efficace (§. 488.) ad impedire il delitto, e perciò un mezzo *necessario* (§. 479.); dunque, affine di renderlo un atto di sua natura *suscettibile* di giusta pena, devesi supporre commesso con ragionevolezza, e con libertà.

§. 522.

Inoltre, se il delitto non fosse cosa *nociva* all'altrui ben essere, abbenchè piacesse d'altronde immaginarlo ingiusto, e fatto con moralità, (§. 413.), egli non potrebbe niente più essere oggetto di giusta pena. Mancherebbe la *cagione* unica della necessità di punire, la quale essenzialmente ha di mira di percuotere il Reo, affine di *difendere* la Società, e i di lei

individui da ogni molestia de' malvagi. (vedi §. 27. 309. 311. 332.)

§. 523.

Finalmente se il delitto non fosse un atto *ingiusto*, cioè contrario a quello che i rapporti dell'ordine supremo di natura esigono, indipendentemente da ogni umana convenzione, non potrebbe essere oggetto di *vera* pena, benchè fosse ragionato, libero, e dannoso. Egli non potrebbe indurre nel suo autore quella *privazione*, o *diminuzione* di diritto, per cui alla Podestà punitrice fosse lecito di assoggettarlo a soffrire un male; senza che egli avesse un pari diritto contro di lei onde riagire (§. 29. fino al 34.). Per lo contrario tale privazione dall' ingiustizia, che infetta il delitto, sempre producesi, onde ei va giustamente soggetto a pena. (§. 275. fino al 279. e 311.)

§. 524.

Se da taluno si volesse appellare col nome di *delitto* anche un' azione di un uomo, la quale in buon diritto *non meritasse* pena, io non saprei attaccar briga per una parola. Per lo meno questa sarebbe cosa affatto estranea all' oggetto delle mie ricerche.

Qualche dotto Giureconsulto ha definito il delitto, un' azione vietata dalle leggi, e da esse punita. Questa definizione quanto sarebbe precaria, pericolosa, e spesso assurda per il Iuspubblicista, e per il Politico, altrettanto è retta, e conseguente per il Giureconsulto, ed il Magistrato. Il Iuspubblicista non ha altra norma de' suoi raziocinj, che le im-

mobili,

mobili, ed eterne regole del diritto universale fondate, e tratte da rapporti costanti della natura umana cogli esseri che la circondano: regole *superiori*, ed *inflessibili* ad ogni umana instituzione.

La sana Politica ha per iscopo di guidare gli uomini alla massima sociale felicità, cioè a dire di produrre la maggior somma possibile di particolari felicità l'une alle altre collegate: ma ciò è del pari risultante da rapporti, il fondamento de' quali è *anteriore* all' arte umana. A lei è solo concesso il *dirigere* questi rapporti, o queste cagioni, e renderle più o meno feconde in altre subalterne fattizie, e ripiegantisi alla reazione.

Ma il *Giureconsulto* non ha altro criterio di giustizia, e di verità, che il *Codice* civile della Nazione, al quale s'egli volesse rendersi superiore, o divergente, egli escirebbe dalla sfera de' suoi doveri, e dal carattere ch'egli riveste.

Che se poi avvenga, che il Governo lasci loro la libertà d' interpretare le leggi, o di parlare nel loro silenzio, libertà sempre illegittima, e pericolosa, e spesso anche funesta, ma che talvolta diventa un bene quando le leggi sono o barbare, o assurde, e chi le apprende, ed è incaricato di ridurle ad atto è illuminato, ed umano, allora, ed allora solamente, i principj di universale Diritto, e di buona Politica possono fare supplemento, anzi fare il debbono ai dettami del Giureconsulto, e ai decreti del Magistrato.

CAPO II.

DELL'ESECUZIONE DEL DELITTO CONSIDERATA RAPPORTO A' SUOI PRINCIPJ, E NELLE RELAZIONI ALLA PENA.

§. 525.

L'uomo visibilmente opera della Natura, esiste, vive, e movesi nel di lei seno. Sommesso alle di lei leggi non può sottrarsene:

§. 526.

La di lui organizzazione, le di lui sensazioni, i reali bisogni, e il breve spazio della di lui esistenza, entro l'immensità de' tempi, simile al lampo che fa un solco nell'ombra, e poi sparisce, sono ad un tempo stesso e risultati necessarj, e prove della di lui fisica *dipendenza* dal concatenamento generale costituente l'ordine dell'universo.

§. 527.

L'uomo essere *misto*, non può aver *rapporto* coll'universo, e colle sue parti, se non mediante la sua parte fisica. Egli quindi non può riceverne, e trasmettèrne *azione* se non col mezzo della propria macchina, e degli esseri che la movono, e ch'ella move.

Fisico adunque è il *Commercio* che passa fra l'uomo, e la natura; ed altresì fra *uomo*, e *uomo*; poichè fra le anime umane è impossibile un contatto *immediato*. La macchina vi sta frammezzo.

§. 528.

§. 528

Dunque le *leggi* di questo scambievole commercio sono puramente *fisiche*: sono le sole leggi del *moto*. — Al *solo* moto infatti debbonsi i cangiamenti, le modificazioni, gli effetti della *materia*. Mercè di lui solo, tutto ciò che esiste nel seno degli Elementi, si produce, si altera, si accresce, e si distrugge.

§. 529.

Dunque ogni *bene*, ed ogni *male*, che l'uomo può ritrarre, e produrre nell'universo, e ne' suoi simili, sarà cagionato dalle sole leggi del *moto*.

§. 530.

Così la *Morale* sociale sarà la *Fisica* delle azioni libere degli uomini viventi in Società, in quanto hanno rapporto col comune loro ben-essere.

§. 131.

Del pari la Morale *politica* essere non potrà, che la *Fisica* delle azioni libere di quelle persone morali, appellati *corpi* politici, presi collettivamente, in quanto hanno rapporto col ben essere universale.

§. 532.

S'intende del pari, che la Morale delle *Nazioni*, o delle genti è una simil cosa.

§. 533.

Siccome però le esterne umane azioni fisiche, e *libere* dipendono, come da loro *cagione*, dall'azione de' motivi interni (§. 427.); ciò che suppone una *intelligenza*; ed una

volontà

volontà (§. 429. 430.): e siccome questa cagione agisce con una legge certa ed *invariabile* (§. 467.), perciò interessa assaissimo che questi motivi interni siano *diretti*.

Il *complesso* de'principj, che dirigono al ben essere sociale le facoltà *interne* dell' uomo produttrici delle azioni esterne, costituisce l' *altra parte* della Morale sociale, tanto singolare quanto collettiva. Sotto di questo aspetto ne abbiamo già fatto menzione (§. 461.); ed abbiamo fatto sentire ov' ella fondi la sua efficacia, ed utilità.

§. 534.

Siccome però quello che precipuamente importar può ad ogni uomo nelle azioni de' suoi simili, non sono gli atti interni delle recondite morali facoltà, ma bensì i loro esterni, e fisici *effetti*. (§. 529.)

Dunque il complesso de'*motivi* regolatori dell'interno, sarà una parte affatto *subordinata* alla parte precettiva della Morale.

§. 535.

Queste cose si terranno assai bene distinte, anche mercè la solo loro *denominazione*, se alla prima parte della Morale sociale si assegni il nome di *Scienza* del *diritto*, e del *dovere*, che riguarda il *fare*, a cui dovrà appropriarsi il concetto *fisico*, di cui abbiamo fatto parola. (§. 530.)

§. 536.

Alla seconda parte poi si riserbi il nome di *Morale propriamente* detta, o di Etica che si versa su i *motivi* di agire, sull' uso della ragione, sul governo delle passioni, per rapporto al dovere, ed alla virtù sociale come la intesero i buoni Antichi.

Così

Così risguardando le *pene*, rapporto al soggetto della loro influenza (§. 411.), ed a riguardo del loro fine (§. 395.) formeranno una parte della Morale pubblica de' popoli.

§. 537.

Se le specie, e la misura del sentimento doloroso derivante tanto dalla pena, quanto dal danno ingiusto in chi li soffre, si deve desumere da cose affatto invisibili, e morali, come si è detto (§. 451.), ora è manifesto che la specie, e la misura de' *mezzi* onde effettuare tanto la pena, quanto il delitto, si riducono a cose del tutto materiali, e soggette alle leggi del moto.

§. 538.

Quindi se il *sentimento* di ogni *pena*, e il sentimento di ogni *danno* non possono essere che un *dolore* fisico, o morale di chi soffre e l'una, e l'altro, per cui eglino si appellano *mali*; egli è pur vero inoltre che ogni pena, ed ogni danno, considerati nelle *leggi* con cui si eseguiscono, e nelle *cagioni* loro, non possono essere che cose affatto fisiche. Sono *mezzi* fisici di dolore, e di afflizioni, ma sono azioni della materia. Non credo necessario di dire che tutti i Codici possibili criminali della Terra, e tutti gl' Indici de' delitti, e delle pene avvertono perpetuamente di questo fatto.

§. 539.

Dunque restringendoci a ragionare di ogni maniera di *delitti*, ne deriva che eglino non possono essere se non che o *atti fisici* recanti un male fisico, o atti fisici recanti un male morale.

§. 540.

§. 540.

Ma il *danno* entra essenzialmente nella nozione del *delitto* (§. 522.); o per dirlo in altri termini è necessario che un atto che deve frenarsi colla pena, e per la commissione del quale taluno si assoggetta al supplicio, sia *cagione* dell' altrui danno. Egli infatti, il danno, non è un attributo o qualità dell' atto criminoso considerato in chi lo commette, anzi per lui è un *bene* (§. 431. 433.), ma bensì egli è un *effetto* esterno a lui, poichè va a recar guasto agli oggetti utili altrui (§. 22. 527. 529.) ed un effetto tanto *distinto*, e *diverso* dall' atto del delinquente, quanto è distinto e diversa la persona che commette il delitto, da quella che ne rimane lesa.

§. 541.

Dunque in materia di delitti, e di pene, tanto il danno in chi lo soffre, quanto l' atto fisico *esterno*, e libero (§. 521.) dell' ingiuriante che lo reca, e n' è cagione sono cose talmente l' una all' altra connesse, che l' una non si può supporre senza dell' altra.

§. 542.

Ma in un agente senziente, e libero, produrre *scientemente*, e *liberamente* un atto fisico *esterno*, non è solo eseguire un movimento corporeo isolato, che non supponga che il solo urto, o gravitazione, come il cadere in un sasso, ma egli è dippiù un mandare ad effetto, un ridurre alla realità un progetto immaginato, una *volizione* precedente: (§. 427. 428.).

§. 543.

Dunque il delitto è necessariamente la libera *esecuzione* di un pensamento umano, ingiustamente nociva altrui.

CAPO III.

DEGLI ATTI *INTERNI* MALVAGI, E DEL *PENSIERO*. DEL DELITTO.

§. 544.

Gli atti puramente interni, dice Burlamque, (a) *i semplici pensieri*, che non si manifestano con verun atto esteriore *nocivo alla Società, per esempio l'idea aggradevole, che taluno si forma di una malvagia azione, il desiderio di commetterla, il disegno, che taluno ne forma senza mandarlo ad esecuzione* ec.; *tutto questo non va soggetto a pene umane, quand'anche accadesse in seguito per accidente che gli uomini ne avessero cognizione.*

Ciò non pertanto è d'uopo su di ciò fare queste due, o tre annotazioni. La prima è che se queste sorte di atti viziosi non sono soggetti a pene umane, egli è perchè la debolezza umana non permette, anche pel bene stesso della Società, che si trattino gli uomini con tutto il rigore. Egli è necessario avere una giusta tolleranza per l'umanità nelle cose, le quali quantunque in se stesse malvagie, non interessano considerabilmente.

§. 545.

(a) *Principes du Droit Politique Part.* III. *Chap.* IV. §. XXVIII.

§. 545.

Quando Dionigi il Tiranno fece morire Marsia, adducendo per ragione, che egli aveva *pensato* di giorno di tagliargli la gola, poichè avea confessato di averlo sognato la notte (*a*), avrebbe potuto autorizzare l'eccesso della sua crudeltà colle dottrine di un classico Juspubblicista, se allora Burlamaque avesse vissuto. Infatti supponiamo anche, che Marsia realmente lo avesse pensato; e supponiamo che chiunque, per difenderlo, avesse fatto presente al Tiranno, che quegli però non l'aveva *tentato*.

Ma non poteva egli Dionigi replicare, che sebbene Marsia avesselo solo pensato, pure meritava la morte? E' *tolleranza*, o impotenza poteva dire con Burlamaque, ma non *privazione* di diritto quella, che fa astenere i Sovrani della Terra dal punire gli atti interni de' malvagi. E se è tale; dunque vi si può a piacimento derogare, e molto più quando scopresi, che il pensiero malefico fa segno di sue mire micidiali la vita sagra dei Re, ed il riposo delle Nazioni.

§. 546.

Piacesse al Cielo, che questo fosse stato l'unico esempio di una fredda crudeltà violatrice de' diritti i più sagri dell'ordine sociale, e dell'umanità! Ma gli annali del genere umano mostrano gl' ingegnosi, e lunghi tormenti della vendetta, le segrete, e meditate tragedie dell' ambizione, le lugubri, ed infernali torture della superstizione, i pugnali della tirannia,

i

(*a*) Vedi Plutarco. *Vita di Dionigi*.

i roghi del fanatismo, le stragi dell' interesse, chi lo crederebbe ? sostenute da precetti, autorizzate da decisioni, canonizzate dall' uso di anime . . . ; la mia rifugge sdegnata, e inorridita da queste atroci rimembranze. Esaminiamo ciò che ci siamo proposti.

Se consultiamo il cuore umano, quello che più ci può importare nelle azioni de' nostri simili è il *bene* o il *male* che ce ne può derivare. L'unica tendenza del cuore è necessariamente la *felicità*, e la maggiore possibile felicità.

Questo è un *fatto* solenne, irrefragabile, e canonizzato dal grido universale di tutta la Natura senziente.

§. 547.

Dunque quello, che unicamente può interessare la Società nelle circostanze del delitto, si è il *danno*, che a lei ne può derivare.

§. 548.

Quello, che unicamente può interessare il *Diritto* sociale, è del pari il bene, o il male, che può derivare dalle azioni degli individui componenti l'aggregato. Il massimo ben essere comune è il *centro* unico, verso del quale tender debbono tutte le loro azioni. (§. 200.)

L'*ordine* sociale stabilito dall' Eterno Geometra non è altro che la *convergenza* di queste azioni a questo centro (§. 197.)

§. 549.

Ne deriva adunque, che ordinate le cose come debbono esserlo, un atto nocivo ad altri è essenzialmente un *turbamen-*

so di ordine. E' cosa *contraria* all' amore della felicità, è incompatibile col ben essere.

§. 550.

Ma ne deriva altresì, che *altra cosa* essere non vi può contraria veramente all' ordine sociale, che un atto *nocivo*.

Quando in fatti non fosse più nocivo, cesserebbe di *opporsi* al *fine* delle leggi naturali sociali (§. 548.): cesserebbe altresì di opporsi alla *tendenza* invariabile del cuore umano (§. 546.)

Dunque esse leggi naturali non potrebbero, in vigore de' sociali rapporti, *vietare* un atto *innocuo* altrui.

§. 551.

Dunque non esisterebbe *diritto* veruno emanato da dette leggi, onde *punirlo*.

§. 552.

Io dico dippiù. Un altro sistema di naturali leggi, che piacesse d' immaginare, sarebbe assurdo, ed impraticabile dalla onnipotenza stessa della Natura, che si prefiggesse di voler ottenere il suo fine coll' intervento di *Esseri sensibili*, e *liberi*, o a dir meglio lasciando loro la naturale loro sensibilità, e libertà, e mercè di esse guidargli volesse al fine propostosi.

Infatti l' uomo non può amare *altra cosa* che la sua felicità — Non può adunque amare gli *altri* che per lei: *agire* in loro pro', che per lei: fare loro qualche *sagrificio* che per lei.

§. 553.

Attesa l' *egualianza*, che passa fra uomo, e uomo, (§. 10.

11)

11) l'uno non è in *dovere* di agire, o di soffrire così in vista dell' altrui ben essere, che non debba sempre aver riflesso al suo *proprio*.

Si noti, che io assumo la considerazione del ben essere, nella *massima* sua estensione; tanto di quello che attualmente si *sente*, quanto di quello che in futuro si *spera*.

§. 554.

V' è dippiù: tale dovere preteso, sarebbe *assurdo* e di una *impossibile esecuzione*; presupponendo sempre la libertà dell' uomo. (§. 552)

In fatti è impossibile ritrovare un vero *dovere pratico*, cioè a dire, che non si voglia rendere del tutto illusorio, senza inchiudere l' *obbligazione* ad agire.

Senza detta obbligazione, (che è una vera *morale* necessità di fare, o ommettere quel tal atto, in vista di un fine) la volontà umana potrebbe a suo piacimento, e senza inconvenienti determinarsi all' atto *contrario*: quindi non sarebbe veramente *legato*.

§. 555.

Riportando dunque la detta necessità, o morale *obbligazione* alla natura di un Essere senziente, intelligente, e libero, ella non può essere che il prodotto dell' *attrazione* della felicità, e della *ripulsione* dell' infelicità.

E' vero che volendo io descrivere un quadrato, è *necessario* che io segni una figura di quattro lati, e di quattro angoli eguali: ma, a parlare esattamente questa è piuttosto una necessità di *ordine*, di *regola*, e di *conformità*, anzichè una *morale*

rale obbligazione. Infatti per un Essere senziente, ed intelligente, per cui si richieggono de' *motivi* ad agire, può ella da se sola *spingerlo* all' opera?

Ma se nell' *obbligazione* morale, che è quanto dire nella necessità di *fare*, o di ommettere certe cose, si tratta di *vincolare* la mia attività a *fare* appunto, o ad ommettere una data cosa, è chiaro, che nel caso che *dovessi* descrivere un quadrato, si vorrebbe *indurmi* a descriverlo, si vorrebbe indurmi a *volerlo*, a *porre la mano* all' opera, e a non lasciarmi in *eguale* facoltà a fare il contrario.

Ora ciò ottenere non si può da un Essere senziente, e libero, che colla detta *attrazione* del piacere, e colla *ripulsione* del dolore (§ 444).

Dunque per un tal Essere la necessità morale, o l'*obbligazione*, non può essere che un *prodotto* dell' una, o dell' altra di dette cose. Vedesi così come i *doveri* sieno passivamente modificazioni, ed opera dell' *amor proprio*.

Questa distinzione è atta, cred' io, a sgombrar le obbiezioni fatte da uno stimabile Anonimo a Puffendorf, ed a Barbeyrac sulla natura dell' obbligazione morale: (a)

§. 556.

Dunque è *impossibile* che siavi una Regola di *dovere*, cioè che obblighi ad agire, col *solo* riflesso dell' *altrui* ben' essere, ommettendo, o, peggio, deteriorando il *proprio*.

Ella

(a). *Discours Philosophiques sur l' Homme considéré relativement à l'état de Nature, et de Societé.* — disc. VII.

Edit. de Turin 1769.

Ella sarebbe, come vedesi, per necessità di natura, *frustrata*, atteso appunto le leggi del cuor umano necessariamente contrastanti. Noi prendiamo il cuore con tutti i suoi requisiti, colla sua indole, e leggi. Sarebbe, e non sarebbe dovere nell' *istesso* punto: ciò che è contraddizione, o a dir meglio lo sarebbe di puro nome, e in *realtà* poi sarebbe o nulla, o tutto il contrario.

§. 557.

Ciò posto, ne viene che modellando il *Patto*, o tacito, o espresso, che unisce gli uomini in società, tanto colle leggi del sentimento, quanto colle regole del diritto, o a dir meglio, esprimendo la tendenza delle *Condizioni* richieste dalle leggi di Natura tanto morali, quanto sentimentali per la fondazione, e pel mantenimento di una Società, noi scopriremo che egli necessariamente suppone degli *avvantaggi* scambievoli fralle parti contraenti, ed i *maggiori* compossibili avvantaggi. Io l' aveva detto (§. 200.), ma non posto in evidenza.

§. 558.

L' adempimento dunque unicamente *legittimo*, e possibile del patto di ogni Società presa come tale, cioè come uno stato di parecchj Individui umani cospiranti ad un dato fine, mercè una vicendevolezza di ufficj, di vincoli, e di oggetti, altro essere non può, fuorchè il conseguimento del *maggior* ben essere di essi aggregati, o a dir meglio dell' utile del tutto, *combinato* con quello delle parti.

§. 559.

§. 559.

Quindi ciò necessariamente induce, che l'interesse particolare sia *unificato* coll' interesse generale, e viceversa.

§. 560.

L' *unica* forma adunque pienamente *legittima*, ed utile di Società è quella ove riesca d' *immedesimare* l' interesse generale col particolare, e viceversa. Perciò anche questo non è un arcano di Politica; ma bensì un dettame di rigoroso *Diritto*, ed una emanazione immediata della legge la più sagra, e la più invariabile della *natura* umana, e dell' *essenza* stessa dell' obbligazione morale.

§. 561.

Dunque a proporzione che il vincolo si *allenta*, cioè a dire, a proporzione che le *Circostanze*, che compongono lo *stato* di una Nazione, danno una spinta agli animi de' socj, la cui direzione porti all' interesse comune con *meno* di forza, o con meno di convergenza, tanto meno si può ottenere la detta *unificazione* d' interessi; o a dir meglio, tanto *meno* v' ha d'interesse *generale*.

Perciò v'ha tanto meno di cagioni prestanti de' motivi alla *Virtù* sociale. — Ecco come l' *Utile* vero e il *Giusto* sono immedesimati. Ecco come la *Politica*, e il *Diritto* ben intesi non formano che una Scienza *sola*.

§. 562.

Disgiungendosi adunque il *nodo* degli interessi degli uomini collegati, la *bontà* del governo va *decrescendo*. A proporzione poi che va decrescendo, va assoggettandosi a *mali*

rea-

reali, cioè a dire non si restinge a produrre una semplice *assenza* di bene, ma induce una positiva quantità d'incomodi, e di oppressioni, perchè le passioni parziali *inseparabili*, e stimolanti sempre mai il cuore umano non lasciano, meno di avere la loro *energia*, e di spiegarla: ond' è che non avendo una direzione utile, e legittima è mestieri che ne abbiano una *nociva*, ed ingiusta. — Ecco le cagioni *fattizie* dei delitti.

§. 563.

A proporzione adunque che il vincolo, che collega gl' interessi si allenta, o scioglie, tanto *meno* i beni, o i mali di un *singolare* individuo influiscono sulla felicità, o infelicità *generale*.

Il *danno* adunque *riflesso*, ossia la partecipazione del danno, che il tutto risente per l' ingiuria recata alla parte, va in proporzione *scemando*.

§. 564.

Dunque si può stabilire quale Teorema di Aritmetica criminale, che il danno risentito dal corpo della Società per un *privato* delitto, è in ragion *diretta* dei gradi di *bontà* dell' istituzione sociale, e del Governo.

Brasi detto, che i delitti commessi contro de' membri della Società, ricadono per *riflesso* su tutto l' *aggregato*. Ma una nozione così vaga non dovevasi ella assoggettare ad un giusto *calcolo*? Non era egli d' uopo assegnare la norma onde stabilire la vera, e legal misura de' *gradi* di questo riverbero nocivo?

§. 565.

Ciò che abbiamo detto rapporto a i doveri sociali, si applica per egual ragione anche alle leggi di natura *personali*, cioè a quelle che cadono su i rapporti dell'uomo verso di se *stesso*. Infatti se alla conservazione propria, ed all'acquisto delle perfezioni, che la Natura esige dall'individuo, ma ch'ella però vuole ottenere col mezzo della Società (§. 181.), ella *legato* non avesse il piacere, serbando il dolore ad un agire contrario, le sarebbe mai stato *possibile* ottenere il fine, ch'ella si propose?

§. 566.

Ma non perdiamo di vista il *delitto*. Quanti rapporti si presentano che fanno *armonia*, e coincidono a provare lo stesso articolo!

Sia, o non sia nocivo, ogni delitto sociale non può essere che l'*infrazione* di un *dovere sociale*. (§. 520.)

Ma ogni dovere sociale è una libera esecuzione di un atto *fisico* ed *esterno* di un uomo, a cui si era obbligato. (§. §30. 535. 554.)

Dunque l'*infrazione* di un dovere sociale non può essere, che o la commissione di un atto *fisico*, ed *esterno*, che si dovea tralasciare, o l'omissione di un simile atto che dovea eseguire.

§. 567.

Ma ogni atto libero fisico ed esterno non può essere che l'*esecuzione* esterna di un interno pensiero (§. 542.). Sarebbe puerile il far riflettere che questa esecuzione non è,

nè

nè può essere il pensiero in se stesso, che le dette cose sono fra loro tanto distinte, e diverse, quanto lo è l' anima dalla machina, ed un desiderio ascoso in cuore, da un moto gagliardo di membra.

Dunque ogni *infrazione* di un dovere sociale, e perciò anche ogni delitto, non può essere mai un pensiero, ma bensì l'*esecuzione fisica* ed *esterna* di un pensamento interno.

§. 568.

Dunque ogni *infrazione* di un dovere sociale, e perciò anche ogni delitto, non può essere mai un pensiero, ma bensì l'*esecuzione* fisica, ed esterna di un pensamento interno.

Dunque il *pensiero*, il desiderio, la compiacenza dell' azione rea *disgiunta* dall' esecuzione reale, fisica, ed esterna, in fine tutti i moti *interni* criminosi, ancorchè si leggessero ne' cervelli umani, come i caratteri ne' libri, non potrebbero essere mai *giustamente* puniti.

Una similitudine mi si presenta. Le idee sono state appellate *immagini* delle cose. Solo il *reale* loro Originale *fisico*, di cui sono immagine, può nuocere. Dovremo adunque ne' rapporti della pena estimare le *idee* criminose come le *dipinture* del fuoco, e delle spade, e de' veleni su di una tela? Sotto di un aspetto credo che lo si possa.

§. 569.

Tutto il fin quì detto è vero, sia che il delitto rechi *danno*, sia che egli sia un semplice atto *indifferente*. Ma v'è, dippiù.

Non si può dichiarare veruna azione come socialmente

malvagia, se non è realmente *nociva* altrui (§. 549. 550.). Abbiamo anche detto che il *danno* entra nell'*essenza* stessa del delitto. (§. 522.)

Dunque ogni azione altrui *innocua* è socialmente lecita, e verrebbe *ingiustamente* punita.

§. 570.

Ma col *solo* pensiero non può l'uomo recare nocumento al suo simile, ma soltanto coll'azione fisica ed *esterna*, colla quale lo manda ad *esecuzione*. (§. 539. fino a 542.)

Dunque di nuovo ne segue, che ancorchè palesato a modo di racconto, o altrimenti, ma non eseguito, *non* potrà mai essere oggetto di giusta *pena*; ma soltanto la di lui esecuzione, o tentativo.

§. 571.

Ma v'è dippiù. Se consideriamo lo stesso oggetto dal canto de' rapporti del preteso *reo*, non solo risulta che l'usare della pena contro de' pensieri ineseguiti, e palesati, è cosa affatto *mancante* di diritto, ma vera crudeltà, e pura ferocia.

Non si esigono molte prove per sentire, che affine di punirlo giustamente, farebbe d'uopo che egli rendesse *incompatibile* di combinare la sua esistenza entro l'anima dell'uomo colla conservazione, ed il ben essere altrui (§. 24.), che egli così collidendo l'altrui felicità fosse inoltre per se *ingiusto* (§. 34. fino al 38. 279.), e che fosse *impossibile* di poterlo respingere altrimenti che coll'uso della pena. (§. 44. 49. 53. 321. 322.)

Queste idee sono *emanazioni* immediate de' rapporti *fon-*

da-

damentali di diritto, e d'interesse della natura umana. Elleno derivano dall' essenza istessa della *conservazione* accoppiata all' *eguaglianza*, che è un fatto di costituzione naturale. (§. 49. 68. 332.)

§. 572.

Laonde una pena, che mancasse di taluna di dette condizioni, sarebbe ingiusta, e *crudele*. Non è dessa lo spasimo, l' afflizione di un uomo? Sacro, ed inviolabile non è egli forse il *diritto*, che ha ognuno di conservarsi, di essere *felice*, e di non essere oltraggiato? (§. 7. 8. 9. 565.)

§. 573.

Ora è tanto lungi che nel *pensiero* malvagio si possano verificare queste condizioni, ch' egli non può nemmeno essere di *per se* nocivo. (§. 570.)

Dunque, oltre il mancare di ogni fondamento di giustizia, egli è un solennemente *violare* i più reverendi *diritti* di umanità, ed è un incrudelire a modo di fiera contro il genere umano, lo stabilire che *non* si *manca* di diritto a punire i pensieri malvagi ineseguiti, e che è solo *tolleranza* l' astenersene. Io esito a dirlo, ma egli è pur vero che è una lezione sfrenata di Tirannia quella del Burlamaque (*a*).

CAPO

(*a*) In un libro, che alcuni Dotti di una illustre Nazione ci hanno offerto come l'unico deposito racchiudente il fior più scelto di tutte le cognizioni umane, io voglio dire l' *Enciclopedia*, il compilatore, ed estensore dell' Articolo *Peine droit. nat. civil. et polit.* il Cav. Jaucourt si è fatto coscienza di appropriarsi, e di adottare scrupolosamente il recato sentimento di Burlamaque. Quan-

CAPO IV.

CONTINUAZIONE.

§. 574.

Mi si dirà ch' io stesso ho riconosciuto, che unicamente dai *pensieri*, e dalle volizioni derivano tutti i *delitti*, come ogni altra azione libera ed umana (§. 414. 427. 428. 433. 444. 446.); e quindi nasce da essi ogni bene, ed ogni male che l' uomo reca al suo simile, ch' io ho riconosciuto così essere cosa *interessante* alla pubblica sicurezza il dirigerli (§. 533.), che anzi di essi io ho fatto l' unico oggetto delle pene. (§. 423. 424.)

Evvi adunque sempre il *pericolo* dell' atto criminoso, ove i malvagi pensieri, e i desiderj nocivi vengano nodriti. E perchè adunque non si potranno punire? Non si statuisce egli pena contro del semplice *attentato*, in vista appunto del solo pericolo? Deriva da lui rigorosamente *il danno*?

§. 575.

Ma così ragionando, è chiaro che si *cangia* lo stato della qui-

Quando si ama di pensare, le seduzioni dell' autorità altrui sono assai meno pesanti, e più rare. D' altronde, se sempre stringe il dovere di chiamare ad esame ogni pensamento, prima di acconsentire a riceverlo, egli assai più preme, quando si concorre alla formazione di un Libro, del quale si pretenda fare il codice della verità, e dello scibile umano.

quistione di Burlamaque. Qui si contempla l'*esecuzione* nociva del pensiero interno, qual *unica* sorgente del diritto di punire, come la è diffatti, e risulta da tutti i ragionamenti del Capo precedente. Ella si fa retrotrarre, dirò così, si fa rimontare, e spandere sulle sue *cagioni*, cioè su i pensieri, e le volizioni, onde renderle oggetto di pena, per la *connessione* con il loro effetto; o per esprimermi senza metafore, si chiede di punire il pensiero e il desiderio, *in vista* della loro *esecuzione* ingiustamente dannosa, cui naturalmente possono effettuare, ma non si chiede di punirli per la *sola*, ed isolata considerazione della loro *intrinseca* natura.

§. 576.

Ma così essendo la cosa, quanto *cangiano* i rapporti, e le conseguenze! E' vero che i pensieri, e le volizioni sono *cagioni*, e le cagioni *uniche* dei delitti (§. 416.). E quindi che *in vista* della *connessione*, che hanno cogli atti loro esterni ingiustamente nocivi, eglino diventano *malvagi* (§. 570.): e che perciò è cosa importante, doverosa, e di diritto il frenarli. (§. 538.)

Ma se si riflette I. quale sia il *fine* unico, ed immediato e proprio delle pene (V. §. 395. e 486.), II. quale possa essere l'*uso* loro giusto, autorizzato da un supposto perenne del genere umano (V. §. 406.), III. quale sia il *soggetto* su cui si fanno cadere (V. §. 411. 417.), IV. in cosa consista la loro *efficacia* (§. 414. 421. 422. 484.), e perciò anche quale sia l'indole *punibile* del delitto (§. 408.); si sentirà che appunto mostrando ella *annesso* all'esecuzione esterna del

fatto

fatto nocivo, un male certo, e di una certa severità (§. 258. 261. 410. 411.) toglie appunto il *pericolo*, che temer si poteva dall'azione del desiderio. La pena è appunto diretta unicamente a rompere la *connessione*, che passa fra il desiderio del delitto, e la di lui esecuzione. (§. 415. 417. 418. 423. 424.)

§. 577.

Così ridotti i disegni del malvagio ad isfogarsi in vane speculazioni, ed in voti innocui entro la torbida sfera ideale della di lui anima scellerata, lasciano intatta, e ferma la sociale *sicurezza*. (§. 424.)

§. 578.

Dunque sarebbe *oltre* il necessario al fine unico di ogni giusta pena (§. 395.), e quindi *crudele* (§. 477. 478.) il voler penetrare entro gli abissi dell'interno di un uomo, per applicare ad ogni lampo di reo pensiero, ad *ogni sospiro* il legittimo le traffiture della pena. (V. §. 401.)

§. 579.

Seppure ciò fosse *possibile* (§. 453.), e in supplemento dell'ignoranza prodotta dalle tenebre, che avviluppano i cuori altrui, e li sottraggono a nostri sguardi, non si volesse creare una nuova atroce, e terribil arte di conghietturare sull'interno altrui all'incerto barlume di atti, di cenni e di andamenti; arte sol propria a spandere su tutti i volti il pallore, a gettare in tutti i cuori la desolazione della diffidenza, a rendere la stessa più incorrotta probità, e la virtù la più benefica, vittima de' più intraprendenti scellerati, e de' più infami calun-

lunniatori, onde rinnovare le scene sanguinose delle romane proscrizioni, fabbricare a' popoli le più orrende catene, a formare della Società tutta un gregge tremante di schiavi, e rendere uno Stato, deserto funebre, e tomba sempre aperta e per chi dovesse ubbidirvi, e per chi volesse comandarvi.

CAPO V.

Continuazione, e Confermazione.

§. 580.

Non è tanto per combattere un errore, il quale per altro sembra comunemente riprovato, quanto per approfittarmi dell' occasione di esporre molte viste, che debbono servire alla vera teoria dei delitti, e delle pene, e specialmente a determinare i giusti confini della *spinta* criminosa in quanto va soggetta a pena, ch' io insisto alquanto su i rapporti che ha la parte *morale* ed interna del delitto colla parte *fisica*, ed esterna di lui; è l'una e l'altra colla *pena*.

Giovami perciò di chiudere questo argomento con una riflessione importante tratta dalla sperienza, e dal fondo del cuore umano.

§. 581.

Quanti delitti sono pensati, desiderati, e spesso anche risoluti, l'*esecuzione* de' quali è fisicamente *impossibile*! L'immaginazione degli uomini non ha altri confini che quelli del

possibile. Ma all'opposto le azioni loro esterne sono necessariamente *limitate*, e circoscritte dalle forze della materia, dal tempo, e dallo spazio.

§. 582.

Ciò non basta: evvi altresì un'impossibilità fisica *relativa*, indotta dal sesso, dall'età, dallo stato di sanità, e d'infermità della macchina, e da cento altre fisiche circostanze.

§. 583.

V'ha altresì una impossibilità *morale* ad eseguire molti divisamenti facinorosi, indotta dalla diversità di condizione politica, dalle varie fortune, dalla diversità nella specie, e nel grado delle passioni, degl'ingegni, dei pregiudizj, dell'educazione, delle abitudini, de'temperamenti. ec.

§. 584.

Dippiù, dopo la impossibilità o fisica, o morale ad eseguire molti pensieri socialmente malvagi, *quanti altri* ve ne sono di una *difficile* esecuzione? Qui la difficoltà non la poniamo *massima*, perchè allora assaissimo s'avvicina, e rassomiglia alla morale impossibilità. La assumiamo solo nel senso ordinario.

Ora essendo essi di una difficile esecuzione, quante volte *naturalmente* svaniranno inseguiti entro la sola sfera dell'immaginazione! Chi conosce alquanto gli uomini, e l'impero dell'inerzia su di essi, o a dir meglio chi sa calcolare i gradi di enengia, co'quali generalmente, e d'ordinario agiscono le passioni umane, di leggieri s'accorge, che siccome in essi per lo più manca la forza onde formarne degli Eroi di ogni gene-

genere, così vi manca anche quella onde divenire grandi scellerati. (*a*)

§. 585.

Ne' delitti poi di una *men* difficile esecuzione quante circostanze o nate dalla forma del governo più o meno vigilante, e dolce, o dalla serie delle affezioni particolari di quel dato popolo, o da mille altre fortuite combinazioni inducono un pentimento opportuno, e fanno andare a voto il pensiero del delitto, *senza* il riflesso della pena altrui, e de' supplicj!

§. 586.

Aggiungasi finalmente l'efficacia del *terror* de' castighi, che diretta viene, e consiste appunto nello *sventare* nell' interno de' malvagi l'apparecchio criminoso, quando non sopravvenga d'altronde un'altra cagione, che lo renda inattivo (§. 576.), e dopo tutto questo mi si dica, se sarebbe cosa umana il punire generalmente i nudi pensieri, e le sole malvagie deliberazioni palesate?

§. 587.

Quindi nasce una conseguenza più urgente di quello, che a prima vista può sembrare. Non è egli vero, che la

(*a*) L'inerzia è un ostacolo *comune* all'ingrandimento della virtù, e dei vizj, ed è il fondamento della legge di *gradazione*, che come sul fisico del pari sul morale impera sovranamente.

Ma nei delitti evvi ancora *dippiù*. Sonovi gli ostacoli di *sentimento*, nati dai sensi di equità naturali fra esseri, che sentono le voci della comune utilità, quelle della compassione, dell' onore, e le trafitture dell' infamia, ed il timore dell' ira altrui.

pena non è veramente *necessaria*, se non *dopo* che tutti gli altri mezzi, non dolorosi sono stati resi *frustranei*? (§. 488.)

Ora, anche *dato* per assurdo, che fosse lecito punire la *sola* parte morale del delitto, non è egli evidente, che in vista de' precedenti riflessi non si potrebbe farlo costantemente, ed universalmente?

Quindi a maggior titolo ancora riesce e *ingiusta*, e crudele la opinione, che combattiamo.

CAPO VI.

QUANTO SIA *IMPORTANTE* ALLA PUBBLICA, E PRIVATA LIBERTA' IL FISSARE I CARATTERI, ED I CONFINI DEL DELITTO.

§. 588.

Spingiamo più oltre le nostre ricerche. Tentiamo di toccare, s'egli è possibile, gli ultimi confini, a' quali la ragione può giungere sulla cognizione della natura, e confini de' delitti. Mai fra gli uomini non fu trattato argomento più interessante di questo.

L'immortale Montesquieu ha detto, che *le cognizioni, che in alcuni paesi sonosi acquistate, e che in altri pure acquisteransi sulle regole le più sicure, che si possono osservare i giudizj criminiali, interessano il genere umano più che verun' altra cosa, che v' abbia al mondo* (a). §. 589.

(a) *Esprit. des Lois liv. 12. Chap. 3.*

§. 589.

Questo è vero: ma le regole su i Giudicj criminali possono esse avere una *legittimità*, ed *utilità*, *prima* che sia stato esattamente determinato quali *azioni* debbansi riguardare come delitti, e quali come innocenti?

§. 590.

Non è esattamente vero, che la *libertà* non sia fondata, *se non* sulla pratica delle cognizioni delle regole de' Giudicj criminali, come afferma Montesquieu (*b*).

V'è qualche cosa di *anteriore*, e di una maggiore importanza, ed influenza, sulla quale questa libertà si fonda, e si misura.

E' vero, che la libertà è violata, quando taluno viene condannato con modi, che non assicurano veramente s' egli sia difatto *reo* di un' azione, che le leggi civili vietano e puniscono come delitto: tutto questo è vero.

Ma se le leggi civili caratterizzassero per avventura come *delitto* un' azione, la quale nel santo eterno Codice di *Natura* non venisse sotto tale aspetto proscritta; se dalle leggi criminali di un popolo, fosse realmente turbata quella libertà, che per *diritto* di Natura egli poteva godere; se quando egli seguisse i desiderj legittimi dell' innocenza, e fin anche le dolci emozioni della virtù egli incorresse nel divieto di un Legislatore o ignorante, o tiranno, a che gioverebbe alla conservazione della sua libertà, ed all' *integrità* della somma de' suoi diritti, ch' egli si vedesse cinto di catene, gettato nella caverna

(*b*) *ivi*.

caverna de' rei, e sottoposto alla spada del carnefice, *sol* quando avesse *realmente* eseguito gli atti, che ingiustamente il Legislatore vietò? Tutte le precauzioni le più accurate, tutti gli esami i più imparziali fatti per avverare l' *esistenza* del supposto delitto non potrebbero servire, che ad evitare o la calunnia, o l' errore. La tirannia però sarebbe nel Codice, ed i rettissimi giudizj ne sarebbero la formale, e solenne esecuzione.

§. 591.

Quindi il male sarebbe ancor *maggiore* di quello, che derivar possa dall' abuso de' giudizj criminali; sarebbe anche *irrimediabile*; perchè sarebbe nella *sorgente* stessa del bene, cioè nel *Codice* della nazione.

Un accusato *falsamente* di un atto, che la legge proscrisse come delitto, può talvolta trovare dei modi, onde far *costare* della sua innocenza: ma un accusato di un' azione, che le leggi decretarono come criminosa, nel mentre che non la è veramente, quando egli l' abbia commessa, e commettendola non abbia veramente violato diritto veruno, ove può ritrovare soccorso contro la *violazione* fatta alla sua libertà colla pena? Ogni solida *difesa* non verrebbe ella forse riguardata come un nuovo *delitto*? Ella farebbe la *satira* delle leggi, e sempre stimerebbesi come un oltraggio fatto alla reverenda loro autorità. A chi reclamerà egli dunque allora il Cittadino i *danni* recati dalle leggi alla sua libertà?

§. 592.

Sì, la misura della libertà *legale*, cioè di quella, che ognu-

no

no può godere, in virtù della sanzione della legge umana, dipende più dal fissare *quali* siano le azioni veramente criminose nell' ordine sociale, giusta le sante leggi di *Natura*, e quali le permesse, che dalla formà de' criminali *Giudicj*.

§. 593.

A riguardo poi della *libertà civile* propriamente detta, cioè del diritto di non essere molestato, e *costretto* da verun privato a fare quello, che le leggi civili non comandano, ovvero quello, che esse vietano, sebbene propriamente dipenda dall' *esecuzione* delle leggi stesse; pure nella sua origine prima, e realità ella deriva dal fissare, quali azioni a norma delle leggi di *natura* sociali siano delitti, e quali no.

Senza di ciò, infatti, non deve egli accadere, che venga dalle istituzioni puramente umane concesso ad un *privato*, contro di un altro privato qualche azione *lesiva* dell' altrui diritto; e quindi così sia lecito violare l' altrui *libertà*? Allora il Cittadino, quantunque in tutto *ubbidiente* alle leggi civili, e nel cospetto loro non offenda l' altrui libertà, pure *veramente*, giusta la Legislazione di natura, va ad ingiuriarla, collederla, e sagrificarla.

§. 594.

Per una necessaria *connessione* di rapporti correlativi la *forza* della *Sovranità* dipende da questo stesso oggetto.

Tutte le suddette cose ad un tratto si sentiranno, se si rifletta, che *comandare* a degli uomini egli è un' esigere da essi l' esecuzione, o l' ommissione di qualche loro atto.

§. 595.

§. 595.

La *Libertà* adunque umana è il *soggetto*, sul quale direttamente cade, e si esercita l' attività della Podestà Sovrana.

§. 596.

Ma la Sovranità è di natura sua *obbligatoria*.

Senza *sanzione* non si può dare fra gli uomini nè vera *obbligazione* (§. 555.), nè vero *Impero* fermo, ed efficace.

§. 597.

Obbligare, egli è un limitare la *libertà* (§. 554.).

Aggiungere una *sanzione*, egli è un minacciare un *male* a chi non ubbidisce.

§. 598.

La *forza* adunque della Sovranità consiste essenzialmente nel *Potere* d' infliggere le *pene*. Noi abbiamo altrove osservato, che contemplando la Sovranità ne' rapporti della sua *origine*, e della sua *necessità*, essi rapporti tutti cospirano concordemente a far risultare questo potere (Vedi §. 406, 507.).

§. 599.

La maggiore, o minore libertà de' Cittadini, che ubbidiscono, dipende adunque dal maggiore, o minor *numero* degli *atti*, che cadono sotto alla sanzione, o alle *pene*. — Ella si può dire perciò, che sia in ragione *inversa* dell' *estensione*, del numero delle leggi.

§. 600.

Le *Pene* adunque sono il primo Principio, che somministra la *misura* della legale libertà; è chiaro, che del pari, cadendo esse su gli atti de' *privati*, che possono o restringere,

o lasciare intatta l' altrui libertà, ne somministrano la giusta *misura*.

Anch' essa *cr escerà*, a proporzione che un numero maggiore di atti nocivi altrui cadranno sotto l'*animadversione* delle leggi.

§. 601.

Fissare adunque quali siano gli *atti*, che possono a *buon diritto* cadere sotto la sanzione, cioè quali veramente siano i *delitti* sociali, e quali no; quali sieno i *confini*, entro i quali il delitto si avvolge, e quali oltrepassati, egli non esista più, nè punire si possa, egli è un oggetto non solo importantissimo, ma il *primario* pel Legislatore, che comanda, e per i Cittadini, che ubbidiscono.

CAPO VI.

Dell' attentato.

§. 602.

Ho fatta menzione dell' *attentato*, e del diritto a punirlo (§. 574). Argomento egli è questo, strettamente riguardante i *Confini* del delitto sociale. Allorquando la catena intera delle mie idee sarà stata convenientemente afferrata, si sentirà, quanta obbligazione mi stringa a trattarne, in guisa da porre in pieno lume, e fiancheggiare con valide prove la vera, *unica*, ed universale *regola* (fors' anche fino al dì d' oggi inosservata).

ta) di punitrice Filosofia, che deve pur dirigere il Legislatore nelle sanzioni, ch' egli cerca di opporgli.

Un altro motivo attrae vieppiù la mia attenzione su di questo oggetto. La materia di tentato delitto, la quale, come vedrassi, assai interessa la sicurezza pubblica, e la privata, e largamente influisce su *tutto* quanto il sistema criminale, era stata fin quasi al dì d'oggi, riguardo a' suoi filosofici principj, del tutto trascurata. Solo diciotto anni fa uno Scrittore assai dotto di cose criminali (*a*), tuttavia vivente, ha avvertito questa ommissione, e si è proposto di ripararvi. Dopo di lui alcun altro Moderno ha scritto alcuna cosa intorno allo stesso argomento, e fra gli altri il Cav. Filangieri.

La forza però della verità mi spinge a palesare, che, malgrado tutto quello, che essi ne hanno detto, questo argomento ricerca tuttavia di essere richiamato a' suoi veri principj, come se nulla ne fosse stato scritto.

Ecco perchè io mi arresterò con qualche posa sulla materia del tentato delitto, e studierommi di esaminarla in tutti i suoi precipui aspetti. Lungi dalle specie, e dai casi, io atterrommi ai soli principj, e sospenderò l'attenzione alle viste *generali*.

Duolmi il ritardo, ond' io sono costretto a differire la mossa progressiva della prefissami Teoria. Ma poteva io prescinderne, senza tradire gl' interessi della verità? Miei Leggitori, io mi lusingo, che voi mi userete indulgenza per questo: ma ardisco di pregarvi d' un' altra grazia, ed ella è, che

(*a*) Il Sig. Renazzi *Element. Jur. Crim. lib. I. Cap. IV. §. I.*

sicoome io ho rilevate le altrui ommissioni; voi non ommettiate di farmi palesi le mie. Chi può lusingarsi di non mancare di genio? E chi può meno lusingarsene di me?

ARTICOLO I.

Dei rapporti dell' attentato col pensiero, e colla deliberazione del delitto.

§. 603.

Tentare un delitto, non è soltanto pensarlo, o deliberarlo, ovvero dire di averlo pensato, o deliberato; ma bensì egli è *porre in opera* tutto quello, che ne può ottenere l' *esecuzione*. Fino a che l'esecuzione *non* è del tutto realizzata, egli è tuttavia mero tentativo. Allorchè poi ella è stata spinta a' suoi ultimi *estremi*, non è più tentativo, ma *consumazione* del delitto.

§. 604.

Quest' idea dell' attentato non abbisogna nè di esame, onde essere resa intelligibile, nè di apparecchio di prove, ond' essere convalidata. Ella nasce spontaneamente dalla *natura*, e dal concetto semplice delle cose, ed è eziandio universalmente ammessa da' Juspubblicisti, e poi, dai Giureconsulti.

Giusta le Teorie da me permesse è chiaro, che in ogni atto degno di pena umana, cioè, in ogni *delitto* sociale l'Esecuzione esterna, o fisica di un pensamento interno libero, e

cognito è di *esienza*, anzi ella è l'*unico* fondamen tale caratte-re, sul quale gli altri attributi del delitto si ergono, e sosten-tano (§. 548, 559, 566, 567, 570, 575, 576.)

§. 605.

Dunque l'idea dell' *esecuzione* del delitto non solo entra essenzialmente nella nozione dell' attentato, ma deve esserne l'*unico* carattere *fondamentale*.

§. 606.

Dunque il *palesare* il pensiero, e la deliberazione di un delitto, cui però si è desistito di mandare ad esecuzione, ovvero la *jattanza* di volerlo effettuare, senza però che s'intraprenda nulla in fatto colle azioni fisiche, ed esterne, sono cose, che non si possono veramente riguardare come *attentati*, nè si potrebbero punire come tali.

Tutt' al più, in quest' ultimo caso, possono aver luogo le precauzioni della difesa *diretta*, le quali, provata la jattanza, debbonsi dalla pubblica Podestà assumere, onde preservare o il pubblico, o il privato che il facinoroso minacciò (§. 221, 222, 223, 224.)

§. 607.

Il mio Lettore m'avrà forse prevenuto in una riflessione. Non si può, è vero, *tentare* un delitto, senza averlo *prima* pensato, e deliberato (§. 942.) Ma si può benissimo pensarlo, e deliberarlo, senza poterlo, e volerlo tentare.

Una prova di ciò sono i delitti *impossibili*, o difficili ad eseguire; e tutti quegli altri, ne' quali manca la fermezza, e la perseveranza nell' intervallo, che passa fra la deliberazione,

ne, e la esecuzione (§. 580. fino al 587.). Quindi la mente di chi legge da se stessa è spinta a soggiungere, che in que' delitti, ne' quali l'effetto ingiustamente nocivo è di un *impossibile* conseguimento, l'attentato deve calcolarsi per *nulla*. Riguardo alla pena ne ragioneremo più sotto. Perciò ragionando dell' esecuzione del delitto, e dell' attentato, che n'è parte, noi parliamo di una esecuzione di natura sua *efficace*, ed atta ad ottenere il danno ingiusto altrui.

ARTICOLO II.

DEI RAPPORTI DELL' ATTENTATO COLLA *PIENA* ESECUZIONE DEL DELITTO.

§. 608.

Ho detto, che quando l'Esecuzione del delitto si spinge fino a' suoi *ultimi* estremi, ella non è più semplice attentato, ma bensì *completa* esecuzione di delitto. Allora egli appellasi delitto *consumato*.

Infatti spingere l'esecuzione del delitto a' suoi ultimi estremi, non può essere altro che fare scientemente, e liberamente tutto ciò che si ricerca, affinchè egli ottenga il suo *effetto*, che è appunto il danno ingiusto (§. 540.).

Ora è ben chiaro, che allora non potrebbesi ricercare verun' altra cosa ulteriore, onde il delitto fosse in tutti i suoi *estremi* effettuato (§. 543.).

Dunque

§. 609.

Dunque allora l'attentato si confonde talmente col delitto intero, e perfezionato, che va ad inchiudersi, ed a formare con esso lui un *unico*, e solido concetto. Egli è realmente una parte *integrante* del delitto, o dirò meglio, dell' esecuzione del delitto; nè si potrebbe, quando il delitto è consumato, distinguerlo da lui, se non mercè di una *astrazione*, simile a quella, che distingue un angolo, e due linee dal triangolo intero, del quale esse due linee fanno talmente parte, che senza esse non si potrebbe formare l'idea del triangolo stesso.

ARTICOLO III.

DEI GIUSTI *CONFINI* DELL' ATTENTATO.

SUA DEFINIZIONE.

CONDIZIONE DELLA SUA ESISTENZA.

CONSEGUENZE.

§. 610.

Quando il delitto è soltanto *pensato*, o deliberato, non è peranche *tentato* (§. 603, 604, 605.). Quando egli è ridotto al suo termine, non è semplicemente tentato, ma *consumato* (§. 608.).

Dunque lo *spazio*, che l'attentato può occupare, tutto al più, si estende *fra* la deliberazione, e la consumazione del delitto. Egli incomincia al *primo* atto, con cui si pone mano ad effettuarlo, e si arresta, dirò così, all' orlo dell' *ultimo* atto, che dà compimento al delitto.

Si

§. 611.

Si può adunque dire, che il Tentativo del delitto, che dai Forensi appellasi *Conato* a delinquere, sia l'esecuzione *incompleta* di un delitto.

§. 612.

La prima conseguenza che nasce dalla essenza stessa dell' attentato, ella è che se col *primo* atto fisico esterno, col quale si eseguisce il delitto, questo fosse *consumato*, allora ivi non si potrebbe veramente distinguere attentato veruno. Egli sarebbe immediatamente la *perfetta* esecuzione del delitto.

Se piacesse immaginare qualche specie di *conato*, quell' unica supporre si potrebbe, la quale mercè di una matematica astrazione si distingue nel moto dei corpi. Ella vien definita, per una quantità di moto incapace di essere espressa da alcun tempo, o lunghezza. Pare, dicono i Matematici, che il *conato* sia lo stesso, riguardo al moto, che un punto riguardo alla linea. Almeno ambedue hanno questo tra loro di comune, che siccome il punto comincia la linea, così quello che si appella conato di moto, è il principio di ogni moto. Aggiungasi, che siccome nelle dimostrazioni matematiche l'estensione del punto si concepisce, come se non fosse niente affatto, così nel conato del moto non si considera per nulla il tempo, o la lunghezza, nel quale, o la quale rispettivamente egli decorre.

§. 613.

Io non pretendo rigorosamente, che in que' delitti, che col *primo* atto degli organi esterni discernibile, e spiega-

to, vengano consumati (seppur ve' n' ha taluno) non abbia veramente luogo una *larghezza* assai maggiore di atti fisici, che succedonsi nell' uomo. L'urto dato dall' anima a' nervi interni, la propagazione del loro moto fino a' muscoli esecutori delle funzioni esterne, e volontarie della macchina, il circolare, e scorrere degli spiriti, e cent' altre modificazioni interne, ed occulte delle parti fluide, e solide degli organi frappongono una reale differenza fra l'una, e l'altra specie di conato.

§. 614.

Ma queste preparazioni, e moti successivi, essendo sfuggevoli affatto, e non soggetti alla vista, ed al potere degli altri uomini, rendonsi nella Legislazione di un uso egualmente *nullo*, quanto l'accennata specie di conato di moto, distinto per una semplice matematica astrazione.

Così, in un guardo bieco di sedizione, in un' ingiuria verbale, e in altri atti di simile natura non si può *distinguere* veramente *conato*, o attentato di sorta alcuna. Quindi, almeno nella *possibilità*, abbiamo fondamento di distinguere *due* specie di delitti, desumendo tale distinzione dal *numero* degli atti che richieggonsi onde ridursi ad *esecuzione*. Que' della prima io gli appellerei delitti *semplici*, o di una esecuzione semplice, e questi sono quelli, di cui abbiamo ora ragionato (dal §. 612. in quà)

Que' della seconda io gli appellerei *complessi*, o di una esecuzione complessa, e questi sono quelli che o per natura loro, o per i modi, che si scelgono nel ridurli a compimento, ricercano una serie o più o meno *lunga* di atti fisici esterni, ond' essere eseguiti.

In

In essi *soli* può cadere come vedesi l'attentato.

§. 615.

L'attentato adunque suppone di sua natura un' esecuzione di un delitto, ove intervengano necessariamente *più* atti fisici esterni, *distinti* l'uno dall' altro, e che l'un l'altro si *succedano*. Ecco la prima *condizione* dell' attentato.

§. 616.

Un istante solo di attenzione fa assai bene distinguere l'attentato *attuale* dall' attentato *passato*, ed a quali circostanze l'uno e l'altro si adatti. Chiunque colla immaginazione assiste, dirò così, all' attuale commissione di qualunque siasi misfatto, nel quale intervenga un certo *numero* di atti esterni, e successivi, onde esso è effettuato (§. 615.), egli vede che fino a che il facinoroso non tocchi l'*ultimo* momento, da cui pende la riuscita, e consumazione del misfatto stesso (benchè veramente egli poi vi trascorra) egli non l'ha peranche consumato; ma il vede *solo tentato* (§. 610.)

§. 617.

Allorchè poi egli vede che il malvagio desiste dall' esecuzione del delitto, in qualunque punto il faccia, perchè si arresti all' orlo della consumazione, e lo vede a passare a far qualche altra cosa diversa, allora egli afferma, che ciò, che il facinoroso *operò*, *fu* solo tentativo di delitto, e lo considera di già *passato*.

§. 618.

Dunque tutto quello, che è proprio dell' attentato *attuale*, si può verificare anche nel delitto consumato, anzi *necessaria-*

mente l'attentato deve *intervenire* in ogni delitto consumato, che ricerchi una *successione* precedente di atti fisici per essere condotto a fine (§. 614.); o per dirla in altri termini, perciò appunto che *molti atti* fisici esterni hanno dovuto concorrere nell' *effettuare* un dato delitto, deve esservi stato necessariamente un tempo, in cui l'esecuzione era soltanto incominciata, protratta, e vicina al suo termine. E questo tempo non potè essere che solo quello dell' *attuale* commissione del delitto.

Perciò ivi soltanto potè esservi l'attentato realmente *distinto* dalla perfetta esecuzione del delitto quand' anche il delitto venga consumato. Dopo tal tempo lo stato reale delle cose non presenta più questa divisione, ma l'astrazione sola mentale ne porge il concetto. Così si rende più *esplicita* una riflessione, che superiormente abbiamo fatta. (§. 609.)

§. 619.

Quindi essendo vero, che l'estremo ove finisce l'attentato è il punto ove incomincia l'atto che rende *completa* l'esecuzione del delitto (§. 610.), ora si aggiunge che la *sola* effettuazione, o ommissione in questo ultimo atto è quella che frappone *differenza* fra l'attentato, e il delitto consumato: Anzi è chiaro che o l'una, o l'altra cosa è l'*unica cagione* che dà ad un' azione umana l'*ultima forma* costituente o l'attentato, o il delitto consumato.

§. 620.

Il tentativo, e la esecuzione del delitto non sono cose fra loro *diverse* di specie, o *divise* di tempo, ma egli è bensì

la

la *stessa stessissima* esecuzione o non peranche completa nell' attual delitto, o che si lasciò imperfetta (§. 611, 616, 618.).

§. 621.

Quindi è necessario avvertire una volta per sempre, che tutto ciò, che si verifica, ed afferma intorno ai rapporti, che passano fra la volontà, e l'esecuzione del delitto, deve per necessità *verificarsi*, anche parlando de' rapporti, che passano fra la volontà, e l'attentato, e fra l'attentato, e la volontà, sottraendo soltanto l'*ultimo* atto, che dà compimento al delitto.

Del pari tutto ciò, che dicesi dell' attentato, rapporto alla volontà, e viceversa, si applica per *identità* di ragione all' esecuzione completa del delitto, nè vi manca che l'*ultimo* atto, che distingue la consumazione dal nudo tentativo.

§. 622.

Dunque la *facoltà*, che nell' uomo opera direttamente l'attentato, è propriamente la facoltà *esecutrice* delle di lui volizioni, o propriamente quella forza *motrice* dell' anima, che si spiega su gli organi esterni, e col mezzo di questi su gli oggetti tutti, che circondano l'uomo siano animati, o inanimati, ragionevoli, o irragionevoli, che egli può fare agire, onde ottenere la consumazione del delitto.

ARTICOLO IV.

Del delitto *mancato*.

§. 623.

Non bisogna confondere il conato al delitto col delitto andato a voto, e che appellar si potrebbe un delitto *mancato* (a). Questo, in chi lo eseguisce, si deve propriamente riguardare come un vero delitto *consumato*. Ecco com' io spiego, e dimostro tutto questo.

§. 624.

Taluno dirige un fucile contro di un altro per ferirlo, o ucciderlo; ma sopravviene un ostacolo interno, o esterno, che ne lo trattiene: ecco un *conato*, o tentativo di ferita, o di omicidio.

Altri per lo contrario dirige, e spara il colpo di questo fucile contro del suo nemico, ma il colpo va in fallo. Questo è un delitto *mancato*, perchè non ha avuto il suo *effetto* (§ 540), ma io dico, ch' egli ciononostante non deve riguardarsi come semplice tentativo, ma bensì come un delitto *consumato*.

§. 625.

(a) Si prende questo vocabolo nel senso della parola *manqué* dei Francesi.

§. 625.

Si noti bene: ora io non affermo, ch' egli meriti *egual* pena dell' atto, che ebbe il suo effetto: ora non contemplo i di lui rapporti alla *pena*; ma dico solamente, che questo atto è veramente una *compita* esecuzione del delitto, riguardandolo nelle *leggi*, e nelle *cagioni*, che producono tutti gli atti umani.

§. 626.

Mi si dirà, che in lui non è intervenuto il male altrui, effetto del delitto (§. 624), e che è circostanza assolutamente *necessaria* in qualunque azione socialmente malvagia (§. 549, 550.), per renderla almeno in generale oggetto di pena (§. 522, 540, 547, 548, 550.).

Ciò è vero; ma che perciò? Si dedurrà egli, che in vista di tale mancanza, egli non sia un vero atto spinto agli *ultimi estremi* della sua esecuzione; e che perciò giudicar non debbasi un delitto consumato?

§. 627.

Sparirà ogni ambiguità, se distinguerassi in ogni atto fisico umano, quello che dipende dall' azione dell' *uomo* da quello, che deriva dall' azione degli oggetti esterni, che sull' uomo fanno, o da lui ricevono urto, e modificazione.

Data una determinata serie di atti fisici, e di rapporti del pari fisici fra l'uomo, e gli oggetti esterni, dato un ordine fisico regolare, e costante, tosto si produce, e costantemente devesi produrre negli oggetti fisici un dato effetto.

§. 628.

§. 628.

Si ha del pari dall' esperienza del passato, argomento da *prevedere*, che rinnovando l'uomo gli stessi atti, e gli stessi rapporti, giusta le costanti, ed osservate leggi della Fisica, si produrrà sempre lo stesso *effetto*.

§. 629.

Da quì nasce la *Certezza* fisica, ed il fondamento dell' imputazione morale di *fatto*, di cui ragioneremo più oltre.

§. 630.

Nel delitto si valuta il *fatto* dell' uomo, non le leggi fisiche de' corpi, che *fuori* di lui si movono, ed agiscono (§. 412, 413.). Nell' *imputazione* degli atti esteriori, che è lo stesso che dire nel farlo *autore* di un dato atto fisico, si contempla tutto quello, d' onde risulta, che *egli*, e non altri, combini, e mova le cagioni nocive contro il suo simile, e non si prendono in considerazione le leggi del moto, o degli agenti *esterni*, le quali possono mescolarsi o imprevedute, o inevitabili, e repentine, nella spinta comunicata dall' uomo alla materia.

DIGRESSIONE

SULL' *IMPUTAZIONE*.

§. 631.

Imperocchè è d' essenza dell' *imputazione* di ogni atto, che l' Essere, a cui l' atto stesso si attribuisce, ne sia *cagione*; che egli, l' atto, sia *proprio* di un tal Ente, e che verun altro non se ne possa accagionare.

Questi modi diversi di esprimere quest' idea (la quale nella massima sua generalità, e fondamento semplicissima, ed universalissima ora regge l' idea della *Proprietà* delle qualità, ora quella delle azioni) fanno sentire, che *entro* le forze, e le determinazioni degli Enti, che si contemplano, deve ricercarsi il *principio* di un' azione, che loro si voglia attribuire.

§. 632.

Così negli Esseri puramente *fisici* un urto, un moto, una configurazione, che non siano *prodotti* dalla loro massa, o energia, non potranno mai essere loro imputati.

Solo però e il moto, e l' urto, e la configurazione, e tutto ciò, che è proprio della materia, può essere loro *attribuito*, perchè non possono di lor *natura* rivestire altre qualità, e produrre altri atti. Questa adunque si può appellare Imputazione *fisica*.

§. 633.

§. 633.

In un Ente poi intelligente, volente, e libero, siccome ogni di lui atto *interno* di *natura* sua non può essere, che sentimento, pensiero, o volizione; così chiedere s'egli *agisca*, egli è lo stesso che chiedere, s'egli senta, conosca, o voglia, o per dirlo altrimenti, *imputargli* qualche atto, sarà un affermare, ch'egli l'ha sentito, conosciuto, e voluto ciò, che avrà sentito, e conosciuto. (§. 430.). Perciò questa si può denominare Imputazione *morale*. Quì si prende il *morale* in contrapposto del concreto, del materiale, del fisico; e perciò l'imputazione appellar si potrebbe piuttosto *psicologica* e *spirituale*. La moralità presa come avente relazione ad una *regola* di condotta, o ad una legge, tal quale l'abbiamo altrove indicata, (§. 413.) non è ora oggetto delle nostre ricerche; e perciò non parliamo che dell' imputabilità *di fatto*.

§. 634.

Dunque volendogli inoltre imputare qualche atto *esterno* (se un tal Essere è accoppiato ad un *corpo*), si supporrà, ed affermerà, che l'atto esterno sia l'*esecuzione fisica* di un precedente pensiero, e di una precedente volizione, ossia che l'atto stesso sia stato da lui prima conosciuto, e voluto, e ch'egli abbia perciò spinto colla sua facoltà *motrice* gli organi esterni ad agire in conseguenza (§. 430, 542, 567, 622.). E quì ha luogo e l'*una*, e l'*altra* specie di imputazione tanto fisica, quanto morale, di cui abbiamo fatto parola (§. 632, 633.); onde riguardando l'atto in tutta la sua *estensione*, si può affermare, che egli vada accompagnato dall' imputazione *fisico-morale*.

§. 635.

§. 635.

Ecco perchè il *Caso* e la *violenza* non possono in un uomo far ascrivere nè a *merito*, nè a *vizio* un atto, che fu opera loro: e ne *scemano* l'imputazione a *proporzione* che v' hanno parte.

§. 636.

A riguardo della *violenza*, la cosa è manifesta. Ella cade sulle *potenze* istesse dell' Ente, colle quali egli suole eseguire i suoi atti. Ella urta, e volge il di lui braccio a talento di un *altro* Essere più forte.

Così ne viene che un Ente, che agisca per violenza, non è realmente (come dice Wolaston) (a) che il semplice *stromento* di un *altro* Ente che lo necessita ad agire: Non si può propriamente dire di lui, ch' egli agisca, ma bensì ch' egli è *agito*. L' atto è veramente proprio dell' agente, che spiegando la sua forza nè principio, e non dell' istromento, che questo agente sforza all' azione.

Dunque è evidente che la violenza *toglie* l'imputazione (§. 637.).

§. 637.

Per la medesima ragione anche il *caso fortuito* toglie l'imputazione: imperocchè si versa, e deriva da cose poste *fuori* dell' uomo.

§. 638.

Egli può venire contemplato sotto tanti *aspetti*, quanti sono i *rapporti*, che le facoltà attive dell' uomo possono ave-

(a) Ebauche *de la religion naturelle Sect. I Prop. I*

re coll' azione esterna, e cogli oggetti concorrenti all' azione.

Così, o ch' egli nega un fatto che era *impossibile* di prevedere, ma che però preveduto si poteva evitare, ed allora il Caso suppone l' *ignoranza* dell' uomo.

Perciò si può dire posto *fuori* della di lui cognizione; e quindi non se gli può *moralmente* imputare (§. 633.).

§. 639.

O il fatto accidentale si può bensì prevedere, ma non evitare, ed allora si riferisce alle forze *esterne* dell' uomo; allora suppone *impotenza*. Così il fatto si può dire posto *fuori* delle forze dell' uomo, e perciò incapace d' imputazione (§. 631.). Più propriamente però allora egli è o violenza, almeno nel suo *principio*, ovvero un puro fenomeno fisico staccato, dal quale nelle azioni *libere*, ed umane non si può fare conto veruno.

Ricercasi *connessione*, ed influenza di un' azione, e di un' azione propria dell' uomo a produrre effetto, affinchè le conseguenze possano venirgli imputate. (§. 631.)

§. 640.

Una riflessione porrà vieppiù in chiaro il mio pensiero. Può talvolta giudicarsi come fortuito un effetto, il quale, benchè *direttamente* venga prodotto dalle sole leggi di Natura, affatto superiori alla potenza umana, pure veramente sia *imputabile* all' uomo. Si scoprirà se lo sia, o no, ogniqualvolta si osserverà, se il *fatto* dell' uomo ne abbia preparata l' *occasione*, e se egli ne poteva *prevedere* l' effetto, ond' abbia luogo così e l' una, e l' altra imputazione (vedi §. 634.)

Taluno

Taluno aduna un' ampia quantità di polvere da schioppo entro di una Città. Un fulmine penetra nell' magazzino e l'accende, onde ne avviene alla città tutta grave disastro (*a*).

E' vero che il cader del fulmine, l' accendersi della polvere, lo scoppio, e le ruine sono cose affatto *indipendenti* dal fatto umano. Ma l'adunare la polvere in detto luogo, non è ella forse *opera* dell' uomo? Così, come la *Causa occasionale*, il disastro imputato viene *fisicamente* all' uomo, non considerando che l'atto fisico da lui fatto di ammassare la polvere. (§. 632.)

Che se poi egli poteva *prevedere*, anche in generale, il pericolo dell' accensione, essa può a buon diritto venirgli imputata anche *moralmente* (§. 633.), benchè da lui non venga direttamente eseguita, ma solo ne presti l'*occasione*.

Se però fosse stato *costretto* o *violentato* ad adunar la detta polvere in quel tal luogo, le conseguenze derivatene non si potevano a lui in veruna maniera attribuire, malgrado pure ch' egli le avesse prevedute.

§. 648.

Non è del mio istituto il trattar qui di proposito de' *rapporti*, che le facoltà umane possono avere cogli avvenimenti fisici. Larga trattazione ne hanno istituita gli Scritori di naturale diritto, e di cose criminali (*b*). Ho avvisato solo di ri-

(*a*) Questo è ciò che parecchj anni fa accadde a Brescia.

(*b*) Sembrami però che questo argomento, benchè non ignorato, e quotidianamente ribattuto, ricerchi tuttavia una mano *metodica*, la quale

chiamarne que' tratti, che potevano giovare al mio presente caso. Appressiamoci al nostro argomento.

RITORNO

DALLA DIGRESSIONE.

§. 642.

Abbiamo detto (§. 637.) che ciò, che è veramente *fortuito*, non può essere *imputabile* ad un uomo, cioè non deve porsi nel novero delle sue azioni, o addossargli come qualche cosa di *proprio*, ma bensì devesi considerare come cosa *estranea*, e posta fuori di lui, benchè produca *assieme* alla sua azione degli effetti sul *medesimo* subbietto esterno.

§. 643.

Perciò, se il *fortuito* non può rendere taluno *reo*, ossia autore di un dato fatto nocivo, nè può in lui *accrescerne* la reità, ossia farlo autore d' una parte *maggiore* di quella, della quale egli è veramente cagione, se, dico, tutto questo è vero; per egual motivo è evidente, che non potrà nemmeno o *esimerlo*, o *alleviarlo* da reità, quando egli spinse gli atti suoi fin dove

quale con ordine graduato ne faccia succedere l'un l'altro gli aspetti tutti reali, li lumeggi con forza, li paragoni con esattezza, ed indi maestrevolmente li sottometta alle *relazioni* della legge, e dell' *obbligazione* morale, segni, separi, e congiunga con diligenza i punti di coincidenza, e di divergenza, e a mano a mano ne offra i precisi risultati, e soprattutto il complesso intero armonizzato, ed esteso.

dove essi sogliono sempre ottenere i loro effetti perniciosi.

Il fortuito potrà bensì impedire, o sminuire il danno altrui; ma perciò appunto quest' *esenzione*, o diminuzione di danno non potrà mai essere *imputata* all' autore del delitto.

§. 644.

Ora nel delitto *mancato* l' uomo non solo fisicamente, e quale automa, o bruto impiega *tutti* que' mezzi, che sono stati costantemente sperimentati acconci ad ottenere l' effetto nocivo; ma inoltre in lui l'uomo ha una *fisica* certezza, o previdenza, che l' effetto debba avvenire; egli lo *vuole*, ed egli mette *in opera* tutti quegli atti, che giusta le costanti ed osservate leggi di Natura *possono* recare il delitto alla sua estremità.

Dunque, benchè accada per qualche o impreveduto, o inevitabile sopravenuto impedimento, ch' egli non ottenga l'effetto pernicioso, pure egli è *reo* di avere, per quanto è da lui, *perfezionato* l' atto.

§. 645.

Confesso, che talvolta può avvenire, che anche l' *attentato* solo sia rattenuto entro i suoi confini da un *caso fortuito*: e quindi la desistenza dall' intrapresa criminosa, non essendo effetto o di timore, o di pentimento, o di moderazione, o di altra cosa *imputabile* all' uomo, non potrà venirgli ascritta a merito.

Ma che perciò? Forse si vorrebbe indi dedurre una pari conseguenza dall' uno, e dall' altro caso, e dire che siccome in entrambi *non* avvenne il *danno*, e il non essere avvenuto non può in entrambi imputarsi all' uomo, ma al solo *caso*, così

cosicchè il delitto mancato, e l'attentato semplice, e rigoroso possono in *se stessi* venire affatto *pareggiati?*

§. 646.

Una sola riflessione dileguerà l'ombra di questo obbietto. Qualunque siasi la *cagione*, che frenò la mano del malvagio o alla metà dell' esecuzione del delitto, o all' orlo dell' ultimo atto, onde così renderlo reo di solo *tentativo*, o conato criminoso (§. 610.), è sempre vero, ch' egli *non eseguì* o gli *altri* atti fisici, o l' ultimo, che tuttavia sopravanzavano. E quindi che nè fisicamente, nè moralmente può *giudicarsi*, ch'egli gli abbia commessi.

Ma nel delitto *mancato* per lo contrario egli *tutti* gli eseguì questi atti; tutti toccò gli *estremi*, che da lui dipendevano, e che potevano ripromettergli l' effetto.

§. 647.

Quindi egli è vero autore, ossia se gli possono con verità *imputare dippiù* tutti quegli atti, che nell' attentato semplice furono *ommessi*.

Perciò questo *dippiù* frappone una *differenza* reale, e di fatto fra il nudo tentativo, e il delitto mancato. Ora è dessa appunto questa *differenza*, la quale *fa sì*, che l' uno non possa dirsi, che nudo tentativo, e l' altro debba affermarsi delitto perfezionato, benchè ito in fallo.

Infatti chi commise quest' ultimo poteva egli fare qualche cosa *dippiù?* Poteva colui, che sparò il fucile contro del suo nemico, aggiugnere *altro* atto, onde recargli ferita, o morte? Quando il colpo *non va in fallo* (N. B.) chi lo scarica fa egli niente *dippiù*?

Forse,

Forse, che la prontezza dell' assalito a sfuggire il colpo, o qualche altra circostanza *non* dipendente dalla cognizione, e dalle forze dell' omicida possono venir messe a di lui conto, cioè *imputate*? (V. §. 631, 632, 633, 634, 637, 639.)

§. 648.

Conchiudiamo. Si può dunque dire, che il delitto, che appellammo mancato, sia *subbiettivamente* consumato, cioè lo è relativamente all' uomo, che lo commette, ma non lo è *obbiettivamente*, cioè a riguardo dell' oggetto, contro cui era rivolto, e della persona, che ne avrebbe sofferto nocumento.

§. 649.

Affinchè i Lettori non manchino di una nozione esatta, che racchiuda, ed offra tutti i caratteri del *delitto mancato*, io lo definisco così: l' *esecuzione* ragionata, e libera di un atto fisico esterno o semplice, o complesso, da cui d' ordinario deriva un effetto ingiustamente nocivo altrui, alla quale l' accidente, ossia il *caso*, impedisca di ottenere questo stesso *effetto*; ed in quanto appunto manca per *accidente* di questo stesso effetto nocivo.

Si sentirà la verità, e l' esattezza di questa definizione richiamando cosa sia *delitto* in generale (§. 519, fino al 524, e 543.), che è il primo carattere *generico* della cosa, e vi aggiunga inoltre quello, che fa che sia *mancato* (§. 614, 647.), che è l' altra parte della cosa definita costituente la *specie*, per cui si differenzia dal delitto generico.

ARTI-

ARTICOLO V.

DEI RAPPORTI GENERALI DELL' ATTENTATO AL NUMERO, ED ALLA DIFFERENZA DE' *MEZZI*, OND' ESEGUIRE I DELITTI.

§. 650.

Quante vi sono *specie* diverse possibili di delitti *complessi* (§. 614.), e quanti diversi *modi* possibili si trovano, onde effettuare ogni specie singolare di tale delitto, tante vi sono *specie* possibili di tentativi, che possono meritare la considerazione del Legislatore in generale, e de' Giudici in particolare.

§. 651.

Quanto più è *estesa* la serie delle parti componenti l'esecuzione di ogni *singolar* delitto, le quali parti veramente non sono che gli atti fisici, mercè i quali il delitto riceve la sua esistenza: 2. quanto più queste parti, ossiano atti sono *fra di loro varj* di qualità: 3. e quanto più ognun di loro considerato in se *stesso* è più *complesso* sì pel numero di altri elementi subalterni, che per le varie, e moltiplici leggi, e modificazioni fisiche, e morali, che vi possono concorrere: 4. e quanto più finalmente sono *varie*, e *moltiplici* le *Maniere*, colle quali le parti massime integranti dell' esecuzione criminosa si possono combinare, collidere, e modificare, onde ottenere l'ef-

l'effetto del delitto, tanto più *vario*, *esteso*, *lento*, e *complicato* riesce l'attentato.

All' opposto tanto più ristrette, rapide, e meno variate, e meno numerose sono le *maniere* d'attentati, quanto più semplici, meno variate, e meno numerose sono le anzidette cose tutte.

D'ordinario tutti i *grandi* delitti ricercano grande apparecchio di divisamenti, grandi combinazioni di trame, lunga serie, e numero vario di atti, ond' essere recati a fine. E perciò in essi vasti, complessi, e lunghi sono i tentativi, che necessariamente debbono precederne la consumazione.

Quanta forza di genio, quanta fierezza d'anima, quanta vigilanza, quanta sollecitudine, quanto movimento, quanti ripieghi, quanti passi, quanti sudori negli attentati di un Catilina, e di un Cromwel! Se fuvvi un tempo nella terra una Società d'uomini, che ascosa sotto le larve le più reverende della virtù, e facendo pompa dei titoli riguardati come i più augusti dai popoli della terra, si era formato un piano di dominazione universale, se fuvvi una tale Società, e se è vera la formazione di un siffatto progetto, tutti i mezzi, che si dissero impiegati di atterrire col soccorso dell' opinione, di legare i cuori co' vincoli i più temuti, di sedurre coll' amenità di un piacevole dovere, di abbagliare coi colori dell' eloquenza, di imporre colla magnificenza, e coi titoli, di fare stupire colle apparenze dell' eroismo, e cogli sforzi dell' ingegno, di conquistare tacitamente colla forza dell' oro, e del potere, di atterrire collo stendersi, collegarsi, ed influire, in breve

(in ipotesi) l'esecuzione tutta del suo piano era un attentato di alcuni privati contro la libertà de' popoli, forse più vasto, lento, profondo, e complicato di un capo d'opera intero di Legislazione, e del nascere, crescere, e rinforzare dell' impero di una Nazione.

Per buona sorte del genere umano questi delitti non possono essere, che assai *rari*. L'ordine stesso delle cose necessarie ad effettuarli, e la maniera di sentire del cuore umano felicemente sono pegno di molta sicurezza (V. §. 584.). Anche quì brilla un tratto dell' *ordine* provvido stabilito dalla Natura a prò dell' umana felicità.

§. 652.

Un *delitto* soventi volte è *mezzo* ad un altro delitto; e dal facinoroso viene posto in opera, onde giungere al fine, che si propose.

E' chiaro, che allora gli atti, che compongono l'attentato, rivestono un *doppio* carattere criminoso: il primo *assoluto*, indotto dall' effetto ingiustamente nocivo, che per se *stessi*, ed immediatamente ottengono: e l'altro *relativo*, che assumono dalla loro *tendenza* al danno, che certamente produrrebbesi dal delitto consumato. Più sotto il dimostrerò.

§. 653.

Talvolta altresì gli atti componenti l'esecuzione di un d litto, riguardati *singolarmente*, e senza avere relazione al *fine* comune, a cui tendono, sono per se stessi *buoni*, e talvolta *indifferenti*. Quanti ipocriti di virtù sociale, che spandono attorno a se degli atti utili, onde giungere o ad usurpare le altrui fortune, o soverchiare l'altrui libertà!

L' atto momentaneo di beneficenza da essi praticato è *utile*: la *tendenza* è nociva. Allora gli atti componenti l' attentato non hanno, che un *solo* aspetto criminoso, e questo è il *relativo*, di cui testè abbiamo fatto parola.

Cesare coll' essere prodigo verso de' Romani d' una larga fortuna pervenutagli in patrimonio apportò nel seno di molte famiglie sostentamento, e comodità. I Curj, ed i Fabrizj non fecero mai altrettanto: eglino non mostrarono, che una pura, e ferma virtù, e le opere di uno zelo patriotico. Ma se le profusioni di Cesare erano in *se stesse* utili pel bene momentaneo, che recavano a coloro, su de' quali esse versavansi, riguardate però rapporto al *fine*, verso cui spingevasi effiicacemente, erano atti di un usurpatore, che attentava alla libertà di Roma, che voleva rendersi potente, onde darle delle catene, e cangiarne il governo.

§. 654.

Per quella medesima ragione, per cui si distinguono delle cagioni *prossime*, e delle cagioni *rimote*, debbonsi del pari distinguere de' *tentativi* criminosi *prossini*, e de' *remoti*. Eglino desumono o l' una, o l' altra denominazione dalla maggiore, o minore *distanza*, nella quale gli atti esecutivi, a' quali essi si arrestano, ritrovansi dalla *consumazione* del delitto.

§. 655.

Se il persistere in un dato divisamento mostra l' azione *continuata* de' motivi, che ne sono cagione (§. 417.); se una vasta., e difficile specolazione porta seco una combinata, e possente *attenzione*, la quale viene sempre determinata dall' *in-*

teresse ispirato dall' oggetto, sul quale ella si fissa, e tanto più s'ella è profonda, suppone una *forza* maggiore d' interesse; se nel determinarsi, tentare, proseguire nell' esecuzione di un atto o usurpatore, o oppressivo, o atroce, per cui debbansi superare gli *ostacoli*, che la religione, i sensi di giustizia, la natural compassione oppongongli nel cuore degli uomini, si deduce un connotato della *qualità*, e della *forza* della passione, che anima, e spinge ad un atto qualunque; se tutto questo è vero, egli è del pari chiaro, che il conoscere la maggiore, o minore *estensione* degli atti, che compongono l' attentato, o l' esecuzione di ogni delitto, distinguerne il numero, e la diversità, calcolare la difficoltà della loro combinazione, estimare la loro indole diversa o vantaggiosa, o nociva, o indifferente, in breve volgere le osservazioni su i rapporti, che passano fra la qualità, il numero, e la durata degli atti componenti l' esecuzione volontaria, e libera del delitto, sono cose tutte assai interessanti la criminale Legislazione.

AR-

ARTICOLO VI.

DEI RAPPORTI DELL' ATTENTATO AL *DANNO*, CHE NE PUÒ DERIVARE ALTRUI.

§. 656.

Allorchè il delitto è consumato *tanto obbiettivamente*, quanto subbiettivamente (V. §. 648.), allora *solo* avviene il danno *criminoso*. O per dirlo in altri termini: il danno veramente criminoso deve essere effetto della *completa* esecuzione del delitto.

Per completa esecuzione del delitto io intendo l' *Effettuazione cognita*, e *libera* di tutti gli atti fisici dell' uomo fatta dalla di lui facoltà esecutrice, da' quali giusta le costanti, ed osservate leggi di Natura *deriva* danno ingiusto ad altri (§. 542, 608, 619, 627, 628, 629, 634.).

§. 657.

Può talvolta, è vero, avvenire il danno anche nell' ipotesi, che colui, che eseguisce un determinato atto, non abbia spiegata un' azione *proporzionata*, cioè efficace ad ottenerlo.

L' avvenimento funesto annesso ad un atto libero può *eccedere* in qualità, o in grandezza, e la *prevedenza*, e le forze di chi operò. Ma perciò stesso è evidente, che in questa ipotesi vi si combina, e vi si mescola una cagione *estranea*, e distinta dall' uomo (V. §. 638, 639.). Dun-

Dunque allora l' effetto nocivo o non è affatto *criminoso*, o lo è soltanto per quella *parte*, che preveder si poteva dovere avvenire, giusta le leggi ordinarie, ed osservate della Fisica, svegliate dal moto impresso dall' uomo agli oggetti, ed agli organi, che il cingono (§. 630. combinato coi §§. 638, e 639.). Qual cosa infatti si richiede, affinchè un effetto qualunque esterno possa venire *imputato* all' uomo, ed ascrittogli a delitto? (V. §. 628, 629, 633, 634, 643.).

Taluno mosso ad ira scaglia un libro, un frutto, od altra leggiera cosa contro di un altro. Questi per evitare il colpo si china rapidamente, sorte di equilibrio, cade a terra, batte della testa su di un sasso, e muore. Chieggo io il lanciare del libro è desso forse un atto *proporzionato* a recar morte, ed a farla *prevedere* come conseguenza?

§. 658.

Laonde intendesi, che come il *caso* frammischiandosi nelle azioni umane può operare per *difetto* (§. 652.), può altresì operare per *eccesso* (§. 657.). — Di questa seconda maniera propriamente si sono occupati, e tutto dì si occupano gli Scrittori di cose criminali, e con ragione affermano, che egli toglie, o scema l' *imputazione*, o la reità contratta dall' avvenimento di un movimento altrui derivante da un' azione esterna, e libera di un uomo (V. §. 642, 643.).

§. 659.

Ma non è questo lo scopo principale delle attuali mie ricerche. Ho voluto solo autenticare la mia asserzione: che il danno veramente *criminoso*, cioè derivante dall' azione di un

uomo,

uomo, e che si voglia a lui *tutto* attribuire, deve, essere effetto della *completa* esecuzione del delitto, ed ora parmi dimostrato.

§. 660.

L'attentato è essenzialmente *relativo*. Egli non è altro, che la cospirazione, il movimento *convergente*, dirò così, di *più* azioni fisiche (§. 615.), ed efficaci a recare un dato danno ingiusto (§. 603, 604, 607.).

§. 661.

Finchè adunque l'attentato si rattiene entro i suoi *confini*, non ha peranche ottenuto l'effetto ingiustamente nocivo, verso il quale egli *tutto quanto* tende: ed è appunto perchè egli non l'ha peranche ottenuto, che ritiene il nome di *attentato* (§. 610, 611, 617, 619.).

Ora chieggo io, questa *cospirazione*, questa convergenza di moto verso il danno ingiusto non peranche avvenuto, induce ella veruna *affezione* su gli atti stessi cospiranti?

Rendiamo più esplicita la questione. Il danno ingiusto, riposto nel seno del *futuro*, spande egli di là, dirò così, *anticipatamente* su gli atti tendenti a lui veruna *affezione*, in vigore di questa stessa loro tendenza?

Se gli atti componenti l'attentato desumono qualche carattere dal fine nocivo, e malvagio, a cui tendono, *in cosa* egli consiste?

Quali *rapporti* egli ha colle altre circostanze, e determinazioni *assolute* degli atti componenti l'attentato?

Tentiamo di soddisfare chiaramente a queste ricerche, dal-

la

la trascuranza delle quali, cred' io, siano derivate tutte le asserzioni vaghe, e confuse, che sono state prodotte sulla *natura* del tentativo del delitto.

§. 662.

Abbiamo detto, che in ogni attentato necessariamente interviene una *serie* più, o meno lunga di atti fisici dell' uomo (§. 615.).

Ma ogni atto fisico considerato *singolarmente*, e senza aver riguardo a quello, che lo può precedere, e seguire, ha in se stesso un valore *assoluto*, e produce un effetto proporzionale alla forza, che lo elice. Agire è produrre un certo *effetto*.

§. 663.

Dunque ogni atto singolare; che entra nell' aggregato intero costituente l'esecuzione del delitto complesso, e perciò anche che entra nell' attentato (§. 618.) ha un *valore* assoluto attivo, onde produrre da *se solo* un effetto o buono, o nocivo, o indifferente.

§. 664.

Ma malgrado, che un atto sia per se stesso vantaggioso, ha pur forza alla perfine di produrre un *delitto* (§. 653.).

Inoltre i delitti, che guidano ad altri delitti, non solo si arrestano a produrre il nocumento immediato, che loro è proprio, ma perciò stesso alla fine di certe combinazioni hanno forza onde produrne qualche *altro*. (§. 652.)

Se l' atto vantaggioso si arrestasse al suo *primo* effetto, egli rivestirebbe un carattere *assoluto* di *bontà*, nè potrebbe mai divenire un attentato criminoso. Se

Se il delitto non producesse che l'effetto suo *immediato*, egli non avrebbe che un carattere *solo* di malvagità, nè sarebbe mai *tentativo* di un *altro* delitto.

Se le beneficenze di Cesare non fossero state rivolte, che ad arricchire delle famiglie romane, avrebbero mai potuto divenire attentati di un usurpatore della Sovranità?

Se le meditate orribili tragedie, ordite nella più impenetrabile simulazione, ed eseguite nel più artificioso, e cupo mistero dal ferreo, ed ambizioso Sejano, non fossero state rivolte che alla sola vendetta, sarebbero mai state, com' erano diffatto, tentativi di un Traditore, che agognava lo scettro di Tiberio?

§. 665.

E' dunque forza conchiudere I. che in ogni atto componente l'attentato criminoso, *oltre* l'attività assoluta a produrre un certo effetto o utile, o nocivo, racchiudesi un'*altra* specie di *attività* reale, e relativa, atta a produrre il danno *finale* a cui egli tende.

§. 666.

II. Che in questa forza tendente al nocumento deve consistere essenzialmente la *forza* nociva dell'attentato, e quella forza per cui egli può temersi come *male*. E perciò la di lui maniera *nociva* di essere non può esser altro che la *relazione*, e la convergenza degli atti che lo compongono a produr danno.

§. 667.

Ma tanto l'esecuzione perfetta dei delitti *complessi*, quanto

quella del semplice tentativo, di natura loro abbracciano una *serie* più, o meno lunga di atti. (§. 614. 615.)

Perciò stesso, ognuno degli atti parziali della serie, *preso da se*, non può avere *forza a* produrre il danno ingiusto.

Egli è dunque, mercè solo l' *unione*, e la *combinazione* cogli altri atti tutti della serie, che ei può giungere all'effetto pernicioso.

§. 668.

Dunque la *Cagione* ultima, che riduce i delitti complessi alla loro consumazione, è essenzialmente la *esistenza* successiva, e la scambievole *combinazione*, e concatenamento di certi atti fisici sotto certe maniere.

E perciò stesso, quello che riduce ad *esistenza*, ed estende vieppiù l' attentato, egli è il succedersi, il concatenarsi, e l' aumentarsi di detti atti aventi un andamento progressivo, che a mano a mano va approssimandoli alla *perfetta esecuzione*, ed al danno ingiusto.

§. 669.

Dunque l' *attività* nociva dell' esecuzione del delitto complesso, e dell' attentato (§. 665.) deve riguardarsi come un risultato *unico*, e *semplice* di tutto l' aggregato degli atti fisici, che la costituiscono.

§. 670.

Dunque l' *essere* stesso dell' attentato consisterà in una parte più, o meno estesa (§. 615. 654.) di questa serie, e catena di atti, *in quanto* è *piegata* a recare un effetto ingiustamente nocivo ad altri.

§. 671

§. 671.

Ma dopo tutto questo, se in ognuno degli *atti* singolari, considerati in se medesimi, non fossero racchiuse certe precedenti *fisiche qualità*, e determinazioni reali, e certe forze, le quali o in generale, o in ispecial modo non fossero come cagioni *finali* all' effettuazione del delitto, potrebbero essi mai ridurlo ad *effetto* ?

§. 672.

Esiste adunque in Natura, o a dir meglio nell' attentato considerato nelle sue *reali* qualità, istromenti materiali, e leggi fisiche, un fondamento *vero*, ed assoluto, in forza dal quale si deve spandere su tutta la catena degli atti, che lo compongono, una impronta di *malvagità*.

Rammenti il Leggitore, che noi parliamo dell' attentato *criminoso*. (V. §. 638.)

Eglino la desumono dal *fine* ingiustamente nocivo al quale tendono.

§. 673.

Quindi il danno naturalmente annesso all' esecuzione del delitto spande dal seno del futuro un' influenza, dirò così, anticipata *criminosa* in tutti gli atti del tentativo, in forza appunto della comune loro tendenza verso di lui, prescindendo ch' essi d' altronde siano per se stessi vantaggiosi, o nocivi.

§. 674.

Io prego i miei Lettori a tenere ben presente, e distinta quest' unica maniera di riguardare l' attentato, solo, ripeto,

 egli

egli trae ogni sua *forma*, e modo di presentarsi, e di interessare, da un male ingiusto che per anche *non esiste*, ma cui tutte le cose, che il facinoroso pratica, tendono a fare esistere: e che perciò appunto che a ciò tendono, nasce in esse la denominazione di *attentato*, e di azione malvagia. (§. 661. 666. 668. 670.)

Tutto ciò, che *per via*, cioè prima di giungere al loro scopo, producono o di *utile*, o di *nocivo* è bensì strettamente *accoppiato* all'attentato, ma questi singolari effetti non possono o cangiare il carattere, o disviarne la direzione; anzi all'opposto l'attività dell'attentato *aggiunge* una potenza, e conato nocivo tanto agli effetti buoni, quanto ai nocivi già immediatamente, e singolarmente prodotti, prima di toccare gli ultimi confini dell'esecuzione criminosa. (§. 653. 654. 664. 665.)

In breve, affine di discernere chiaramente i *rapporti* che passano fra tutto il complesso dell'attentato, e le circostanze, e le determinazioni singolari, e parziali di lui, si richiami: Che l'attentato, e i di lui effetti risultano dall'*unione* e dalla combinazione di *molti* atti *insieme* che compongono l'esecuzione criminosa (§. 667. 668. 669. 670.). Per lo contrario gli effetti o utili, o cattivi, de'quali qui si ragiona, emanano da una forza *assoluta*, e singolare di essi, senza aver rapporto al loro concatenamento con altri. (§. 662. 663.)

Inoltre detti effetti singolari delle parti sonosi *già ottenuti*, *prima* di arrivare ai confini dell'esecuzione (§. 652. 653.); ma *quello*, ove tende l'attentato, è ancora per accadere. (§. 661.)

Dunque

Dunque, se si scambiano per un momento queste cose, si cade o nel falso, o nell' immaginario; inoltre si corre rischio o di affievolire la pubblica, e privata *sicurezza*, o di violare le sacre regole della *moderazione* delle pene. Bastami per ora l'avere accennato questo pericolo.

§. 675.

Dopo di avere soddisfatto alle ricerche proposteci (§. 661.) giova passare ad un' altra: ella tende a scoprire *qual male di natura sua* produca l'attentato criminoso, qual diritto violi, a qual dovere egli contravvenga?

§. 676.

E' agevol opra il rispondere. Se l'attentato è di *natura* sua cosa tendente, quantunque realmente non effettuante, *danno* reale, ed ingiusto ad altri: (§. 674.)

Dunque egli naturalmente ispira *timore* dell'avvenimento di un danno ingiusto o alla Società, o qualche suo individuo.

§. 677.

Dunque egli è di natura sua cosa contraria alla pubblica, o privata *sicurezza* (V. §. 395. III.), e viola il *diritto*, che la Società, ed i suoi membri hanno di goderne (§. 209. 256.), ed il correspettivo *dovere* di non affievolirla, e di non turbarla.

§. 678.

Le antecedenti osservazioni mi danno altresì diritto ad affermare, che qualunque *altra specie* di danno, di violazione di diritto, e di dovere si potesse discernere nell'attentato,

essa

essa non sarebbe che affatto *accessoria*, ovvero *comune* frá l'attentato, ed altri atti umani, onde quì non abbisognerebbe di *speciale* menzione.

ARTICOLO VII.

DELLE *CAGIONI*, CHE RATTENGONO L'ATTENTATO ENTRO I SUOI VERI CONFINI. GRADAZIONE DI FORZE.

§. 679.

Il *non volere*, o il *non potere* sono le *sole* Cagioni, che possano impedire l'incominciamento, o arrestare i progressi di qualunque atto fisico, ed esterno dell'uomo, e perciò anche dell'esecuzione del *delitto*.

Ciò è della maggiore certezza, e fondato sullo stato *reale* delle cose, sulle leggi necessarie di *Natura* (§. 417. 526. 527. 581. 622.), nè abbisogna di apparato di prove.

§. 680.

Non è mestieri di analizzare, e di valutare qui le dette cagioni, quando soffocano l'*incominciamento* dell'esecuzione di un atto umano. L'attentato non *esiste*, e non può *nuocere* quando è soltanto deliberato (§. 603. fino al 607.): ed è evidente, che egli appunto rimane puro atto *interno*, quando non si vuole, o non si può *esternarlo*.

§. 681.

§. 632.

Non dobbiamo adunque prendere in considerazione gli effetti, ed i rapporti dell' impotenza, e del non volere che a riguardo dell' *interrompere*, o dell'arrestare che essi fanno l'esecuzione criminosa già incominciata, onde così renderla soltanto puro *tentativo*. (§. 620. 661.)

§. 633.

Ora primieramente, il *non volere* o che deriva dalla forza de' motivi resi presenti dalle sole interne riflessioni dell' uomo eccitate in lui da un ordine di idee affatto *interno*, o che deriva da questi stessi motivi, ma svegliati dall' azione accidentale degli oggetti *esterni*.

Nel primo caso l' uomo si contiene dall' innoltrare l' esecuzione del delitto in vigore di cagioni *morali* affatto *interne*, e nel secondo in vigore di cagioni *morali* di occasione *esterna*.

Così, meditando entro se stesso sulle conseguenze di un delitto, il grido sollevato dal fondo dell' anima da quell' istinto divino, ed immortale che si appella coscienza, dagli stimoli dell' onore, dalle preghiere, dalla pietà verso di un nostro simile, di cui si va a turbare il riposo, o a violare i diritti, o ad immolarlo vittima di una malvagia passione, la ripugnanza ispirata dalla vicinanza di un' azione che va a renderci, se venga scoperta, scopo dell' ira delle leggi, dell' odio, e della vendetta de' nostri simili, e cent' altre idee di questa natura, sono i casi ne' quali le *cagioni morali* interne agiscono, ma agiscono per *occasioni* del pari *interne*, onde limitare il facinoroso entro i confini del solo tentativo.

Questi

Questi stessi motivi *interni* obbliati dall' attentatore possono risvegliarsi entro di lui dal sopravvenire di un testimonio che egli tema possa svelare il suo misfatto, da uno strepito, dal calpestío, dal favellare, che ne indichino la vicinanza, e la vigilanza, dallo scoprire un apparecchio di valida difesa, e da mille altri casi di simile specie. E' però manifesto, che se queste non sono cose atte a frenare la mano del malvagio, nè oppongangli una *fisica* resistenza, talchè la di lui desistenza dal tentativo riesca *voloutaria*, e rassomigli ad un vero pentimento; pure si deve affermare che l' *occasione* che presentò i motivi *morali* di freno, *non fu* veramente *interna*, nè propria del solo di lui cuore, come nel caso di prima.

§. 683.

Passiamo ora all' altra classe di cagioni che rachiudemmo sotto alla generale denominazione d' *impotenza*. Esame fatto, o che l' impotenza deriva da una nuda *resistenza* invincibile, di un qualche oggetto esterno, che si attraversa all'esecuzione dell'atto; o dalla *violenza* recata da un Potere superiore, a cui le forze umane debbano soccombere, o finalmente alla *mancanza* sopravvenuta di vigore nelle facoltà esecutrici dell' uomo.

Qui noi comprendiamo tanto l'impotenza *assoluta*, quanto la *relativa*: (V. §. 581. 582)

§. 684.

Fra la resistenza, e la violenza evvi questa *diversità*, che

che nella resistenza di un oggetto fisico, l'accesso a lui di *natura sua* è affatto *libero*, come lo è anche il recederne.

Quindi nell'ipotesi della semplice resistenza, l'*impotenza* di spinger oltre l'atto, non è altro che l'*effetto* di una forza superiore, ed invincibile che si oppone bensì agli sforzi dell'uomo, ma non lega l'*uso* della di lui fisica *libertà*, nè scemagli il *vigor* suo naturale; ma all'opposto nella violenza, la di lui forza fisica è, per dir così, posta *fra* le *catene* (§. 636.). Onde allora all'impotenza di effettuare il divisamento proposto, si aggiunge (finchè dura la pressione, e l'urto del potere superiore) l'*impotenza* di eseguire un *altro* pensiero, che pur amerebbesi di effettuare, o di essere tratto ad eseguirne *qualch'altro*, a cui la volontà ripugna.

§. 685.

Ho detto, che nel caso della *semplice* invincibile resistenza di una cosa esterna, l'accostarsi, od il recedere dall'oggetto resistente sono cose (attesa la *natura* delle circostanze) affatto *libere* a chi tentò l'atto. Imperocchè può sopravvenire una cagione del tutto *accidentale*, e *fortuita*, che leghi la libertà dell'uomo. Ma nell'esame di quello che è *naturale*, e *proprio* delle cose, non deve l'eventualità calcolarsi per nulla. A suo luogo vedremo, se ciò importi nella criminale Legislazione.

§. 686.

Finalmente l'impotenza può derivare da una sola mancanza, o *sfinimento* di forza fisica sopravvenuta nell'uomo operante. (§. 683.)

Pare, che essa rassomigliar si potrebbe alla *violenza*, ma non la è veramente. Nella violenza, la forza fisica dell' uomo è bensì legata, ma appunto *esiste* tutta quanta.

Tutto al più potrebbe talvolta giudicarsi violenza ne' suoi *effetti* sulle forze *interne* dell' anima o represse, o disviate dalla loro tendenza da questa sopravvenuta mancanza, attesochè, ad onta di tutti gli sforzi tentati dall' anima onde agire, debbono riescire suo malgrado vani.

Un esempio, nel quale si esprimono tutte queste cagioni d'impotenza, e la loro diversa maniera di agire, lo abbiamo in un racconto trasmessoci da un celebre Filosofo Persiano (*a*).

§. 687.

(*a*) *Scheik Mossèhèdin Saadi Alschirdazi* detto volgarmente il Poeta *Saadi* nel suo *Gulistan*, cioè *Giardino delle rose*. Un uomo robustissimo pieno di presunzione nel suo rigore, e lusingandosi colla forza di fare fortuna voleva viaggiare. A tal effetto si appressò ad un naviglio che era per ispiegare le vele ond' esservi ricevuto. Ciò gli fu ricusato dal Padrone. L'atleta lo abbrancò, e gettollo nel mare. Un altro si presenta a lui, e viene in tal guisa trattato (Ecco un esempio della *impotenza* del Padrone del vascello a rimanervisi nata dalla *violenza*). Per buona sorte essi furono salvati dall' onde, e ascrissero a fortuna di ricevere costui nel vascello. Eglino giungono vicino ad una colonna eretta da' Greci in mezzo ai flutti. Il Piloto disse allora, il naviglio fa acqua, e noi siamo perduti se il più forte di noi non sale sulla colonna, e non vi annodi una corda che v' assicuri il vascello, frattanto che noi ci occupiamo a risarcirlo. L'atleta non esita, e mercè di una panca si appressa alla colonna, e la cinge di una fune, colla quale egli aveva avviluppato il braccio. In questo frattempo il Piloto la fa troncare, il vascello si scosta, e l' atleta rimane senza appoggio sulla colonna. Pel

§. 687.

Dal fin quì detto risulta I. che tutte le espresse *cagioni* o volontarie, o involontarie possono *arrestare* l' esecuzione del delitto entro confini più o meno ristretti, e perciò ridurla a semplice *attentato*.

II. Che quelle, che producono *impotenza*, sono affatto *esterne* ed agiscono sulla sola parte *fisica* dell' uomo.

III. E che finalmente o *all' una*, o all' *altra* classe debbonsi ridurre tutte quelle, che possono contenere l' attentato entro i suoi veri confini (§. 679.).

§. 688.

Riflettendo alcun poco sulla *natura* intrinseca delle cose è chiaro, che tanto il *Caso fortuito*, quanto l' andamento *ordi-*

corso di due giorni egli fu costretto a rimanersi in questa situazione spaventevole. (Ecco l' esempio dell' impotenza nata dalla *resistenza*, a cui si accoppia il caso di non poter *recedere*). Infine, addormentato da stanchezza, egli cade in mare, e dopo di essersi alla meglio sostenuto nell' onda fu spinto verso la riva. Poche radici servirongli di nutrimento, e ristabilirono le sue forze. Egli aveva sete: S' avanzò per iscoprire una qualche fontana, e per cammino scoprì gran folla di persone attorno di un pozzo, la cui acqua si vendeva una pezza d' argento per ogni misura. Egli ne pretese a forza, e atterrò parecchj uomini, ma il numero l' oppresse, e fu assai maltrattato. (Ecco l' esempio della *impotenza* nata dalla *semplice resistenza*, a cui si accoppia infine la violenza —). Finalmente egli raggiunse una caravana, e la seguì. Si ritrovarono vicini ad un b[illegible]o, che dicevasi pieno di ladri, e se ne aveva tema. Non temete nulla, disse loro l' atleta, io solo basto per trenta, e vi difenderò. Contenti della sua risoluzione i

nario, ed aspettato delle leggi fisiche di Natura non possono considerarsi *per se* stesse vere *cagioni* valevoli ad arrestare l' esecuzione di un delitto, e ad allargare, o restringere i confini dell' attentato.

Giacchè o che l'*ordine* fisico delle cose frappone un ostacolo, cui sia possibile all' uomo di sormontare, ed allora perciò appunto, che tale ostacolo può piegarsi alle *forze* umane, se l' uomo si frena dall' atto, deve ciò attribuire alla di lui *volontà*.

O che la *combinazione* fisica sia fortuita, sia aspettata guida un ostacolo producente l'*impotenza*, ed allora è chiaro, che quest' impotenza non deriva propriamente dall' accidentalità,

o

viaggiatori offrirongli delle provisioni in abbondanza. Egli mangia, e beve soverchiamente e s' addormenta. Frattanto un vecchio della carovana disse a' suoi compagni: voi avete fidanza in costui? in quanto a me lo temo più che i ladri de' quali si parla. Che sappiamo noi ch' egli non abbia divisato di abusare della sua forza per rubarci? Fu creduto ai di lui detti, e mentre l' atleta dormiva, partirono. Allo svegliarsi egli trovossi solo, e per alcun tempo errò smarrito, ma finalmente dinervato di fame, e di fatica si pose a sedere, e pianse. (Ecco l'*impotenza* a viaggiare, ed a sortire dal deserto, nata dallo *sfinimento* di forze fisiche). Un Principe, che per accidente era occupato nella caccia poco lungi da lui, gli passò vicino, commosso dalle di lui querele s' informò chi egli si fosse, n' ebbe pietà, e forni a lui tutto il bisognevole per restituirsi alla propria casa. Al ritorno egli abbracciò piangendo il proprio Padre, e disse a lui: voi avevate ben ragione a dirmi, che l' indigenza è debole, e che il braccio del povero è sempre legato.

dalla costanza di agire della Natura, ma bensì dalla *forza* intrinseca costituente l'indole dell' ostacolo istesso.

§. 689.

Dall' esercizio affatto spontaneo dell' umana volontà, e dall' esecuzione pienamente libera delle proprie volizioni fino alla più grande coazione, o alla più completa impotenza, evvi una *gradazione* di forza morale, e di forza fisica, che si dispiega, e si aumenta in proporzione de' gradi diversi di forza resistente degli ostacoli morali, e fisici, che le si oppongono.

§. 690.

Per ostacoli *morali* (che meglio io chiamerei immateriali, interni, e di sentimento) io intendo quella serie di *motivi* più o meno possenti a *resistere* alle *spinte* interne di altri motivi determinanti ad un' azione.

Quì cade in acconcio di richiamare quello, che ne abbiamo detto altrove (§. 655, 682.). Ivi accennansi parecchj fra detti ostacoli morali, la loro maniera *interna* di agire, e l'uso al quale potrebbero servire i lumi, che si acquistassero intorno ad essi.

§. 691.

Dall' apprensione del minimo incomodo fino al timore della maggiore afflizione, e del più spaventoso disastro evvi una *scala* di ostacoli morali, che vanno crescendo di forza.

§. 692.

Ciò in vero avviene, quando di *corrispondenza* l'apprensione maggiore, o minore de' mali, che vannosi ad incontrare, si faccia entro dell' anima di chi delibera (§. 448. fino al 452.),

452.), e che l'uomo li veggà, come naturali, e certe *appendici* dell' esecuzione del suo divisamento.

§. 693.

In tale ipotesi adunque, determinandosi la volontà a qualche azione, *malgrado* la resistenza contraria de' riflessi svantaggiosi, ella dimostra, ne' motivi determinanti, una *forza morale* proporzionata alla resistenza *morale*, ed una forza sempre crescente, e perciò indica de' *gradi* maggiori, a proporzione ch'essa forza vince una maggiore morale resistenza.

Gli ostacoli *morali*, de' quali noi quì ragioniamo, comprendono tanto quelli, che sono frapposti da una occasione *esterna*, quanto quelli; che sorgono da un' occasione *interna* (V. §. 682.).

§. 694.

Gli ostacoli morali finiscono di essere *puramente* tali, quando una forza *fisica* esterna incomincia ad *agire*, e ad opporsi alla direzione impressa agli *organi* esterni dall' *anima*, onde eseguire il suo divisamento (ciò che è incominciamento di *violenza*), o che afforza in se stesso un qualche oggetto fisico, in guisa che egli oppone *resistenza* all' azione fisica dell' uomo, che vorrebbe farlo piegare al suo fine, o che *affievolisce* nella macchina l' uomo istesso.

Questa forza (che però deve considerarsi non in astratto, ma nel caso *concreto* del delitto), siccome è propria di un oggetto *fisico*, ed *esterno* all' animo umano, così fa riguardare come un *ostacolo* fisico, ed esterno quello, che si attraversa all' esecuzione del delitto.

§. 695.

§. 695.

Fra i primi, e più deboli gradi di resistenze, e di violenza fino al grado sommo dell' una, o dell' altra, evvi una *scala* di forze fisiche opponentisi all' esecuzione dell' atto umano, per superare le quali è necessario un graduato aumento di *corrispondente*, e contraria forza fisica *nell' uomo*, onde giungere vincitore degli ostacoli allo scopo divisato.

Onde, facendo attenzione all' uomo, è evidente la seguente massima generale: che la energia impiegata a superare tali ostacoli va *aumentando* d' intensità, a proporzione che si aumenta la resistenza, o la violenza dell' ostacolo interno.

§. 696.

Siccome però l' esercizio della facoltà esecutrice umana dipende da un movimento della volontà, così se l' anima ha *preveduta* la necessità di fare degli sforzi di questa sorta, e malgrado pure una tale *precognizione* si è determinata all' atto che li richiedeva, o se anche non avendoli preveduti, ma scoperti soltanto nell' atto di eseguire la sua volontà, o nel proseguire ad eseguirla, pure a fronte di ciò non abbia desistito dall' intraprendere, o dall' innoltrarsi nell' esecuzione; se, dico, tutto questa avvenga, è mestieri supporre nella volontà stessa una sempre *maggiore energia* operante, ed aumentantesi di corrispondenza (poichè ogni vero sforzo non è un piacere): perciò giova arguire una proporzionata, e graduata *forza morale* di motivi operanti nell' anima.

§. 697.

Laonde, applicando le allegate generali Teorie all' argomento

mento dell' esecuzione del *delitto*, e della sua interruzione; se emerge I. che data la *scala* de' gradi diversi di forza degli ostacoli morali, o fisici opponentisi all' esecuzione del delitto, se sono superati dal facinoroso, o se cede ad essi, e dato il *grado* ove li supera, o cede, si forma una *scala* rispettiva proporzionale de' gradi della *forza* de' *motivi* impellenti la di lui volontà al delitto.

II. E quindi una *scala* della forza delle *cagioni*, che spingono all' attentato.

III. Ma ad un tempo stesso, ponendo mente ove il malvagio ha dovuto *ristarsi* dal proseguire oltre, si ha un dato certo della forza dell' ostacolo, ossia della *cagione*, che ha contenuto il delitto entro i suoi confini.

Lascio altre conseguenze, delle quali i detti principj sono largamente fecondi, perchè non interessano davvicino la criminale Filosofia.

§. 698.

Ora l' ordine delle idee mi chiamerebbe a ragionare dei rapporti dell' attentato colla *passione* criminosa, in quanto incomincia, e prosegue l'*esecuzione* del delitto; e ad applicare le osservazioni ai rapporti *speciali* dell' attentato stesso. Ma per essere ella un oggetto, che è mestieri osservare *contemporaneamente* alla pena (§. 424. —), perciò io mi riserbo a ragionarne insieme a lei. E questo è appunto ciò, ch'io m' innoltro a fare.

CA-

CAPO VII.

De' rapporti dell' attentato alla *Pena*.

§. 699.

Compete egli alla Società il *Diritto* di annettere una *pena* al nudo tentativo del delitto?

Se le compete, qual è la *specie* di pena veramente *necessaria*, ed opportuna, onde frenarlo?

Quali sono i *gradi* giusti ed utili di lei?

Ecco le quistioni, che si rimangono tuttavia da esaminare.

§. 700.

Io stimo cosa superflua il rammentare quì che contro dell' attentato *attuale* (616.) si oppone il *diritto* della Società, e dell' uomo, onde porsi al coperto dal male loro attualmente minacciato. Oltrecchè questa verità è già stata pienamente dimostrata (§. 221, 351, 352.), ella non entra nello scopo delle presenti mie ricerche. Benchè la giusta pena sia una specie di *difesa*, non è però difesa *diretta*, come la è quella, che si esercita nell' attentato attuale; bensì è cosa assai diversa (§. 288, 289, 319.).

ARTICOLO I.

Se l'attentato *meriti* pena?

§. 701.

Egli richiedesi necessariamente, che l'atto, che si vuole assoggettare a pena, sia per se stesso valevole ad apportare un *nocumento ingiusto* (§. 540, 550, 551, 569.).

Ora l'attentato reca un male ingiusto, turbando il godimento della *sicurezza*, che la Società, e gl'individui di lei sono *in diritto* di godere (§. 676, 677, 678.).

Dunque sarà cosa *giusta* opporre una *pena* all'attentato, semprechè non si possa usare di *altro mezzo*, onde impedire, ch'egli sia commesso (§. 479, 486.).

Io non parlo per ora di altri motivi a punirlo tratti dall'interesse della Società, non di non essere intimorita dalla sola *minaccia* di un male (la qual cosa produr potrebbe anche colui, che si fosse prefisso di tentare *solamente*, e non di consumare un delitto), ma di arrestare *anticipatamente* i progressi dell'esecuzione criminosa, col far cadere il castigo non sulle sole *conseguenze* del delitto (V. §. 258.), ma eziandio sulle di lui *preparazioni*. Di ciò mi sarà più opportuno ragionare più sotto.

ARTICOLO II.

De' rapporti della pena all' attentato in quanto riesce di un esito *impossibile*.

§. 702.

Abbiamo osservato di sopra, che alcune cagioni *fisiche* arrestano invincibilmente il progresso del tentativo criminoso (§. 683.).

D'altronde egli non può recare il *danno* ingiusto, a cui tende, se non col protrarlo fino alla *consumazione* (§. 656.).

Dunque nel presente caso, il tentativo riesce per se stesso di una forza *innocua*, cioè manca di quella *tendenza* malefica, per cui poteva ispirar terrore (§. 676.).

Perciò la Società, e gl' individui singolari di lei debbono essere sgombri da *tema*, ed ottengono realmente quella *sicurezza*, che in altri casi vedevano violata, e che era titolo di pena (§. 701.).

§. 703.

Sarebbe adunque cosa affatto *ingiusta*, e crudele l' opporre delle *pene* a que' tentativi, cui le cagioni fisiche rendono *impotenti* a nuocere. Infatti, se la pena non può essere altra cosa, che un mezzo *indispensabile* di difesa, non avente altro *fine* giusto, che quello di *evitare* il male del delitto (§. 390, 395, 401, 479, 486.), come mai si potrebbe ragionevol-

mento procedere a tormentare un uomo nell' atto che fra la Società ed il facinoroso la Natura stessa frappose una barriera di sicurezza assai più *ferma*, ed inconcussa che ogni più spaventoso supplicio?

§. 704.

Abbiamo osservato, che la maniera precognita, o fortuita di agire delle cose fisiche non è per se stessa cagione *efficiente* dell' impotenza limitante l' esecuzione del delitto (§. 688.). Ciò è vero; ma egli è pur vero, che l' *ordine* fisico n' è almeno causa *occasionale*: e si può dire in questo senso, che aspettatamente, o fortuitamente *somministra* le cagioni efficienti dell' impotenza, onde così talvolta chiudere l' attentato entro confini più, o meno ristretti (§. 645.).

Quindi ne viene, che la diversa *maniera* o precognita, o fortuita di agire delle leggi fisiche può essere *fondamento*, onde assicurare, o diffidare la Società, che soffrirà, o non soffrirà danno dai tentativi del facinoroso.

Ciò posto, quale *influenza* può avere la cognizione dell' ordine fisico di Natura nella Filosofia delle pene?

§. 705.

Se le cagioni di impotenza agiscono in una maniera *conosciuta*, e costante, è troppo chiaro, che l' esito nocivo dell' attentato deve *sempre* dal Legislatore riguardarsi come *impossibile*. Perciò la Società dovrà riguardarsi come affatto *sicura*: e sarebbe *ingiusto*, come poco fa si è detto (§. 703.), contro tali tentativi procedere con mezzi *penali*.

§. 706.

§. 706.

Ma mi si dirà, che chi tentò di nuocere anche per un mezzo *impossibile*, ha già *mostrato* una malefica volontà.

§. 707.

Ma basta egli ciò forse per autorizzare gli uomini a punire i loro simili? Come avere coraggio di usare di questo *solo* riflesso per decretare un supplicio (*a*)? La vendetta del *passato* può forse essere lo spirito della giusta pena (§. 42, 239, 395.)? Se l'uomo, che tentò un danno per un mezzo fisicamente, e costantemente *inefficace*, non può far temere, che lasciandolo impunito derivi danno alla Società nè da lui, nè da verun altro, che volesse imitarlo, ritentando lo stesso attentato (§. 705.) qual *merito* offrirà egli, ond' essere assoggettato a *pena*; e dove mai la Società ritroverà il *male*, contro cui sia costretta, ed autorizzata a premunirsi? Ove sarà l'*infra*-

(*a*) Filangieri mercè di una palese confusione, ed inversione d'idee ha usato di questo *solo* motivo per decretare indistintamente a qualunque attentato la pena del delitto consumato *o che l'evento abbia o no corrisposto all' attentato*, purchè l'attentato stesso sia un atto dapprima *vietato* dalle leggi civili (*Scienza della Legislazione Lib. 4. Part. 2. C. 37.* in fine). Quasichè le fattizie umane istituzioni possano far' cangiare a loro capriccio la *natura reale* degli atti umani, ed i rapporti immutabili del diritto, talchè uno Scrittore, che detta regole onde formare delle leggi, debba piegarsi alla cieca a qualunque legge civile già fatta, o a dir meglio, supponendola già fatta, di qualunque specie ella sia, decretare il supplicio ad un uomo. — Giudico superfluo di estendermi sul fondamento di questo pensamento di un tanto Scrittore, ma talvolta inconsiderato.

l'*infrazione* di qualunque *diritto*, patto, o dovere, che l'uomo serbar debba verso de' suoi simili uniti in colleganza? Ogni *violazione* di qualunque dovere sociale può esser ella esente da *danno* ingiusto (§. 559.)?

§. 708.

Si replicherà, che giova dedurre dall' attentato di esito impossibile almeno la *disposizione* ad essere malvagio.

Ma replico anch'io: o che si ha fondamento di arguire con *probabilità*, che l'uomo ritenterà lo stesso atto frustraneo; ed allora la Società dovrà riposare *tranquillamente* sotto la forza delle leggi fisiche prepotenti di Natura (§. 702, 703.); o

§. 709.

che si ha argomento di temere, che l'autore dell' attentato trascorrerà ad *altri* delitti di una *possibile* esecuzione; ed in tal caso primieramente la pena *cangia* di oggetto. In quest' ipotesi non si punisce più in vista del *passato* tentativo di un esito impossibile; ma bensì di un' *altra specie* di delitti futuri di una possibile esecuzione. Ora così siamo *fuori* dei termini della questione.

D'altronde questo motivo aggiunto può aver luogo in qualunque *altra specie* di delitti consumati: e può aggiungersi fin anche ad un' azione o *indifferente*, o *utile* alla Società (V. §. 653.).

§. 710.

In secondo luogo (seguendo il deviamento di questa questione) chieggo io, se la disposizione mostrata induca una vera *probabilità*, che l'uomo darassi in preda ad *altri* delitti?

fitti? Se sì, allora, ed allora *soltanto*, è lecito alla Società di usare delle precauzioni delle pene *correzionali*, le quali sono propriamente sole maniere di difesa *diretta* (§. 288, 329.) semprechè però non esistano *altri* mezzi acconci a rimovere il facinoroso dalle malvagie sue disposizioni (§. 479, 486.).

§. 711.

Nel caso *opposto* adunque, cioè in ipotesi, che non si abbia un fondato, e ragionevole timore, che l'uomo divenga malefico, o che esistano de' mezzi *non dolorosi* acconci a frenarlo, quand' anche si sappia certamente mal disposto, l'uso della *pena* non potrebbe essere, che assurdo, e *tirannico*. Ma, io lo ripeto, tutte queste cose sono *estranee* allo stato della questione.

ARTICOLO III.

DELLA PENA DELL' ATTENTATO NE' SUOI RAPPORTI ALLA MANIERA *EVENTUALE* DI AGIRE DELLE CAGIONI, CHE LO RENDONO DI UN ESITO *IMPOSSIBILE*.

§. 712.

Ma se l'arrestare i progressi dell' esecuzione di un delitto derivasse da una maniera puramente *accidentale*, e fortuita di agire delle leggi fisiche, quali sarebbero allora le conseguenze, che ne deriverebbero nell'economia criminale?

In

In tale ipotesi siccome la maniera *costante*, e cognita di mandare ad effetto i malvagi divisamenti deriverebbe da cagioni *libere*, proprie dell' uomo, così l'attentato sarebbe costantemente oggetto di ragionevole *timore*. La Società *non* cautelandosi, dovrebbe avventurare il suo riposo all' *accidente*; cosa che distruggerebbe la propria *sicurezza* (V. §. 395. III.).

Sarebbe dunque in *diritto* di usare a frenare quegli atti, che tentassero di turbarla di que' *mezzi*, che sono acconci a correggere ed a reprimere le cagioni *libere*. In breve allora d'andamento dell' attentato, essendo *libero*, e perciò di una tendenza *efficacemente nociva*, potrebbe essere oggetto di giusta *pena* (§. 701.).

§. 713.

Ma nel fatto *singolare* avvenuto, sottommesso all' animadversione del Magistrato, potrebbe pur esser *vero*, e potrebbe pure *constare*, che l'attentato fosse stato *rattenuto entro i suoi* confini da una forza *irresistibile* fisica, guidata dal *caso* fortuito: ed allora quali regole prescriver dovrebbe il Legislatore *anticipatamente* per detti fatti singolari? Sarebbe pur vero, che al delinquente fu *impossibile* di proceder *oltre* nell' esecuzione del misfatto.

§. 714.

Anche nel fatto singolare, perciò appunto, che l'impotenza sopravvenuta a spinger oltre il tentativo fu soltanto *accidentale*, ne viene che, giusta le maniere *costanti*, e *cognite*, colle quali in natura il delitto si eseguisce, egli riportar devesi, a riguardo del futuro alle sole cagioni *libere* (§. 712.). Sarà quindi sempre vero, che qualunque uomo ritentando di eseguire

gnire il delitto collo stesso mezzo, per *accidente* solo reso frustraneo, potrà sperare, che la sua intrapresa *riesca senza* ostacolo: e la Società avrà tutta la probabilità di *temere* il danno ingiusto, che naturalmente ne può derivare (§. 712.).

Dunque siccome il fine della pena, com' è stato sovente ripetuto, non è di far espiare il *passato*; ma bensì di provedere in futuro alla sociale indennità (§. 395.); così sarebbe *necessario* considerare l' attentato come diretto unicamente da cagioni *libere*, e volontarie; e perciò converrebbe opporvi degli ostacoli *morali* (§. 712.). Quindi per lo contrario sarebbe cosa *pericolosa* al riposo pubblico, e perciò stesso *ripugnante* alla sicurezza, affidarlo in guardia all' andamento dell' ordine *fisico* di Natura.

§. 715.

Dunque nel caso, che fra gli ostacoli morali-politici non se ne ritrovasse altro opportuno ad impedire l' attentato fuorchè la *pena*, in quest' ipotesi si avrebbe *diritto* d' irrogarla a lui (§. 701.).

Dunque si avrebbe *diritto* di irrogarla contro chi attentò, benchè per forza dell' *accidente* fosse stato *impotente* a nuocere.

§. 716.

In vista di queste osservazioni si appiglieremo noi per avventura ad una massima *opposta*? Giudicheremo il tentativo frenato da una cagione puramente *fortuita* come meritevole di una pena *eguale* a quella, che irrogherebbesi al delitto *consumato*?

Per convalidare l' affermativa, dir mi si potrebbe, che non si può ascrivere a *merito* dell' attentatore il non essere trascorso più oltre (§. 645.). Questo raziocinio estendersi potrebbe, se non a rigor fisico, certamente per morale argomento, anche alle cagioni fortuite ed *esterne* somministranti i *motivi*, che riescono freno dell' esecuzione piena del delitto (V. §. 682.).

§. 717.

E' vero, che in quest' ipotesi ascrivere veramente non si può a merito dell' attentatore la di lui desistenza. Ma egli è vero altresì, che *diffatto* egli non commise gli atti *ulteriori*, mercè i quali la detta esecuzione poteva essere più largamente protratta, e perfezionata (V. §. 646.).

Dunque sarebbe contro la *verità* di fatto il giudicarlo *reo* di questi *ulteriori* atti non commessi, e perciò stesso della *consumazione* del delitto.

§. 718.

Ora punirlo per un fatto, del quale egli non fu veramente *autore*, sarebbe egli, badando alla *natura* dell' atto stesso, cosa conforme alla *giustizia*, ed alla ragione?

Supponiamo, che egli abbia *voluti* questi atti ulteriori: ma *basta* egli ciò per assoggettarlo a *giusta* pena? (§. 573, 578.); e molto più può egli bastare, quando gli era *impossibile* l' eseguire la sua volontà? (§. 580. fino al 588.).

Questo tutto è vero, prendendo in mira la sola *natura* dell' atto. Ma questo non è tutto.

§. 719.

§. 719.

La giusta pena ha per solo *fine* di schivare un male futuro (§. 395.). *Solo* in vigore de' rapporti di un tal fine la podestà punitrice è in diritto di *afforzare*, o di *rattemperare* l'intensità delle pene (§. 401.).

Ora, in vista appunto di questo solo fine, e non consultando una malintesa pietà verso del reo, ma bensì la sicurezza della Società, oggetto *primo* della pena, al quale la sorte del reo deve essere *subordinata* (§. 163, 258, 272.), noi siamo stati condotti a considerare l'attentato interrotto dalla sola forza del *caso fortuito*, come diretto da una cagione puramente morale, e *libera* (§. 715.).

E perchè adunque nell' ipotesi di un fatto particolare avvenuto, al quale detta legge generale deve applicarsi, vorremo noi dipartirsi da questa massima, *unica* regola della Filosofia penale per aggravare la sorte del reo *oltre* il dovere?

Spieghiamo più amplamente tutto questo. Si vorrà egli *accrescere* la pena perchè la sua *passata* volontà era *maggiore* del suo atto? Ma qual *assurdo* maggiore, io lo ripeto, pel buon diritto, e per l'umanità? (§. 573, 578, 579, 586, 587.).

Si vorrà egli farlo per provedere in *futuro* alla pubblica *sicurezza*, mercè un timore comune, che riesca *freno* allo stesso atto? Allora siccome per l'interesse della pubblica sicurezza, base prima della *sufficienza* della pena (§. 391, 504, 505.) il delitto futuro deve calcolarsi quale può essere *comunemente*, e *costantemente* futuro; nè può calcolarsi *dippiù* atteso i rapporti fondamentali de' diritti del reo (401, 402, 404, 502.)

così la pena, che si infligge ad un reo di un *passato* misfatto, deve moderarsi co' rapporti, e colle leggi sole del delitto *futuro*!

Ora, eccettuati quegli atti, che in forza delle costanti e precognite leggi della Fisica riescono di un esito *impossibile*; gli altri tutti (benchè resi innocui, a cagione de' casi fortuiti) in forza appunto delle mire del delitto *futuro*, si valutano nel punirli come diretti da cagioni puramente volontarie, e *libere* (§. 712, 714.).

Dunque l' attentato arrestato ne' suoi progressi da cause *fortuite*, o si consideri *passato*, ovver *futuro*, devesi punire sempre come se fosse stato diretto da cagioni puramente *libere*.

§. 720.

Io dico dippiù. Lungi che questa maniera di punire risenta nulla di *parzialità*, o di *soverchia* dolcezza verso del reo, ella all' opposto è spinta a quel massimo grado di *giusto rigore*, ove può giugnere. Bene è vero però, che non evvi altro *punto* giusto ed utile di pena (403, 404.).

Infatti la Società può fare questo raziocinio: o che un dato tentativo, promosso da un dato interesse del delinquente, *non* incontrerà, come ho fondamento di prevedere, *veruno* ostacolo *esterno* insormontabile; ed allora io non traggo sussidio, che dalla *sola forza* della pena, per contenerlo nel suo nascimento, o almeno ne' suoi progressi. O che egli sarà per avventura arrestato da cagioni *fisiche* invincibili; ed allora io sarò sicura dippiù: io avrò la forza della pena, cui l' incer-

tezza

tezza mi dà diritto d'usare (§. 712.) *più* la forza dell' ordine fisico di Natura.

Così scorgesi chiaro se i sentimenti opposti di qualche Scrittore fondati sulla sola ragione addotta nell' obbietto, che io mi sono fatto (§. 716.), abbiano fondamento di verità, e di equità.

§. 721.

Bensì gli antecedenti ragionamenti (§. 115, 714, 717.) mi danno diritto ad affermare, che il delitto, che appellammo *mancato* (§. 649.) non badando alla forza della passione criminosa, ma soltanto alla *natura* dell' atto ed ai rapporti, che può avere coll' *accidente*, non ha nulla che *ripugni* a ricevere giustamente una pena *eguale* a quella del delitto consumato (V. anche §. 646, 647.); a riguardo poi dei *gradi* di pena, che può meritare in vista delle sue *cagioni* morali, ne parleremo a suo luogo.

Platone voleva, che, se taluno con disegno di uccidere il suo amico riesca solo a ferirlo, non venga condannato a morte; come egli pur meriterebbe; e ciò in venerazione del buon Genio, e della fortuna di lui, non affatto crudele, che si oppose alla sciagura d' entrambi risparmiando all' uno di essere ucciso, ed all' altro di essere punito di morte. Solo lo condannava all' esilio nella vicina città, lasciandogli tutte le sue rendite, ed obbligandolo unicamente a risarcire i danni recati al ferito. Voleva nondimeno, che il figlio, e lo schiavo, che avessero tentata la stessa cosa o contro del Padre, o contro del Padrone, ovvero anche i fratelli, e le sorelle con-

tro

zo l' un l' altro, fossero puniti colla morte. Per lo contrario lo stesso delitto fra Marito e Moglie vicendevolmente non venga punito, che coll' esilio (*a*).

Ma le elevazioni religiose di un' Anima greca, e le parzialità, e le distinzioni fattizie emanate da un piano creato da una vasta, e maestosa fantasia non potranno mai essere retti dettami per la ragione, che non consulta altro fondamento di fatto; che i rapporti reali della *natura* umana, nè adotta altra regola di *giustizia*, che i principj del *diritto* universale. Perciò mi si perdonerà, se io non so ammirare in questo pensamento di Platone un modello di Prudenza legislativa.

§. 722.

Conchiudo questo Articolo con una osservazione presentatami spontaneamente dai rapporti uniti delle cose. Quando il caso fortuito opera per *difetto* non frappone fra le azioni umane veruna *differenza* a riguardo della *pena*: solo la induce quando opera per *eccesso* (§. 658.). Io mi spiego.

Se una data azione del tutto libera, e producente un dato effetto venga assoggettata a pena, quand' anche vi si combini talvolta il *caso* fortuito, che ne rattenga la libertà, o la defraudi d' effetto; pure viene con *giustizia egualmente* punita, come se il caso non vi si fosse frapposto per *niente*.

All' opposto se da una data azione, dalla quale d' ordinario non deriva, che un dato effetto o indifferente, o nocivo solo fino ad un certo *grado*, derivi danno o in tutto o in parte,

(*a*) *De Legibus, et Legumlat. Dial.* IX. *pag. mihi* 585. *edit. Vincent. Lugduni* 1588.

te, *oltre* la dovuta previdenza, questo atto, quantunque nell' effetto sia *simile* all' altro, che aspettatamente produce questo stesso danno, pure *non* potrà essere con giustizia *egualmente* punito; ma unicamente essere il potrà a norma di ciò, che esigono i rapporti, che egli ha coll' effetto *ordinario*, e preveduto. Onde io lo ripeto: il caso fortuito solo è *scusa* al delitto *quando opera per eccesso*.

CAPO VIII.

DELLA *SPECIE* DELLE PENE ACCONCIE E GIUSTE DELL' ATTENTATO.

§. 723.

L' interesse, che spinge all' attentato, è della stessa *specie*, e della stessa forza di quello, che move l' uomo al delitto consumato.

Anzi non può essere *altro*, che quel *medesimo*, che invita a consumare il delitto.

Imperocchè il tentativo in generale non è, che l'*esecuzione* incominciata e protratta del delitto stesso (§. 610, 620.). In tutti i delitti di esecuzione *complessa* (§. 614.) deliberato che si abbia di commetterne taluno, quando si pone mano ad eseguirlo, è necessario di passare, dirò così, attraverso al tentativo *prima* di giungere alla consumazione (§. 618.).

§. 724.

§. 724.

D' altronde sarebbe un capriccio affatto *accidentale* quello di taluno, che intraprendesse di tentare un delitto col fine espresso di sospendere la sua opera a metà, e di non condurla al suo effetto. Qual *utile* in' generale possono infatti ritrarre gli Uomini dal minacciare solo di essere malvagi? Perciò un siffatto capriccio non potrebbe quì servir di norma *universale* alle sanzioni del Legislatore.

Dato anche poi, che volesse contemplarlo, sarebbe sempre vero, che negli *altri* delitti complessi, che si vogliono *interamente* eseguire, il tentativo viene animato dall' interesse *medesimo* del delitto intero, ispirato dall' *utile*, che il malvagio con danno altrui vuole procacciarsi (§. 433, 434, 448.).

§. 725.

Dunque le *specie* delle pene giustamente, ed utilmente assortite all' attentato saranno le *stesse* affatto *di quelle, che* sono opportune, e giuste contro il delitto *consumato*.

CAPO IX.

DEI *GRADI* DELLE PENE NECESSARIE ALL' ATTENTATO.

ARTICOLO I.

DELLA PENA *INSUFFICIENTE* PER LA SUA DEBOLEZZA.

§. 726.

DA quello che abbiamo detto nell' antecedente Capo ne segue forse, che sia *lecito* fissare contro del tentativo una pena di *eguale intensità* di quella del delitto stesso *consumato*?

Questione interessante la sociale sicurezza, e l' umanità, della quale fino al dì d' oggi non è peranche stata somministrata una filosofica e soddisfacente soluzione. Lasciamo di prendere qual norma de' nostri giudicj le leggi di due Dittatori, o a dir meglio, oppressori della libertà di Roma, macchiati dal sangue delle proscrizioni, e non aventi altro spirito, che quello di una privata ambizione, altro scopo, che il Dispostismo, ed altra prudenza, che quella, che vien dettata da una crudeltà sospettosa, per attenerci soltanto ai dettami eterni, e luminosi del diritto, e della ragione.

§. 727.

Io rifletto primieramente, che perciò appunto, che si cerca di annettere una pena al tentativo, si suppone, che *dopo*

di averla stabilita contro il delitto consumato, ciò nondimeno possono gli Uomini trascorrere a commettere il delitto istesso. Altrimenti se fosse il Legislatore moralmente *certo*, che ciò non avverrà, come si potrebbe *far caso* dell' attentato, e qual *ragione* avrebbe egli di punirlo? Perciò che il delitto fosse represso, o a dir meglio, perciò che il terror della pena avesse preventivamente annientato l' *interesse* a delinquere, non sarebbe egli perciò stesso contenuto anche l' *attentato?* (V. §. 723.).

§. 728.

Ma d' altronde come può egli accadere, che il Legislatore debba dalla comune *temere* l' avvenimento del delitto, dopo di avergli opposto una pena *opportuna*, ed *efficace*? Quell' *interesse*, che agisce infallibilmente nello spingere il facinoroso al misfatto pel piacere, che se ne ripromette (§. 433, 434, 448.) non è egli lo *stesso*, che in una maniera del pari *infallibile* deve allontanarlo dal misfatto pel dolore prepotente, che egli deve prevedere, e temere annesso alla di lui commissione? (§. 446, 467, 497, 498.).

§. 729.

Se dunque dopo ciò *rimane* all' uomo un *interesse* a commettere il delitto, ciò non può derivare se non da queste due cagioni, cioè o che il terrore della pena non sia *per se stesso* valevole a contrabbilanciare la spinta al delitto per mancanza di *intensità*, o che malgrado che pur lo sia, il malvagio nutrisca *fidanza* di sfuggirne il rigore. Altrimenti se malgrado il terror de' castighi nelle date circostanze di una nazione generalmente

ralmente *efficace* tanto per la sua forza intrinseca, quanto per la sua certezza, taluno si determinasse a commettere un delitto, un tal uomo dovrebbe riguardarsi o come un forsennato, o come un' *eccezione* di scelleratezza, la quale sola non potrebbe autorizzare il Legislatore ad un *aumento* generale di pena, la quale deve essere rattemperata, o accresciuta in vista di un dato *generale*, e *costante* come in appresso più amplamente dimostrerassi (V. frattanto §. 501, 502.).

§. 730.

Ora così essendo, se la pena fissata contro il delitto consumato non ha i *dovuti gradi* di intensità, onde produrre la pubblica sicurezza, ella è per se stessa *insufficiente* al suo fine, e crudele nella sua pratica (V. §. 421.). Inoltre ella lo diverrebbe ancor *più* se il Legislatore ne volesse far uso contro il tentativo, perchè si replicherebbe un dolore, e si replicherebbe invano.

§. 731.

Nel caso adunque, che la pena del delitto *consumato* sia soverchiamente *mite*, devesi correggere il Codice, riformare la pena, assortirne meglio la *specie*, ed aumentarne l' *intensità*, fino ai confini della *sufficienza* (494), e non inferocire inutilmente contro le *preparazioni* del delitto.

E in vero, così facendo, se la *probabilità*, ed il timore dell' attentato derivava dall' *insufficienza* sola della pena, questa probabilità svanirà da se stessa, ed il tentativo verrà con tal mezzo certamente *impedito*; e la Società sarà difesa, e posta in *sicuro* (§. 728.).

§ 732.

Ma se il tentativo nascesse dalla lusinga di *sfuggire* o in tutto, o in parte il rigor della pena, quali sarebbero allora le regole di Giustizia, e di Politica, che il Legislatore seguir dovrebbe? Veggiamolo.

ARTICOLO II.

CONTINUAZIONE

DE' GRADI DELLA PENA DELL' ATTENTATO IN VISTA DELLA *LUSINGA* DELL' IMPUNITA'.

DELLA LUSINGA *ERRONEA*.

§. 733.

La *lusinga* nata nel malvagio di sfuggire *in tutto*, o *in parte* la pena, o che ha un fondamento soltanto immaginario poggiato su di un *errore*, e sulla illusione, o che è appoggiata ad un *fatto reale*, ed a circostanze *ordinarie*.

Nel primo caso quando l'errore, o l'illusione non siano, che semplicemente *possibili*, nè possano crearsi, che nella mente di qualche *singolare* individuo, non dovrebbero mai valutarsi per *qualche cosa* dal Legislatore nei calcoli delle probabilità morali, ond' ei si dirige a fissare gli avvenimenti dei delitti, e la efficacia delle pene (V. 729.). Imperocchè l'oggetto del Legislatore è il bene di *tutta* la nazione, cioè a dire il massimo compossibile de' Privati: la base de' suoi calcoli

coli deve essere la maniera *costante* di sentire degli uomini nelle date circostanze di una Nazione (§. 501, 502, 513, 514, 516, 517.). L'*eccezione* quindi non può nelle sanzioni generali valutarsi per *accrescere* una pena certa in vista di un male *incerto*, cosa che violerebbe i limiti della moderazione. A suo luogo io mi arresterò a sviluppare questa importante, e vasta Teoria.

§. 734.

Ma se l'*errore* cagione della lusinga di sfuggire la pena regnasse *nei più* di una Nazione, quali dovrebbero essere allora le regole della criminale economia?

Io sono in diritto di affermare, che il Legislatore nell' uso delle pene dovrebbe estimare l'errore, e l' illusione non come cose prive di fondamento, ma bensì come opinioni appoggiate a circostanze *reali* di fatto. Questa conseguenza deriva dalle mire, che muovono a stabilire le pene.

§. 735.

Ed in vero per qual ragione la pena riesce ella *efficace* a reprimere il delitto? Se non perchè ella fa prevedere all' uomo un determinato male, come *certa* appendice annessa ad un atto malvagio (§. 258, 261, 417, 482, 505, 507.).

Ora egli è chiaro, che ogniqualvolta, per qualunque siasi cagione, gli uomini *non* avendo una tale previsione non la possono *temere*, ella non può ottenere il suo *effetto* (§. 247, 248, 249, 257.).

§. 736.

Dovrebbe adunque, siccome io ho detto, la lusinga dell'

impunità

impunità derivata da un errore *comune* a molti, trattarsi nella Legislazione penale non più come errore, ma come giudicio fondato sulla *verità*.

§. 737.

Del resto quest' ipotesi non può essere, che affatto *immaginaria*. Il primo castigo esercitato in una tale Società per un siffatto delitto annienterebbe l'errore, e l'illusione forzandoli a cedere all' esperienza, ed al testimonio de' loro sensi.

ARTICOLO III.

CONTINUAZIONE

DEI *GRADI* DELLE PENE DELL' ATTENTATO IN VISTA DELLA *REALE* IMPUNITA' O TOTALE, O PARZIALE, CHE SEGUE IL DELITTO CONSUMATO.

§. 738.

MA se la lusinga dell' impunità fosse veramente sostenuta, e convalidata dalla *realtà* delle cose; se certe combinazioni inseparabili dallo stato sociale ponessero il Legislatore nell' *impotenza* a punire certi delitti allor quando fossero eseguiti; quali sarebbero allora le regole di *giustizia*, e di *politica*, che dovrebbe egli seguire?

§. 739.

Sino a tanto che il malvagio, che proggetta un misfatto vede ai confini dell' avvenire errarsi avanti gli occhi o la povertà,

vertà, o la schiavitù, o la morte, che il minacciano inesorabili, e *certe* appendici della sua malvagità, egli sentesi in petto raffreddare il calore della sua rea passione. L'*interesse* derivante dalla pena ad ommettere l'atto *superando* di forza l'interesse, che lo invita a commetterlo, lo trattiene, e lo respinge dal porre la mano alla scelleratezza (§. 415.).

§. 740.

Ma all' opposto s' egli vede di potere *sfuggire* o in tutto, o in parte le funeste conseguenze de' suoi rei divisamenti, è cosa infallibile, che perciò appunto si *scema* in lui la forza dell' interesse *ripulsivo* ispirato dalla pena; e in proporzione si *aumenta* la forza dell' interesse *attraente* al delitto.

§. 741.

Perciò, fatto più coraggioso, egli trascorre all' atto malvagio con tanto *maggior impeto*, con quanto *meno* di forza agisce l' apprensione della *pena* snervata, o tolta dalla *speranza* di sfuggirla in parte, o di andarne affatto esente.

§. 742.

Quindi la passion criminosa agisce col *massimo* suo vigore, al momento che il delinquente prevede, che *nulla* deve temere di tristo dal canto della podestà punitrice, a cagione del suo misfatto.

§. 743.

Ad evitare ogni ambiguità io avverto, che quì si contempla l' interesse, non in quanto viene svegliato direttamente dal *bene*, che il malvagio si figura di ottenere dal delitto (§. 434, 448.), ma in quanto non viene *scemato* dal *male*, che vi oppone

pone la pena. L'aumento, o il decremento di lui qui non deriva da un aumento, o decremento di forza *intrinseca*, ed assoluta prodotto dalla di lui *natura*; ma bensì dalla sola apposizione, o rimozione di un *ostacolo*, il quale o reprime, o lascia libera la di lui forza di già *preesistente*. A maggior distinzione io appellerò il primo *interesse*, ed il secondo *audacia*.

§. 244.

In ipotesi adunque, che lo stato *reale* delle cose renda la podestà punitrice *impotente* a castigare o in tutto, o in parte un dato delitto, *dopo* ch' egli è commesso, in tale ipotesi, dico, la Società deve temerne l' avvenimento, se si riserbi di fare soltanto *succedere* la pena al delitto consumato (349). Quindi rimanendo *indifesa*, nel tempo che all' opposto ha *diritto* di non essere molestata dagli attentati de' malvagi, mancherebbe ad un suo *dovere* non provvedendo alla *sicurezza*, ed alla libertà de' suoi individui (§. 227.), ed esporrebbe se stessa alla perdita della propria tranquillità (§. 349).

ARTICOLO IV.

Dei giusti *gradi* di pena dell' attentato

§. 745.

In forza delle antecedenti riflessioni sull' ipotesi della lusinga dell' *impunità*, appoggiata al *fatto*, diremo noi, che il Legislatore sia in diritto di *aumentare* proporzionatamente la pena al nudo *tentativo*?.

§. 746.

Affinchè ciò sia *giusto* deve essere *necessario* (§. 400, 401.), ed affinchè ciò sia necessario deve verificarsi, che la *pena* sia l'*unico* mezzo *efficace* ad un tal fine (§. 479.). Ora, nel caso nostro, tutto questo è egli vero?

§. 747.

Riteniamo, che l'*interesse* movente al delitto qui deriva dal prevedere, che *dopo* di averlo perfezionato, *non* si ha a temere o tutto il *male* della pena, o parte di lui (§. 740, 742.): e che d'altronde questa previsione, e questo interesse, non possono essere *annullati* coll' uso della pena *susseguente* al delitto, perchè *manca* il potere di punire il delitto consumato (dall' ipotesi).

Dunque o che la Società è costretta a lasciare *senza* freno, almeno *valido*, il misfatto perfezionato: e quindi a rimanersi bersaglio della malefica attività de' facinorosi, (§. 349.) ovve-

ro le conviene, affine di evitare tanto inconveniente, frenarlo con *ostacoli*, che a lui vadano a rincontro, nel tempo che si *sviluppa*, e lo arrestino per via, *avanti* che giunga alla sua meta nociva. L'alternativa è evidente.

§. 748.

La prima di queste cose è *contraria* agli interessi, ai diritti, ed ai doveri della Società (§. 744.)

Dunque la seconda (posto che l'ostacolo sia *efficace*, cioè di fatto reprimente i progressi dell'esecuzione del delitto) è *indispensabile*, e giusta.

§. 749.

Ma la *pena* è di natura sua *efficace* a ripercuotere vittoriosamente l'impulso della rea passione, unica cagion e de' misfatti (§. 417, 446.)

Dall'altra parte col farne cadere la forza sul *tentativo* si può efficacemente rattenere la *consumazione* del *delitto*, che è la cagione unica del danno (§. 723.).

Infatti in ogni delitto di esecuzione *complessa* l'uomo deve necessariamente passare *attraverso* dell'*attentato*, *prima* di giugnere alla consumazione del suo delitto; e così prima di recare altrui il *danno* ingiusto, e conseguire egli lo scopo de' suoi desiderj. (§. 723.)

Dunque coll'*impedire* il tentativo, o almeno coll'interromperlo, si impedisce *efficacemente* anche l'esecuzione *piena* del delitto.

§. 750.

Dunque la pena, la quale o nel principio, o nel progres-

so

so dell' attentato va a romperne la *forza*, e l' andamento, mercè l' energia reprimente l' interesse criminoso, tale pena, dico, è cosa *efficace* ad ottenere il fine di rimovere il danno del delitto consumato.

§. 751.

Dunque se d' altronde le circostanze *di fatto* la rendono *indispensabile* (come tale nel nostro caso la rèndono veramente §. 748.) ella sarà in tutti *i* suoi estremi *necessaria*.

§. 752.

E' dunque pienamente *utile* e *giusto* punire l' attentato, non dico solo come semplice *minaccia* di danno, e senza recarsi al di là della consumazione del delitto, come abbiamo accennato più sopra (§. 701.); ma eziandio colle mire e coi rapporti del delitto *consumato*: e tutto ciò ha luogo in tutti que' misfatti, i quali *dopo* la loro perfezione assicurano o in tutto, o in parte l' *impunità*.

§. 753.

Ma l' audacia, e l' interesse a perfezionare il delitto ha per sola *cagione* nel caso presente la *lusinga* dell' impunità (§. 740, 741, 742.). Questa lusinga deriva dall' *impotenza* della Società a punire il delitto consumato (§. 738.).

§. 754.

Dunque *soltanto* a *proporzione*, che questa lusinga cresce, o vien meno, ed a proporzione, che il potere della sanzione si rende più o meno *inevitabile*, deve crescere, e scemare la *pena* dell' attentato (§. 424, 446, 448.).

§. 755.

Si può dunque affermare, che questa pena può, e deve *solo* occupare quel *residuo* d' impunità, che rimane *dopo* di avere stabilita la pena al delitto consumato. Ed a *proporzione*, che tale residuo è maggiore, o minore, deve crescere, o scemare la *grandezza* della pena; cosicchè, se *dopo* averla stabilita contro il delitto consumato, la lusinga dell' impunità rimane tuttavia *intera*; di corrispondenza *tutta* la pena del delitto consumato deve essere impiegata nel frenare l' attentato.

Infatti siccome in quest' ultimo caso l' interesse pel delitto *tutto* si condensa sull' attentato (§. 741.), così è *necessario* il condensare su di lui *tutta* l' efficacia della pena.

Negli altri casi poi a *proporzione*, in forza dello stesso principio.

§. 756.

Dunque devesi fissare come Teorema *generale*, che *la pena* dell' attentato è in ragion *diretta* della lusinga dell' impunità susseguente al delitto perfezionato; e che i *gradi* di essa pena debbono essere *soltanto* proporzionali ai gradi della forza di detta lusinga.

§. 757.

Mi si dirà, che dagli argomenti da me addotti deriva essere *util* cosa il punire *sempre* l' attentato, affine di frenare il delitto (§. 748.).

E perchè adunque non sarà altresì *lecito* il farlo in *tutti* i delitti, e perciò anche in quelli, che le leggi possono contenere sottomettendoli a pena certa *dopo* che sono consumati?

§. 758.

§. 758.

Io rispondo, che comunque ciò fosse utile, non sarebbe però *giusto*. Affinchè fosse cosa giusta dovrebbe essere *necessaria*, e per essere necessaria non basta, che sia soltanto *efficace*; ma è d' uopo inoltre che sia *indispensabile* (§. 746.).

Ora ciò non è indispensabile, tostochè dall' ipotesi *si può* ottenere di frenare il delitto colla pena *susseguente* alla di lui consumazione, come è evidente (V. §. 477., 478.).

Dunque la prima non sarebbe nemmeno cosa *giusta*.

§. 759.

Non è assurdo ne' casi espressi dell' impotenza a punire in tutto, o in parte il delitto perfezionato, che *prima* si applichi la pena a lui; e *indi* o in tutto, o in parte la stessa pena si distribuisca sull' *attentato*.

Imperocchè la Società deve sempre assolutamente, e prima di tutto vietare il *delitto*: e dopo ciò, in vista di premunirsi efficacemente contro di lui, vietare anche gli atti, che a lui *guidano*: e deve perciò far uso della pena a norma di quello, che la sua *sicurezza* esige; ma niente dippiù (401, 404.).

Quindi in progresso contemplando l' amministrazione di *fatto* della giustizia punitrice può il Legislatore per un anticipato ragionamento argomentare così: o che avverrà, che l' attentato solo venga commesso, e che la Società giunga ad impadronirsi del reo, ed allora ella non fa soffrire al delinquente *altra* pena, che quella, che *basta* a contenere gli altri, e lui stesso in *futuro* dal trascorrere nel delitto, perchè tale

pena

pena riesce proporzionata all' interesse, che spinge al delitto.

O che avverrà, che qualche volta per una *eventualità* si riesca a punire completamente l' *intero* delitto *passato*, che d' ordinario rimaneva o in tutto, o in parte impunito, ed allora si abbraccia in una *sola* punizione anche l'attentato: diciam meglio *tutto l' interesse*, che nell' attentato può in futuro stimolare al misfatto viene efficacemente represso.

§. 760.

Ciò che in questo caso diverrebbe assurdo, e tirannico, sarebbe il cumulare, e *dupplicare* la pena, ossia esigere la pena intera del delitto consumato, *più* la pena dell' attentato.

Conciosiacchè, siccome l' *interesse* a commettere un dato delitto negli uomini, che potrebbero divenirne rei, non può *raddoppiarsi* in vigore dell' atto di un *altro* uomo, che di già lo compisce colla *metà* sola di passione (giacchè l' interesse deriva dal sentimento dell' *utile* fondato sui rapporti, che passano fra gli oggetti piacevoli, e la sensibilità umana §. 446, 448.); così sarebbe cosa irragionevole, e *crudele* il tormentare *dippiù* un uomo, affine di apporre un altro freno *soverchio* alla passione criminosa degli altri (§. 401, 404).

AR-

ARTICOLO V.

SE DI FATTO NELLE CIRCOSTANZE SOCIALI ESISTANO VERE CAGIONI D'*IMPOTENZA* A PUNIRE ALCUNI DELITTI.

§. 761.

FIN quì noi abbiamo ragionato della lusinga del facinoroso a sfuggire la pena, supponendola fondata su di una vera *impotenza* della Società a far succedere la pena al delitto, *dopo* ch'egli è consumato: ma ad un tempo stesso noi abbiamo soltanto *supposta*, tale impotenza, cioè a dire, l'abbiamo considerata come *ipotetica*. Ora esaminando le circostanze *reali* di una vivente Società, e misurando la estensione della *cognizione*, e delle *forze*, che la Natura diede veramente agli uomini nello stato presente, questa ipotesi diviene ella verità *di fatto*.

§. 762.

Un facinoroso non può andare esente da castigo, se non o perchè la podestà punitrice non *vuole*, o perchè non *può* punirlo.

La *prima* di queste cagioni lungi dal somministrare verun *diritto* ad aumentare la pena, ella è per lo contrario per se stessa *viziosa*, nociva, ed ingiusta. La Società è in *dovere* di punire ogni sorta di delitti (§. 744.), e il massimo suo *interesse*, che è quello di coordinare tutti i suoi atti al bene di tutto l'aggregato, ne la spinge in una guisa irresistibile.

Il

Il grido della Filosofia di *tutti* i secoli i più illuminati, e di tutti i buoni governi fa altresì un eco concorde a questa massima.

§. 763.

Sotto di questa cagione, e sotto le di lui censure cadono gli infiniti *modi*, onde ne' mal diretti governi vengono protetti i delitti, e agevolata l'*impunità*.

Impunità *voluta*, ed amministrazione *tirannica* è quella, ove l'astuto, e ferreo Cortigiano, che ha rovinato un emolo colla calunnia; un tutore senza pietà, e senza coscienza, che ha dilapidato il patrimonio del pupillo affidato alla sua onestà; un venale magistrato, e concussionario, che ha venduta la giustizia, ed ha estorto il denaro del debole; l'avido usurajo, che ha smunto le fortune de' privati; un libertino, che ha turbato il riposo delle famiglie, violandone l'onore: un perfido Generale, che ha sagrificata *la gloria della sua* Patria, profuso il sangue di tanti prodi Cittadini, compromessa la sicurezza della sua Nazione; il Negoziatore, che con una nefanda prevaricazione, tradita *la fede al suo* Sovrano, immolò il destino del Trono, e la futura pace della Nazione intera, redimono sotto gli auspicj di un Buffone di Corte, o di una Favorita quella vita, che doveva essere o spenta da un capestro, o troncata da una spada, o almeno tratta fra le fatiche e le ignominie di un ergastolo, o di una galera, o chiusa fra gli orrori di un carcere perpetuo.

§. 764.

E' chiaro, che volendo in vista dell' impunità derivata

da

da siffatti vizj di governo, punire l' *attentato*, onde prevenire l' esecuzione completa del delitto, la pena, lungi dall' essere, come deve, veramente *necessaria* (§. 470.), sarebbe all' opposto per molti aspetti *tirannica*.

I. Ella lo sarebbe in se stessa come soltanto *non necessaria*. A proscrivere come *illegittima* la pena basterebbe, ch' ella fosse dettata soltanto o da un *errore*, pel quale ella fosse stimata necessaria mentre nol fosse veramente, ovvero benchè infatto risultasse necessaria, ciò fosse nella sua *origine* da un aggregato di circostanze, benchè per se stesse innocenti, pure nella loro combinazione arbitraria facessero emergere la *necessità* di punire.

E' manifesto, che la *combinazione*, potendo essere perciò stesso o casigata, o totalmente impedita da un miglior ordine di cose, *dipendente* dal *potere* stesso delle leggi, la necessità, che ne risultasse, non sarebbe veramente che *fattizia* affatto; e perciò *non* sarebbe veramente necessità.

§. 765.

Dunque la pena, che ne emanasse, sarebbe *ingiusta*.

§. 766.

II. Ma ciò non basta. Volendo da una parte lasciar sussistere un *abuso*, sorgente funesta di atti infestanti la pubblica, e la privata libertà, nè volendoli frenare con una valida riforma, che ne tronchi la prima *radice*: e dall' altra volendo far arretrare l' urto di questi stessi atti con una pena *prevenient* la perfetta loro commissione, oltre il non appoggiare la pena con una vera necessità, le si darebbe un' origine per se stessa *viziosa*, e funesta.

§. 767.

III. Ma ciò non basta ancora. La protezione, che il delitto ritroverebbe nelle sue *conseguenze*, la ritroverebbe perciò stesso assai più agevolmente ne' suoi *principj*.

Quindi la pena in que' *pochi*, ne' quai cadesse, supposta anche giusta, rendendosi *inefficace* a produrre i beni dell' *esempio*, cioè il *terrore coibente* il delitto negli *altri* uomini, acquisterebbe un *terzo* carattere d'ingiustizia (§. 403, 421.).

§. 768.

Dopo ciò sono in diritto di affermare, che la *cagione* dell' impunità, in vista della quale diviene lecito l'uso d'una pena qualunque, sia ella susseguente, o precedente alla consumazione del delitto, deve essere *non* voluta, nè fattizia, ma bensì una *reale* impotenza ad impedire *altrimenti* la di lui commissione: impotenza risultante da una combinazione di cose per se stessa *vera*, e *legittima*; e i di cui risultati siano superiori, e *indipendenti* dal potere umano.

Negli antecedenti raziocinj lo avevamo tacitamente *supposto*, ma non provato questo principio.

§. 769.

Ciò posto, e fissato così l'*oggetto* delle nostre ricerche, chiedo io: può egli avvenire, che in una Società ben costituita, e le di cui parti tutte siano ripartite, ed ordinate giusta l'*unico* modello *legittimo*, conforme alle leggi morali di Natura (§. 769.), e il quale *solo* perciò può render giustamente utili quegli atti, e quelle *provvidenze*, le quali sono necessarie al mantenimento dell' ordine di già introdotto dalle uma-

ne

ne *istituzioni* (§. 213, 214.); e può egli, dico, avvenire, che esistano dei casi, ne' quali le forze umane *non* bastino a punire il delitto *perfezionato*, onde sia d' uopo anticiparne la pena sul *tentativo*?

§. 770.

Quando non v' è o classe, o corpo morale, o uomo veruno più forte delle leggi; quando il potere esecutivo veglia esattamente sulla condotta de' cittadini, senza però violarne la giusta libertà; quando la Nazione è illuminata dall' istruzione, animata co' premj, guidata dall' opinione, avvezza coll' educazione, elevata dalla Religione, protetta dalla forza pubblica al di dentro, e dall' armi al di fuori, una tal Nazione può superar tutte le resistenze *particolari*, e sorprendere le trame de' facinorosi. Come può ella dunque temere il caso di questa impotenza?

Egli è chiaro, che la Società è *in dovere* in vista della sua preservazione di porre in opera tutti questi espedienti (§. 744.) *avanti* di procedere all' uso della pena (§. 486.), e se il deve, detti spedienti debbono necessariamente *supporsi* di già impiegati nell' ipotesi, che esaminiamo (§. 768.).

§. 771.

Un' altra osservazione è necessario di premettere, avanti di rispondere direttamente alla quistione propostaci.

Essere *più forte* della podestà punitrice — sottrarsi alla di lei vigilanza, talchè non possa giungere *a cognizione* del *misfatto* — sottrarsi alla sfera del di lei potere, talchè, anche sapendo il delitto, non possa *impossessarsi* del delinquente, e

sottometterlo al castigo; ecco tutti i *modi possibili*, mercè i quali il facinoroso può nel fatto andare esente da pena.

§. 772.

Ora esaminando lo stato di una ben ordinata Società, tutti gli annoverati *mezzi* d' impunità si possono eglino verificare?

Il primo modo di sfuggire la pena del delitto perfezionato, essendo quello, per cui il delinquente diventa *più forte* del potere esecutivo delle leggi, pare che possa aver luogo nei delitti di congiura, e di *prodizione* contro dello Stato, di usurpazione fatta da un privato del potere sovrano, di sedizioni de' partiti, di rivoluzioni promosse da una Società particolare, onde cangiare la costituzione del Governo; in breve in tutti i veri delitti di *maestà* di prima classe.

§. 773.

In essi l'*interesse* a perfezionare il delitto è *massimo*, quando si faccia soltanto succedere la pena al delitto *consumato*.

Il raziocinio, che il Sig. Renazzi mette in bocca a Catilina, è del tutto conseguente: o che la congiura divulgherassi *avanti* che sorta il suo effetto; e in questo caso, per avere io solamente *tentato* di sovvertire la Repubblica, sarò considerato esente dal delitto di ribellione, e ne sfuggirò la pena: ó che mi si concederà tempo a condurre a fine la congiura, ed allora io sarò tanto forte, che non fia, ch' io debba temere cosa alcuna dall' eloquenza e da' suggerimenti di Cicerone, e dalla forza e dall' armi di Antonio.

§. 774.

§. 774.

Dunque in questi delitti il tentativo merita una pena *eguale* del delitto consumato (§. 741, 753, 755.) (a).

ARTICOLO VI.

CONTINUAZIONE
DELL' IMPUNITA' NATA DALL' OCCULTAZIONE DEL DELITTO.

§. 775.

Il fine della pena non è di aspettare, che il delitto venga commesso affine di avere indi il piacere di punirlo; ma bensì di porre un *freno*, affinchè non venga effettuato (§. 395.).

Lo spazio adunque, sul quale deve cadere la di lei forza, è quello, che *precede* la di lui consumazione (§. 423.). Il frutto di lei è la tranquillità, e l'astinenza dal misfatto.

Ciò posto, egli è chiaro, che l'*interesse* della pena dovendo agire sull' *esecuzione* criminosa deve o arrestarla, o interromperla almeno.

Ora, chieggo io, ne' delitti, i quali per natural legge sono più degli altri *difficili* a scoprirsi, quante *più* parti dell' *attentato*

(a) Il Filangieri ragionando di questi delitti, e delle pene loro proporzionate ha dimenticato affatto di avvertire, che il nudo loro *tentativo* deve punirsi quanto il delitto consumato (*Scienza della Legislazione Lib. 4. Part. 2. Cap. 46.*). Ciò non deve recar meraviglia, perchè gli mancava il filo, ond' essere guidato a questo risultato.

tentato si sottraggono alla pena, non si lasciano forse tanto *maggiori* incentivi alla audacia criminosa? (§. 743.) E quindi non prestasi egli una *maggiore* facilità, ed un più vivo *interesse* a condurlo a fine? Ed all' opposto sottomettendo gli atti *tutti* esecutivi di simili delitti a grave, ed a maggiore pena degli altri attentati de' delitti palesi, non si accresce egli la *difficoltà* al malvagio, onde consumarlo? Non si ingerisce forse un timore *efficace* a contenerlo?

Esaminiamo amendue questi aspetti, d' onde ineluttabile deve risultare la *necessità* della pena, e quindi la giustizia del grado *maggiore* d' intensità di lei annessa all' *attentato*, che noi progettiamo di stabilire per questi casi.

§. 776.

Prima però di un tale esame è mestieri di fare dell' altre ricerche. E' necessario di scoprire prima *fino a qual segno*, atteso i rapporti *naturali* delle cose, e delle *circostanze* del sistema sociale, possa giugnere l' avvedutezza della Società a scoprire, ed a prevenire i delitti i più occultabili. Da ciò risulterà evidentemente, *fino a qual segno* giugner possa la lusinga de' facinorosi a celarsi alla vigilanza del Governo, e de' privati occupati a prevenire, e a scoprire i misfatti.

§. 777.

In generale esaminando la *natura* delle cose, è chiaro, che tutti gli *Indizj* veramente comprovanti l' esistenza di un delitto presi nella loro *realità* non possono essere, che atti liberi, ed *esterni* ingiustamente nocivi, coi quali il delitto stesso si eseguisce (§. 538, 543.) in quanto vengono a certa *cognizione* altrui.

§. 778.

§. 778.

E' vero, che gli indizj *susseguenti* all' atto fanno anch' essi *prova*; ma è ben chiaro, che a ciò non riescono, se non perchè fanno naturalmente *supporre* l' esecuzione precedente di lui; cioè a dire l' esistenza di *altri* atti precedenti fisici ed esterni capaci a recare il male ingiusto di già *seguito*.

Ond' è che quelli, che formano la base fondamentale, e l' *essenza* stessa della prova del delitto, sono gli atti *costituenti* l' esecuzione di lui. Gli altri per esserne la *conseguenza* non provano, che per *connessione*. — Tutti questi atti gli appelleremo *mezzi di esecuzione*.

§. 779.

Dato adunque, che i mezzi di esecuzione possano riescire veramente *occulti*, si rende anche occulto l' *autore* del delitto. — Dunque egli ne può godere i frutti *senza* tema. Chi infatti potrebbe accertare la podestà punitrice, che *un tal uomo* ne fu colpevole?

§. 780.

Dato adunque, che il delinquente vegga questa possibilità di occultarsi, la *probabilità* di sfuggire la pena lascierà tutto il vigore all' *interesse* criminoso (§. 740, 741, 742.).

§. 781.

Ma è cosa evidente, che perciò appunto, che detti atti, in chi li commette, sono necessariamente *esterni*, e che vanno a recar guasto agli oggetti utili altrui del pari esterni, e fisici (§. 540.), sono di lor natura *visibili*, e cadono sotto la sfera de' sensi.

Dunque

Dunque di lor *natura*, e per combinazioni spesso imprevedute al malvagio possono venire *scoperti*.

Dunque attesa l' indole delle cose il facinoroso *non può* essere veramente *sicuro* di rimanere *occulto*.

§. 782.

Dunque non gli avanza altra *lusinga* di occultarsi, se non quella, che viengli somministrata dalle *circostanze* sociali.

Ora, chieggo io, fino a *qual segno* può con ragione giungnere questa fiducia?

§. 783.

Se la Società, ed i membri di lei vegliassero *incessantemente* alla difesa de' loro diritti in tutti i punti dello spazio, e del tempo o che si renderebbe sempre *impossibile* a nuocervi anche occultamente, o almeno lo si potrebbe assaissimo *di rado*. Ma è dessa *possibile*, utile, e *giusta* questa incessante, ed universale vigilanza?

§. 784.

Scorriamo con uno sguardo rapido una Società, ed i principali di lei rapporti.

Le *private*, e dimestiche situazioni si presentano le prime, come le più famigliari, e note ad ognuno. Eccettuati quegli atti, e quegli oggetti, su de' quali personalmente, e *direttamente* ognuno può vegliare, ed eccettuato il *tempo*, nel quale ciò fare si può, vi sono pure molti altri *oggetti*, che evvi assoluta necessità di affidare all' *altrui* vigilanza, ed altri atti, ch'è mestieri commettere all' *altrui fede*. L'uomo non può ad un tempo stesso essere *presente* in più luoghi, nè sempre vegliare anche su quelle cose, che il toccano davvicino. §. 785.

§. 785.

Quanto più cresce l'altezza della sua dignità, lo splendore dell' opulenza, l'estensione del potere, tanto più *cresce* il numero, e l'estensione degli oggetti utili, la conservazione, e indennità de' quali, importando al ben essere privato, ne richiamano tutta la *vigilanza*. Ma altresì si fa sentire tanto dippiù l'*impotenza* dell' individuo ad estendere le sue cure su di essi; e cresce del pari il *bisogno* di giovarsi dell' opera *altrui*.

§. 786.

Quindi sotto il *segreto*, e la confidenza si possono commettere molti delitti, che sortano un esito *felice*, i quali quantunque in seguito si scoprano, pure ciò può addivenire assai tardi, e in tempo che la fuga, o altri mezzi pongano il delinquente *al coperto* del rigor della pena. Allora egli è evidente ch' egli *temer* non dee le conseguenze del suo delitto, e che la lusinga dell' *impunità* sorge ai confini della completa esecuzione, giovata dal segreto, e dalla confidenza, che cuopre le traccie, per le quali egli s' incammina a consumarlo.

§. 787.

Dalle parti dell' aggregato sociale, e dagli affari de' privati passiamo al corpo *intero*, ed agli affari *pubblici*. Tutto quello, che riguarda l'amministrazione politica, economica, militare, religiosa, giudiciaria, ec. di una Società, o de' corpi morali, che la compongono, non deve egli finalmente riposare sulla sola *fede* dell' *altrui* probità? Non vi deve egli essere un *confine*, ed utile, e giusto, al quale la vigilanza de-

ve arrestarsi; e che sarebbe *impossibile* oltrepassare? E che tentandolo tenderebbesi a *distruggere* ogni buon ordine di Società? Se voi impiegate una *parte* per invigilare sull'altra, non dovete voi *affidare* a questa la tranquillità, e la sicurezza, che esigete da quella? Pressochè in tutte quelle persone, e in tutti quegli ufficj, de'quali poco fa femmo parola (§. 763.), si verifica il caso della *necessità*, che strigne il Governo di riposare sull' onestà, e sulla retta condotta di persone *private*.

Ora in tutte queste posizioni quanti *delitti* possono ascondersi o in un perpetuo *segreto*, o almeno fino a che vengano *consumati* in guisa che assicurino l'impunità al loro autore?

§. 788.

Ne' limiti *indefiniti* degli arbitrj, ove i doveri, e i diritti dell' amministrazione de' pubblici affari non vengono nè esattamente fissati, nè distintamente circoscritti, quanti motivi di *scusa*, e di *discolpe* non si apparecchiano a chi ne presiede al reggimento?

Quindi di passaggio è bene di osservare, quanto il buon ordine pubblico richieggа, che in ogni ordine di ufficj, di cariche, e di dignità siano *fissate* le facoltà, a norma delle quali ognuno debba reggersi, ed amministrare.

§. 789.

Un' altra osservazione, che giova incidentemente di fare, ella è, che la *confidenza* sociale sulla onestà, e sulla condotta altrui; e la *sicurezza* dai mali, che ne possono derivare, tutta è appoggiata, e corroborata dalla *certezza* della legge generale dell' *interesse* personale. Infatti si sente tutto dì, che intanto

tanto si affida, e si riposa sul carattere di un uomo, in quanto si suppone, che operando secondo certi dettami in lui conosciuti, sarebbe *moralmente impossibile*, ch' egli se ne dipartisse (V. §. 464.).

§. 790.

Ma *oltre* i rapporti, che passano fra privato, e privato, e quelli, che l' aggregato ha con se stesso, dirò così, per le pubbliche esigenze, evvi una *terza* classe di rapporti, che il Governo sostiene con ogni *famiglia*, e con ogni *individuo* (§. 208.).

Ora anche quì avvi un *confine*, che i diritti fondamentali, e primitivi del patto sociale fra l' aggregato intero, e le di lui parti (§. 200, 209.) non permettono di violare. Il bene stesso della Società, la quiete della forza pubblica, e la confidenza, ed il riposo privato del pari il vietano. La pubblica vigilanza, ed ispezione sugli affari privati deve dunque *rispettare* un tal *confine*. Ma quale egli è?

§. 791.

Le leggi, dice ottimamente il Filangieri, non dovrebbero *mai* penetrare nelle mura *domestiche*. L' ordine pubblico, la tranquillità privata, la sicurezza del cittadino richieggono, che la legge non cerchi di voler *tutto* sapere, di voler tutto vedere: esigono, che l' autorità *si fermi* innanzi la porta della sua *casa*: che rispetti quest' asilo della sua pace, e della sua libertà: che non cerchi d' indagare i suoi pensieri: che lo consideri come innocente, ancorchè reo, purchè il suo reato non si manifesti (*a*).

(*a*) *Scienza della Legislazione Introdux. Prospetto del Lib. V.*

§. 792.

E' vero, che avendo indizj, che nel seno di una famiglia, e nel segreto delle domestiche mura si ordisca qualche cosa di contrario al ben pubblico, o privato, la pubblica podestà ha diritto, ed interesse di venirne al chiaro. Quindi le ricerche, le perquisizioni, e le esplorazioni d'ogni genere le divengono mezzi *necessarj*, e perciò *giusti*, e *doverosi* (§. 221, 224, 227.), affine di porsi in guardia, e di respingere ogni sinistro evento derivante dall'altrui scelleratezza.

§. 793.

Dunque allora è cosa importante, ed altresì un *dovere* in lei di esercitare la più assidua, e circospetta *vigilanza* su de' privati cittadini.

§. 794.

Ma è ben altra cosa il dire, che avendo argomenti, onde diffidare degli andamenti d'un privato, *sia utile*, e *giusto* lo spiarlo fin entro il segreto della sua casa, e dal dire, che sia acconcio, e giusto il farlo *per sistema*, abbiasi o no sospetto della di lui reità.

§. 795.

Le cure, e la vigilanza pubblica debbono tendere ad *allontanare*, o a rimediare ad *un male*, non mai ad impedire, o a togliere un bene (§. 192, 193, 194, 200, 517, 558.). Ora una esplorazione fatta per *assoluto* sistema è cosa oltraggiosa alla *privata libertà*: ella pone in un *costringimento* ingiusto il cittadino. Quante azioni altrui non nocive, e perciò socialmente *lecite* (§. 550, 569.) sarebbe egli costretto ad om-

met-

mettere, in vista di questa odiosa esplorazione? Perciò la libertà giusta individuale non sarebbe ella violata? Quanta inquietudine, e quanto movimento nel Governo! Quanti immensi, e mal sicuri detaglj, quante persone, quante spese gravose impiegate in simile, inquieta, ed abborrita amministrazione!

§. 796.

Io non insisto assai su di questo soggetto. M' astengo dal salire fino a' primi principj dell' *unione* sociale; co' quali dimostrerei potrei, che la libertà domestica è uno di que' diritti, che la Società può bensì *modificare* negli effetti esterni, come quelli della libertà individuale, del dominio, e della diffesa (§. 191, 210.); ma ch' egli è tanto *proprio* dell' uomo, ed *anteriore* alle fattizie umane istituzioni, quanto lo sono tutti gli enunciati diritti (§. 126. fino al 134, 190.); che anzi la libertà *domestica* non è che un modo di essere della libertà *naturale*, non donata, ma solo *modificata* dalle circostanze sociali.

§. 797.

Conchiudiamo. O che un privato attenta contro oggetti, o contro le persone poste *fuori* della di lui casa, ed allora egli cade sotto alla *pubblica* vigilanza, perchè deve necessariamente uscire dai confini, ch' ella ama, e deve rispettare.

§. 798.

Si noti, che in questo caso egli non può nuocere, se non spandendo *al di fuori* la sua malvagità.

Dunque se la pubblica podestà rispetta il segreto domestico,

mico, astenendosi dal penetrarvi quando la manchino *in fatto* gli argomenti di timore (§. 792, 793, 794.), non può perciò stesso violare con tale procedere la comune *sicurezza*.

§. 799.

O che il facinoroso componendo una data famiglia, o unione domestica, attenta contro oggetti, e persone, che la compongono, ed allora subentrà il diritto di *difesa* de' privati loro competente in *mancanza* di quello di tutto l'aggregato (§. 351.). Così *preservata* viene la famiglia, e gl' individui, che la compongono dagli attentati della malvagità.

Ciò si eseguisce tanto *più* attivamente, ed esattamente di quello che far potrebbe la forza *pubblica*, quanto più l'interesse personale, che viene minacciato, è più forte, attivo, e vigilante di quello che altri possano assumere in favore di un terzo, e quanto *minore* è la distanza, che passa fra l'offensore che attenta, e l'offeso che veglia alla *propria indennità*.

§. 800.

E' ben vero però, che la forza pubblica impetrata dal cittadino deve accorrere al di lui soccorso (§. 221. 224. 227.), e che a lei *sola* è riservato lo *stabilire* e l'*infliggere* la pena (§. 294.). Rammenti il Lettore, che qui noi ragioniamo soltanto dei confini della *vigilanza* contro i delitti, e non dell'esercizio delle pene.

§. 801.

Dunque esaminando da Socinek poco di questo terzo aspetto, non risulta altrimenti da lui un nuovo campo all' occultazione di nuovi delitti, ma bensì tutti i risultati risolvonsi

sulle

sulle sole *private* circostanze, che osservammo le prime. (V. §. 784. 785. 786.)

Ciò premesso, ripiglia mo i due aspetti, intorno a' quali ci siamo proposti di fare le nostre *ricerche*. (V. §. 775.)

ARTICOLO VII.

PRINCIPJ FILOSOFICI INTORNO ALLE PENE DE' TENTATIVI DI QUE' DELITTI, CHE PIU' DEGLI ALTRI SONO DIFFICILI A SCOPRIRSI.

§. 802.

Esaminando i rapporti delle cose che abbiamo sott'occhio, abbiamo ritrovato che la pena, oltre essere proporzionata alla forza dell'interesse, che spinge al delitto, svegliata dal sentimento dell'utile, che da lui ne può derivare, deve inoltre essere proporzionata alla *lusinga* di sfuggire la pena contro di lui statuita. Ora ne' delitti, che più degli altri possono *occultarsi*, la lusinga dell'impunità non può nascere che dalle circostanze dello stato *reale* delle cose, e dalle combinazioni sociali, come abbiamo osservato (§. 776.). Noi abbiamo e le une, e le altre in generale esaminate.

Da ciò risulta I. che agli scellerati non toccò in sorte l'anello di Gige, onde ascondere *certamente* la mano che opera il misfatto; ma bensì ogni atto, col quale il malvagio tenta di eseguirlo, può di *natura sua* cadere sotto alla *comprensione* altrui, e palesarne l'autore. (§. 781.) §. 803.

§. 803.

Risulta in II. luogo, che veramente vi sono de' delitti, i quali, attese le *circostanze* sociali, possono a preferenza di molt'altri rimanere *occulti* (§. 784. fino a 796.); ma ad un tempo stesso risulta, ch'evvi anche più d'una semplice, e nuda *possibilità* fisica a scoprirli, e che spesso cangiandosi i rapporti fra il facinoroso, e la Società, il misfatto può essere *scoperto* agevolmente; onde la di lui occultazione non è effetto che dell'*accidente*. La vigilanza, e la difesa della Società, e de' privati, che sono interessati a vegliare all'immunità degli oggetti de' loro diritti, sono cose che *compromettono* sempre la *sicurezza* del delinquente. (§. 798. 799.)

§. 804.

Può adunque, e deve il facinoroso, attesa la *natura* delle cose, e delle *circostanze* dello stato sociale, temere di essere *scoperto* ad ogni atto, con cui incomincia, ed innoltra l'esecuzione criminosa.

§. 805.

Ma se ne' delitti, i quali di lor natura, o per le sociali situazioni sono più degli altri difficili a scoprirsi, l'*attentato* non venisse sottomesso a pena, e ad una pena *maggiore* di quella de' delitti palesi, non si presterebbe egli allo scellerato una facilità *maggiore*, ed un *più vivo* interesse a condurlo a fine?

Ecco il discorso, che in quest'ipotesi egli fare potrebbe: La maniera colla quale si può perfezionare il delitto, ch'io vo a commettere, è per se assai *occulta*. Quindi posso bene arris-

arrischiarmi a tentarlo, perchè è più *probabile* ch' io possa riescirne felicemente, di quello ch' io vada ad incontrare male alcuno.

Sono poi ben felice, perchè io non debbo temere che nulla, o poco pel *tentativo*. Giacchè o ch' io vengo, per accidente, scoperto *avanti* di condurlo a fine, ed allora il male che mi sovrasta è *nullo*, o assai *piccolo* in confronto del bene, che tento di procacciarmi:

O ch' io non vengo scoperto, come ho fondamento di sperare, ed allora *dopo* di avere condotto a fine il mio delitto, posso rimanermi sicuro, perchè non rimangono traccie *precedenti* ch' io ne sia stato l' autore.

§. 806.

Ne' delitti *palesi* l' unico sentimento, che può rendere audace taluno a tentarlo, è la *fiducia* di avere *tempo*, e maniera, onde *scampare* dalle mani del potere esecutivo. Ma il timore delle Leggi, la certezza di essere additato reo, d' incontrarne l' infamia, che perseguita da se sola, e punisce il malvagio anche nel silenzio, e nell' indolenza del Governo, il pericolo di subire l' ira della parte offesa, i disagi di una vita errante, e sempre inquieta, e mill' altre appendici di questa natura agiscono sull' anima del delinquente, e sono valevoli spesso a respingerlo dal misfatto; e segnatamente quella classe di persone, che per la loro situazione, educazione, e principj sono in ispecial modo sensibili all' apprensione degli annoverati inconvenienti. Ma ne' delitti *occulti* si può egli riuscire di contrapporre alla passione criminosa tutte

queste forze combinate? E' chiaro, che in essi verun uomo *non può* fondatamente tali cose temere. (V. §. 784. fino al 789.)

§. 807.

Mi si dirà che se può accadere, che l'attentato venga scoperto, per esser egli di natura sua atto fisico, ed esterno, egli può ben anco *far prova dell'esistenza* del delitto consumato.

Ma che perciò? Se di questa riflessione si volesse far uso onde *esimere* l'attentato de' delitti occulti dal rigor della pena, e da una pena assai *più grave* di quella de'delitti palesi, si cangierebbe affatto lo stato della quistione; diciam meglio allegherebbesi una cosa *inutile* al presente caso.

§. 808.

Imperocchè, se un atto non si può nella legislazione penale valutare se non in quanto fa *prova dell'esistenza* d'un delitto consumato, perciò appunto deve necessariamente supporsi, che l'*attentato* non siasi arrestato entro i suoi confini, ma bensì che il malvagio abbia trascorso a recare il danno ingiusto del delitto *perfetto*.

§. 809.

Dunque s'egli non si voglia *punire*, fuorchè in questo caso, egli non si vuole punire se non quando non è realmente *più* attentato.

§. 810.

Dunque dal momento, che la deliberazione criminosa s'incomincia a manifestare, fino al punto che spingesi alla

consu-

consumazione, si lascia *libero* il freno alla malefica attività dello scellerato.

§. 811.

Dunque in que' delitti che di lor *natura* più degli altri sono *occultabili*, la Società non è abbastanza difesa dall' uso della pena *susseguente* alla consumazione del delitto, ma anzi all' opposto lo agevola, e favorisce.

§. 812.

Diremo adunque, che sia cosa utile, e giusta di sottomettere *tutti* gli atti esecutivi di simili delitti a grave, ed a maggior pena degli altri attentati dei delitti palesi? — Ecco l' altro aspetto, che si proponemmo di esaminare. (§. 775.

§. 813.

Ma qui sento, che mi si potrebbe obbiettare, che annettendo una pena all' attentato si rende il delitto di una scoperta difficile assai *più*, che lasciandolo o impunito, o soggetto a più leggiera pena. Imperocchè si aumenta l' interesse del facinoroso a studiare ogni mezzo onde sfuggire un male o assoluto, o relativamente più grave dell' interesse, che lo allettava al delitto.

Dunque sembra, che coll' uso di questa pena vengasi in tal qual guisa ad esporre a *maggior rischio* la sociale sicurezza.

§. 814.

Ma io rispondo primieramente, che nell' occultazione evvi un confine, cui è *impossibile* al facinoroso d' oltrepassare. (§. 802.)

Dunque giunto ad esso, qualunque di lui sforzo sarebbe *vano* per ascondere le opre della sua malvagità.

La sociale *sicurezza* non potrebbe adunque dalle specolazioni, e dal segreto del malvagio essere, per una misura *indefinita*, compromessa, e violata.

§. 815.

In 2. luogo io dico, che anche non annettendo una pena all' attentato, ma serbandola al solo delitto consumato, egli spingesi alla *massima* sua occultazione. Non è egli chiaro, che il malvagio sente di dover seppellire nel più cupo secreto *tutta* la *traccia* di quegli atti, che possono scoprirlo reo? (§. 777. 778. 779.)

Dunque, anche col punire il solo delitto *consumato*, egli ha tutto l' interesse di occultare anche l' *attentato*.

§. 816.

Aggiungendo adunque ne' delitti più degli altri occultabili una pena all' attentato, o aggravandola, non si arreca un nuovo *nocumento* alla pubblica, o privata sicurezza.

§. 817.

Ma se all' opposto egli si lascia o esente, o meno aggravato di castigo, si lascia al facinoroso, io lo ripeto, l' adito *aperto*, e vivo in lui l' *interesse* ad arrischiarsi a tentare l' esecuzione del delitto, ed a provarsi se gli possa riescire affatto occulto. L' evento, qualunque siasi, non compromette mai: perchè o che riesce a seconda de' suoi voti, ed egli va impunito; o che nel frattempo dell' esecuzione incontra d' essere scoperto, ed egli è del pari o salvo, o assai poco sciaurato in confronto del bene ch' egli sperava. (§. 805.) Laon-

Laonde è d' uopo precludere questo *adito*, e toglier questo giuoco di sorte, il di cui pro' e contra è sempre *favorevole* al reo.

§. 818.

Ora a ciò si riesce annettendo all' attentato una *grave* pena della specie medesima del delitto consumato. Imperocchè, così facendo, l'atto, il di cui evento qualunque si fosse, riesciva favorevole al reo, gli presenta nel caso della scoperta precedente alla consumazione del delitto una pena *certa*, e proporzionata all' interesse, che lo spinge ad operare il misfatto: Ad *ogni atto* deve tremare d' incontrare quella morte, o quell' altro supplicio che serbato viene al delitto, colla sola differenza di qualche piccola gradazione, come in appresso spiegheremo. Quindi *ogni atto*, segnato dall' *incertezza* a sfuggire la pena (§. 804.), va accoppiato dal *terrore* d' incontrarne la severità.

Dunque così il delitto fino nel suo *incominciamento*, ed in ogni momento de' suoi *progressi* incontra delle *difficoltà*.

§. 819.

Ora quanto ciò è utile ed *efficace* a respingere taluno dall' eseguire un' azione! Chi conosce il cuore dell' uomo ben sa ch' egli è vero che spesso egli delibera qualche cosa, da cui anche ne può derivargli qualche *male*. Ma egli sa altresì bene, che, fino a che vede le cose in una certa *distanza*, può andare o in tutto, o in parte sgombro da tema. Ma posto indi *all' atto* la vista vicina de' mali, che fannogli appendice, svegliano in lui fremito, e timore. L' im-

magi-

maginazione meno sopraffatta dall' aspetto favorevole degli avvantaggi, che l' eloquenza della passione, e l' illusione dell' immaginazione dipingevano, e promettevano sceveri da dispiaceri, e da sciagure, ovvero presentavano accompagnati bensì da qualche nocumento, ma però posto in tale distanza, che ne rendeva attenuata l' apparenza, ed affievolita l' energia, l' immaginazione, dico, allora dà luogo alla forza della *realtà*. Lo scellerato sente impensatamente raffreddarsi in petto l' entusiasmo *del delitto*, per dar luogo al terror salutare della pena, talchè a proporzione che più lungo è il cammino, per cui deve innoltrarsi, onde giugnere fino al compimento *del* suo delitto, egli vede stendersi avanti a lui una serie più *lunga* di momenti e di pericoli, ognuno de' quali gli presenta l' avvicinamento della podestà esecutrice, e la sanzione tremenda delle leggi, che gli sovrasta inesorabile per gettarlo fra gli orrori della schiavitù, o dell' indigenza, o per inviarlo ignominiosamente ad un patibolo.

§. 820.

Dal fin qui detto adunque risulta essere non solo cosa utile, ma veramente *necessaria il* sottomettere a pena *gli atti tutti* esecutivi di que' delitti, che *più* degli altri sono occultabili.

§. 821.

Soddisfatto così ad ambe le ricerche, che altrove si proponemmo, passiamo a fissare quali debbano essere i gradi di intensità di queste pene.

AR-

ARTICOLO VIII.

CONTINUAZIONE
DE' GRADI DELLE PENE DEGLI *ATTENTATI* DE' DELITTI DI *DIFFICILE* SCOPERTA.

§. 822.

La pena dell' attentato viene sempre in *supplemento* di ciò che manca all' efficacia della pena del delitto consumato. (§. 727. 728. 729.)

Dunque la *forza* dell' interesse del facinoroso ad incominciare, e a proseguire il delitto deve calcolarsi a *fronte* degli ostacoli, o della facilità, cui la pena del delitto consumato può opporre, o rispettivamente lasciare al suo mal talento.

§. 823.

Questo interesse scellerato *cresce* a proporzione, che l'attentato s' *innoltra* verso la perfezione del delitto (§. 655. 682. 693. fino al 698.). Deve dunque del pari crescere la *pena* a proporzione che l' attentato si fa più *prossimo* (§. 654.) alla consumazione: e sarebbe *ingiusto* il violare questa legge di gradazione. (§. 424.)

§. 824.

Questa economia *graduata* di pene sulle *parti diverse* dell'

atten-

attentato quanto sarebbe *utile*, e perciò conforme alla sana Politica, altrettanto sarebbe *nocivo* il sovvertirne l'ordine.

Ne' punti diversi dell'attentato si verifica un *grado* diverso d'*interesse* impellente al delitto, come poco fa si è detto: e ne' punti diversi dell'attentato si verifica che l'uomo deve avere nella pena un freno *maggiore* per non commettere l'atto, che vieppiù si *approssima* alla consumazione del misfatto.

§. 825.

Ciò non basta. In ogni punto più innoltrato dell'attentato se la Legislazione deve opporre un ostacolo più forte ai progressi di lui, deve anche offrire un motivo di *pentimento* al reo, onde ritrarsi dai primi passi, ch'egli mosse nella via del delitto. Ora questo non si ottiene solamente in proporzione dello spavento di una maggiore pena annessa all'atto ulteriore non peranche eseguito; ma altresì in ragione dell'*interesse*, che uno ha d'incontrare la sola pena dell'atto già commesso, esaminando, e combinandolo co' suoi bisogni, colle sue inclinazioni, e colla sua attuale situazione. Spieghiamo estesamente tutto questo.

§. 826.

Ella è regola di giustizia, e di politica, di guardarsi d'*impegnare* il facinoroso a proseguire un misfatto mercè una mal intesa economia penale.

Se un uomo, che vede un nemico alle spalle risoluto di ucciderlo, si getta in un fiume per tentare di salvarsi a nuoto, credete voi che lo farebbe egualmente, se si lusingasse di poterlo vincere colla forza, o colla pietà, ovvero di subire soltanto qualche percossa?

Il timore di affondare nell' onda nell' un caso è *meno* possente del timore di una *certa* morte dalle mani del suo feroce, e più forte persecutore, perchè presenta la *possibilità* di scampare la vita col nuoto.

Ma nell' altro caso questa lusinga sarebbe *meno* determinante, se a fronte le si ponesse l' altra *lusinga* d' incontrare col suo nemico un male certo bensì, ma in se stesso *minore* del male incerto, ma in se *massimo* di annegare.

§. 827.

Applichiamo pertanto l' esposta legge onde agisce il cuore umano al nostro proposito. E' cosa ben naturale, e confermata dall' esperienza, che l' *incertezza* di poter riescire, ed il *timore* di essere scoperto, agiscono *sempre*, o più, o meno sull' anima di un uomo nell' atto di commettere un misfatto. Egli è *maggiore*, o *minore* a proporzione che i mezzi, ch' egli sceglie gli sembrano più o meno *efficaci*, o più o meno segreti. (§. 779. 780. 803. 804. 818.)

§. 828.

Questo *timore* non è precisamente, e direttamente quello della *pena*, ma piuttosto una *modificazione* di lui indotta dalle circostanze, che possono più o meno lusingare di *evitare* qualunque funesta conseguenza derivante dall' azione criminosa.

Egli è in ragion *composta* della grandezza della pena, e della forza resistente, e della sicurezza maggiore, o minore, che il facinoroso sente potersegli opporre onde difficoltargli, o agevolargli l' esito felice del delitto. Se eccettuiamo un forsennato o per carattere, o nel momento del delitto, ogn'

altro uomo, che usa di ragione, non può andare *incontro* ad un male conosciuto *certo*, *inevitabile*, e la cui intensità sia atta per se stessa ad *ammorzare* tutto il piacere, che da un determinato atto gli poteva derivare.

§. 829.

Dunque è d' *uopo* di fare in guisa, che l' accennata modificazione di *timore* *superi* sempre di forza l' interesse del facinoroso ad innoltrarsi nell' esecuzione del delitto.

§. 830.

Ma se dalla gravezza della pena del delitto consumato fino a quella che si stabilisce contro dell' incominciamento dell' attentato *non* si serbasse una *graduale* proporzione, si potrebbe ciò mai ottenere?

A proporzione, che l' uomo s' innoltra nell' attentato, egli ha un numero *minore* di atti da compiere, onde giugnere alla consumazione; e ad un tempo stesso un *minor numero di* momenti *incerti*, e segnati da timore da trascorrere (V. §. 818.); e d' altronde la sua *pertinacia* suppone in lui una *più forte*, e più continuata passione criminosa. (§. 655. 693. 696. 697.)

Il sentimento dunque della difficoltà si *scema*, e rimane la *forza* dell' interesse criminoso.

La *sicurezza* adunque della Società richiede, che nell' attentato prossimo debba *aumentarsi* il grado della pena *al di sopra* di quella che irrogata viene all' attentato rimoto, onde così *rinforzare* contro il delitto il freno indebolito dai progressi del malvagio.

§. 831.

§. 831.

Per la ragione de' correlativi *contrarj* scorgesi, che negli atti più *remoti* dell'esecuzione criminosa questo grado maggiore sarebbe *soverchio*, e quindi *ingiusto*. Si noti, che nelle cose di fatto della penale legislazione non devesi giammai dimenticare di riportare le nostre idee all'unica pietra di paragone, che lo può palesare o giuste, o ingiuste, voglio dire la *necessità*. (§. 470.)

§. 832.

Ma supponiamo che si violi questa gradazione o *per eccesso*, o *per difetto*. S'è per *difetto*, la pena è doppiamente mala; perchè non difende la Società dal nocumento del delitto, ed assoggetta un uomo ad un inutile dolore. (§. 421.)

§. 833.

Se poi la pena pecca per *eccesso*, allora oltre essere *ingiusta*, produce un altro inconveniente. L'interesse, che il delinquente sente a sfuggire quella, che egli ha già *meritata*, non solo si accoppia al desiderio dell'*utile* ch'egli spera dal delitto, ma inoltre, essendo l'accennato interesse in se stesso *maggiore* a proporzione, che la pena incorsa è più *grave*, rende *meno* temibile l'incertezza di riuscire nell'intrapresa criminosa. Quindi questa *incertezza*, produttiva del timore d'incontrare la pena annessa alla consumazione del delitto, lo scoraggisce *meno*: ond'eccolo così *impegnato* nella via del misfatto, senza potere *utilmente* arretrare.

§. 834.

Perciò risulta, che col *non* serbare la proposta gradazione

ne nell'uso delle pene, contro le *parti diverse* dell'attentato, oltre il fare una cosa contraria alla necessità, ed alla giustizia, si effettua altresì una cosa *nociva* alla pubblica, e privata sicurezza, ed al fine anche puramente *politico* delle pene.

§. 835.

Tutta questa Teoria riguarda *ogni maniera* di attentati di qualunque *specie* di delitti. Perciò deve verificarsi anche in quelli, che compongono l'esecuzione dei delitti *occulti*. Ma perciò stesso, per questa parte, restano pareggiati a quelli d'ogni altra sorta di delitti anche palesi, nè si vede, che meritino una pena *maggiore*. Ora chieggo io, questa pena maggiore è ella veramente *necessaria?*

§. 836.

L'interesse, che anima il malvagio negli attentati dei delitti occulti, è *maggiore* di quello che lo muove negli attentati de' delitti palesi. In essi più *grande* è la lusinga di *sfuggire* la pena, *minori* gl' inconvenienti annessi naturalmente all'azione, e *maggiore* la facilità di condurre a fine il reo divisamento. (§. 805. 806.)

Quindi un *grado maggiore* di energia vien *tolto* al terrore della pena *susseguente* al delitto: Onde *maggiore* è il residuo di pena, che avanza da distribuirsi anticipatamente sull' *attentato*. (V. §. 755.)

§. 837.

Dunque, serbata l'ennunziata legge di *gradazione* penale fra le parti prossime, e le rimote dell'attentato, devesi ne' delitti più occultabili *aggravare* ogni grado della scala delle

pene,

pene, stabilite ad ogni passo progressivo di lui, talchè fatto il paragone fra la scala delle pene proprie degli attentati de' delitti palesi, e quella de' delitti occulti, ogni *grado* di questa deve racchiudere in se stesso *più* di forza *dolorosa*, e terrifica, che ogni grado di quella.

ARTICOLO IX.

Dell' ultima cagione, che favorisce l'impunita'. Pena occorrente.

§. 838.

Sottrarsi alla sfera del potere esecutivo delle leggi, non col divenire mercè del delitto più forte di esse, ma, benchè *incapace* di resistere, scamparne colla fuga, o col celarsi, o con altri modi, talchè anche sapendo il Governo il delitto, e il di lui autore *non sappia* come impossessarsene, e sottommetterlo a castigo; ecco il *terzo*, ed ultimo de' modi, onde il reo può andare *esente* da una meritata pena. (V. §. 771.)

E' cosa troppo naturale, che un uomo mal inclinato, potendosi ripromettere effettuato il suo delitto di riescire a sottrarsi così alla pubblica forza, questa lusinga lo renderà *audace* ad intraprendere il misfatto. (§. 740. fino al 744.)

Ora in una ben costituita, e rettamente amministrata Società (V. §. 560. 768. 769. 770.) può egli quest' *ultimo* modo

modo di sfuggire la pena, veramente *riescire*; onde lo scellerato, che medita il delitto, possa sperare che gli gioverà a ritrarne l'utile solo, senza subirne le funeste conseguenze opposte dalle leggi?

§. 839.

E nel caso, che il delinquente lo possa effettuare, e sperare; e posto che tutti gli altri mezzi *non* dolorosi siano frustranei (§. 488.) sarà egli *necessario* di punirne l'attentato? E *risultando* ciò essere necessario, quale sarebbe la giusta *misura* della pena?

Ecco le ricerche, che tuttavia richiamano la nostra attenzione, onde ridurre a fine il nostro esame sui varj aspetti del tentato delitto.

§. 840.

Uno sguardo solo indagatore sulle *situazioni* giornaliere di qualunque Società, immaginata anche *la meglio organizzata*, e la più attentamente amministrata, basta per convincerci che parecchie *occasioni* ricorrono, nelle quali un delinquente qualunque, benchè infinitamente *più debole* della forza pubblica; pure *dopo* il misfatto *può* sottrarsi dalla sfera della di lei attività, e mettersi in salvo dalla persecuzione delle leggi punitrici. Benchè al momento di eseguire un misfatto il facinoroso non impenni le ali, onde alzarsi a volo per l'aria lasciando il restante degli uomini striscianti sulla superficie del globo, ovvero non si asconda entro le viscere della terra, o nel fondo de' mari; pure egli è vero che i custodi della pubblica sicurezza non occupano tutti i *punti* del suolo di

uno

uno Stato, o ne cingono insuperabilmente ogni *confine*, e possono essere sempre o così vigilanti, o così pronti, onde accorrere in tutti i luoghi, ed in tutti i momenti, ne' quali si può commettere un delitto, affine di prevenirlo, o di interromperlo.

§. 841.

Quindi parecchie *occasioni* si presentano al malvagio, nelle quali non abbisognando egli nè delle tenebre, nè del segreto, ma della sola *lontananza* della forza pubblica, e con essere egli d'altronde *superiore* alla sola resistenza parziale, e individuale de' privati, che tentano di difendersi contro di lui, può ottenere di consumare il suo delitto, ed indi colla fuga, o con qualch' altro mezzo può sottrarsi alla insecuzione, ed alla forza del Governo.

§. 842.

Dato adunque, che egli si ritrovi in taluna di queste *situazioni*, o se le procuri, può ragionevolmente più o meno ripromettersi l' *impunità*. Quindi si fa *audace* a trascorrere al misfatto.

§. 843.

Da ciò chiaramente emerge quanto sia *necessario* e giusto alla pubblica tranquillità e sicurezza, e perciò cosa *doverosa* alla Società (V. §. 744.) il *togliere*, o almeno *sminuire*, più che sia possibile, tutte le occasioni, dalle quali ne' mal inclinati potrebbe nascere questa lusinga, e fomentarsi questa malefica animosità.

§. 844.

§. 844.

Qui cadono in acconcio tutte le riflessioni, che sono state fatte sul *danno*, e sull' *ingiustizia* degli asili, e sull' utilità, e giustizia della *consegnazione* scambievole de' rei che fannosi l' une le altre le nazioni finitime. (Vedi su di quest' ultimo Articolo per quello, che riguarda la *giustizia*, quanto ne abbiamo detto nel §. 273. 394.)

Io mi sottoscrivo senza riserva a tutto quello che ne ha scritto il celebre Autore del libro *Dei Delitti, e delle Pene* (*a*).

§. 845.

Passiamo ora alla *seconda* ricerca riguardante la pena dell' attentato ne' delitti accompagnati dalla *possibilità* di sottrarsi al potere punitore delle leggi .

Se l' attentato non venisse in essi punito, all' audacia nata dalla lusinga di sfuggire la pena *susseguente* al delitto aggiungerebbesi la *sicurezza* di non incontrare *male veruno* nel tempo del semplice *conato*: ond' è che se ne aggevolerebbe l' esecuzione completa . Qui ricorrono le medesime ragioni, che abbiamo più sopra addotte *in proposito de' delitti occulti* (V. §. 805. 817.); laonde è mestieri di nuovo osservare che il facinoroso, sgombro da tema, nell' incominciamento, e ne' progressi del suo delitto sarebbe a dir così *invittato* ad intraprenderlo, ed a condurlo alla consumazione (§. 740. e seg. 817.)

Dunque all' *indennità* pubblica, e privata rendendosi *necessario* di togliere in lui questa fidanza, o almeno di sminuirla

(*a*) §. XXXV. *Pag. 161. et seg. Edit. 6.*

la al maggior segno possibile (§. 744.), renderebbesi pur *necessario* di *punirne* l'attentato, in *proporzione* della mancanza del potere esecutivo, ad irrogare la pena *susseguente* al delitto consumato. (V. §. 754. 755. 818. 819.)

§. 846.

Ma paragon fatto fra i delitti occulti, e i delitti palesi, e calcolando il solo *tempo*, e *modo* di sottrarsi dalla forza pubblica, come sola differenza fra l'una, e l'altra specie di delitti; e perciò supponendo tutto il *resto pari*, chieggo io: ogni *parte* dell' attentato di questi delitti, siccome deve essere gradualmente punita (§. 830. fino a 835.) dovrebbe esserla *egualmente* di ogni parte dei delitti *occulti*, o di quelli, eziandio che guidano il facinoroso ad essere più forte dello stesso Governo?

Supponendo, come dall'ipotesi, tutto il resto *pari*; e quindi considerando la specie de' delitti in questione, come *palesi*, io dico che i *gradi* diversi di pene ripartite sulle parti prossime, e rimote dell' attentato dovrebbero in se stessi essere di una forza dolorosa *minore* di quella degli altri delitti. La ragione l'abbiamo già accennata. (§. 806.)

§. 847.

L' esperienza avvalora la giustizia, e la utilità di questa regola. Ella dimostra che, a cagion d' esempio, le violenze, gli assassinj, gli abigeati, le grassazioni non possono mai accadere *egualmente* entro le mura di una Città, che fuori di esse, e mai così frequenti vicino a' luoghi abitati, che lungi da loro; nel centro d' uno Stato come sui i confini di lui.

§. 848.

Perciò in queste situazioni differenti, ed a proporzione della *facilità maggiore* a scampare dalla forza pubblica, è cosa giovevole, e giusta punire *viemmaggiormente* il delitto, e il di lui *attentato*.

§. 849.

Ma del pari, supposte le stesse circostanze, dovrassi punir *meno* il delitto palese, che il delitto occulto: e perciò assai più, fatto di *notte*, che di giorno; più in un luogo *disabitato*, che in un luogo esposto alla frequenza del popolo; e più da persone *travestite*, e sotto i travisamenti della maschera, che sotto le foggie ordinarie, e cognite di vestire, e di vivere in società.

ARTICOLO X.

DELL'*ACCOPPIAMENTO* DELLE CIRCOSTANZE PRESTANTI AL FACINOROSO LA LUSINGA DELL'IMPUNITA'.

§. 850.

QUI le mie idee mi guidano ad una osservazione. *Tre* sono i modi, mercè i quali può il facinoroso ripromettersi l'impunità, e divenire audace a turbare il pubblico, e privato riposo. Prego il Lettore a richiamarli. (V. §. 751.)

Ora ordire un delitto, che guidi ad essere *superiore* di forza al potere del Governo, l'*occultazione* nel farlo, e il porsi

porsi in situazione, nel caso che il tentativo riesca a rovescio de' voti del delinquente, di sfuggire l' attività del Governo, sono circostanze che possono ad un tempo stesso *tutte assieme* combinarsi. Talvolta *due* di esse soltanto fare il possono in tutti gli altri delitti, che non pongono il reo *al di sopra* della forza pubblica.

L' esperienza comprova, come è ben naturale, che chi tenta un delitto in qualunque luogo, tempo, e circostanze il faccia, ha cura per lo più di *coprirlo* col velo del *segreto*.

Vero è che vi sono certi delitti, cui è *impossibile* di avvolgere entro le ombre, e di accompagnare col silenzio. Ma è vero altresì, che ve ne sono molt' altri, ne' quali tal cosa è *fattibile*, e ne' quali si accoppia la *facilità* di sottrarsi alla sfera attiva della forza suprema punitrice.

§. 851.

In tal caso, è ben chiaro essere cosa *necessaria*, e giusta che la pena, già scelta acconcia all' indole morale del delitto (V. §. 424. 442. 723. 724. 725.) venga aggravata, e sull' attentato, e sul delitto consumato, attesochè la *sicurezza* malefica si *aumenta*; e si raddoppia l'*interesse* criminoso; o, a dir meglio, si tolgono a lui freni maggiori atti a contenerlo, (V. §. 740. 741. 743. 806.)

CAPO X.

Riflessioni.

§. 852.

La natura *dolorosa* della pena, e la di lei *certezza* sono i *due* essenziali *elementi* di lei, onde possa incutere timore.

Adunque la di lei *efficacia* a reprimere il delitto è in ragion *composta* della coesistenza, ed unione di dette cose. Infatti l'esperienza, e la ragione comprovano, che la *certezza* ad incontrare il castigo costituisce la *base* della di lei forza coibente. Una pena, quantunque in se spaventosissima, lascia un largo adito al delitto, quando avvenga, che il malvagio possa sperare di *evitarla*. E' assolutamente *impossibile*, che la natura intrinseca, e, dirò così, astratta di un dato male, di qualunque grado egli sia, e comunque chiaro si conosca, possa incutere timore, e non evvi *probabilità* alcuna del di lui futuro *avvenimento*. Un uomo al fondo del suo gabinetto temerà egli mai i pericoli del mare?

Bensì il timore è un *risultato* della natura intrinseca del dolore, accoppiato alla probabilità, che gli possa accadere. Ma veramente l'*apprensione* dell'*avvenimento* di un male è la cagione *ultima* del timore, e non la considerazione della di lui idea, e della di lui sola possibilità.

§. 853.

§. 853.

Così accade, che una moderatissima pena sia *efficacissima* a contenere un dato delitto, se ella è certa, assai più d'una atroce pena, ma incerta.

§. 854.

Abbiamo osservato, che l'*intensità* di lei deve essere proporzionata al sentimento dell'*utile*, che il facinoroso spera di ritrarre dal delitto (§. 424. 446. 448.). Quindi l'intensità ammette dei *gradi* di aumento, o di decremento.

Ma all'opposto la *certezza* della pena *non* ammette gradi di sorta alcuna. La legge deve mostrarsi *inesorabile*. La certezza del caso deve essere sempre al possibile la *maggiore*. Questo principio nasce dalla natura stessa della cosa.

§. 855.

Tutta la Filosofia legislatrice, tutta la Politica sulle pene si riduce adunque I. a *scegliere* la natura delle pene *assortita* alla natura morale de' delitti: II. a *graduarne* la forza a norma de' gradi della *forza morale* di lei, ossia della forza dell'*interesse* criminoso: ma III., soprattutto, a ordinare le cose in guisa, che la pena riesca sempre, pel facinoroso, *inevitabile*.

Tutto quello, che riguarda la *prontezza*, la *pubblicità*, e le *formalità* de' supplicj, appartiene piuttosto all'*esecuzione* delle pene, che io appellerei *punizione*, anichè alla nuda sanzione, ed alla istituzione della pena istessa. Vero è che la legislazione deve *comandare* queste cose.

Sulla *scelta*, e *gradazione* delle pene abbiamo in questa

terza

terza parte in prima accennate le ragioni, e la *norma generale*, ommettendo di somministrarne le Regole *pratiche*, come a suo luogo faremo.

§. 856.

Le ragioni, ed i modi, onde, per quanto è possibile, rendere la pena *inevitabile*, ci hanno per ultimo occupati. Noi abbiamo mostrato, che la *certezza* della pena s'identifica colla di lei *necessità*; e che perciò è cosa ingiusta il renderla *evitabile* (§. 739. fino al 756, 762, al 769, 820, 823, 829, 830, 835, 837, 843, 845, 852.).

§. 857.

L'amministrazione *pratica* della giustizia criminale da ciò trae le sue massime. E quì il Codice della Nazione non potrebbe far altro, che *raccomandare* al *Magistrato* la vigilanza nell' impedire i misfatti, la diligenza nello scoprirli, l'attività nell' *inseguirli*, e la *fermezza* nel *castigarli*.

§. 858.

Quì cadono altresì le massime circa il *perdono* grazioso de' delitti. La mano del Principe è diretta da esse. Esame fatto, si giugne a questo gran risultato, che *in un buon* governo le grazie de' rei debbon essere *per sistema* proscritte. Se potessero aver luogo, ciò solo sarebbe per una straordinaria *eccezione*. Ciò sarebbe per correggere qualche errore di fortuna, o gli inconvenienti di qualche combinazione, superiore alla previdenza umana. Un difetto ne produce un altro, o, a dir meglio, un difetto nell'ordine delle cose fa sì, che quello, che sarebbe un fallo in un ottimo sistema, nol

sia

sia più in una singolare circostanza, ma diventi una *correzione*.

§. 859.

Se però si scopra di dover punire un' azione, che non *fu delitto*, allora si corregga il Codice, e non si conceda dai Direttori della pubblica felicità un perdono, che lasciando sussistere un argomento di *tirannia* da una parte (V. §. 590. fino al 594.) fomenta dall' altra l' *audacia* de' malinclinati, che si lusingano, sull' *esempio* di un perdono accordato in una circostanza, di ottenerlo anch' eglino al fine de' loro delitti.

§. 860.

Quindi la sola estrema *necessità*, per non *offendere* il ben pubblico, unica meta delle cure sovrane, o affine di produrre un bene *maggiore* di quello, che resta leso dal delitto, può in qualche *accidentale* combinazione autorizzare una *grazia* ad un delinquente. Del resto, io lo ripeto, debbono esse esser sempre sbandite d'attorno del trono.

Così si scorge, che quando le leggi sono *giuste*, la clemenza del Principe divien crudeltà. Ella talvolta riesce, in mano del destro, un laccio di dispostismo teso alla pubblica, o privata libertà, o un trionfo alla licenziosa, e malefica anarchia de' piccoli tiranni dell' opulenza; ond' è che le vittime della pubblica vendetta non offrono, che il funesto spettacolo della forza, e dell' atrocità, perchè *sterile* a produrre l' *esempio*, e la correzione, che sono i soli fini giustificanti un supplicio (V. §. 395.).

§. 861.

Gli *arbitrj* del Giudice nel rattemperare il giusto, e salutar rigore delle pene stabilite dalle leggi contro l' universalità de' delitti, vengono del pari affatto *tolti*. E' mestieri o perdonare, o punire a norma di esse. Il *mezzo* è sempre *ingiusto*, e pericoloso.

Il Giudice può talvolta avere delle ragioni, onde *aggravare* la misura comune delle pene stabilita dal Codice, mai non può averne per *raddolcirle* (V. abbasso §. 868, 869.).

§. 862.

Ma tutto questo riguarda l' *amministrazione* pratica della giustizia, o l'*esecuzione* delle leggi, non mai la loro *formazione*. Ora quest' epoca *posteriore* alla compilazione del Codice non deve qui richiamare le nostre osservazioni. Noi ci atteniamo ad un' epoca *anteriore*, o a parlare più esattamente, noi rimanghiamo di presente sollevati sull' alto de' primi, e generali *principj*, che formano la Filosofia legislativa dei delitti, e delle pene, e che debbono esser l' anima del Codice istesso.

In tale situazione il Legislatore, penetrando anticipatamente nella notte del *futuro*, e studiando i modi, onde colla *certezza* delle pene prevenire (collo statuire le sole leggi) l'avvenimento del delitto, dopo averne equilibrate le forze, e scoperta l' indole, egli vede, che castigando il *reo* a proporzione della lusinga a sfuggire la pena susseguente al delitto, egli così, per quanto è possibile, raffrena il delitto nel suo stesso *incominciamento*, anche dopo, che non ne ha potu-

to

to rintuzzarne i motivi (V. §. 727, 728, 739, 755, 756.).

§. 863.

Così ne' delitti *occulti* egli produce a prò della pubblica sicurezza tutto l' *utile*, che deriverebbe dallo *sminuire* il *numero* delle *prove* del delitto, senza subirne gl' inconvenienti, e la tirannica ingiustizia.

§. 864.

Filangieri riflettendo su di questo proposito si esprime così: *se si riflette sulla numerosa serie de' delitti, se ne troveranno alcuni, che sono di loro natura più degli altri occultabili, più difficili a scovrirsi, e molto più difficili anche a provarsi; la speranza dell' impunità dovendo dunque esser maggiore in questi delitti, che negli altri, l' efficacia della pena sarà relativamente minore. Che dee dunque fare il Legislatore per metterla a livello? Richiedere minori prove per questi delitti, che per gli altri, sarebbe, è vero, correggere la causa del male; ma sarebbe l' istesso, che correggerlo con un male molto maggiore. L' innocenza esposta, la civile libertà lesa, la calunnia fomentata, sarebbero le conseguenze di questo pernicioso, ed assurdo rimedio. Quello, ch' io propongo non produrrebbe alcuno di questi mali. Alterar alquanto la proporzione tra la pena ed il delitto, interrompere il corso della progressione, dare al delitto più occultabile di* qualità *minore la pena, che sarebbe proporzionata al delitto meno occultabile di* qualità *maggiore, accrescere il rigore della pena tanto, quanto basti a compensare la maggiore speranza dell' impunità, che vi è unita: ecco il rimedio più semplice, che il savio Legislatore adoperar dovrebbe, per dare alla sanzion penale di questi delitti quell'*

equilibrio, che senza aumentare il rigor della pena, sarebbe distrutto dalla facilità di occultarli. Questa è un' eccezione alla regola, che non la distragge, ma non fa altro, che sospenderla per que' delitti, che di loro natura sono più degli altri occultabili (a).

§. 865.

Ma coll' aggravare il rigore della pena *susseguente* al delitto consumato, si corregge egli veramente il male, e si aggiunge forse un nuovo, ed util freno ad arrestare il corso del misfatto? Non è forse permesso di arguire, che con questo spediente si riuscirebbe solo a far uso di una *inutile crudeltà*?

Infatti qual era la *cagione*, la quale malgrado l' intimazione della pena ordinaria, ma però proporzionata alla natura del delitto, rendeva il malvagio ne' delitti più degli altri clandestini vieppiù *intraprendente*? Era forse la soverchia *dolcezza* della pena? No: ella *si presuppone forte di tutti i gradi* della *sufficienza*: ma era bensì la *facilità* di sfuggirla, mercè l' andamento occulto del delitto.

Il vizio adunque da correggere non era nella *natura* degli oggetti contrapposti, cioè ne' *rapporti* fra il delitto, e la pena considerati *in se stessi*; ma bensì nella *maniera*, colla quale il facinoroso può giugnere a recarlo a fine. Questo vizio consisteva nella *fidanza* concepita dal malvagio di occultare le traccie della sua scelleratezza. Filangieri ne conviene meco.

§. 866.

(a) *Scienza della Legislazione Lib.* III. *P.* II. *Cap.* XLI.

§. 866.

La Legislazione adunque per correggere questo vizio, deve necessariamente occuparsi su di un' epoca *anteriore* alla consumazione del delitto. Ella deve versare le sue cure *entro* lo spazio, che estendesi fra l' incominciamento del delitto, e il di lui compimento. Ella deve sminuire nel facinoroso questa *fidanza*; deve seminare di nuovi *pericoli* la strada dell' iniquità; ingenerare, aumentare, e spingere al suo maggior segno nell' anima di lui l' *incertezza* a riescire felicemente ne' suoi rei divisamenti, moltiplicando ed estendendo, come abbiamo dimostrato, i punti di comunicazione, e di pena fra le leggi ed i delitti, a proporzione dell' estensione, e de' modi dell' attentato, e legando così con un numero maggiore di vincoli la sorte del delinquente al potere conservatore della pubblica sicurezza.

Ma all' opposto, come riescire a ciò, mercè il provvedimento proposto dal Filangieri? Colla pena *susseguente* al delitto, di qualunque grado ella sia, è evidente, che si lascia l' andamento del delitto nello *stesso stato* di prima, cioè il *corso* della di lui esecuzione rimane, come per lo addietro, *sgombro* da nuove difficoltà, e sicuro da nuovi pericoli. Il malvagio, che dapprima scorgeva il male della pena ordinaria affacciarsi al confine del suo misfatto, ora non fa altro, che vederlo *accresciuto*; ma *per via* non deve temere verun incontro, o rischio dippiù di quello, che egli di già temeva coll' istessa pena ordinaria.

Ma scorgesi di leggieri, che perciò stesso col metodo

medesimo, col quale in prima lusingavasi di potere *evitare* le conseguenze della sua reità, egli vede di potervi anche riescire *dopo*, che aumentata resta la pena, appunto perchè con tale spediente, non gli è stata nè *impedita*, nè resa o più scabrosa, o più incerta la via all' impunità.

Ora se, come il Filangieri istesso confessa, la sicurezza di una pena mediocre ha maggior forza di allontanare gli uomini da' delitti, che il timore di una pena più grande, quando questo timore viene unito alla speranza di rimanere impunito (*a*), non avrassi egli adunque diritto ad arguire, che questo aumento di pena divisato da lui contro i delitti occulti riesca *inefficace*? Se la sensazione di un male è proporzionata all' impressione dolorosa, che egli reca, il timore di lui è sempre proporzionato alla probabilità del suo *avvenimento* (§. 852.). Ora in buon diritto, e ridotto il pensiero di Filangieri in *pratica*, non divorrebbe egli perciò un' *inutile* crudeltà, ed una pura *ingiustizia*?

CA-

(*a*) *Scienza della Legislazione. Introduzione. Prospetto del Lib.* III.

CAPO XI.

CONTINUAZIONE.

§. 867.

Que' modi, che del muto *Codice*, e della sola parte precettiva delle leggi sono *proprj*, onde segnare all' amministrazione del Governo le traccie conducenti alla maggior *certezza* della pena, non mercè l'investigare, o il percuotere il delitto consumato, ma col renderne al facinoroso dubbia, e terribile l'*esecuzione*, tutti riduconsi (sebben addentro si penetri ne' rapporti delle cose, che prego quì di richiamare) tutti, dico, riduconsi ai momenti dell' esecuzione criminosa e più propriamente all' *attentato* (Vedine i fondamenti nei §§. 727, 728, 729, 740, fino a 755, 862.).

Così i regolamenti, che lo riguardano, alludendo a tutto quello, che promove nella Legislazione precettiva la *certezza* della pena, offre tutta l'altra *parte* de' principj, onde così rendere *completa* l'esposizione di quella scienza, che è madre della Politica, e del Diritto Penale (V. §. 855.).

Ecco una delle ragioni, per le quali io mi sono si *lungamente* occupato dell' argomento del tentato delitto.

§. 868.

Ma ciò non basta ancora. Quest' argomento dai Politici e dai Juspubblicisti quasi affatto trasandato (§. 702.), benchè

chè, come or vedesi, dovesse richiamare le serie meditazioni d'ogni pensatore Filantropo, mi presentava l'occasione di occuparmi di un *altro ordine* di cose nella Legislazione criminale del tutto *importante*. Dopo d'avere dapprima esaminate le basi, le leggi, ed i rapporti della parte *Psicologica*, e morale del delitto, ragion voleva, che io ne trascorressi la parte *fisica*, ed i precipui aspetti di lei (V. §. 567.).

Le pene *esemplari* dirette a contenere pel futuro il maggior numero possibile di facinorosi sono, è vero, le immutabili, le ordinarie, e le più importanti in Politica, e in Diritto (Vedine la ragione nei §§. 728, fino al 732.).

Ma dopo questo era pur mestieri di supplire all' *eccezioni*. E quindi per il fine comune ad ogni giusta pena, cioè per la difesa della Società (V. §. 395.), alle pene esemplari, inesorabili, ed universali debbono succedere, ed accoppiarsi a modo di aumento le pene *correzionali*, singolari, ed accidentali. Se le prime debbono *sempre* irrogarsi, posto un dato delitto, le seconde il possono solo posta una data eccezione. Quindi l'occasione di queste dipende da un fatto più *singolare* ancora dello stesso delitto. *Conoscere* quando se ne debba far uso, dipende dal *tenore* dell' *esecuzione* del delitto. Quindi necessariamente l'epoca loro si trasporta ad un tempo *posteriore* del Codice della nazione, nè le leggi potrebbero su di esse pene *singolarmente* statuire.

Deve però il Legislatore avere dapprima fissato i *Canoni generali*, d'onde il Giudice possa in pratica dirigere l'uso di queste pene di *eccezione*, affine di preservare da una parte

la

la Società, anche dagli attentati ulteriori, che il carattere *straordinariamente* determinato di un qualche reo potesse far temere, se contro di lui non si facesse uso, che della misura *comune*, ed universale di pena; e dall' altra affine di non aggiungere questo *soprappiù* di dolore quando *l' uopo* non lo richiedesse.

§. 869.

Ma se dell' *interno* dell' uomo non traluce raggio di cognizione, che dagli atti *esterni* di lui; dunque solo dagli atti *esteriori* arguire si potrà una *forza* interna di reità, *oltre* il consueto e general modo contemplato dalle leggi, gagliarda ed animosa.

Perciò solo dagli atti esteriori si sentirà, che contro gli ulteriori attentati di lei *non basta* la riazione della pena ordinaria e generale, ma *è d' uopo* di un *particolare* aumento di dolore, che riesca freno contro uno *speciale* aumento di passione criminosa.

§. 870.

Scorgesi così che *facendo mestieri* di conoscere questi esteriori atti, il loro significato *interno*, cioè le cagioni *morali*, che essi fanno naturalmente presupporre, era del pari *conveniente* distinguere, e raffigurare, almeno in generale, le diverse loro *maniere* relative alla diversa energia delle interne loro cagioni.

Così segnati vengono gli *aspetti* dello studio profondo, che deve occupare il Legislatore nell' arguire l'indole delle *cagioni* dei diversi delitti, nel calcolarne la forza, nel rilevarne

ne le differenze, e nel tesserne la Storia per le pene di *correzione*.

Da lui nasce da una parte la *Scienza fisico-morale*, criminale versantesi nello spiegare i malefici particolari fenomeni; e dall' altra nasce l' arte di *pronosticare* pel futuro l' avvenimento di un delitto, la quale io appellerei *Divinazione criminale particolare*.

§. 871.

Ma *se prima*, e *dopo* del delitto la cagione animatrice di esso non dispiega la sua forza all' aspetto del Governo; è dunque mestieri calcolare questa forza *ne' momenti* dell' esecuzione; e perciò stesso nell' *attentato*.

§. 872.

Dopo tutto quello, che abbiamo fin quì scritto sul delitto, quante cose ci rimangono tuttavia ad analizzare in lui, considerandolo anco *fuori* de' rapporti della pena! Richiamandone la definizione (§. 519.), ed arrestando un momento l' attenzione sui *caratteri* racchiusi in lei, tosto si scorge potersi egli contemplare sotto *tre* punti distinti di vista, cioè: I. per rapporto a *colui*, che lo *commette*: II. per rapporto a colui, che lo *soffre*, cioè della persona della Società, e degli oggetti utili, contro de' quali si eseguisce; e. III. per ultimo relativamente alla nuda *legge morale* di Natura, che lo proibisce.

Infatti la qualità di *libero*, e l' *intelligenza* riseggono in chi lo commette; la qualità di *nocivo* si riporta alla persona, o all' aggregato, contro cui si dirige; e finalmente quella d' *ingiusto* si riferisce alla legge, che lo vieta. §. 873.

§. 873.

Un pertinace analitico esame su tutti questi rapporti, contemplati tanto separati, quanto riuniti; un attento, e detagliato ragguaglio del tutto, e delle parti coi rapporti della pena, apre un nuovo, ed ampio orizzonte all'intelletto del contemplatore, e guida a' risultati talmente semplici, vasti, inaspettati, fecondi, ed armonici con tutte le parti della Politica, della Morale, della Religione, e della pubblica economia, che il cuore dello Scrittore, sensibile al bene de' suoi simili, non saprebbe essere ritroso dal comandare all' attenzione di piegarsi a loro; e lo spirito di lui, occupato di questi oggetti, non saprebbe difendersi da una specie di sublime sorpresa, e di grata ammirazione.

§. 874.

Contemplando, a cagion d'esempio, il delitto ne' rapporti dell' *ordine morale* di Natura, pare a prima vista, che si abbia detto tutto, quando si è affermato, che un delitto è cosa *contraria* a detto ordine.

Se infatti il sistema della Legislazione morale di Natura non è che la *regola* delle azioni dell' uomo, pare che parlando del *fatto*, quando si abbia riscontrato, se una data azione pratica sia *conforme*, o difforme alla sua norma, abbiasi discoperto tutto ciò, che si doveva, e si poteva su tal proposito ricercare.

§. 875.

Dopo ciò s'indovinerebbe egli facilmente, che il sistema delle leggi morali di Natura, assunto rigorosamente nel suo

piano, e nel suo *scopo*, ed *anteriore* affatto alle umane istituzioni, giovi a dimostrare, che la *norma* di scegliere, e di proporzionare le pene somministrata dalla considerazione de' *motivi* determinanti al delitto, sia cosa veramente *praticabile*, e dippiù che ella sia la più *feconda* in mezzi reprimenti il delitto, e la più *possente* a ridurre a' suoi *minimi termini* la passion criminosa? Eppure così è.

Dato l' *ordine* sociale a norma del *piano* ideale eterno di Natura, e data la *forza* naturale dell' *amor proprio*, e le sue leggi costanti, e primitive, determinate da' bisogni reali, e comuni a tutti gli uomini, trovare la quantità d'amor proprio, che sopravanza a commettere il delitto; ecco il *Problema*, la di cui soluzione deve dimostrare il nesso indicato.

E' chiaro, anche avanti di sciogliere questo importante problema, che l'accennata quantità *residuale* d' amor proprio sarà la vera spinta criminosa intesa nel suo senso *rigoroso* (V. §. 415.), vale a dire sarà nel cospetto delle leggi eterne di Natura veramente *ingiusta*. Questo non ha bisogno di dimostrazione (V. §. 558, 553.).

Perciò la pena sarà dal canto suo affatto *giusta*, contemplandola per rapporto della natura dell' atto punito, della sua origine, e finalmente de' suoi ultimi risultati.

§. 876.

Ora se i delitti sono tutti prodotti da un *abuso* delle passioni: se ogni *delitto* sociale non è, nè può essere altra cosa, che la *violazione* d' un dovere sociale (§. 566.): se l' unico, ed universale motore dell' uomo tanto virtuoso, quanto mal

vagio

vagio è l' *interesse*, ne viene, che *avanti* a qualunque pena, a proporzione dell' *occasioni* somministranti all' uomo un utile preponderante, si moltiplicheranno i delitti: ed a proporzione, che in ogni occasione concorreranno *più* motivi a determinarlo, crescerà la *probabilità*, e la spinta ai misfatti.

§. 877.

Dunque in opposto si può fissare, come verità intuttabile, che a *proporzione*, che la massa, e vigoria dell' interesse personale di ogni privato anderassi a *confondere* coll' interesse generale dell' aggregato, *scemeranno* le occasioni del delitto; talchè nella massima possibile *unione* de' suddetti interessi, che io appellerò *unificazione*, la probabilità dell' avvenimento del delitto, le occasioni a lui determinanti, e gli urti degli animi, a commetterlo, saranno *minimi*.

Tutte le predette cose all' opposto saranno *massime* nella dissociazione degli anzidetti interessi (§. 562.).

§. 878.

Siccome però in questa unificazione un popolo è necessariamente *virtuoso* (giacchè la virtù sociale non è che l' abito di fare delle azioni *utili* ad altri), e gode del pari della massima vera *libertà* (la quale è la facoltà di fare entro i limiti del giusto quello, che piace senza essere turbato, o violentato da veruno); perciò si scorge la ragione di quello, che accenna il Montesquieu, che *allor quando un popolo è virtuoso vi abbisognano poche pene* (a), e che *le pene sono*

(a) *Esprit des Lois Liv.* VI. *Chap.* XI.

si in Europa raddolcite, o aumentate a misura, che gli Stati si sono vieppiù approssimati, o più allontanati dalla libertà (*b*).

§. 879.

Ma se una pena non diviene *giusta* se non dopo che tutti gli altri mezzi non dolorosi sono resi *frustranei* a rimovere il delitto (§. 488.); la *necessità* adunque della pena realmente *non esiste*, che in questo sistema di cose, in cui gli interessi privati centreggino al maggior segno possibile con l'interesse pubblico.

§. 880.

Se attesi i *rapporti*, che la Società intiera sostiene co' *suoi individui*, la pena deve essere scudo contro del male, e non il sostegno del disordine, o un inciampo al bene; dunque questi rapporti istessi guidano i direttori della pubblica salvezza ad occuparsi nell' *unificazione* dell' interesse degl' individui coll' interesse del corpo sociale.

§. 881.

Ma d' altronde la Legislazione morale di Natura per *assoluto ordine* prescrive ad ogni Società d' uomini questo collegamento d' interessi (§. 558, 559, 560.). Dunque per una *cospirazione unanime* di cose, anche prese le une dalle altre separatamente, *tutti* i principj di buon diritto, e della sana Politica *tolgono* al delitto il *maggior numero* possibile d' incentivi, ed ammorzano al maggior segno possibile la forza di que' pochi, che rimangono.

Da

(*b*) *Ibid. Chap.* IX.

Da ciò nè viene I. Che i mezzi, onde *prevenire* i delitti, non possono mai essere nè *diversi*, nè distinti da quelli, che promovono la sociale *virtù*. II. Che i delitti non potranno mai essere nè *costantemente*, nè *universalmente*, e con effetto prevenuti, se non che nel buon sistema di governare *conforme* alla sovr' espressa Legislazione suprema di Natura; cioè a dire in quella sola Società, ove le leggi, e l' amministrazione colleghino gl' interessi tutti, e li concentrino in un *solo*.

Perciò scorgesi, che le *ricerche* intorno a' mezzi acconci a *prevenire* i delitti, che in questo secolo specialmente, hanno formato il tormento di tanti ingegni, se vengono istituite, obbliando questo *punto* centrale di vista, riescono sempre *vane*, e somministrano de' risultati o *assurdi*, o *impraticabili*. Se poi per qualche accidente avvenga, che se ne adduca taluno acconcio all' uopo, egli riesce quasi staccato, fluttuante, e *particolare* frammento, perchè non viene *accompagnato* da tutta la catena degli spedienti, e delle leggi, che debbono sostenerlo, ed accompagnarlo (V. abbasso §. 893.); nella stessa guisa, che proponendosi delle forme, e de' sostegni, onde render solido da ogni parte un edificio, piacesse di somministrar solo qualche staccata colonna, o qualche architrave, obbliando tutto quello, che contribuisce alla fermezza, ed alla simmetria dell' edificio.

Quindi allorchè trattasi di *annoverare* i mezzi, onde prevenire i delitti, farebbe d' uopo percorrere *tutte* le leggi, ed i provedimenti politici, economici, morali, religiosi, e

della

della pubblica opinione, segnandone la tendenza secreta a produrre l' allontanamento delle tentazioni solleticanti al misfatto.

Esame fatto, si trova, che l'*arte* di prevenire i disordini è una cosa, della quale il Legislatore si occupa *in secreto*, nel mentre che egli sembra limitarsi a particolari regolamenti, i quali non sono, che il centro della Volta, della quale i costumi, più lenti a nascere, formano in fine la ferma, ed inconcussa chiave.

§. 882.

Perciò stesso i bisogni *reali* di Natura non potranno mai cadere sotto la giusta *animaversione* delle leggi.

§. 883.

La spinta criminosa non sarà adunque, che puramente *fittizia*.

§. 884.

Le *giuste* pene adunque non incontreranno giammai valida *resistenza* nella vigoria naturale, ed invincibile delle passioni, per cui sia forza, che le leggi rimangano *deluse* del loro oggetto.

§. 885.

Dunque per questa parte il sistema di punire potrà essere *senza* ostacolo valido *praticato*, e felicemente promovere la pubblica tranquillità.

§. 886.

Ma questo agevolamento *negativo* all' effetto della pena, prodotto dall' *allontanamento* di un ostacolo, non è il solo risultato

sultato dell' applicazione dell' ordine morale di Natura all' unica norma di proporzionare i delitti, e le pene tratta dalla considerazione de' motivi. L'*unificazione* suddetta del pubblico col privato interesse fa sì, che la sorte di ogni cittadino, essendo nella Società la *migliore* compossibile con quella di ogn' altro, la diminuzione, e privazione di lei sia, *più che* in ogn' altro governo, afflittiva, e dolorosa.

Ivi molti oggetti, molte azioni, e molte differenze divengono *importanti*, nel mentre che nella *dissociazione* di un' altra maniera di governo riescono o spiacevoli, o indifferenti. *Cresciuto* il valore de' sociali *diritti* pel ben essere, che ognuno ritrae dall' ordine stabilito, aumentata l' estensione, la energia, ed il rispetto per la *pubblica opinione*, sociale veramente e patriotica, aumentata, dissi, e recata al maggior suo *compimento* dal collegamento, e dall' unione stessa degl' interessi, la quale facendo *stimare* le cose, e le azioni socialmente utili, e perciò stesso la *virtù*, fa all' opposto biasimare, e proscrivere le ingiuste e le nocive, ed il *vizio*: rinforzata la dipendenza verso l' *Ordine politico*, perchè assodato sulle basi della vera *libertà*, ove le leggi possono tutto, ed il privato capriccio non può nulla, in breve la serie, ed il valore de' beni moltiplicati, ed aumentati quanto è possibile, somministrano al Legislatore una *serie di cose*, la *privazione* delle quali è terribile per ogni individuo, che ne gode. In opposizione del *delitto* schierate dal Legislatore le privazioni avanti l' immaginazione del facinoroso, divengono altrettanti *materiali* assortiti, ed efficaci a contenere nella sorgente loro *ogni maniera* di misfatti. §. 887.

§. 887.

Così coll' esatta applicazione de' rapporti dell' *ordine morale* di Natura alle cagioni del delitto, si ottiene il maggior *numero* possibile di forze atte a reprimerlo, e la maggiore *attività* in queste forze.

Giungesi in tal guisa a scorgere nella *prima* sua origine la ragione di quanto dice l'immortale Presidente di Montesquieu, che: *negli Stati moderati l' amor della Patria, la vergogna, e il timore del biasmo, sono motivi reprimenti, che possono arrestare assai delitti. La più grande pena di una malvagia azione sarà di esserne convinto. Ivi le leggi civili correggeranno adunque più agevolmente, e non abbisogneranno di tanto di forza. . . . Ne' governi moderati tutto per un buon Legislatore può servire a formar delle pene. Non è egli cosa assai straordinaria, che a Sparta una delle principali pene fosse quella di non potere prestare la propria Moglie ad un altro, nè ricevere l' altrui, di non abitare giammai nella propria casa, che con delle Vergini? In una parola tutto quello, che la legge chiama col nome di pena, ivi è effettivamente una pena* (a).

§. 888.

Esaminando *altri* sistemi *diversi* da quello, che disegnato viene dall' ordine morale di Natura, si potrebbe col metodo de' *contrapposti* giugnere a provare luminosamente gli stessi risultati. Ma non è del mio istituto trattare di proposito questi oggetti.

(a) *Esprit des Lois Liv.* VI. *Chap.* IX.

§. 889.

Il solo *primo* aspetto del delitto, cioè quello, nel quale egli considerato viene per rapporto a *colui*, che lo commette, ci somministra tutte le enunziate considerazioni, se avvenga, ch' egli si sottometta ai rapporti dell' universale diritto. E questo *solo* primo aspetto ci ha per se stesso occupati in questo lavoro. Un cenno rapidissimo sul *secondo* aspetto del misfatto, quello cioè, in cui viene assunto relativamente alla *Persona*, o alla Società, che ne soffre *danno*, ci convincerà viemmeglio della verità di quell' osservazione, che con il recato esempio abbiam tentato di dimostrare.

Abbiamo fino dall' incominciamento di questo Scritto, accennata la *norma*, onde calcolare la diversa *gravezza*, o atrocità di un delitto (§. 155. fino a 162.).

Le specie poi, il numero, le maniere, la *comunicazione* del danno derivante dal delitto (§. 563, 564.), variando a norma del numero, della specie, delle modificazioni, e del contatto degli oggetti utili, e della diversa subordinazione dei diritti umani, variar debbono a norma delle circostanze fisiche, politiche, e morali delle Nazioni.

§. 890.

E' *necessario*, che il Legislatore *conosca* tutti questi oggetti, e tutte le loro varietà, e scambievoli rapporti per la difesa del pubblico bene. Simile al bravo, e vigilante comandante d' una piazza, il Legislatore occupato delle cose criminali, vestendo il carattere di *difensore* della civile felicità, deve ad ogni intorno dello stato sociale esplorare i luoghi, che possono es-

sere espost alla cupidigia, ed agli assalti del malvagio, onde munirgli di difesa. Uno sguardo troppo rapido, o disattento; un aggirarsi disordinatamente da uno in un altro oggetto, quanti lasciarebbene sfuggire inosservati! E quanti disordini, e quanti mali costarebbe alla Società una *sola* inavvertenza! Quanto più uno medita sui governi, ogni dì più sente l'estensione, e l'importanza di quella gran massima, che per quella stessa ragione, che in un governo un male non potrebbe esservi *solo*, ma ne trae seco infiniti altri, del pari un bene non potrebbe essere nè prodotto, nè sostenuto senza la preesistenza di *molti altri beni*. Mai in alcun altro subbietto verificar non si può più amplamente il detto triviale de' Moralisti: *bonum ex integra caussa, malum autem ex quocumque defectu*. Tutto nel corpo politico, come nel corpo fisico, è talmente *connesso*, e *dipendente*, che ogni bene *singolare*, e *presente*, che vuole prodursi, deve far temere fino dei mali, che può indi recar seco; ed ogni disordine, che vuole tollerarsi, deve farne temere *infiniti* altri, i quali non solo tollerar non si possono, ma debbono sollecitamente prevenirsi, affinchè lo stato non cada in ruina.

§. 891.

Perlochè non è un affare di *ordine* puramente *scientifico*, o un diletto di letteraria *simmetria*, ma bensì *necessità* di circospezione, e di vigilanza sulla pubblica indennità il *classificare* sistematicamente, ed accuratamente distinguere le varie specie, modi, oggetti, ed influenza de' misfatti che possono sorgere in una Nazione.

§. 892.

§. 892.

Ciò non basta ancora. Se non v'ha vero danno criminoso, fuorchè un danno *ingiusto*; e se non v'ha danno *ingiusto* se non quando veramente viene *offeso* l'ordine sociale voluto dalla Natura (§. 548. 549. 550.); se quest'ordine sociale brilla *solo* laddove la nazione viene retta, ed amministrata dal felice *collegamento* de' particolari interessi col generale (§. 557. fino al 561.);

Non potrà adunque chiamarsi *ingiusto* qualsivoglia atto, che urti di *fatto* l'utilità, o collida le pretensioni dell' amor proprio di *alcuni* privati; ma quello solo, che si *oppone* alla Legislazione suprema, ed eterna di Natura. Se il mondo fisico fosse costrutto quale Cartesio lo immaginò, e se tutti i suoi Vortici avessero avuto l'anima, non avrebbero forse messo lamento di sentirsi ad ogni intorno premuti, angustiati, e spinti in giro contro la lor tendenza a dilatarsi? Pure da ciò sarebbe derivato, che essi tondeggiassero, e ne sorgesse il grand' ordine dell' universo.

§. 893.

Dunque l'esame della *parte* nociva del delitto deve accoppiarsi con quello de' rapporti dell' ordine *morale* di Natura.

Laonde l'*Indice* de' delitti, e la ripartizione sistematica dell' ottimo Codice criminale dovrebbe esser l'opera di un Genio superiore, e, se possibile fosse, dell' Angelo tutelare della Nazione.

§. 894.

Dal fin quì detto, che giova a modo solo di *esempio*, e non al fine di trattare di proposito gli enunciati argomenti, si sente vivamente quale felice armonia, quale stretto collegamento, quale possente azione e riazione passi fra l'unico, e grande *scopo* della Legislazione morale sociale di Natura, e quella parte del sistema criminale, che abbiamo contemplata.

Ma se non si addotta il principio, che l'*oggetto* di *norma*, onde dirigere la penale economia, sia *unicamente* la spinta delle passioni verso il delitto, come sentir si potrebbe tutta questa sistematica e ripercossa unità? Noi avremo campo, se la sorte ce lo concederà, di additare a suo tempo come tutti questi oggetti vadano ad estendersi, e ad annodarsi anche colla serie de' doveri religiosi, morali, economici ec., e vedremo sorgere così un concerto maraviglioso fra l'utile, e il giusto di ogni Società.

§. 895.

Eppure nel leggierissimo, e rapidissimo segnato abbozzo di punti diversi da svolgere, e da analizzare noi non abbiamo offerto, che un *saggio* singolare, ed un esempio del tutto *parziale* di quello, che al Filosofo rimane tuttavia ad osservare sull' argomento della criminale Legislazione. Quì i soli rapporti, che il *Diritto* può avere coi misfatti, considerati *in se stessi*, e fuori de' rapporti della pena, si sono di volo da noi accennati.

§. 896.

Ma quale estesa, e moltiplice catena di oggetti rimane ancora a percorrere! Riportare, ed assoggettare tutte le parti e divise, e riunite del delitto alle relazioni, ed all' influenza della pena: far sentire, che, attesa la natura stessa dell' Ente morale, e sociale, per cui non si può contrapporre altro freno al suo misfatto, che il terrore della pena, si è costretti a non assumere altra norma di scelta, e di proporzione, che la considerazione dell' affetto movente al delitto: rigettare perciò le annose, celebrate, e comuni contrarie opinioni, che la vogliono desumere ora dal danno (benchè egli veramente sia un requisito essenziale, anzi il fondamentale attributo del delitto), ora dal dolo, ora dalla diversa dignità della persona offesa, ora da queste cose assieme combinate: e quindi depurata l' opinion nostra da' contrarj obbietti, dimostrare come si possa, e si debba applicare alla pratica, segnare l' indole delle passioni, le loro leggi interne, e come l' una si traduca in un' altra, come l' una coll' altra si collida, e si escluda: dimostrare, che gli uomini sono forniti di lumi bastanti, onde conoscere le leggi del cuore umano per quello, che esigono le circostanze della sociale sicurezza, e che le leggi hanno e modi, e poter sufficiente, onde far uso de' rimedj opportuni: far sentire, che non v' ha fuor di questo altro sistema di criminale Legislazione, in cui le difficoltà, e gli ostacoli si dileguino, in cui si applichino più felicemente in canoni irrefragabili di diritto noti, ed adottati fin quì sulla proporzione delle pene; in cui tutto vada a far sistema colla

legge

legge universale del cuore umano l'*amor proprio*: che *il* nostro metodo sia di un uso il più sicuro, il più fecondo, ed universale: provare coll'esempio stesso degli Scrittori da noi dissenzienti, e de' Codici, che le pene più opportune in pratica sono sempre quelle, che desumonsi dall' indole, e dalla forza della passione malvagia: infine offrire le Teorie tutte, onde estendere *il* Codice criminale di una Nazione, nel quale si adempisca (per quanto le leggi penali (*a*) il possono) il grande ma fin quì vano progetto di accoppiare ne' supplicj la *correzione* del reo al pubblico esempio (cosa fattibile soltanto ove la cagione *morale* de' misfatti viene *abilmente diretta*, e modificata dalle pene, e non mai ove si consulti un sentimento di vendetta, e il calibro, ed il valore di un oggetto materiale); ecco i *principali* oggetti, su de' quali il corso concatenato delle verità, *il* buon Diritto, e la sana Politica, invocano *tuttavia le meditazioni di* un Genio vasto, e profondo, il quale ne esponga gli aspetti, e le dipendenze con tutta quella sagacità, che la varietà, e le complesse loro modificazioni esigono dallo spirito dell' osservatore, e con tutto quello zelo, che merita l'importanza della materia.

§. 897.

(*a*) Come la virtù, che non può mai essere effetto del timore, ma bensì di una cagione libera, è una produzione sublime di motivi nobili, ed è figlia del piacere, del pari la vera *correzione* di un facinoroso è effetto della placida influenza dell' istruzione, e della lenta attività di abitudini contrarie al vizio, anzichè del bastone di un agozzino, e dello squallore di un carcere.

§. 897.

Conviene, ch'io lo confessi, e mi è d'uopo di ardimento: Malgrado tutto quello che è stato fino al dì d'oggi pensato, scritto, e controverso sulla scienza criminale, ella è pur tuttavia nella sua infanzia. Riflessione dolorosa, ed umiliante! Gli uomini si occupano tanto (benchè lodevolmente) su quelle cose che accadono migliaja di leghe sovra le loro teste, o nel fondo de' mari, o nelle viscere della terra; sono curiosi d'istruirsi come mangiavano, e vestivano i loro simili molti secoli fa; e frattanto abbandonano le regole direttrici dei loro destini, e della loro sociale sicurezza, e libertà o alle decisioni precarie di un Casista, che brancolando nell' incertezza prostituisce i suoi raziocinj o al proprio interesse, o all' altrui tirannia, o al partito di una scuola; ovveramente le assoggettano alle malconnesse, ed eterogenee massime dissotterrate, e ammontichiate da un fastoso Erudito, ovvero le affidano agli arditi, e desolanti aforismi di un ferreo misantropo, o di un visionario sedizioso, solo occupati a gettare nella moltitudine i vaghi, e assurdi dettami del fatto, dell' egoismo, e della forza, egualmente funesti e per chi gli apprende, e per chi gli insegna; anzichè richiamarle all' imparziale, e freddo esame del vero filosofo, che non ha altro scopo di dottrina, che la felicità del maggior numero; altr' oggetto interessante le sue cure che la sua Patria, il genere umano, e tutta la posterità; altro fondamento de' suoi raziocinj, che gli immobili principj di una suprema ragione, e di una stabile Politica; altro contegno delle sue meditazioni,

che

che una lenta, e circospetta indagazione; ed altro sentimento infine della sua anima, che l'entusiasmo del Genio, e della Virtù.

§. 898.

Convengo, che quà, e là nel vasto campo della scienza dei delitti, e delle pene s' incontra qualche tratto sparso di lume derivante dagli scritti di alcuni pochi pensatori benemeriti dell' umanità: ma sembra, ch' eglino più occupati ad annunciare i *risultati* delle loro ricerche, che a guidarvi le menti umane per i sentieri della dimostrazione, abbiano abbandonata la cura della *persuasione* alla semplice mostra della verità, lusingandosi, che la di lei propagazione, e la vittoria sull' errore dovesse essere l'opra delle di lei auguste bellezze. Ma non riflettevano per avventura, che avendo eglino a fronte i pregiudizj dell'ignoranza, gli abusi de' secoli, e soventi volte gl'interessi della tirannia, o le sfrenatezze della licenza, appena si giugne a prevenire le sconoscenze umane verso il giusto, ed il vero, colla violenza delle più esatte, detagliate, e rannodate dimostrazioni, e col calore della più vigorosa, ed ardita eloquenza.

Me felice, se dal mio destino, e dalle mie situazioni potrò ottenere di consacrare ancora le vigilie, ed i pallori della meditazione ad un oggetto tanto importante, e se potrò un dì meritare la riconoscenza de' Filosofi onesti, ed illuminati, e il sorriso della Pubblica Felicità!

FINE.

SERIE DEI CAPI
DI QUESTO LIBRO.

Avvertimento ai Leggitori pag. 3.
Introduzione 7.
Capo unico *Quale direzione debbano prendere le nostre ricerche per iscoprire l' esistenza, e l' origine del diritto di punire.* 10.

DELLO STATO DI NATURALE INDIPENDENZA

PARTE PRIMA.

Capo I. *Del Diritto di felicità e di vita nello stato di solitudine naturale.*
Eguaglianza 16.
Capo II. *Conseguenze del diritto di conservazione, e dell' Eguaglianza*
Diritto di difesa.
Requisiti.
Regole che ne dirigono l' uso 24.
Capo III. *del diritto di uccidere l' aggressore ingiusto nello stato di Natura* 42.
Capo IV. *Veduta delle Relazioni morali dell' aggressore coll' offeso, e col genere umano* 43.
Capo V. *Osservazione* 46.

Capo VI. *Dei diritti sull' omicida* dopo *il delitto nello stato di naturale indipendenza*

Risposta ad alcune questioni del Filangieri pag. 47.

Capo VII. *Continuazione dello stesso soggetto.*

Circostanza, in cui nella insocialità il diritto di dar la morte all' aggressore si comunica *ad altri, nè vi rimane punto il diritto di punir l' omicida* dopo *il di lui delitto* 50.

Capo VIII. *Vi sarebbe egli mai nell' insocialità* altro *principio produttivo del diritto di punire di morte un omicida?* 52.

Capo IX. *Esame della sovresposta sentenza relativamente allo spirito, ed alla connessione generale delle leggi naturali*

Obbiezioni, e risposte 57.

Capo X. *Altri prodotti del diritto di conservazione*

Dominio.

Libertà.

Ragioni per estendersi a trattarne 69.

Capo XI. *Delle offese alla Libertà, ed al Dominio etc.*

Del diritto nello stato di Natura di difenderne gli oggetti.

Limiti della difesa 79.

Capo XII. *Continuazione.*

Dei diritti dell' offeso contro l' offensore dopo il delitto in istato di Natura 85.

Capo XIII. *Avvertimento* 91.

DEL GENESI DEL DIRITTO PENALE.

PARTE SECONDA.

Dello stato di naturale Società ossia della Società d' eguali.

Ordine nel trattarla. 94.

Capo I. *Prenotati generali*

Primo Prenotato.

Diritto di Socialità. 96.

Capo II. *Modificazione ne' Diritti dell' uomo indipendente passando in Società* pag. 97.
Capo III. *Estensione acquistata dai Diritti dell' uomo selvaggio effetto dello stato di Società.* 98.
Capo IV. *Altro effetto della Società. Convergenza delle azioni particolari al Bene comune.* 100.
Capo V. *Continuazione dello stesso soggetto per riguardo al Diritto* 101.
Capo VI. *Quadro della Società naturale dedotto dalle precedenti Riflessioni* 102.
Capo VII. *Convenzioni* 107.
Capo VIII. *Del diritto di difesa proprio della Società* 110.
Capo IX. *Se col diritto acquistato nel tempo dell' aggressione la Società possa passare a punire il delitto consumato* 112.
Capo X. *Continuazione del medesimo soggetto. Estensione de' Principj esposti* 116.
Capo XI. *Conseguenze* 118.
Capo XII. *Nascita del Diritto Penale* 119.
Capo XIII. *Continuazione del medesimo soggetto Confermazione e schiarimento* 122.
Capo XIV. *Situazione morale del Delinquente colla Società riguardante la genesi del Diritto Penale. Difficoltà. Risposta* 125.
Capo XV. *Ragguaglio del Diritto Penale col Diritto di difesa* 132.
Capo XVI. *Come debba intendersi che il Diritto Penale sia lo stesso di quel di difesa* 135.
Capo XVII. *Dubbio da schiarire circa l'origine, ed i caratteri del Penale Diritto.* 137.
Capo XVIII. *Il Diritto Penale è unicamente Diritto di difesa* 140.
Capo XIX. *Riflessioni* 150.
Capo XX. *Continuazione* 152.
Capo XXI. *Della pena di morte* 156.
Capo XXII. *Il Diritto Penale appartiene solidamente a tutta la Società* 158.

Capo XXIII. *Della difesa Personale diretta d'ogni individuo in Società* pag. 159.
Capo XXIV. *Delle convenzioni riguardanti il Diritto Penale* 162.
Capo XXV. *Continuazione*
Errore riguardante il fondamento del diritto di punire 163.
Capo XXVI. *Analisi sull'ultima maniera del nascimento del Diritto Penale* 164.
Capo XXVII. *Osservazione sull'ultimo Elemento, o Germe del Diritto di punire* 170.
Capo XXVIII. *Oggetto preciso del Capo antecedente. Sua necessità* 173.
Capo XXIX. *Riflessioni* 176.
Capo XXX. *Ricapitolazione degli oggetti precipui delle antecedenti Ricerche. Esito di esse* 181.

PARTE TERZA.

GENESI DEL DIRITTO PENALE NE' RAPPORTI DELLA SPECIE E DE' GRADI DELLE PENE PROPORZIONATE AI DELITTI NELLA SOCIETA' NATURALE DI EGUALI.

CONNESSIONE E PASSAGGIO CO' PRECEDENTI ARGOMENTI.

Dei Dispareri vigenti 186.

LIBRO PRIMO.

Teorie generali su i giusti gradi delle pene, e sulla vera norma onde applicarle, e proporzionarle ai delitti.
Capo I. *Regole generali di giustizia sulla quantità delle pene* 189.
Capo II. *Della vera norma, onde scegliere la specie, e graduare l'intensità delle pene* 191.
Capo III. *Se la norma assegnata per iscegliere e graduare le pene sia l'unica.* 201.

Capo

Capo IV. *Analisi della spinta criminosa* pag. 204.
Capo V. *Continuazione. Analisi de' motivi del delitto* 208.
Capo VI. *Obbiezione* 216.
Capo VII. *Continuazione della connessione invariabile fra l' energia de' motivi, e le deliberazioni della volontà. Sua certezza* 221.

LIBRO II.

Prenotati generali per servire alla Teoria dell' applicazione delle pene giusta la norma scoperta 227.

SEZIONE I.

Della necessità della pena, e de' suoi rapporti interni, ed esterni.
Capo I. *Del primo attributo della pena necessaria. L' efficacia.* 230.
Capo II. *Continuazione*
Del secondo attributo della pena necessaria, La Singolarità 237.
Capo III. *Esposizione*
De' risultati dei due antecedenti Capi; Loro confermazione 240.
Capo IV. *Dell' origine della necessità di punire* 243.
Capo V. *Schiarimento* 246.

SEZIONE II.

Del delitto, e de' suoi rapporti.
Capo I. *Definizione del delitto* 255.
Capo II. *Dell' esecuzione del delitto considerata rapporto a' suoi Principj, e nelle Relazioni alla pena* 260.
Capo III. *Degli atti interni malvagi e del pensiero del delitto* 265.
Capo IV. *Continuazione* 278.
Capo V. *Continuazione e confermazione* 281.
Capo VI. *Quanto sia importante alla pubblica, e privata libertà il fissare i caratteri, ed i confini del delitto* 284.

Capo

Capo VII. *Dell' attentato* pag. 289.
Articolo I. *Dei rapporti dell' attentato col pensiero, e colla deliberazione del delitto* 291.
Articolo II. *Dei rapporti dell' attentato colla piena esecuzione del delitto* 293.
Articolo III. *Dei giusti confini dell' attentato.*

Sua Deffinizione.

Condizione della sua esistenza
Conseguenze 294.
Articolo IV. *Del delitto mancato* 300.
Articolo V. *Dei rapporti generali dell' attentato al numero, ed alla differenza de' mezzi, ond' eseguire i delitti* 312.
Articolo VI. *Dei rapporti dell' attentato al danno, che ne può derivare altrui.* 317.
Articolo VII. *Delle Cagioni che rattengono l' attentato entro i suoi veri confini. Gradazioni di forze* 326.
Capo VIII. *De' rapporti dell' attentato alla pena* 337.
Articolo I. *Se l' attentato meriti pena* 338.
Articolo II. *De' rapporti della pena all' attentato in quanto riesce di un esito impossibile.* 339.
Articolo III. *Della pena dell' attentato ne' suoi rapporti alla maniera eventuale di agire delle cagioni, che lo rendono di un esito impossibile* 343.
Capo IX. *Della specie delle pene acconcie e giuste dell' attentato.* 351.
Capo X. *Dei gradi delle pene necessarie all' attentato.*
Articolo I. *Della pena insufficiente per la sua debolezza* 353.
Articolo II. *Continuazione*
De' gradi della pena dell' attentato in vista della lusinga dell' impunità. Della lusinga erronea 356.
Articolo III. *Continuazione*
Dei gradi delle pene dell' attentato in vista della reale impunità o totale o parziale, che segue il delitto consumato 358.
Articolo IV. *Dei giusti gradi di pena dell' attentato.* 361.

Arti-

Articolo V. *Se di fatto nelle circostanze sociali esistano vere cagioni d' impotenza a punire alcuni delitti* pag. 367.
Articolo VI. *Continuazione Dell' impunità nata dall' occultazione del delitto.* 373.
Articolo VII. *Principj filosofici intorno alle pene de' tentativi di que' delitti, che più degli altri sono difficili a scoprirsi.* 383.
Articolo VIII. *Continuazione De' gradi delle pene degli attentati de' delitti di difficile scoperta* 391.
Articolo IX. *Dell' ultima cagione, che favorisce l' impunità. Pena occorrente.* 397.
Articolo X. *Dell' accoppiamento delle circostanze prestanti al facinoroso la lusinga dell' impunità.* 402.
Capo XI. *Riflessioni* 404.
Capo XII. *Continuazione* 413.
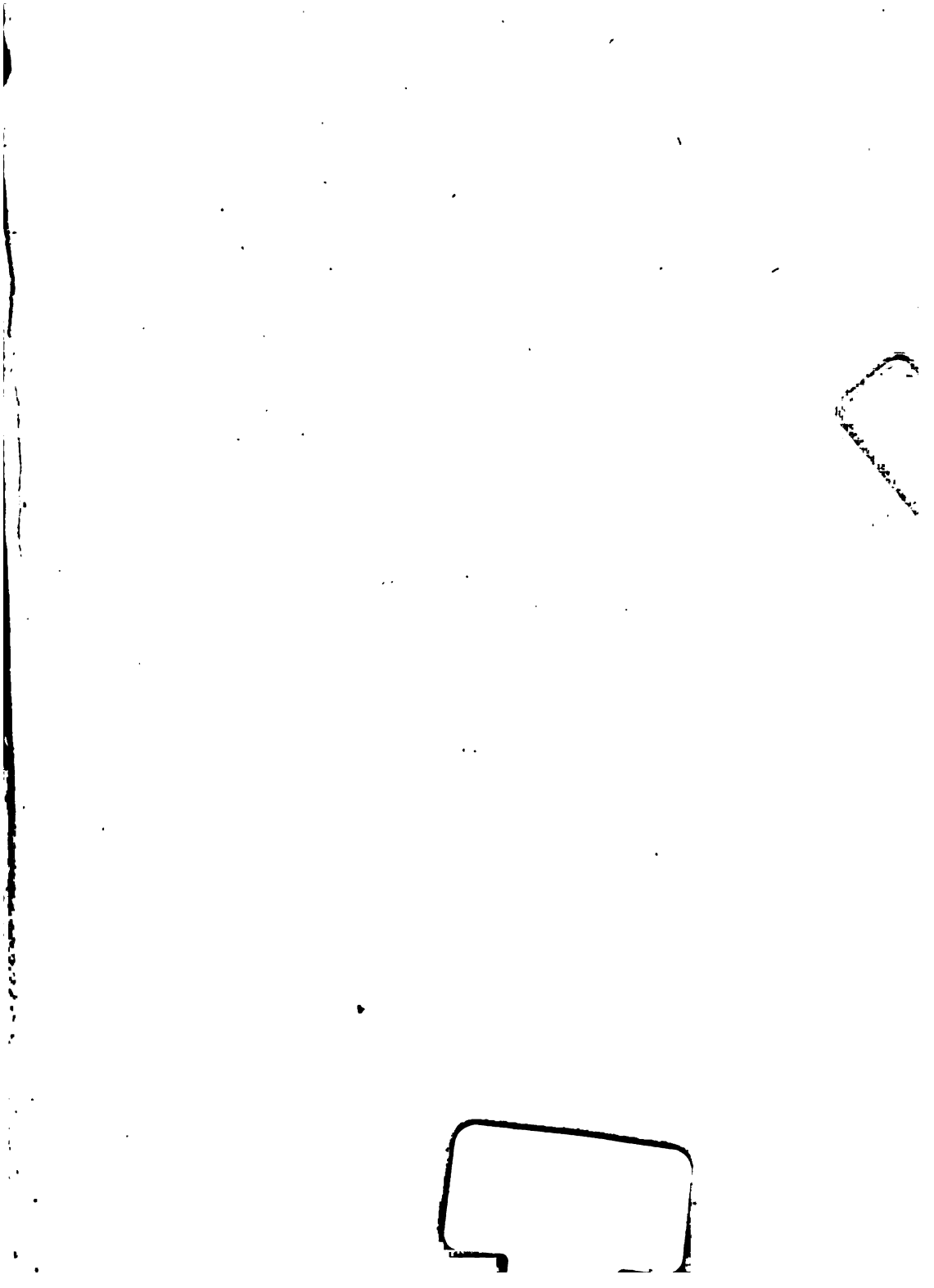
In Pavia Nella Stamp. del R. I. Monast. di S. Salvatore.
Con permissione. 1791.